



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'INFANZIA

I DIRITTI DELL'INFANZIA NELLA CONVENZIONE ONU DEL 1989:
CONQUISTE, PROSPETTIVE, EMERGENZE.

RELATORE
Chiar. Prof. Emiliano Macinai

CANDIDATO
Sara Bozzi

(a.a. 2010-2011)

Indice

Introduzione	7
Parte prima	11
Dal Sentimento dell'infanzia alla conquista dei diritti	11
Capitolo Primo	13
L'Ottocento: scoperta del sentimento dell'infanzia.....	13
1.1 L'infanzia nella ricerca storiografica.....	14
1.2 Nascita del "sentimento dell'infanzia"	16
1.3 La nuova immagine dell'infanzia nella famiglia borghese.....	26
1.4 Verso lo Stato protettore dell'infanzia.....	33
Capitolo Secondo	39
Il Novecento: secolo dei bambini	39
2.1. Difficoltà di definizione.....	39
2.2. I saperi dell'infanzia	41
2.3. L'infanzia dello Stato	44
2.4. La scomparsa dell'infanzia	50
2.5. Documenti internazionali ed europei sui diritti dei bambini	54

Parte seconda.....	65
La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia	65
Capitolo Terzo.....	67
Aspetti generali della Convenzione di New York	67
3.1. Internazionalizzazione dei diritti dell’infanzia.....	67
3.2. Alcuni principi basilari.....	73
3.3. L’itinerario formativo del bambino.....	98
3.3.1. Sviluppo dell’identità personale	99
3.3.2. Sviluppo della personalità sociale	102
Capitolo Quarto	109
Conquiste, Prospettive, Sfide	109
4.1. Diritti di diverse generazioni.....	109
4.2. Il diritto alla vita e alla salute	112
4.3. Diritti di personalità	114
4.4. Diritti di libertà.....	117
4.5. Diritti sociali.....	122
4.6. Il Comitato sui diritti del bambino	135
4.7. I Protocolli Opzionali	139
4.8. L’impatto della Convenzione su sopravvivenza e sviluppo, protezione e partecipazione dell’infanzia	140
4.8.1. Sopravvivenza e sviluppo.....	141
4.8.2. Protezione	144
4.8.3. Partecipazione.....	149
4.9. Le sfide per la Convenzione nel ventunesimo secolo	151

Parte terza.....	159
I nuovi protagonisti dei processi migratori: i minori migranti .	159
Capitolo Quinto.....	161
I minori stranieri non accompagnati nel panorama legislativo europeo e italiano	161
5.1. Profili dei minori stranieri non accompagnati	162
5.2. Alcune definizioni	166
5.3. Le Convenzioni internazionali ed europee in materia di immigrazione minorile	169
5.4. La normativa italiana	172
5.5. Il fenomeno della tratta.....	180
5.6. I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo	188
5.7. Permesso di soggiorno per minore età e rimpatrio assistito	196
Capitolo Sesto	205
Forme di prevenzione e integrazione.....	205
6.1. Questioni aperte	205
6.2. La Legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non accompagnati	207
6.3. Politiche e prassi di accoglienza	212
6.3.1. Accesso al territorio.....	214
6.3.2. Prima Accoglienza	216
6.3.3. Seconda Accoglienza	218
6.4. Verso una pedagogia interculturale	221
6.5. L'incontro con l'altro.....	225
6.6. Intercultura e scuola.....	232

Conclusioni.....	239
Bibliografia.....	243
Siti Web.....	249
Ringraziamenti	253

Introduzione

Il percorso delineato in queste pagine cerca di far emergere l'idea di un'infanzia riconosciuta, al pari degli adulti, necessariamente e naturalmente portatrice di diritti. Infatti, come si evince dal titolo, l'elaborato è stato sviluppato in direzione di un'analisi e un approfondimento della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, documento che ha costituito un momento cruciale della storia dell'infanzia e di un secolo, il Novecento, che era stato profetizzato da Ellen Key come “il secolo dei fanciulli”¹. Tuttavia, per capire la portata di tale documento, nella prima parte dell'elaborato, grazie all'approfondimento di fonti storico-pedagogiche e di autori come Philippe Ariès, Lloyd De Mause, Franco Cambi, Simonetta Ulivieri, Leonardo Trisciuzzi, Egle Becchi, e ancora Neil Postman, Eric Hobsbawm, Hugh Cunningham, è stato gettato uno sguardo alla storia dell'infanzia, nato come nuovo ambito nella ricerca storiografica principalmente grazie all'opera di Philippe Ariès, “*Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*”². Tale interesse ha permesso di osservare la categoria dell'infanzia, sia in direzione di una sua storia sociale, fatta di modi di vita, istituzioni, famiglia, scuola, sia in direzione di un immaginario infantile, legato ai cambiamenti di mentalità nei confronti dell'infanzia, ai modi in cui l'infanzia è stata guardata nel corso dei secoli passati.

Nel corso dell'Ottocento, secolo caratterizzato da importanti cambiamenti nella struttura sociale, questa mentalità ha cominciato a cambiare rotta, in primis nelle famiglie aristocratiche e borghesi, per poi giungere fino alla classe operaia, verso una scoperta dell'infanzia come periodo della vita da sostenere, curare, educare, ma anche da controllare, e non più come un periodo di transizione verso l'età adulta. Ma questa

¹ E. Key, *Il secolo dei fanciulli* (1900), tr. it. parziale, Feltrinelli Bocca, Torino 1906.

² P. Ariès, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999.

“scoperta dell’infanzia” è stata agevolata anche dalla nascita dello Stato nazionale come nuova forma sociale cui tutti dovevano uniformarsi. In tale processo di *nation building* fu necessario avvalersi della famiglia, come ambito privato che si occupasse della salvezza e del miglioramento della società, ma anche della scuola, come istituzione fondamentale per creare l’identità nazionale. Infatti, tramite l’introduzione dell’obbligo scolastico l’infanzia cominciò a vedersi riconosciuta un’attenzione sempre più crescente, prima in ambito filantropico e, successivamente, in ambito statale.

Grazie agli accresciuti riconoscimenti, il Novecento portò a concretizzare una diversa concettualizzazione dell’infanzia: da una condizione lavorativa che utilizzava i bambini come forza-lavoro, ad una condizione che vedeva, almeno in teoria, tutti i bambini all’interno della scuola. Il Novecento, secolo ritenuto innominabile per i tanti avvenimenti accaduti, è stato caratterizzato, inoltre, dalla nascita di molti saperi, scientifici, psicologici, pedagogici, filosofici, ecc. che hanno contribuito enormemente al cambiamento dell’immagine infantile. Oltre a ciò, è avvenuta una presa in carico dell’infanzia da parte dello Stato evidente, soprattutto, nell’intento della promozione del benessere e nell’istruzione, fino alla quasi sovrapposizione del bambino con la figura dello scolaro. In questo contesto di rivalutazione della categoria dell’infanzia è emersa, pertanto, l’esigenza di formulare diritti specifici dell’infanzia.

Questo riconoscimento è avvenuto, inizialmente, con la necessità di tutelare i bambini a seguito dei conflitti mondiali ma, una volta giunti all’affermazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel 1948, è andata crescendo sempre di più l’idea che i bambini, in quanto esseri umani, fossero portatori di diritti specifici. Fu così che venne proclamata, nel 1959, la Dichiarazione dei diritti del bambino, che ribadiva i diritti già sanciti in precedenza e ne riconosceva altri, come il diritto a non essere discriminati, ad avere un nome e una nazionalità, ma anche all’istruzione, alle cure mediche e ad una protezione speciale. Tale

dichiarazione portò alla nascita di molti documenti importanti, fino a condurre, nel 1989, alla proclamazione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un documento caratterizzato dalla profonda interconnessione tra i diritti dell'uomo e i diritti del bambino, nel quale vengono riconosciuti ai bambini diritti di personalità, ad esempio il diritto al nome e all'identità personale, il diritto ad appartenere a un gruppo familiare, e alla cittadinanza; vengono riconosciuti diritti di libertà, come la libertà di manifestare la propria opinione e il proprio pensiero, la libertà morale e il diritto alla riservatezza, la libertà di coscienza e di religione; inoltre, vengono riconosciuti al bambino i diritti sociali, come il diritto all'informazione corretta e comprensibile, il diritto alla sicurezza sociale, e ancora il diritto a vivere in un ambiente vivibile e usufruito, il diritto all'istruzione, al tempo libero, al lavoro. Oltre ai diritti riconosciuti ai bambini, nella Convenzione sono state stabilite anche le forme di controllo sulla loro attuazione, istituendo il Comitato sui diritti del bambino.

Nella seconda parte, quindi, attraverso l'approfondimento di fonti di natura giuridica e sociologica, nonché pedagogica, e di autori come Alfredo Carlo Moro, Norberto Bobbio, Paolo Cendon, Emiliano Macinai, Valerio Belotti, Paola Ronfani, Andrea Bobbio, Guido Maggioni e Claudio Baraldi, è stato reso evidente quanto la Convenzione abbia cercato di istituire dei diritti nei confronti di tre importanti ambiti per l'infanzia, che molti studiosi hanno definito come le "3P": sopravvivenza e sviluppo (*Provision*), protezione (*Protection*), partecipazione (*Participation*). Oltre ad un approfondimento dei principi basilari che la costituiscono, sono stati affrontati alcuni aspetti importanti del percorso formativo, sia personale che sociale, del bambino, ed infine è stata effettuata una mappatura dei suddetti diritti assieme a quelle che si prospettano come sfide nel XXI secolo.

Dopo la Convenzione sono seguiti numerosi altri riconoscimenti per tutelare l'infanzia coinvolta, ad esempio, nello sfruttamento lavorativo o sessuale, nei conflitti armati, ma quello che emerge è che resta ancora molto da fare per implementare la Convenzione e i diritti dell'infanzia e molte

sfide ed emergenze da fronteggiare. Pertanto, nella terza parte, tramite l'approfondimento di autori come Giovanna Campani, Olivia Salimbeni, Zoran Lapov, Francesco Carchedi, Monia Giovannetti, Emiliano Macinai e della rivista « Minorigiustizia », è stata affrontata una delle attuali emergenze che coinvolgono i bambini, ovvero quella dei minori stranieri non accompagnati. Tale fenomeno, non nuovo ma sempre in evoluzione, non permette una definizione precisa e univoca di tali minori, poiché molte sono le forme in cui si manifesta. Tuttavia, si tratta di un ambito che ha ottenuto riconoscimenti normativi internazionali, ma anche europei e italiani. In merito al nostro contesto nazionale, è stata effettuata una disamina delle norme riguardanti il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati dai quali è emerso un quadro legislativo complicato e di difficile interpretazione, sia perché lacunoso, sia perché si tratta di un settore al confine fra la legislazione minorile e quella sugli stranieri. L'evoluzione legislativa del nostro paese ha portato negli anni a creare una politica di emergenza nei confronti di tale fenomeno, culminando nella legge n. 94/2009, la quale sacrifica l'aspetto della protezione del minore in favore del perseguimento della "sicurezza" sociale.

Pertanto, è stato necessario profilare brevemente le politiche di accoglienza e assistenza del nostro paese, con la conseguente trattazione di un'importante sfida che coinvolge tutti, adulti e bambini, autoctoni e stranieri: l'intercultura, come modello pedagogico e teorico che deve guidare verso la formazione di una mentalità che permetta di scoprire lo "spazio dell'incontro", un luogo in cui l'altro è vissuto come un'occasione di arricchimento, che permetta di andare oltre le identità grazie ad un incontro fatto di dialogo e ascolto reciproco, per comprendere, infine, che facciamo tutti parte della stessa umanità. Per quest'ultimo argomento sono state approfondite fonti di natura pedagogico-antropologica attraverso autori come Franco Cambi, Duccio Demetrio, Graziella Favaro, Antonio Genovese, Clara Silva, Raffaella Biagioli, Francesca Gobbo.

Parte Prima

Dal Sentimento dell'infanzia alla conquista dei diritti

Capitolo Primo

L'Ottocento: scoperta del sentimento dell'infanzia

Nel 1929 due storici francesi, Marc Bloch e Lucien Febvre, fondarono la rivista storica « *Annales* », la quale rivoluzionò il modo di fare storia¹. Come osservano Trisciuzzi e Cambi, fu grazie al metodo adottato dagli storici de *Les Annales*, i quali si impegnarono a ricostruire una « storia totale », che tenesse conto anche degli avvenimenti delle classi inferiori e non solo dei ceti dominanti, che la storia dell'infanzia ha trovato un posto rilevante come oggetto di indagine storica². I motivi che l'hanno condotta ad accaparrarsi una posizione così rilevante nell'ambito della ricerca storiografica sono diversi: in primis, ha messo in luce « un soggetto “senza voce” e lo ha riconosciuto degno di indagini specifiche »³; ha studiato gli assetti e le regole delle varie società attraverso un filtro considerato marginale ma altrettanto capace di illuminare le più nascoste continuità e vicinanze, le persistenti pratiche di esclusione, dominio e violenza; infine «ha indagato il “vissuto sociale”, potremmo dire, al suo “grado zero”, là dove viene instaurandosi secondo un processo di coinvolgimento primario e globale/totale, appunto nei bambini, in ogni bambino »⁴.

Cambi fa notare come questo nuovo interesse storiografico si sia diramato in due direzioni, specificandosi, da un parte, sulla storia sociale dell'infanzia, sulle condizioni di vita, le istituzioni che la governano, le pratiche di controllo e soffermandosi su aspetti concreti come la famiglia, la scuola, ma anche istituzioni speciali come l'orfanotrofio e l'ospedale e molti aspetti della vita materiale e sociale dell'infanzia, fino ad arrivare a toccare

¹ Cfr. L. Trisciuzzi-F. Cambi, *L'infanzia nella società moderna*, Editori Riuniti, Roma 1989, p. 19.

² Cfr. *Ivi*, pp. 19-20.

³ F. Cambi-S. Ulivieri, *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, La Nuova Italia, Firenze 1988, pp. 4-5.

⁴ *Ibidem*.

aspetti ideologici; dall'altra, invece, è andato interessandosi agli aspetti legati all'immaginario infantile, ai mutamenti di mentalità nei confronti dell'infanzia, « attraverso i quali, in vari momenti storici, si *guarda* all'infanzia e di come si cerca di avvolgerla in una rete di definizioni normative e di identificazioni finalizzate »⁵. Questo è un settore di ricerca inaugurato da Philippe Ariés e continuato, se pure in un'ottica diversa, se non opposta, da Lloyd De Mause.

Pertanto è importante considerare questo excursus storiografico a partire dall'Ottocento, che è stato un po' il secolo cerniera tra questi due orientamenti. Anche in Italia la storia dell'infanzia ha seguito queste due piste, anche se poi è stato prevalentemente coltivato il settore della storia sociale; queste due tradizioni si sono costituite e hanno a capostipite rispettivamente l'opera della Bertoni Jovine, « L'alienazione dell'infanzia »⁶, da una parte, e di Trisciuzzi « La scoperta dell'infanzia »⁷, dall'altra, come anche gli studi di Becchi sull'ideologia dell'infanzia, con l'opera « Il bambino sociale », che ha posto l'accento sulla privatizzazione dell'infanzia tramite le pratiche borghesi di idealizzazione e controllo⁸.

1.1 L'infanzia nella ricerca storiografica

Abbiamo appena accennato che dal rivoluzionario modo di fare storia del gruppo *Les Annales* è nato e cresciuto un nuovo interesse nei confronti dell'infanzia, ed è stato proprio grazie a tale metodo che è stata prodotta « la prima opera significativa di storia dell'infanzia »⁹: quella di Philippe Ariés, *L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime*, del 1960, grazie alla quale tale settore può definirsi « come disciplina autonoma e

⁵ *Ibidem*.

⁶ D. Bertoni Jovine, *L'alienazione dell'infanzia*, Editori Riuniti, Roma 1963.

⁷ L. Trisciuzzi, *La scoperta dell'infanzia*, Le Monnier, Firenze s.d. ma 1976.

⁸ E. Becchi (a cura di), *Il bambino sociale. Privatizzazione e deprivatizzazione dell'infanzia*, Feltrinelli, Milano 1979.

⁹ L. Trisciuzzi-F. Cambi, *L'infanzia nella società moderna*, op. cit., p. 20.

dotata di una riconosciuta dignità scientifica »¹⁰. A causa della novità del tema, della particolarità delle fonti storiche utilizzate e, soprattutto, per la portata di alcune tesi centrali sostenute da Ariés, il testo non ebbe un successo istantaneo, anche se, nota Macinai, dalla sua pubblicazione, « si è assistito ad una vera e propria esplosione letteraria di testi di storia dell'infanzia, a testimonianza di un interesse storiografico e pedagogico che, nel corso degli ultimi tre decenni, si è finalmente fatto scientificamente maturo »¹¹. Il fatto di voler studiare un soggetto due volte muto, sia perché incapace di usare la parola, sia perché impossibilitato a farne uso e a lasciarne traccia una volta impadronitosi di tale capacità, implica necessariamente l'utilizzo di « fonti storiche "altre", cioè indirette e spesso poco usuali. Ecco come si spiega il ricorso all'iconografia e l'accurato lavoro di decodifica del simbolismo collegato alle vesti ed agli oggetti raffigurati nei dipinti, alle posture e alle espressioni degli adulti e dei bambini ritratti, ai gesti delle mani e dei volti. Ecco come si spiega pure l'analisi delle iscrizioni tombali, che Ariés riuscì a far parlare [...] e dire molto di interessante sulla civiltà medievale e il rapporto di questa con il mondo dell'infanzia »¹². Ma, oltre alle fonti iconografiche e alle iscrizioni tombali, secondo Cambi è necessario ricercare il maggior numero di materiali documentari capaci di illuminare storicamente le caratteristiche peculiari, la qualità specifica della vita infantile¹³. Emerge, quindi, l'importanza di fonti quali l'autobiografia, il diario, gli epistolari tra genitori e figli o tra consanguinei, i rapporti e le memorie di medici, di viaggiatori, di studiosi del costume, della società e dell'educazione; e ancora, le fonti orali, la letteratura, gli archivi parrocchiali, i carteggi, i galatei, i libri di famiglia e tutto ciò che può rivelare indicazioni sull'immaginario e sulla vita sociale dell'infanzia nel passato.

¹⁰ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti. Sentieri storici, scenari globali e emergenze educative*, ETS, Pisa 2006, p. 19.

¹¹ Cfr. *Ibidem*.

¹² *Ivi*, p. 21.

¹³ F. Cambi-S. Olivieri, *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, op. cit. , p. 225.

Nello specifico, le autobiografie, secondo Certini, « illustrano molto bene non solamente la vita privata del soggetto (lo stato d'animo, il coinvolgimento emotivo, l'intreccio tra il pubblico e il privato ecc.), ma anche tutta una serie di avvenimenti *pubblici* che hanno fatto parte di un quadro storico-sociale molto ampio e che ha coinvolto, a sua volta, più *storie* e più *vite*. Il metodo auto-biografico offre indicazioni e testimonianze aggiuntive [...] sull'ambiente sociale e culturale nel quale ha vissuto l'individuo, e per la ricerca storica e quella storico-educativa le *histoires de vie* diventano una fonte documentaria di pregevole valore »¹⁴. A tal proposito, l'autobiografia utilizzata nel corso del Novecento per ricostruire la storia dell'infanzia, in particolare delle bambine, è stata molto importante poiché « ha rappresentato uno dei momenti più significativi di innovazione metodologica e di apertura ermeneutica. Si può forse addirittura affermare – sostiene Carmela Covato – che l'*ascolto* delle storie di vita, proprio nella misura in cui rinvia a vissuti dove il privato si lega inevitabilmente al sociale, ha contribuito a mettere in discussione un sapere fondato su un insieme di discipline rigidamente autoreferenziali e una critica delle epistemologie tradizionali in esse sottintese »¹⁵. Ecco, quindi, che emergono le differenze tra le rappresentazioni delle bambine nei galatei come soggetti astratti e plurali, quasi come una categoria di pensiero, come soggetti da subordinare ad una nuova identità femminile, e le autobiografie, che fanno emergere immagini di soggetti sempre unici e diversi.

1.2 Nascita del “sentimento dell'infanzia”

Per affrontare una trattazione storica dell'infanzia, sia come struttura sociale che come condizione psicologica, è inevitabile, come abbiamo visto,

¹⁴ R. Certini, *Bambini e scolari nelle memorie e nei diari di maestri e maestre*, in C. Covato-S. Ulivieri (a cura di) *Itinerari nella storia dell'infanzia. Bambine e bambini, modelli pedagogici e stili educativi*, Unicopli, Milano 2008, p. 200.

¹⁵ C. Covato, *Vivere “senza corpo”*, in C. Covato-S. Ulivieri (a cura di), *Itinerari nella storia dell'infanzia*, op. cit., pp. 148-149.

cominciare dall'opera di Ariès, il quale spiega come il suo interesse per questo ambito derivi dalle caratteristiche originali della famiglia moderna e dal bisogno di capire gli inizi della sua originalità¹⁶. Accanto alle teorizzazioni su tale argomento proposte da Ariès, vorrei proporre un confronto con l'opera di Neil Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, del 1982¹⁷. Entrambi gli autori si sono interrogati sulle origini del sentimento dell'infanzia, che ha caratterizzato indubbiamente la storia dal XVII secolo fino ai nostri giorni, ma lo hanno fatto seguendo due concezioni differenti: Ariès ha guardato alla nascita di tale sentimento, principalmente attraverso le fonti storiche dell'arte, cercando le origini dell'attuale sentimento verso i bambini; Postman, invece, ha cercato di mettere in evidenza come i "vecchi" mezzi di comunicazione, con particolare riferimento alla stampa, abbiano portato alla creazione dell'infanzia come categoria sociale e, successivamente, come gli attuali mezzi di comunicazione elettronici, in particolare la televisione, ne stiano determinando la « scomparsa »¹⁸. Tra questi due autori si inserisce, inevitabilmente, l'apporto di Lloyd De Mause che, con la sua « teoria psicogenetica della storia »¹⁹ propone un'ottica diametralmente opposta a quella di Ariès.

Ariès principalmente ha fatto ricorso all'iconografia e all'arte per capire a quando risale la nascita del sentimento dell'infanzia e, a tal proposito, osserva che « l'arte medievale, all'incirca fino al XII secolo, non conosceva l'infanzia o non tentava di rappresentarla; non vien fatto di credere che quest'assenza fosse dovuta a goffaggine o incapacità. Si è portati piuttosto a pensare che in quel mondo non ci fosse posto per i bambini »²⁰. Ma, per capire e dare il giusto peso a tali osservazioni, Ariès osserva come il passato dell'infanzia sia stato caratterizzato, principalmente,

¹⁶ P. Ariès, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 5.

¹⁷ N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia. Ecologia delle età della vita*, Armando, Roma 2005

¹⁸ Cfr. *Ivi*, Introduzione.

¹⁹ L. De Mause (a cura di), *Storia dell'infanzia*, tr. it. parziale, Emme Edizioni, Milano 1983, p. 11.

²⁰ P. Ariès, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, op. cit., p. 33.

da un alto tasso di mortalità e dalla considerazione che tale periodo fosse una fase di transizione verso l'età adulta, motivi per cui, probabilmente, il sentimento dell'infanzia come lo conosciamo oggi, ha stentato per molto tempo ad affermarsi pienamente.

Secondo Postman, le varie spiegazioni nei confronti della nascita del sentimento dell'infanzia sono riconducibili ai diversi concetti di alfabetizzazione che si sono protratti nella storia, dai Greci fino ad oggi. Infatti, egli ritiene che, nonostante i Greci abbiano prestato poca, o nessuna, attenzione nei confronti dell'infanzia come categoria specifica d'età, con la loro « appassionata unanimità per l'educazione »²¹ e la grande varietà di scuole che istituirono, essi ci abbiano, comunque, « trasmesso un embrione dell'idea di infanzia. [...] Essi non inventarono certamente l'infanzia, ma furono abbastanza vicini a inventarla »²². Con i Romani, che derivarono dai Greci il concetto di scuola, invece, incontriamo una coscienza sull'infanzia che superò quella greca: sicuramente caratterizzata da un senso straordinario delle età, ma anche dal nesso, oggi comunemente accettato, tra l'infanzia e il pudore. Come osserva Postman, « ci troviamo di fronte, qui, a una visione completamente moderna, quella che definisce l'infanzia sostenendo, in parte, che essa sia tenuta lontana dai segreti degli adulti, particolarmente quelli concernenti il sesso »²³. Tuttavia, dopo che il germe dell'infanzia è stato gettato, queste idee scompaiono e, secondo lo studioso, le tracce sono riconducibili proprio alle modificazioni dell'alfabetizzazione, del passaggio, cioè, di quest'ultima da *aspetto sociale*, come situazione in cui la maggior parte della gente è capace di leggere e scrivere, ad *aspetto professionale*, come situazione in cui questa capacità è limitata ad un gruppo ristretto, per esempio agli amanuensi. Postman intende dire che ciò che accadde in Europa, non fu la scomparsa dell'alfabeto, ma della capacità, da parte dei lettori, d'interpretarlo²⁴. La conseguenza di tale cambiamento comportò il

²¹ N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, op. cit., p. 19.

²² *Ivi*, p. 20.

²³ *Ivi*, p. 21.

²⁴ Cfr. N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, op. cit.

ritorno alle interazioni orali, faccia a faccia, con la specificità che « in un mondo dove non si sa né leggere né scrivere, non vi è bisogno di distinguere nettamente tra il bambino e l'adulto, perché vi sono pochi segreti e la cultura non deve fornire istruzioni sul modo di essere compresa. [...] Per questo stesso motivo – continua Postman – nel medio evo, come si può constatare in tutte le fonti, l'infanzia si riteneva finita a sette anni. Perché sette? *Perché a questa età i bambini acquistano il controllo del loro linguaggio.* Essi sono capaci di dire e di capire quanto gli adulti possono dire e capire e riescono a conoscere tutti i segreti della lingua che sono gli unici segreti che essi hanno bisogno di conoscere »²⁵. Ariès per primo, infatti, attesta come « passati i primi cinque-sette anni, il bambino veniva assorbito senza transizione dal mondo degli adulti: questo senso d'un'infanzia che dura poco è rimasto a lungo nelle classi popolari. I moralisti del Seicento, [...], riuscirono a imporre il loro serio modo di sentire l'infanzia come un'età lunga valendosi del successo delle istituzioni scolastiche e delle pratiche educative che venivano disciplinando e orientando »²⁶; fu anche, e con un grande contributo, la scuola che permise l'affermarsi dell'età dell'infanzia. La differenza, se così possiamo definirla, tra i due autori sta nella concezione, non tanto dell'alto tasso di mortalità come causa della mancanza di un'idea dell'infanzia, quanto, secondo Postman, dell'incapacità di leggere e scrivere, dell'assenza di un'idea dell'educazione e della mancanza del senso di pudore che determinarono, nel medioevo, tale mancanza.

De Mause, invece, con la teoria psicogenetica propone una spiegazione del mutamento storico ipotizzando « che la spinta fondamentale al mutamento non provenga né dalla tecnologia né dall'economia, ma da cambiamenti “psicogenetici” della personalità, riferibili, lungo l'arco delle generazioni, all'interazione genitori-figli »²⁷. Secondo De Mause, i modelli

²⁵ *Ivi*, pp. 26-27.

²⁶ P. Ariès, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, op. cit., p. 385.

²⁷ L. De Mause (a cura di), *Storia dell'infanzia*, op. cit., p. 11.

di allevamento nel genere umano sono cambiati nel tempo, nonostante alcuni modelli passati siano ancora in vita. Anticamente veniva attuato un modello dominante di allevamento dei figli, anche se, con il tempo, i modelli si sono evoluti, passando da una caratterizzazione di violenza fino ad arrivare a quello odierno, fatto principalmente di cura dei figli. Le modalità di allevamento si sono evolute, secondo De Mause, seguendo la serie dei sei modelli: la storia dell'infanzia si è evoluta, cioè, secondo i modelli dell'*infanticidio* (dall'antichità al secolo IV d.C.) , dell'*abbandono* (dal IV al XIII secolo d.C.) , dell'*ambivalenza* (dal XIV al XVII secolo d.C.), dell'*intrusione* (secolo XVIII), della *socializzazione* (dall'inizio del secolo XIX alla metà del secolo XX) e, infine, dell'*aiuto* (dalla seconda metà del XX secolo). Ciò che di negativo sottolinea l'autore è che, malgrado i modelli di allevamento si siano evoluti persistono, oggi, situazioni di degrado e violenza nei confronti dei bambini, come se alcuni genitori fossero rimasti bloccati al livello di modelli storici precedenti²⁸.

Tuttavia, se consideriamo, le fonti storiche che ci hanno lasciato gli artisti dei secoli passati, come ci indica Ariès, allora dobbiamo sostenere che « la scoperta dell'infanzia, indubbiamente, comincia nel Duecento, e se ne può seguire la graduale affermazione nella storia dell'arte e dell'iconografia nei secoli XV e XVI. Ma le testimonianze diventano particolarmente numerose e significative verso la fine del Cinquecento e in tutto il Seicento»²⁹. Le tracce di queste considerazioni si protraggono nell'evoluzione dei dipinti a partire dagli angeli coi tratti di uomini giovanissimi, per proseguire col bambino Gesù, capostipite di tutti i bambini della storia dell'arte, fino ad arrivare ai dipinti dei bambini nudi, o putti. Questa indifferenza nei confronti dei tratti caratteristici dell'infanzia fino al XIII secolo, periodo, peraltro, caratterizzato dal modello di allevamento dell'abbandono secondo il pensiero di De Mause, non è riscontrabile solo nel mondo iconografico, bensì anche nel modo di vestire dei bambini, che

²⁸ Cfr. L. De Mause (a cura di), *Storia dell'infanzia*, op. cit., pp. 68-72.

²⁹ *Ivi*, p. 49.

attestava fino a che punto l'infanzia era poco caratterizzata nella realtà concreta dei costumi. Infatti, « appena uscito dalle fasce, cioè dalla striscia di tela che si arrotolava strettamente al corpo, il bambino si trovava a esser vestito come gli uomini e le donne della sua condizione. [...] Nel Seicento, tuttavia, – continua Ariès – almeno il bambino di famiglia distinta, nobile o borghese, smette di andar vestito come gli adulti. Ecco il fatto essenziale: ormai ha un abito riservato alla sua età, che lo distingue dagli adulti »³⁰. Quindi, possiamo notare che, nel Seicento, con l'affermazione dei ritratti del bambino solo e per se stesso e del nuovo modo di vestire proprio dell'infanzia, si sia venuto a formare quel sentimento che « fa dei bambini una società separata da quella degli adulti »³¹.

L'abbigliamento, essendo stato motore del cambiamento del sentimento nei confronti dell'infanzia e, come scrive Egle Becchi, testimonianza « di idee di infanzia oltre che di realtà dove questa è fatta vivere, è una dimensione simbolica oltre che materiale della sua cultura, esprime nozioni di matrice culturale diversa circa la prima età »³². Infatti, l'evoluzione del modo di vestire dell'infanzia ha seguito alcune tendenze orientative: l'elemento arcaicizzante della veste lunga; l'accentuazione dell'aspetto femminile del bambino piccolo, che perdurerà fino a tutto l'Ottocento, scomparendo effettivamente dopo la guerra del 1914; la preoccupazione di caratterizzare l'età infantile rivolta soprattutto ai maschi, a conferma che anche l'abbigliamento denuncia altri dati, come osserva Ariès, ovvero che « i maschietti sono stati, tra i bambini, i primi a essere oggetto di un'educazione speciale. [...] Senza scuole proprie, le bambine, prestissimo, si confondevano con le donne adulte, come prima i ragazzi con gli uomini, e non ci si curava di rendere evidente all'occhio una distinzione che per i maschietti andava assumendo concretezza, mentre per le bimbe

³⁰ *Ivi*, p. 53.

³¹ *Ivi*, p. 61.

³² E. Becchi, *L'Ottocento*, in E. Becchi-D. Julia (a cura di), *Storia dell'infanzia II. Dal Settecento a oggi*, Laterza, Bari 1996, p. 151.

rimaneva ancora inutile »³³. Secondo Giulia Di Bello « il cambiamento del modo di vestire per i bambini maschi è il primo rito di passaggio da una infanzia indistinta all'infanzia maschile »³⁴. Ovviamente, attenendosi alle testimonianze offerte dall'abbigliamento, dobbiamo sostenere che la caratterizzazione dell'infanzia si è limitata a lungo al sesso maschile, e per di più soltanto quello nobile e borghese. I figli del popolo, come anche le bambine, continuano a portare gli abiti degli adulti, conservando il vecchio genere di vita che non separava i bambini dagli adulti né attraverso il vestire, né attraverso il lavoro.

Se volessimo fare una distinzione tra la storia dell'infanzia maschile e quella femminile, cosa che richiederebbe un approfondimento specifico, potremmo considerare i galatei ottocenteschi e le autobiografie e sostenere, attraverso le parole di Giulia Di Bello, che « la bambina nel corso dell'Ottocento segue un percorso formativo condizionato dalla rappresentazione maschile del soggetto femminile. [...] Ricostruire i modelli educativi proposti alle bambine è cosa relativamente facile in questo periodo, perché i percorsi formativi sono elaborati ricordando la differenza di genere e le diverse destinazioni sociali degli individui [...], mentre con maggiore difficoltà si riesce a fare la storia della loro presenza e a ricostruire le loro storie di vita »³⁵. Nell'Ottocento i galatei scoprono l'infanzia, l'adolescenza e i luoghi educativi come nuovi soggetti e contesti da considerare e regolare. In particolare, continua Di Bello, « per quanto riguarda il modo di vestire dei bambini e delle bambine i galatei sottolineano sempre l'età, la condizione sociale e l'occasione particolare (in casa, fuori casa, a scuola, in visita, alle feste). [...] A tutte si raccomanda di usare abiti adeguati alla propria condizione sociale, a tutte si ricorda la moderazione e il buon gusto »³⁶.

³³ P. Ariès, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, op. cit. , p. 63.

³⁴ G. Di Bello, *Le bambine tra galatei e ricordi nell'Italia liberale*, in S. Ulivieri (a cura di), *Le bambine nella storia dell'educazione*, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 260.

³⁵ *Ivi*, p. 247.

³⁶ *Ivi*, pp. 260-261.

Finora abbiamo visto che, per dare vita ad un'idea di infanzia, era necessario un cambiamento nel mondo degli adulti, che permettesse di diversificare la vita adulta da quella infantile, e viceversa. Secondo Postman, questo cambiamento si verificò con l'invenzione della stampa a caratteri mobili, che portò con sé un nuovo mondo simbolico che richiedeva, a sua volta, un nuovo concetto dell'età adulta, e, di conseguenza, dell'età infantile. L'invenzione della stampa ha portato alla cessazione della cultura orale, che avveniva in un contesto sociale, faccia a faccia; « con il libro stampato ebbe inizio un'altra tradizione, quella del lettore singolo, col solo impiego degli occhi. [...] L'invenzione della stampa – osserva Postman, ha dato noi a noi stessi, come soli individui ai quali si possa rivolgere il pensiero e dei quali si debba parlare. Questa percezione intensificata dell'io fu il seme che condusse, alla fine, al fiorire dell'infanzia. L'infanzia, ovviamente, non nacque d'un tratto; furono necessari quasi due secoli perché essa divenisse un'irreversibile caratteristica della civiltà occidentale. Ma ciò non sarebbe stato possibile senza l'idea che ciascun individuo è importante in se stesso, che la mente e la vita di ciascun uomo trascendono in un certo senso fondamentale la comunità »³⁷. A primo impatto, riconoscere un nesso tra la scoperta dell'infanzia e l'invenzione della stampa sembra quasi inconcepibile, ma la tesi sostenuta da Postman, esaminata a fondo, risulta molto avvincente e convincente. Lo studioso, infatti afferma: « l'individualismo, un'arricchita capacità di pensiero concettuale, il vigore intellettuale, la fede nell'autorità della parola stampata, la passione per la chiarezza, la coerenza e la ragione: sono questi i valori che vennero in prima linea quando si dileguò la dimensione orale del medio evo. Era accaduto, semplicemente, che era stato creato l'Uomo Alfabetizzato; ma quest'uomo, venendo, lasciava indietro i bambini »³⁸. Infatti, come abbiamo già osservato, nel Medioevo, giovani e vecchi erano sullo stesso livello di incapacità nella lettura, le loro attività erano limitate

³⁷ N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, op. cit., pp. 43-44.

³⁸ *Ivi*, p. 53.

all'immediato e, per questo motivo, non c'era bisogno di un'idea dell'infanzia, dato che tutti vivevano nel medesimo mondo sociale e intellettuale. « Dall'invenzione della stampa in poi – continua Postman – l'età adulta doveva essere guadagnata; essa era divenuta una conquista simbolica, non biologica. Dall'invenzione della stampa in poi, i giovani avrebbero dovuto *divenire* adulti, e avrebbero dovuto conseguire questa meta imparando a leggere, entrando nel mondo dell'arte tipografica. Accadde, così, che la civiltà europea reinventò le scuole. In tal modo, anche l'infanzia veniva ad essere una necessità »³⁹. La divisione tra questi due mondi portò, conseguentemente, alla creazione di due specifici mondi simbolici dei quali, uno, era riservato agli adulti, fatto di linguaggi, gusti, saperi, vita sociale che il bambino non poteva conoscere fin quando non fosse diventato, appunto, un adulto. Il compito dei “grandi” era, quindi, di preparare il bambino a destreggiarsi nel loro mondo simbolico.

Dopo questa breve disamina di concezioni circa la nascita del sentimento dell'infanzia, possiamo riassumere, tramite le parole di Ariès, che « dal Trecento in poi si era manifestata una tendenza del gusto che cercava di esprimere nell'arte, nell'iconografia, nelle pratiche di devozione (il culto dei morti), la personalità che si riconosceva ai bambini e il senso poetico e familiare che si attribuiva a quanto era loro proprio. [...] Nel Cinquecento e nel Seicento essa è giunta a creare per il bambino piccolo, almeno in quegli ambienti dove questo sentimento si manifesta, cioè negli strati più alti della società, un abbigliamento speciale che lo distingue dagli adulti »⁴⁰; in questo momento, continua Ariès, « è comparso un nuovo sentimento dell'infanzia: il bambino, con la sua ingenuità, la sua gentilezza, i suoi lati buffi, diventa una fonte di svago e di distensione per l'adulto; si potrebbe parlare di *minotage* [vezzeggiamento]. Inizialmente si tratta di una sentimento femminile, di donne cui compete la cura dei bambini: madri o

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ P. Ariès, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, op. cit., p. 146.

nutrici »⁴¹. Tuttavia, accanto a questo sentimento vezzeggiativo, che cominciava a manifestarsi anche tra le persone del popolo e non retaggio della sola condizione elevata, si assiste, nei moralisti e negli educatori del Seicento, al formarsi di un altro sentimento dell'infanzia che, secondo Ariès, « ha ispirato tutta l'educazione fino al XX secolo, in città come in campagna, nella borghesia come nel popolo. L'attaccamento all'infanzia e alle sue caratteristiche specifiche non si manifesta più attraverso il divertimento e lo scherzo, ma attraverso l'interesse psicologico e la preoccupazione d'ordine morale. Il bambino non è né divertente né gradevole »⁴². Ecco, quindi, il delinearsi di un sentimento dell'infanzia serio ed autentico, che porta, dal Seicento in poi, ad una serie, sempre più approfondita ed articolata nel tempo, di osservazioni psicologiche dell'infanzia, per penetrare la mentalità dei bambini e col fine di adattare meglio i metodi educativi al loro livello. Nonostante questo maggiore interesse nei confronti dell'infanzia, anche secondo De Mause questo periodo è stato contraddistinto da un'enorme ambivalenza, « poiché il bambino, anche quando gli veniva concesso di entrare nella vita emozionale dei genitori, restava pur sempre un contenitore di proiezioni pericolose, era loro compito il plasmarlo secondo una forma stabilita. Da Dominici a Locke, non c'è *topos* più diffuso di quello di modellare il bambino, considerato come duttile cera, gesso e argilla, cui imprimere una determinata forma »⁴³.

Secondo Postman, giunti alla metà dell'Ottocento, « i secoli dell'infanzia avevano portato a termine la loro opera; dovunque, nel mondo occidentale, l'infanzia era diventata sia un principio che un fatto sociale. Ma, per ironia della sorte, nessuno si accorse che, più o meno nello stesso tempo, dell'infanzia venivano anche gettati i semi della fine »⁴⁴. Come questo sia potuto accadere, secondo l'autore, lo vedremo più avanti.

⁴¹ *Ivi*, pp. 146-147.

⁴² *Ivi*, p. 150.

⁴³ L. De Mause (a cura di), *Storia dell'infanzia*, op. cit., p. 70.

⁴⁴ N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, op. cit., pp. 69-70.

1.3 La nuova immagine dell'infanzia nella famiglia borghese

Per capire meglio i cambiamenti dei comportamenti del mondo adulto nei confronti dell'infanzia, è necessario considerare sommariamente i mutamenti più rilevanti che affrontarono i paesi europei a partire dalla fine del XVIII secolo. Macinai afferma che « in primo luogo, i mutamenti concernono la sfera economica e l'intero sistema produttivo che subisce una trasformazione epocale nel suo complesso: lo sviluppo in senso industriale delle società moderne ne cambia in maniera radicale la struttura, i valori e i riferimenti culturali. La borghesia compie il suo processo di ascesa sociale, già avviato nell'epoca precedente, e si propone come classe egemone non soltanto dal punto di vista economico, ma anche nel campo politico e culturale. L'ottocento è, senza dubbio, il secolo della borghesia »⁴⁵. Tutto ciò comporta cambiamenti nella struttura della società che, da un sistema rigido e polarizzato, passa ad una società diversificata e stratificata; inoltre, l'accresciuta mobilità sociale trasforma le condizioni di vita e fa aumentare la speranza di vita e con essa la popolazione, che si concentra sempre di più nelle città; quest'ultima, come osserva Hobsbawm, « era, in effetti, il simbolo esteriore più impressionante, ferrovia a parte, del mondo industriale »⁴⁶, anche se, la grande città di metà XIX secolo, non era tanto un centro industriale, nonostante l'altro numero di fabbriche, quanto un centro di commerci, trasporti, amministrazione, « e dei molteplici servizi che una vasta concentrazione di individui attrae, e, a sua volta, ne gonfia il numero. I suoi abitanti erano per lo più operai, [...] ma la sua estensione garantiva di per sé che contenesse un numero elevato e una proporzione sostanziosa anche di medi e piccoli borghesi »⁴⁷. Quindi, possiamo notare come alle classi tradizionali, che subirono un forte ridimensionamento del proprio peso sociale, fecero da contrappeso i due nuovi soggetti sociali attorno ai

⁴⁵ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit. , p. 30.

⁴⁶ E. J. Hobsbawm, *Il trionfo della borghesia 1848/1875*, Laterza, Bari 1976, p. 257.

⁴⁷ *Ivi*, p. 258.

quali si polarizzano le dinamiche socio-politiche del neonato Stato italiano, ovvero la classe borghese e la classe operaia.

Circa la classe borghese nel periodo ottocentesco, Hobsbawm sostiene che, economicamente, lo spirito del borghese era l'essere un «capitalista», ovvero detentore di capitale o imprenditore generante profitto; nella politica, intesa come attività specializzata ed assorbente, i borghesi non ne venivano attratti nell'identica misura, ma dalla prima metà del XIX secolo in poi la borghesia s'impossessò dei livelli inferiori del potere politico (consigli comunali, municipi, consigli di dipartimento, ecc.) e li tenne sotto controllo fino all'avvento della politica di massa negli ultimi decenni del secolo. Inoltre, possiamo considerare la borghesia, sotto l'aspetto sociale, come classe composta da un insieme di persone di potere e di influenza indipendenti dal potere e dall'influenza della nascita e del rango tradizionali. Per appartenervi, continua Hobsbawm, bisognava essere «qualcuno»; una persona che contasse *come individuo* per la sua ricchezza, per la sua capacità di comandare altri o, diversamente, di influenzarli.⁴⁸

Per quanto riguarda la classe operaia nel XIX secolo, molto sarebbe da scrivere, visti i grandi cambiamenti economici e sociali prodotti dall'industrializzazione e dall'urbanizzazione. Hobsbawm si chiede se sia lecito parlare degli « operai » come categoria o classe a sé stante, costituita da gruppi di persone spesso diversi per ambiente, origini sociali, formazione e condizione economica. Costoro, secondo lo studioso, erano uniti dal senso comune del lavoro manuale e dello sfruttamento, ma anche dal destino comune di salariati; venivano uniti da una situazione precaria a spese della crescente ricchezza della borghesia⁴⁹. Ma se nella prima metà del secolo gli operai si erano uniti in una massa omogenea di malcontenti e oppressi, « ora [dalla metà dell'800 in poi] questa omogeneità si andava perdendo. L'era di un capitalismo liberale stabile e fiorente offriva alla "classe operaia" la possibilità di migliorare la propria sorte collettiva mediante forme di

⁴⁸ Cfr. *Ivi*, pp. 297-300.

⁴⁹ Cfr. *Ivi*, p. 273.

organizzazione collettiva. [...] I sindacati, nell'insieme, erano organizzazioni di minoranze favorite, benché occasionalmente gli scioperi potessero mobilitare al loro seguito le grandi masse. Di più, il capitalismo liberale apriva all'operaio singolo prospettive tangibili di miglioramento in termini borghesi, di cui il grosso della popolazione lavoratrice non era in grado di approfittare »⁵⁰. Ecco che, di fronte a tali importanti cambiamenti, a livello sociale cambiava la percezione della propria vita, della possibilità di mobilità sociale e, quindi, della speranza di una possibilità di vita migliore.

In tutti questi mutamenti economico-politico-sociali, possiamo dire che è proprio nell'ambito della famiglia borghese ottocentesca dove si compie la scoperta del « sentimento » dell'infanzia; « è nelle *élites* sociali del secolo XIX il luogo psicologico ove matura un interesse inedito per l'infanzia, nuovo perché connotato di amorevolezza ed affettuosità, di tenerezza e di protezione, di tutela e di cura. Il bambino [...] diviene destinatario di attenzione e di investimento affettivo ed economico »⁵¹.

Secondo Ariès, che studia la nascita del sentimento dell'infanzia unitamente al sentimento della famiglia, a livello iconografico, la comparsa del tema della famiglia compie un'evoluzione massiccia nel Cinquecento e nel Seicento. In particolare, dal Quattrocento diventano frequenti le rappresentazioni di scene di interni, compare il tema del parto e le rappresentazioni, sempre più frequenti, della camera, della sala, che corrispondono « a una tendenza nuova del sentimento, volto ormai verso l'intimità della vita privata. [...] La vita privata, che il Medioevo respingeva, verrà ad invadere l'iconografia, specialmente nella pittura e nell'incisione occidentale, nel Cinquecento e soprattutto nel Seicento: la pittura olandese e fiamminga, l'incisione francese, attestano la straordinaria potenza di questo sentimento, per l'addietro inconsistente o trascurato »⁵². Quello che Ariès intendeva affermare era che, tramite l'iconografia, si rende

⁵⁰ *Ivi*, pp. 274-275.

⁵¹ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 31.

⁵² P. Ariès, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, op. cit., pp. 405-406.

esplicita l'affermazione di un nuovo sentimento della famiglia, ma non, ovviamente, della famiglia stessa. Infatti, secondo lo studioso, « sarebbe inutile tentare di mettere in dubbio l'esistenza di una vita familiare nel Medioevo; ma la famiglia sussisteva tacitamente, incapace di suscitare un sentimento abbastanza vigoroso da ispirare un poeta o un artista. Bisogna riconoscere – secondo Ariès – che questo silenzio ha un significato notevole: è un fatto che alla famiglia non si riconosceva un valore sufficiente »⁵³. Osservando le relazioni familiari dal punto di vista delle forme allocutive nei ceti superiori, come ha efficacemente compiuto Marzio Barbagli, possiamo osservare come « nel Settecento tutti i giovani nobili si rivolgevano sia al padre che alla madre con il “lei”. Le lettere ai genitori iniziavano inoltre sempre con espressioni come “Stimatissimo Signor Padre”, “Signor Padre amatissimo e veneratissimo” [...]. Ai figli invece i genitori si rivolgevano con il “voi”. Li chiamavano non per nome, ma – per così dire – per ruolo, usando cioè il termine di parentela (“Caro figlio”) »⁵⁴. Quindi possiamo notare come la relazione tra genitori e figli nel XVIII secolo fosse di deferenza-condiscendenza. Nel medesimo periodo, le relazioni tra fratelli erano, invece, caratterizzate dal distacco, infatti si davano reciprocamente del « voi » e non si chiamavano per nome, ma per ruolo. Come sostiene Barbagli, « questi rapporti di distacco fra fratelli ben si inscrivevano nel clima generale delle famiglie aristocratiche, nello stile di vita e di interazione di tutti i suoi membri »⁵⁵.

Quello aristocratico, fu uno stile di vita che, dal Cinquecento in poi, si differenziò da quello del popolo, per farsi stile di « buone maniere », di forme di comportamento nuove e raffinate, sia a tavola, sia nella cura del corpo, sia in genere nelle relazioni interpersonali. Ma, si chiede Barbagli, «quando mutavano le relazioni fra genitori e figli nelle famiglie

⁵³ *Ivi*, p. 426.

⁵⁴ M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Il Mulino, Bologna 1996, p. 281.

⁵⁵ *Ivi*, p. 284.

aristocratiche, quando si passava dalla deferenza all'intimità? »⁵⁶. Possiamo sostenere che, effettivamente, il passaggio dal distacco all'intimità, avveniva a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento. Infatti tra i coniugi, secondo le forme allocutive, iniziavano a darsi del « tu » e a chiamarsi per nome; non solo, si moltiplicavano i nome e venivano usati diminutivi e vezzeggiativi. «Molti sono stati dunque i cambiamenti che hanno avuto luogo. Inoltre, fra un modello e l'altro vi sono stati periodi di transizione, segnati da oscillazioni e da incertezze linguistiche, dalla coesistenza di norme vecchie e nuove. Ma [...] possiamo dire che sono stati i nobili nati nell'ultimo trentennio del secolo XVIII che hanno abbandonato il vecchio modello di *famiglia patriarcale* per quello nuovo e radicalmente diverso di *famiglia coniugale intima*. È stata in altri termini questa generazione che è passata da una famiglia “ orientata verso le posizioni”, ad una invece “orientata verso le persone” »⁵⁷.

Come osserva Chiara Saraceno, « le condizioni storiche in cui si creò spazio per l'infanzia [...] furono quelle che consentirono-imposero la costituzione di una sfera privata in quanto distinta dal pubblico, e quindi della famiglia quale luogo principale di tale sfera privata. Essa aveva appunto nella figura del figlio-bambino insieme il proprio emblema e il proprio fulcro affettivo, in quello della donna-moglie-madre addetta alle cure affettive la propria garanzia di funzionamento interno, così come quella del marito-padre dotato di potere economico, la propria garanzia di sopravvivenza e di privatezza. Poteva cioè costituirsi – continua Saraceno – all'interno della classe borghese, svincolata dalle cure pubbliche ma garantita dal controllo del capitale, la triade familiare, ideologicamente e affettivamente costituente la famiglia moderna »⁵⁸.

Tale cambiamento non è stato così lineare e, anzi, la realtà sociale e culturale dell'infanzia risulta molto più complessa poiché, prima di tutto, è

⁵⁶ *Ivi*, p. 294.

⁵⁷ *Ivi*, p. 314.

⁵⁸ C. Saraceno, *La socializzazione infantile come definizione dell'infanzia: la famiglia*, in E. Becchi (a cura di), *Il bambino sociale*, op. cit., pp. 116-117.

articolata in classi, secondo almeno tre modelli d'infanzia che convivono nel medesimo periodo storico: da un lato troviamo l'infanzia aristocratico-borghese, caratterizzata dalle cure e dall'amore, difesa dall'esterno e dall'interno stesso, ma anche sorvegliata e punita, privatizzata e repressa nelle sue profonde pulsioni, poiché, come evince Macinai, per la mentalità ottocentesca, « la disciplina è importante quanto lo sono le cure e sul piano delle pratiche rivolte all'infanzia si manifesta tutto il peso di questa ambivalenza »⁵⁹. Accanto ad essa, nota Cambi, troviamo l'infanzia dei figli del popolo, « di quello urbano legato sempre più all'industria e al “sistema di fabbrica” e di quello delle campagne, che vive ancora secondo i modelli di tipo tradizionale. [...] Per entrambe le categorie dei figli del popolo vige il principio del lavoro e dello sfruttamento, della sotto-alimentazione e delle malattie endemiche, dell'alta mortalità e dell'abbandono »⁶⁰, anche se in condizioni diverse. Come osserva Hugh Cunningham, « che l'oggetto del nostro esame siano le comunità contadine o le società industriali, la tesi è che le fredde considerazioni di carattere economico surclassavano il calore dell'attaccamento emotivo, anzi impedivano che quest'ultimo trovasse espressione »⁶¹.

Accanto a questo primo aspetto sociale, si colloca un doppio percorso « culturale »⁶² che va, da una parte, dalla codificazione delle cure alla mitizzazione dell'infanzia, già presente in Rousseau e, dall'altra, al legame dell'infanzia alla violenza e allo sfruttamento, sia nel popolo che nell'ambiente borghese; come osservano Trisciuzzi e Cambi « le due infanzie, opposte e separate, idealmente e socialmente, saranno le protagoniste della storia dei bambini anche nell'Ottocento. Però, nel corso di questo secolo, ci sarà una crescita sempre più sensibile della prima immagine dell'infanzia. [...] L'Ottocento è stato quindi il secolo in cui le due infanzie si sono fronteggiate, si sono poste a confronto sul terreno

⁵⁹ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 36.

⁶⁰ F. Cambi-S. Olivieri, *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, op. cit., p. 13.

⁶¹ H. Cunningham, *Storia dell'infanzia, XVI-XX secolo*, Il Mulino, Bologna 1997, p. 128.

⁶² Cfr. F. Cambi-S. Olivieri, *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, op. cit., p. 15.

sociale e la prima ne è uscita vittoriosa. Tanto vittoriosa che si è arrivati ad affermare che, in conseguenza di questa vittoria, il nuovo secolo sarebbe stato il “secolo del fanciullo” »⁶³. Eppure, all’interno di questa crescita altalenante, permane il rifiuto della sua diversità-differenza, letta negativamente, come anarchia, sregolatezza, naturalità e animalità da frenare, almeno fino alla crisi avviata dal post-moderno⁶⁴.

Possiamo quindi affermare che l’investimento affettivo nei confronti dell’infanzia assume, in questo periodo, una nuova legittimazione sociale che deriva, però, da un fatto nuovo caratterizzante il XIX secolo, ovvero l’affermarsi della famiglia come nucleo fondante della nuova forma sociale che nasce e si consolida proprio nel corso dell’Ottocento, lo Stato nazionale. Genovesi sostiene che la famiglia diviene « l’entità cardine di tutta la società civile » poiché su di essa si incentrano le politiche sociali del nuovo Stato unitario e che tutte le strategie messe in atto per la sopravvivenza sono elaborate in vista della continuità familiare⁶⁵. Ricordiamo che, secondo De Mause, la crescita dei figli in tale periodo era caratterizzata dal modello della socializzazione: « l’educazione infantile divenne sempre meno un processo di conquista della volontà del bambino, e sempre più un modo di avviarlo, guidarlo sulla via più opportuna, di insegnargli ad adeguarsi all’ambiente e a socializzare »⁶⁶.

⁶³ L. Trisciuzzi-F. Cambi, *L’infanzia nella società moderna. Dalla scoperta alla scomparsa*, Editori Riuniti, Roma 1989, pp. 50-51.

⁶⁴ Su tale argomento, riportiamo le parole di Postman, il quale sostiene che « quando l’idea dell’infanzia si fece strada inoltrandosi verso il diciannovesimo secolo, [...], essa era costituita di due correnti intellettuali: quella che potremmo dire lockiana, o protestante, e quella che potremmo definire roussoiana, o romantica. Secondo la concezione protestante il fanciullo è una persona non ancora formata, che attraverso l’alfabetizzazione, l’educazione, la ragione, l’autocontrollo e il senso del pudore può essere trasformata in un adulto civilizzato. Secondo la concezione romantica il problema è rappresentato non dal bambino non ancora formato ma dall’adulto deformato. Il fanciullo possiede, come doti native, la schiettezza, la capacità di comprendere, la curiosità, la spontaneità, qualità che vengono menomate dall’alfabetizzazione, dall’educazione, dalla ragione, dall’autocontrollo, dal senso del pudore » (p. 79).

⁶⁵ G. Genovesi, *Genitori e figli dell’Ottocento: un rapporto mancato*, in F. Cambi-E. Catarsi (a cura di), *Genitori e figli nell’età contemporanea. Relazioni in rapida trasformazione*, Istituto degli Innocenti, Firenze 2003, p. 26.

⁶⁶ L. De Mause (a cura di), *Storia dell’infanzia*, op. cit., p. 70.

Il secolo XIX non è da considerare il secolo dell'infanzia, bensì il secolo della famiglia, come nucleo cui si affida la salvezza e il miglioramento della società. Osserva Saraceno che, in seno a tali cambiamenti, « in un caso l'infanzia era insieme il simbolo della continuità del capitale e della apparente libertà (isolamento) della famiglia e dei suoi "valori" dai condizionamenti economici; nell'altro essa era esplicitamente inserita in un progetto collettivo (ancorché su base familiare) di sopravvivenza ed emancipazione. L'unificazione, per altro solo parziale, delle diverse esperienze infantili, o meglio delle diverse concezioni dell'infanzia, avviene a partire dalla separazione a livello di massa dell'infanzia operata dall'obbligo scolastico. Essa da un lato appunto privatizza in modo definitivo l'infanzia stessa, [...], dall'altro fornisce una serie di prescrizioni universalistiche relative all'infanzia che tendono ad informare – e ad uniformare – la prassi educativa familiare »⁶⁷.

1.4 Verso lo Stato protettore dell'infanzia

In questo complesso percorso di ridefinizione dell'infanzia, però, permane l'estrema povertà delle condizioni di vita e la realtà dell'abbandono, aspetti che hanno caratterizzato la vita dell'infanzia durante il Medioevo e che stentano a scomparire durante l'epoca moderna. Se consideriamo la storia dell'affidamento dei bambini abbandonati e presi in carico da diverse istituzioni assistenziali, abbiamo la possibilità di verificare il cambiamento nel tempo del rapporto tra interessi privati e collettivi e tra famiglia, Stato e società civile. Infatti, come osserva Di Bello « questa forma d'intervento protettivo inizialmente adottato autonomamente da istituti di beneficenza e da opere pie diviene una prassi assistenziale regolata dallo Stato che lentamente si pone come il primo difensore degli interessi dei bambini intervenendo in una sfera, quella familiare che dalla

⁶⁷ C. Saraceno, *La socializzazione infantile come definizione dell'infanzia: la famiglia*, in E. Becchi (a cura di), *Il bambino sociale*, op. cit., pp. 117-118.

società italiana in particolare è considerata un ambito privato per eccellenza»⁶⁸. Inoltre, la concezione dello Stato “protettore” dell’infanzia la ritroviamo in tutti gli interventi legislativi nei confronti dei minori, i quali intendono definire le corrette caratteristiche della relazione genitori-figli e ridurre i poteri della patria potestà a favore dei diritti dei bambini⁶⁹.

Macinai sostiene che, « in generale, si può comunque affermare che una sensibilità comune intorno al problema dell’infanzia povera e sottoposta a sfruttamento comincia a diffondersi a partire dagli anni Sessanta dell’Ottocento. [...] Quella dell’infanzia povera assume, agli occhi dei parlamentari dello Stato italiano, i connotati di un’autentica piaga sociale»⁷⁰, anche se, come afferma Di Bello, i progetti di legge presentati alla Camera e mai discussi sono solo espressione dell’avvio di una diversa sensibilità nei confronti dell’infanzia da parte degli intellettuali più illuminati piuttosto che della classe dirigente del paese⁷¹. È importante, secondo Cunningham, prestare una particolare attenzione al periodo che va dal 1830 al 1920, poiché, nonostante le precedenti preoccupazioni nei confronti dei bambini e, contemporaneamente, le attenzioni alle esigenze dello stato in termini di

⁶⁸ Di Bello, *L’infanzia italiana nei progetti di legge e di riforma del secondo ottocento*, in C. Covato-S. Ulivieri (a cura di), *Itinerari nella storia dell’infanzia*, op. cit., pp. 182-183.

⁶⁹ Cfr. *Ivi*, si legge: « Come possiamo constatare sia nelle discussioni parlamentari che porteranno all’approvazione della legge *Proibizione dell’impiego di fanciulli d’ambo i sessi in professioni girovaghe*, del dicembre 1873, sia in quelle sostenute per l’approvazione della legge *Sull’obbligo dell’istruzione elementare*, del 1877, sia in quelle per l’approvazione dell’ultima legge ottocentesca di tutela dell’infanzia *Disposizioni sul lavoro dei fanciulli*, del 1886 » (p.184).

⁷⁰ Cfr. Macinai, *L’infanzia e i suoi diritti*, op. cit., pp. 39-40.

⁷¹ Cfr. Di Bello, *L’infanzia italiana nei progetti di legge e di riforma del secondo ottocento*, in C. Covato-S. Ulivieri (a cura di), *Itinerari nella storia dell’infanzia*, op. cit., si legge ancora: « Il primo progetto di legge sul *Mantenimento dei fanciulli illegittimi e abbandonati* del 1877, oltre a prevedere la chiusura delle ruote e restrizioni per l’accettazione di bambini abbandonati, propone la costituzione di un Consiglio di beneficenza per il controllo sull’educazione, sul rispetto dell’obbligo d’istruzione e sul destino dei bambini abbandonati sino alla loro maggiore età. Il secondo progetto, di quindici anni dopo, *Sull’infanzia abbandonata e maltrattata*, presentata alla Camera il 24 febbraio 1892 dal deputato Tullio Minelli [...], riguarda non più solo i servizi d’assistenza per i trovatelli ma piuttosto di tutta l’infanzia, prevedendo una limitazione della patria potestà [...]. Il terzo, *Sulla protezione dei bambini lattanti e dell’infanzia abbandonata*, presentato il 20 dicembre 1893 dal deputato Emilio Conti, limita il suo intervento al controllo dei bambini assistiti dati a balia o affidati a famiglie, fino all’età di dodici anni, da parte di una Commissione speciale di protezione presieduta dal sindaco » (pp. 188-189).

risorse umane continuano a sussistere, esse furono, tuttavia, « accompagnate da un senso tutto nuovo della necessità di salvare i bambini perché potessero godere dell'infanzia. L'ideologia dell'infanzia [...] cominciò ora a influenzare l'azione politica »⁷². Soprattutto, continua Cunningham, « verso la metà del XIX secolo si stava chiudendo una fase della politica statale verso l'infanzia [...]. Tale fase fu contrassegnata dall'assolutismo illuminato, dal convincimento che i governi dovessero intervenire efficacemente per allevare bambini che sarebbero stati al servizio dello stato»⁷³.

Come sappiamo, l'attività dei filantropi fu determinante nell'attività di salvataggio dell'infanzia, poiché grazie a loro vennero istituiti e amministrati luoghi per la protezione e la cura dell'infanzia indigente; la loro azione, continua Cunningham, fu motivata dall'« idea essenzialmente romantica più che cristiana dell'infanzia come periodo giustamente protetto e dipendente e distinto dall'età adulta, che era divenuto dominante nella prima metà del XIX secolo. [...] Cercando di promuovere quest'idea dell'infanzia [...] molti bambini della classe lavoratrice finirono in un modo o nell'altro sotto la sorveglianza o il controllo di organizzazioni filantropiche. La filantropia aveva spalancato al potere pubblico aree sterminate di intervento nella vita della classe lavoratrice, in quanto, benché la sua opera raramente coinvolgesse lo stato, essa era enfaticamente pubblica e non privata »⁷⁴. Tuttavia, come precedentemente osservato, possiamo affermare che uno spostamento di equilibri dalla filantropia allo stato nelle azioni di difesa dell'infanzia ebbe inizio negli ultimi trent'anni del XIX secolo, dal momento che « ci si stava rendendo conto che solo l'azione dello stato poteva assicurare un'infanzia a tutti i bambini, e gli stati cominciarono a strappare alla filantropia il ruolo cardine in questa direzione.

⁷² H. Cunningham, *Storia dell'infanzia*, op. cit., p. 167.

⁷³ *Ivi*, p. 159.

⁷⁴ *Ivi*, pp. 169-170.

[...] “Salvare l’infanzia” significava mettere i bambini in cima all’agenda politica dello stato moderno »⁷⁵.

Accanto a tale spostamento, un ulteriore fatto nuovo è che la scuola viene ad essere riconosciuta come istituzione fondamentale per la costruzione dell’identità nazionale e per portare a compimento il processo di *nation building*, giacché, come osserva Hobsbawm, « per quanto potenti fossero i sentimenti e (nella misura in cui le nazioni si trasformavano in Stati, o viceversa) i vincoli di lealtà nazionali, la “nazione” non era il prodotto di una generazione spontanea, bensì un manufatto. Non solo era una novità storica, [...]; ma doveva essere *costruita*. Di qui l’importanza cruciale delle istituzioni in grado di imporre una uniformità nazionale »⁷⁶. Collocando l’introduzione dell’obbligo scolastico, come pure gli interventi sull’emigrazione o sulla collocazione dei bambini negli istituti, in un contesto di rivalità tra gli stati e di riproduzione dell’ordine sociale, Cunningham si chiede fino a che punto, quindi, le politiche relative all’infanzia fossero effettivamente dirette ai bambini e alla garanzia di un’infanzia da vivere. « La risposta – secondo lo studioso – può venire da una riflessione sul movimento per l’affermazione dei “diritti del bambino”. [Infatti] i filantropi che erano a stretto contatto con la realtà dell’infanzia vissuta nelle strade cittadine cominciarono a formulare teorie sui diritti di cui i bambini erano naturalmente titolari »⁷⁷. Grazie a tale attenzione, verso la fine del XIX secolo cominciarono ad essere formulati diritti specifici per l’infanzia, e più avanti approfondiremo l’argomento.

Per tutti questi motivi, quindi, evidenzia Macinai che l’Ottocento si configura anche come « il secolo della tutela dell’infanzia da parte del potere pubblico statale, che rompe il carattere esclusivamente religioso di questo ambito di assistenza e di istituzioni e si sostituisce alle attività degne di encomio, ma di carattere meramente filantropico, con la costruzione di un

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ E. J. Hobsbawm, *Il trionfo della borghesia*, op. cit., p. 116.

⁷⁷ H. Cunningham, *Storia dell’infanzia*, op. cit., pp. 192-193.

sistema assistenziale moderno, concepito con lo scopo di garantire e tutelare i diritti fondamentali dei bambini »⁷⁸. Secondo Postman, fu anche grazie a tale cresciuto senso di responsabilità dei governi verso il benessere dei bambini che il movimento di portata europea fu indirizzato verso un concetto umano di fanciullezza⁷⁹.

⁷⁸ Cfr. E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 44.

⁷⁹ Cfr. N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, op. cit., p.75.

Capitolo Secondo

Il Novecento: secolo dei bambini

2.1. Difficoltà di definizione

Il Novecento, che ci siamo lasciati alle spalle ormai da una decade, è stato un secolo talmente carico e denso di eventi e di drammi che è difficile etichettarlo in un solo modo. Cambi sottolinea quanto sia stato « un secolo pieno di contraddizioni: il secolo dei totalitarismi e della democrazia, del capitale monopolistico e del *welfare state*, delle masse e delle élites, degli integralismi e della globalizzazione. Un secolo che proprio per questo è apparso “innominabile”, ovvero non riducibile ad un solo slogan, ma da comprendere nel suo volto polimorfo e nel suo *iter* carico di contrasti »⁸². Hobsbawm, che ha vissuto interamente questo secolo, ha cercato di analizzarne gli avvenimenti definendolo « secolo breve »⁸³, proprio per la concentrazione degli eventi tra il 1915 e il 1989, anni dominati totalmente dal mito comunista; attorno a tale mito, secondo lo storico, il Novecento si è suddiviso in tre età principali: una prima Età della catastrofe, dal 1914 fino ai postumi della seconda guerra mondiale, alla quale ha fatto seguito un'Età dell'oro, durata fino agli anni '70 e caratterizzata da una straordinaria crescita economica e da una trasformazione sociale profonda. A queste è seguita, chiudendo il secolo, un'altra Età della catastrofe, una nuova epoca di decomposizione, di incertezza e di crisi⁸⁴.

Oltre alla politica, secondo Cambi, « sono state la scienza e la tecnica a stabilire la rivoluzione più profonda del secolo, cambiando forme di vita, mentalità, capacità intellettive e aprendo, nel contempo, panorami di

⁸² F. Cambi, *Le pedagogie del Novecento*, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 3.

⁸³ E. J. Hobsbawm, *Il secolo breve. 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi*, Rizzoli, Milano 1995.

⁸⁴ Cfr. *Ivi*, pp. 17-18.

grande inquietudine, di distruzione della vita, di manipolazione della vita»⁸⁵; inoltre, ci sono stati « i processi di evoluzione sociale a dare un volto nuovo alle società attuali, nel mondo avanzato, ma via via anche in quello “in sviluppo”, attraverso la scolarizzazione, la diffusione della cultura di massa, l’emancipazione delle donne »⁸⁶.

Di fronte a tali complessità, Cambi sostiene che alcuni eventi hanno segnato più in profondità l’identità del XX secolo. Per primo ricordiamo la fine della tradizione e/o l’accelerarsi della modernizzazione, due eventi che hanno segnato l’aut aut culturale e ideologico del secolo; il secondo è l’ascesa della tecnologia che, ormai, governa le nostre vite e ha dato luogo ad una nuova mentalità. Il terzo è l’irruzione delle masse con l’avvento di nuovi soggetti sociali, quali le donne, i giovani, i “diversi” nella storia. Al centro del secolo, va ricordato (e come dimenticarlo) l’orrore dell’Olocausto, lo sterminio di ebrei e minoranze che ha ridotto l’uomo a pura cosa, deprivandolo di ogni dignità, valore, identità spirituale. Infine, un ultimo aspetto caratterizzante il Novecento è stato l’avvento della mondializzazione che, con la globalizzazione economica, comunicativa e informatica, ha uniformato un mondo così articolato in etnie, culture, lingue e tradizioni. A fronte di tale, seppur breve, disamina del secolo appena passato, Cambi fornisce l’esauriente immagine del Novecento come un secolo capolinea, che ha chiuso con la lunga storia del mondo occidentale, dandole un *imprinting* e una struttura, decostruendo e ricostruendo tutti gli aspetti della cultura; allo stesso tempo, però, si tratta di un secolo di svolta, in cui saperi, società, soggetto, cultura, ecc. hanno assunto volti nuovi, identità nuove, in ogni campo. Insomma, un secolo decisivo per rileggere il passato e prospettare il futuro⁸⁷.

In quest’epoca di “grandi cataclismi”, una radicale trasformazione l’ha avuta anche, e potremmo dire soprattutto, la storia sociale dell’infanzia,

⁸⁵ F. Cambi, *Le pedagogie del Novecento*, op. cit., p. 4.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ Cfr. *Ivi*, Introduzione.

ma anche quella del suo immaginario. Infatti, come osservano Cambi e Ulivieri, « Il “secolo del fanciullo”, profetizzato da Ellen Key⁸⁸, porta ad esecuzione il suo programma. Si avvia, infatti, un riscatto storico dell’infanzia che interessa la famiglia, la scuola e la società in generale e che si manifesta in una diffusa sensibilità verso l’identità propria del bambino e i suoi bisogni, verso una sua progressiva messa al centro nelle istituzioni che direttamente lo coinvolgono (famiglia e scuola) »⁸⁹. Questo riscatto cominciò nell’ultimo quarto del XIX secolo, aprendo la strada, appunto, ad una diversa esperienza e concettualizzazione dell’infanzia: il passaggio da una condizione lavorativa, da un’immagine dei bambini, quasi totalmente, nella veste di forza-lavoro e strumento economico della famiglia, ad una condizione che riuniva, in teoria, tutti i bambini all’interno dell’istituzione scuola.

2.2. I saperi dell’infanzia

Prima di inoltrarci nel mondo, principalmente scolastico, dell’infanzia novecentesca, è fondamentale aprire una parentesi a proposito dei saperi, scientifici, psicologici, pedagogici, filosofici ecc. che hanno contribuito enormemente a dare vita alla nuova immagine dell’infanzia e a far sì che il secolo profetizzato dalla Key divenisse tale nel corso del suo tempo. Come osserva Postman, i dibattiti sulla “natura” dell’infanzia che ebbero luogo sull’ultimo scorcio dell’Ottocento, avevano « preparato il terreno per due uomini che avrebbero definito, con la loro opera, il tipo di discorso da adottare nel nostro secolo per ogni discussione sull’infanzia. [...] Il riferimento è, ovviamente, a Sigmund Freud, per la sua *Interpretazione dei sogni*, e a John Dewey, per la sua opera *Scuola e società*. [...] È necessario dire che, presi insieme, essi rappresentano una sintesi e un riepilogo del cammino dell’infanzia dal sedicesimo al ventesimo

⁸⁸ E. Key, *Il secolo dei fanciulli* (1900), op. cit.

⁸⁹ F. Cambi-S. Ulivieri, *Storia dell’infanzia nell’Italia liberale*, op. cit., p. 279

secolo »⁹⁰. A livello pedagogico, sostiene Cambi, dobbiamo a Freud: 1) una ridefinizione dell'infanzia, caratterizzata dalla pulsione libidica, dall'affermazione incontrollata dell'eros e del narcisismo, ma sottoposta, fin dai primi giorni, ad un preciso controllo sociale; 2) una descrizione nuova dei rapporti interfamiliari, contrassegnati dall'opera educativa degli adulti e dalla complessità tra i membri della famiglia; 3) il ruolo centrale assegnato all'emotività/affettività, elemento fondamentale, costitutivo della personalità infantile, dal momento che è intorno agli eventi affettivi che si elabora la personalità del soggetto, già nei primi mesi di vita, tramite il rapporto con le figure parentali⁹¹. Quindi, possiamo dire che Freud ha aperto la strada ad una grande quantità di studi psicoanalitici, i quali, nota Macinai, « hanno portato all'attenzione la complessità del mondo interiore del bambino, ne hanno dimostrato il ruolo attivo, fin da subito sociale, nell'ambito del rapporto con la madre e con il padre. Soprattutto con i successori di Freud, [...], la conoscenza del mondo infantile imbocca una strada nuova, che conduce all'elaborazione di una visione per molti versi rivoluzionaria, quasi sconcertante »⁹². Ma, l'aspetto forse più rilevante in tale nuovo e complesso rapporto tra psicanalisi e infanzia, secondo Carlo Fratini, « è dato dalle notevoli trasformazioni concettuali sulla natura e lo sviluppo del bambino che [...] hanno determinato un graduale passaggio dall'idea freudiana di un bambino perverso polimorfo a quella di un bambino attivo e competente, del quale viene messo in luce, fin dall'inizio della vita, l'intenso bisogno di socialità e la capacità di apprendimento e di scambio »⁹³.

Ed è proprio su questo punto che possiamo richiamare la figura di Dewey, definito da Cambi come « il più grande pedagogista del Novecento »⁹⁴, figura determinante nella costruzione di un'immagine

⁹⁰ N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, op. cit., p. 82.

⁹¹ Cfr. F. Cambi, *Manuale di storia della pedagogia*, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 302-303

⁹² E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 49.

⁹³ C. Fratini, *Metafore d'infanzia nei modelli attuali della psicanalisi*, in C. Covato-S. Ulivieri (a cura di), *Itinerari nella storia dell'infanzia*, op. cit., p. 377.

⁹⁴ F. Cambi, *Le pedagogie del Novecento*, op. cit., p. 51.

dell'infanzia nuova rispetto al passato, soprattutto nella sfera educativa e, conseguentemente, scolastica, grazie alla sua filosofia articolata intorno alla « teoria dell'esperienza », sempre profondamente intrecciata al suo pensiero pedagogico. La pedagogia di Dewey, sostiene Cambi, si caratterizza⁹⁵: 1) come ispirata al pragmatismo, ad un permanente contatto tra il momento teorico e quello pratico, disponendo il momento del « fare » al centro dell'apprendimento; 2) come intrecciata intimamente con le ricerche delle scienze sperimentali, alle quali l'educazione deve ricorrere per definire meglio i propri problemi; 3) come impegnata a costruire una filosofia dell'educazione che assume un ruolo molto importante anche in campo sociale e politico, poiché ad essa spetta la formazione lo sviluppo democratico della società e la formazione di un cittadino che abbia una mentalità moderna, scientifica e collaborativa.

Grazie a queste caratteristiche generali, continua Cambi, la filosofia/pedagogia deweyana si è fatta manifesto del movimento della « scuola attiva » che, dalla fine del XIX secolo agli anni Trenta del nuovo secolo, ebbe una ricca fioritura di posizioni teoriche e di iniziative pratiche volte a valorizzare il bambino come protagonista del momento educativo e centro di ogni iniziativa didattica, opponendosi alle caratteristiche autoritarie e intellettualistiche della scuola tradizionale⁹⁶. Secondo Postman, « Freud e Dewey cristallizzarono quel paradigma basilare dell'infanzia che si era venuto formando fin dall'invenzione della stampa: cioè del bambino in quanto scolaro, di cui vanno preservate e alimentate la personalità e l'individualità, differite le capacità di autocontrollo, la gratificazione e la possibilità di pensiero logico, e mantenuta sotto il controllo degli adulti la conoscenza della vita. Nello stesso tempo, tuttavia, al bambino deve essere riconosciuto il possesso di regole proprie per lo sviluppo, di un'attrazione, di una curiosità e di un'esuberanza che non si possono soffocare (come

⁹⁵ Cfr. *Ivi*, p. 53-55.

⁹⁶ *Ibidem*.

invece accade!) se non a rischio di pregiudicargli la dovuta maturazione dell'età adulta »⁹⁷.

Da questi sommari accenni emerge quanto, nel corso del Novecento, la pedagogia si sia arricchita ideologicamente, abbia costruito nuovi modelli pedagogici, grazie al contributo delle filosofie ma anche della scienza, sia come ricerca sperimentale che come riflessione epistemologica. Come afferma ancora Cambi, « con quest'ultima frontiera siamo di fronte – forse – all'aspetto più nuovo e più incisivo della ricerca pedagogica contemporanea, che ha prodotto una trasformazione radicale di tale sapere, facendolo passare da un'identità filosofica (o prevalentemente tale) a un'identità scientifica »⁹⁸. Infatti, Cunningham condivide la stessa idea affermando che « l'idea che la scienza avesse la chiave per assicurare un'infanzia migliore ai bambini raggiunse lo zenit tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Si credeva che la scienza potesse accrescere le possibilità di sopravvivenza dei bambini; inoltre, la scienza poteva contribuire a svelare i misteri del funzionamento della mente infantile, poteva misurare l'intelligenza dei bambini, poteva dire alle madri come allevare i figli e poteva fornire una guida per il trattamento di quei bambini il cui sviluppo o il cui comportamento non si conformassero agli standard »⁹⁹; nacquero, così, e si incrementarono, discipline nuove come la psicopedagogia o la sociologia dell'educazione, come anche ricchissime indagini scientifiche sul bambino (Freud, Piaget, Vygotskij per esempio) o sull'apprendimento, ridisegnando tutto l'orizzonte del sapere educativo.

2.3. L'infanzia dello Stato

Come abbiamo precedentemente osservato, le attenzioni e le azioni di protezione nei confronti dell'infanzia, sono state compiute a lungo grazie

⁹⁷ N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, op. cit., p. 83

⁹⁸ F. Cambi, *Manuale di storia della pedagogia*, op. cit., p. 329.

⁹⁹ H. Cunningham, *Storia dell'infanzia*, op. cit., p. 203.

all'opera dei filantropi, basti ricordare, per esempio, il I Congresso Internazionale dell'infanzia costituito, secondo le parole di Di Bello, per «sollecitare un “movimento generale verso il miglioramento fisico, intellettuale e morale dell'infanzia” »¹⁰⁰. Tale congresso rappresentò un incontro importante che si tenne a Firenze, nel 1896, al quale parteciparono educatori, politici, consoli di molti paesi, europei ed extraeuropei, impegnati in difesa dei diritti dei bambini. Come osserva la studiosa, « il Congresso tocca tutti gli aspetti relativi all'infanzia e all'adolescenza [...], ma il riferimento prevalente è verso coloro che vivono in particolari condizioni critiche [...] [poiché] il timore che il bambino povero, trascurato e maltrattato possa divenire un adulto delinquente è diffuso tra i relatori, che sollecitano anche una maggiore partecipazione dell'opinione pubblica ricordando che la protezione dell'infanzia è una “questione domestica, patriottica e umanitaria”, allo stesso tempo »¹⁰¹. Le proposte fatte dai partecipanti al congresso, secondo Di Bello rientrano nella condizione generale di fine secolo tramite la quale venne reclamato « un maggior controllo da parte dello Stato sia sulle caratteristiche dell'assistenza sia sui comportamenti dei genitori o dei tutori a garanzia dei diritti dei bambini»¹⁰².

Ma, agli albori del Novecento, vista la grandezza del fenomeno dell'urbanizzazione e la conseguente necessità di interventi immediati, andava diffondendosi « l'idea che il compito fosse al di là delle possibilità della filantropia in quanto tale, e che di converso lo stato dovesse assumere un ruolo più attivo »¹⁰³. Questo, secondo Cunningham, fu uno dei primi segnali che dimostravano quanto il ruolo dello stato si stesse ampliando, sottraendo alla filantropia il ruolo chiave nel « salvataggio dei bambini »¹⁰⁴. Assieme a tali critiche, l'identificazione dell'infanzia come materia di competenza della politica statale maturò a causa di un declino della fiducia

¹⁰⁰ G. Di Bello, *L'infanzia italiana nei progetti di legge e di riforma del secondo Ottocento*, in C. Covato-S. Ulivieri (a cura di), *Itinerari nella storia dell'infanzia*, op. cit., p.190

¹⁰¹ *Ivi*, pp. 192-193.

¹⁰² *Ivi*, p. 195.

¹⁰³ H. Cunningham, *Storia dell'infanzia*, op. cit., p. 192.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

nella famiglia. Oltre a ciò era assai presente il problema della sopravvivenza dell'infanzia, come compito più urgente all'inizio del Novecento, anche se, secondo Cunningham, era « il campo più ovvio d'intervento »¹⁰⁵. Infatti, in tale contesto di ridefinizione delle competenze in materia di infanzia, venne preso in considerazione anche l'aspetto sanitario che fece nascere, all'inizio del XX secolo, un movimento internazionale per il benessere del bambino grazie al quale, nota Macinai, emerse il « problema medico della prima infanzia e del ruolo cruciale ricoperto dalla madre in relazione alla trasmissione delle malattie infantili, principali cause della morte del bambino »¹⁰⁶.

Inoltre, grazie alle fonti storiche altre è risultato, come sottolinea Cambi, che in tale periodo « l'attenzione all'infanzia, alle sue condizioni fisiche e alla sua difesa contro malattie e deformazioni, è un po' il *Leitmotiv* negli scritti degli igienisti. E, in particolare, lo è l'attenzione al luogo in cui l'infanzia può essere controllata e curata, non solo intellettualmente e moralmente, ma anche fisicamente, cioè alla scuola »¹⁰⁷. Questo interesse nasce, in particolare, in base ad alcuni presupposti ideali, quali la denuncia della crisi morale, delle condizioni di vita dei ceti popolari e la fede nello sviluppo scientifico e sociale della società, tali che comportano, appunto, un'attenzione particolare nei confronti dell'infanzia e della scuola, ma anche alla trasformazione della società in una direzione di organizzazione igienica¹⁰⁸. Nel periodo di fine Ottocento, continua Cambi, « igiene e educazione vengono a sovrapporsi, e spetta proprio all'igiene un ruolo-guida nella teoria e nella pratica educativa. La scuola stessa e l'istruzione scolastica devono adeguarsi ai principi medico-scientifici dell'igiene [...]. Attraverso la medicalizzazione dell'infanzia e della scuola passa un'ideologia, duplice ed ambigua al tempo stesso: progressista e talvolta un po' libertaria (o, almeno, più liberale), ma anche totalitaria e conservatrice

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 186.

¹⁰⁶ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 56.

¹⁰⁷ F. Cambi-S. Olivieri, *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, op. cit., p. 62.

¹⁰⁸ Cfr. *Ivi*, pp. 63-65.

(rivolta a conservare l'equilibrio attuale della società), attenta a intervenire "curando", come pure a controllare, a conformare a modelli, a ideali, a valori »¹⁰⁹.

Anche le madri furono oggetto di campagne di sensibilizzazione volte alla determinazione di un maggiore coinvolgimento nella promozione condizioni di vita igieniche nell'ambiente domestico; ad esse vennero affiancati nuovi esperti, come i pediatri, che avevano il compito di promuovere la consapevolezza dell'incidenza delle abitudini pericolose sulla speranza di vita del bambino. Relativamente a questo ambito d'intervento è necessario ricordare, con le parole di Enzo Catarsi, che « nel corso del Novecento è mancata – di fatto – in Italia una politica a sostegno della famiglia e della genitorialità. L'unico esempio – peraltro controverso ed equivoco – cui possiamo riferirci è quello realizzato dal regime fascista, con l'istituzione dell'ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) e l'attivazione di sussidi economici »¹¹⁰ che aveva, nei confronti della maternità e dell'infanzia, presupposti eugenetici, volti a preservare e rafforzare la forza della popolazione italiana¹¹¹.

Secondo Macinai, « il ruolo dello Stato fu comunque più chiaramente e direttamente visibile in merito ad un secondo fondamentale ambito di intervento, quello dell'istruzione obbligatoria »¹¹². Come abbiamo sostenuto precedentemente, la scuola fu l'istituzione fondamentale per la costruzione dell'identità nazionale, infatti, come afferma Cambi, « l'obbligo scolastico è stato un carattere centrale della legislazione degli Stati moderni, a cominciare dal Settecento. Obbligo di frequenza per tutti i cittadini, almeno a livello di scuola popolare, per realizzare proprio quelle qualità tipiche del cittadino moderno: di sentirsi parte di uno Stato, di riconoscerne le leggi, di realizzare la sua difesa o la sua prosperità. La scuola elementare

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 66.

¹¹⁰ E. Catarsi, *Pedagogia della famiglia*, Carocci, Roma 2008, p. 15.

¹¹¹ Cfr. *Ivi*, p. 33.

¹¹² E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 57.

dà elementi cognitivi, ma anche sociali: istruisce socializzando »¹¹³. L'aspetto da sottolineare, in merito all'introduzione dell'obbligo scolastico, è che ha comportato un importante spostamento nell'immagine dell'infanzia, ovvero il passaggio da una situazione in cui i bambini erano considerati forza lavoro ad una in cui erano scolari, identificando, così, l'età infantile con il periodo della frequenza scolastica. Come asserisce Macinai, « tale riconoscimento caratterizzerà l'immagine del bambino che andrà imponendosi nelle società occidentali, fino a culminare nella quasi perfetta sovrapposizione con la figura dello "scolaro" »¹¹⁴.

Comunque, dalla metà del Novecento, la scuola si è caratterizzata, nei paesi industrializzati e socialmente più avanzati, per la sua crescita in senso sociale, tramite l'alfabetizzazione di massa, l'innalzamento un po' ovunque dell'obbligo scolastico e l'assunzione di un ruolo più netto di mobilità sociale, nonostante l'intero apparato scolastico, come osserva Gaetano Bonetta, negli ultimi cinquant'anni, abbia « ripercorso *mutatis mutandis* gli stessi itinerari di sempre. Sono cambiati i contesti, ma intatti sono rimasti la vocazione e il compito sociale »¹¹⁵. Oltre a ciò, la scuola si è caratterizzata anche per il suo ruolo nello sviluppo economico, dal momento che doveva professionalizzare, oltre che diffondere una cultura di base più solida e più ricca, e altresì per la sua funzione svolta nell'assetto democratico, formando cittadini più consapevoli e allenati sempre di più nell'esercizio della democrazia. Infatti, secondo Bonetta, « quando la società si andava facendo di massa, quando il mutamento sociale si rivelava essere un aspetto dinamico e moltiplicatore della ricchezza sociale, scolarizzare più che possibile divenne la parola d'ordine dello Stato sociale

¹¹³ F. Cambi, *Manuale di storia della pedagogia*, op. cit., p.184. A proposito dell'obbligo scolastico in Italia, Cambi afferma che: « lo afferma come principio nel 1859 con la legge Casati, promulgata per il Regno di Sardegna e poi estesa, dopo il Sessanta, a tutta Italia, anche se trascura i problemi economici e sociali che vanno risolti preliminarmente per rendere operante tale principio; che amplia solo nel 1962 con l'estensione della scuola obbligatoria fino al 14° anno ma che attende ancora di essere ulteriormente esteso – al 16° anno – e di essere reso davvero operativo, in ogni parte del paese ».

¹¹⁴ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 58.

¹¹⁵ G. Bonetta, *Storia della scuola e delle istituzioni educative. Scuola e processi formativi in Italia dal XVIII al XX secolo*, Giunti, Firenze 1999, p. 115.

che così riuscì a trasformare in aspettative civili le spinte politiche, destabilizzanti talvolta, che animavano la domanda e la rivendicazione di istruzione. In tal modo, la scuola vecchia venne a ospitare una massa sociale in attesa non di ricevere formazione culturale, bensì di avere emancipazione sociale attraverso l'acquisto di un titolo di studio. Qui è la singolarità del caso italiano. Contrariamente al classico paradigma dell'età contemporanea, l'anglosassone, liberale, secondo cui prima viene la formazione, l'acquisizione del sapere e poi l'emancipazione sociale, da noi è avvenuto il contrario: prima l'emancipazione e poi la formazione, gli apprendimenti dei saperi »¹¹⁶. Tutto ciò ha, comunque condotto la scuola a contraddistinguersi per le forti tensioni riformatrici, per esempio quelle espresse nel '68, che hanno portato a decostruire e ricostruire la struttura scolastica, tra i tanti aspetti decostruiti e ricostruiti in tale periodo. In tale contesto, secondo Cambi, « la scuola italiana, pur cresciuta con interventi politici [...], e con iniziative amministrative [...], manifesta ancora oggi un volto di modernizzazione *in itinere*. [...] La scuola italiana si è mossa per *stop and go*, secondo un itinerario a strappi e disorganico che non ne ha favorito l'efficienza, se pure ne ha trasformato in profondità i caratteri: l'identità e il ruolo »¹¹⁷.

Quindi, per quanto riguarda l'intervento statale per la tutela dell'infanzia in merito a due ambiti così vasti e delicati, quali la promozione del benessere e l'istruzione, dobbiamo sottolineare e riassumere con le parole di Macinai, che « lo Stato non poté esimersi dal sostituirsi alla filantropia. E fu a partire da questi due campi di intervento, che individuano due diritti fondamentali del bambino, che prese l'avvio l'atteggiamento di tutela e di promozione delle condizioni di vita dell'infanzia da parte dello Stato »¹¹⁸ e, proprio a partire da tale riconoscimento, cominciò ad avvertirsi

¹¹⁶ *Ivi*, pp. 119-120.

¹¹⁷ F. Cambi, *Manuale di storia della pedagogia*, op. cit., p. 367.

¹¹⁸ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 58.

l'esigenza di una formulazione chiara e condivisa dei diritti specifici dell'infanzia.

2.4. La scomparsa dell'infanzia

Giunti a tal punto, è necessario dare una spiegazione all'argomento lasciato in sospeso nel capitolo precedente circa la tesi di Postman sulla scomparsa dell'infanzia, soprattutto nel suo aspetto sociale. Secondo l'autore « negli anni tra il 1850 e il 1950 l'idea dell'infanzia raggiunge il suo vertice »¹¹⁹, e ciò è dovuto, come abbiamo avuto modo di illustrare, ad una serie di cause. Per riassumere, ricordiamo che i cambiamenti sono avvenuti, innanzitutto, a seguito della crescita economica nelle società industriali, grazie alla quale anche le famiglie dei ceti sociali inferiori hanno cominciato ad investire sui propri figli; un'altra causa è l'avvento della società di massa, orientata prevalentemente in senso borghese. Inoltre, in questo secolo, è avvenuta l'affermazione della famiglia nucleare, trasformazione che già era cominciata nei secoli addietro, ma che in questo secolo diviene la forma principale di costituzione familiare, con grandi trasformazioni interne dei ruoli stessi tra uomo e donna. Tutti questi cambiamenti, come sostengono Trisciuzzi e Cambi, hanno permesso che la figura del bambino si focalizzasse nella vita delle famiglie e della società, facendo maturare nella coscienza collettiva l'esigenza del rispetto e delle cure dovute ai bambini e provocando, conseguentemente, l'idea della necessità di promuovere diritti specifici per l'infanzia¹²⁰.

Quando Postman propose la sua visione di una progressiva "scomparsa" dell'infanzia nel 1982, riteneva che lo si potesse scorgere nei programmi pubblicitari della televisione nei quali, scriveva, « vi possiamo già vedere, molto chiaramente, il paradigma di una nuova struttura sociale

¹¹⁹ N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, op. cit., p. 89.

¹²⁰ Cfr. L. Trisciuzzi-F. Cambi, *L'infanzia nella società moderna*, op. cit., p. 128.

che sta facendo “scompare” l’infanzia »¹²¹. Secondo l’autore la causa è principalmente riscontrabile nell’accessibilità all’informazione diffusa dalla televisione, che secondo tre modalità differenti, ma in rapporto, elimina la linea divisoria tra l’infanzia e l’età adulta: « innanzitutto, perché essa non richiede un’istruzione per poterne comprendere la forma; in secondo luogo, perché non impone difficili questioni di natura intellettuale o etica; infine, perché non separa gli uni dagli altri i suoi spettatori. Con l’aiuto di mezzi elettrici, diversi dalla stampa, la televisione ricrea le condizioni di comunicazione che esistevano nei secoli quattordicesimo e quindicesimo»¹²². In questo senso, quindi, osservano Trisciuzzi e Cambi, «il bambino si adultizza (e l’adulto si infantilizza). E la televisione, come tutto il resto della vita sociale, opera in direzione di questa accelerazione della crescita infantile. [...] Certo che, accanto alla televisione, opera anche il mercato, con la diffusione di una morale dei consumi comune ad adulti e bambini, e la società tecnologica con la comune dipendenza che essa crea in ogni classe di età verso i miracoli della tecnica »¹²³. Emerge, qui, la differenza sostanziale tra l’ideologia dell’infanzia, che permane in ogni individuo come valore ed età diversa, e la realtà, che sta declinando la categoria dell’infanzia, fino quasi a farla estinguere.

Potremmo sostenere che, come il Novecento ha chiuso con la storia dei secoli precedenti, così è avvenuto anche per l’infanzia della cultura e della società moderna, lasciando il posto ad un’infanzia biologica, con le sue ovvie e costanti caratteristiche, affiancata dal bambino tecnologico del nuovo millennio. Soprattutto, di quell’infanzia scompare, secondo Postman, la differenziazione con gli adulti, che emerge dal modo di vestire, mangiare, giocare, divertirsi (indicativi, peraltro, della perdita del senso di educazione), con conseguente perdita nei confronti degli adulti di autorità e rispetto; ma, di quell’infanzia, scompare anche l’allenamento ad un uso più

¹²¹ N. Postman, *La scomparsa dell’infanzia*, op. cit., pp. 97-98.

¹²² *Ivi*, p. 103.

¹²³ L. Trisciuzzi-F. Cambi, *L’infanzia nella società moderna*, op. cit., pp.143-144.

sofisticato della mente, da momento che l'attività di lettura e le sue rilevanti implicazioni a livello cognitivo è stata soppiantata dalla cultura dell'immagine derivata dalla fruizione televisiva¹²⁴. Secondo Trisciuzzi e Cambi, a queste trasformazioni ne vanno aggiunte altre: « la perdita (o il ridimensionamento) della fantasia e dell'operatività sul piano conoscitivo [...]; la conseguente razionalizzazione precoce; il modo di fare esperienza, che è sempre più astratto e immediato [...]; l'immaginario che si rattroppisce; l'inconscio che forse muta, per alcuni aspetti essenziali, il proprio volto. Si tratta, in generale – secondo gli autori – di un impoverimento dell'infanzia. Sia sotto l'aspetto della “mente”, sia sotto quello, più generale, della “personalità” »¹²⁵.

Oltre a ciò, Trisciuzzi e Cambi intendono evidenziare che, nonostante i molti riconoscimenti attribuiti all'infanzia tramite le dichiarazioni e convenzioni sui diritti emanate nel corso del Novecento, nella società odierna continuano a verificarsi episodi di violenza che dimostrano quanta distanza ci sia ancora tra ideologia e realtà. Per spiegare meglio gli autori sostengono che « il riconoscimento definitivo del valore (e, in parte, anche dei diritti) dell'infanzia si è compiuto con l'avvento della società dei consumi. La pubblicità commerciale, [...], ha messo in primo piano la figura del bambino »¹²⁶. La televisione, il messaggio pubblicitario e l'industria commerciale hanno dato vita a nuove forme di violenza e sfruttamento dei bambini, soprattutto nell'uso che ne fanno dell'immagine del bambino che ha, molto spesso, una ripercussione diretta sulla vita infantile: « crea nel bambino falsi bisogni e nell'adulto attese, proiezioni, modelli ideologici che disturbano il rapporto con i piccoli. [...] La televisione, grande arma di diffusione di questa ideologia dell'infanzia, crea però anche le condizioni per nuovi abbandoni. Favorisce l'isolamento di quel bambino che, vivendo ormai quasi esclusivamente in famiglia,

¹²⁴ Cfr. N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia*, op. cit.

¹²⁵ L. Trisciuzzi-F. Cambi, *L'infanzia nella società moderna*, op. cit., p. 145.

¹²⁶ *Ivi*, p. 129.

costituisce un limite e un impaccio alla libertà degli adulti »¹²⁷. Quindi, secondo gli studiosi, sfruttamento commerciale e abbandono-isolamento del bambino si presentano come nuove forme di violenza da aggiungere alle forme più tradizionali. L'identità sociale dell'infanzia odierna è seriamente contraddittoria, tesa fra valorizzazione e violenza, tra un prolungamento nel tempo e, contemporaneamente, tra uno sviluppo sempre più accelerato. Abbiamo di fronte un'infanzia tesa tra la sua esaltazione ideologica e la sua tendenziale scomparsa a livello sociale.

Questa contraddizione coinvolge l'infanzia non solo nell'ambito della televisione ma anche in quello delle altre tecnologie, pertanto vorrei fare un accenno ad un'indagine effettuata da Save the children nel febbraio 2011 sul rapporto dei giovani italiani, tra i 12 e i 17 anni, con Internet e le tecnologie, focalizzata in particolare sull'uso che di questi mezzi viene fatto per sperimentare la propria sessualità. Da tale indagine è emerso, per esempio, che « l'atteggiamento verso il “sesso on line” è spesso legato ad una serie di comportamenti “off line” particolarmente spregiudicati quando non proprio molto rischiosi, risultando nell'insieme quasi un elemento naif. [...] [Inoltre] lo scambio di fotografie proprie ed altrui nude in internet probabilmente non appare loro – emotivamente – più di tanto preoccupante. [...] Secondo gli intervistati, le motivazioni per le quali una ragazza partecipa a questi tipi di scambio, sono legate al desiderio di farsi notare e di attirare l'attenzione del ragazzo che le piace. Anche se, ancora una volta, appare interessante sottolineare come il 29% indica come motivazione l'invio in cambio di ricompense/regali. Le motivazioni che spingono i ragazzi sembrano essere afferenti più alla sfera dell'autostima, in particolare per sentirsi interessante (41%), per sentirsi sexy e ricevere complimenti (entrambi al 27%) »¹²⁸. Dati questi brevi accenni di un'indagine davvero

¹²⁷ *Ivi*, pp. 131-132.

¹²⁸ Save the children, *Risultati indagine “Sessualità e Internet: i comportamenti dei teenager italiani”*, 9 Febbraio 2011. In merito agli atteggiamenti le percentuali indicano che: « il 35% dei ragazzi segnala come diffuso tra i propri amici l'aver rapporti sessuali completi, il 22% dichiara diffuso il consumo di droghe leggere, il 19% ammette che è

recente, emerge chiara la contraddizione di un'infanzia idealizzata e un'infanzia che, forse, come sostiene Postman, sta socialmente scomparendo.

Pertanto appare evidente, come sottolineano Trisciuzzi e Cambi che, date le condizioni attuali, sia necessario un ripensamento dell'infanzia di ieri e di oggi « per dar vita a una *cultura dell'infanzia* che sia conoscenza storica, psicologica e filosofica del bambino, al fine di metterne in luce la complessa identità. E da qui partire per correggere o integrare, dove è possibile, la situazione in cui il bambino attuale vive oppure per accoglierne consapevolmente, conoscendone costi e benefici, le trasformazioni irreversibili »¹²⁹.

2.5. Documenti internazionali ed europei sui diritti dei bambini

Il Novecento, come abbiamo cercato di delineare in queste pagine, è stato caratterizzato dal progressivo riconoscimento di soggetti inediti nella storia dell'umanità, posti al margine dalla società delle classi, dominata dalla borghesia-aristocrazia. Infatti, osserva Macinai che il Novecento « è il secolo della conquista dei diritti da parte delle donne, da parte delle minoranze etniche, linguistiche e religiose, da parte dei soggetti diversamente abili, da parte degli anziani »¹³⁰; i bambini fanno parte di

diffuso subire episodi di bullismo, in particolare tra i più giovani (24% per i maschi di 12-13 anni e il 17% tra le ragazze della stessa età). Il 18% dichiara diffuso l'aver atteggiamenti di disprezzo nei confronti di ragazzi disabili o stranieri, in particolare tra i maschi, la cui percentuale passa dal 17% dei 12-13enni al 27% dei 18-19enni; molti ragazzi ammettono che i propri amici sono parte "attiva" in episodi di bullismo nei confronti di ragazzi più piccoli o più deboli ». Mentre in merito allo scambio di fotografie nude si legge: «Tra coloro che hanno ricevuto un messaggio con riferimento al sesso predominano le reazioni passive e positive (58%), in particolare la curiosità (30%); più colpite negativamente le ragazzine più giovani. Anche tra coloro che hanno inviato un'immagine o un messaggio con riferimento al sesso predominano le reazioni passive e positive (48%), in particolare tra i maschi di 18-19 anni (64%). In media si ricevono questo tipo di messaggi poco dopo i 14 anni, spesso da sconosciuti, e mediamente prima dei 15 anni si è "attivi" nell'invio, in generale a persone ben conosciute ». Il documento si trova in www.savethechildren.it (sito consultato il 29/08/2011).

¹²⁹ *Ivi*, p. 143.

¹³⁰ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 60.

questa categoria di soggetti deboli e privi di voce ma, come per le altre categorie, spiega Macinai, vale una precisazione: « l'enunciazione dei diritti dell'infanzia non equivale di per sé stessa alla conquista di tali diritti »¹³¹, così da vedere nell'enunciazione delle dichiarazioni solenni non un punto di arrivo, bensì un punto di partenza, col fine di raggiungere la realizzazione quotidiana di tutti i diritti proclamati a favore di questi soggetti deboli. Lucia Balduzzi sostiene che, al fine di presupporre il reale godimento dei diritti a bambine e bambini è necessaria, oltre la predisposizione di strumenti di controllo, « anche la creazione di politiche atte a promuovere tale godimento e la previsione di interventi positivi di promozione a tutela di ogni bambino »¹³²; in tal modo, sarebbe dimostrato che il lungo percorso per arrivare ad una protezione statale dell'infanzia sia effettivamente stato raggiunto.

Durante gli ultimi decenni del XIX secolo, in molti paesi cominciavano ad essere emanate leggi per la tutela dell'infanzia in vari ambiti, anche se principalmente riguardavano quello lavorativo, ma il primo vero contributo a livello internazionale giunge agli inizi del Novecento: nel 1902 si tenne a l'Aja una *Conferenza di diritto privato*, nell'ambito della quale fu approvata la Convenzione sulla tutela del minore, con la quale, sostiene Alfredo Carlo Moro, veniva sancito « il principio secondo cui la legge in base alla quale si doveva organizzare la tutela del minore era la legge della sua cittadinanza »¹³³. Nel 1919, a seguito della tragedia della Guerra Mondiale, venne fondato a Ginevra l'OIL, *Organizzazione Internazionale del Lavoro* (nota come ILO, *International Labour Organization*), la quale, ricorda Macinai, « ha per obiettivo fondamentale quello di promuovere azioni giuridiche volte al miglioramento delle condizioni di lavoro sotto ogni aspetto e in ogni parte del mondo. [...] Uno

¹³¹ *Ivi*, pp. 60-61.

¹³² L. Balduzzi, *Dalla Convenzione sui diritti dei bambini e delle bambine alla legge 28 agosto 1997, n. 285*, in M. Manini-V. Gherardi-L. Balduzzi, *Gioco, bambini, genitori. Modelli educativi nei servizi per l'infanzia*, Carocci, Roma 2005, p. 23.

¹³³ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino, Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Mursia, Milano 1991, p. 16.

degli impegni fondamentali dell'organizzazione è stato, fin dalla sua nascita, ed è ancora oggi, la lotta contro il lavoro minorile, lo sfruttamento dell'infanzia per fini economici e i traffici criminali che coinvolgono bambini e bambine »¹³⁴. Nello stesso anno della sua costituzione, ricorda Moro, l'organizzazione « elaborava una convenzione che fissava l'età minima di ammissione dei bambini al lavoro nelle industrie a 14 anni, salve consistenti deroghe »¹³⁵ e un'altra che vietava il lavoro notturno per i minori di 18 anni¹³⁶. È ancora del 1919, « il primo riconoscimento a livello internazionale dei diritti dell'infanzia, soprattutto grazie all'opera della filantropa inglese Eglantyne Jebb (1876-1928) »¹³⁷ la quale, a seguito del primo conflitto mondiale, volle creare una fondazione, *Save the Children Fund*, per dare soccorso immediato ai bambini europei colpiti dalla tragedia della guerra. Nel 1929, la filantropa si trasferì a Ginevra per fondare *Save the Children International Union*, che ben presto si trasformò nella *International Union for Children Welfare*¹³⁸.

Particolare importanza per l'elaborazione dei diritti per l'infanzia, riveste la *Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo*¹³⁹ approvata dalla Società delle Nazioni nel 1924, grazie ancora all'iniziativa di Eglantyne Jebb. La Dichiarazione « riconosce a tutti i bambini il diritto ai mezzi necessari per una crescita fisicamente, moralmente e spiritualmente appropriata; ad aiuti speciali quando soffrono la fame, quando sono malati, disabili o orfani; a non essere sfruttati dal punto di vista economico; e a ricevere un'istruzione adeguata e che infonda un senso di responsabilità

¹³⁴ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., pp. 61-62.

¹³⁵ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 16. Si tratta della Convenzione ILO n.5 sull'età minima del 1919. Il documento si trova in <http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm> (sito consultato il 19/04/2011).

¹³⁶ Convenzione ILO n.6 sul lavoro notturno dei minori di diciotto anni del 1919. Il documento si trova in <http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm> (sito consultato il 19/04/2011).

¹³⁷ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 62.

¹³⁸ Cfr. *Ibidem*.

¹³⁹ La *Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo* venne approvata nel 1959 dalle Nazioni Unite (Cfr. Assemblea Generale delle Nazioni unite, *Dichiarazione dei diritti del bambino*, 20 novembre 1959. Il documento si trova in www.unicef.it, sito consultato il 20/04/2011).

sociale »¹⁴⁰. Nel 1942, a Londra, in tempo di conflitto mondiale, la *Legga internazionale per l'educazione nuova* redige la *Carta dell'infanzia*¹⁴¹ che ribadisce i diritti fondamentali da garantire ai bambini senza discriminazione alcuna, ponendo particolare attenzione agli aspetti legati ai diritti all'educazione, all'istruzione ed all'accesso ai saperi. Andrea Bobbio afferma che, « in termini pedagogici, [la Carta] ribadisce il diritto del bambino al primo accostamento al mondo dei saperi e della formazione infantile attraverso l'istituzione di sistemi formativi che rendano possibile un'alfabetizzazione culturale rispettosa dei tempi di apprendimento di ogni singolo bambino (art. 5) »¹⁴².

In seguito, nel 1948, terminato il conflitto mondiale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la fondamentale *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* nella quale, l'art. 25¹⁴³ e l'art. 26¹⁴⁴ vengono dedicati all'infanzia, sancendo il diritto dei bambini a cure speciali e assistenza e il diritto all'istruzione, gratuita e obbligatoria almeno per la scuola elementare. Con questo importantissimo documento, afferma Macinai che « la scuola è riconosciuta come uno degli organi che gli Stati hanno a loro disposizione per promuovere la diffusione, il rispetto e l'allargamento dei diritti sanciti nella Dichiarazione »¹⁴⁵.

¹⁴⁰ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 63.

¹⁴¹ Il documento si trova in F. Cambi-S. Ulivieri (a cura di), *Infanzia e violenza. Forme, terapie, interpretazioni*, La Nuova Italia, Firenze 1990, p. 284.

¹⁴² A. Bobbio, *Pedagogia dell'infanzia. Verso una nuova cultura dei diritti del bambino*, La Scuola, Brescia 2002, p. 116.

¹⁴³ Art. 25: « La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale » (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, 10 dicembre 1948, Art. 25. Il documento è consultabile in www.amnesty.it; sito consultato il 20/04/2011).

¹⁴⁴ Art. 26: « 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace » (*Ivi*, art. 26, comma 1 e 2).

¹⁴⁵ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 64.

Secondo Moro « le Nazioni Unite avvertirono dal canto loro che la dichiarazione dei diritti dell'uomo non avrebbe potuto avere una incidenza veramente significativa nella realizzazione di una nuova più giusta umanità se non fosse stata collegata ad un documento che sancisse i diritti per i quali l'essere umano diviene pienamente Uomo e quindi capace di fruire compiutamente di quei diritti che la dichiarazione del 1948 riconosceva come fondamentali per ogni persona »¹⁴⁶. Fu così che, nel 1959, venne proclamata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la *Dichiarazione dei diritti del bambino*¹⁴⁷, documento di primaria importanza nella storia dei diritti dell'infanzia, poiché ribadì i diritti fondamentali già sanciti in precedenza, precisandoli ulteriormente, e ne riconosce altri, come il diritto a non essere discriminati e ad avere un nome e una nazionalità; il diritto all'istruzione, alla disponibilità di cure mediche e ad una protezione speciale. Olivia Salimbeni osserva che « l'elemento fondamentale che spinge gli stati delle Nazioni Unite ad elaborare un documento specifico per l'infanzia, è la considerazione dello stato di immaturità fisica ed intellettuale in cui versa il bambino e quindi la necessità di cure speciali e di adeguata protezione giuridica »¹⁴⁸. Per questo motivo, secondo Bobbio, il diritto all'educazione acquista notevole rilievo sia nella prospettiva della pedagogia speciale (con l'art. 5), sia nell'ottica della pedagogia generale (con l'art. 7)¹⁴⁹. Di particolare rilevanza pedagogica appare l'art. 7, del quale ancora Bobbio evidenzia che « nella sua formulazione, dimostra come i progressi della pedagogia dell'infanzia avessero in qualche modo influenzato la cultura del tempo »¹⁵⁰. Inoltre, l'art. 7 mostra la centralità del modello domestico di educazione, la logica dominante negli anni Cinquanta/Sessanta che prevedeva una conformazione tra alfabetizzazione

¹⁴⁶ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 19.

¹⁴⁷ Assemblea Generale delle Nazioni unite, *Dichiarazione dei diritti del bambino*, 20 novembre 1959. Il documento si trova in A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 308.

¹⁴⁸ O. Salimbeni, *Storie minori. Realtà ed accoglienza per i minori stranieri in Italia*, ETS, Pisa 2011, p. 39.

¹⁴⁹ Cfr. A. Bobbio, *Pedagogia dell'infanzia*, op. cit., p. 116.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

culturale ed educazione familiare, come « caposaldo pedagogico irrinunciabile che, nella concreta prassi didattica, si declinava nella ricerca di un'educazione il più possibile attenta agli aspetti affettivi della personalità infantile, alle esigenze di contenimento materno, al bisogno di ordine e serenità, alla continuità tra scuola e famiglia »¹⁵¹. Ultimo aspetto da sottolineare del settimo principio del documento è la comparsa del più importante dei diritti culturali accordati all'infanzia, ossia il diritto al gioco: non viene specificato il tipo di gioco a cui fa riferimento ma è certo che, come afferma ancora Bobbio, attraverso la codificazione di tale diritto, si giunge ad una particolare consapevolezza pedagogica, per la quale, citando le parole di A. Agazzi si può affermare che « il bambino che non gioca non è normale, o è malato; anzi, si può in un certo senso dire che non è neppure un bambino; perché c'è tanto bisogno di sviluppo quanto di traduzione in gioco; vale a dire sviluppo attraverso il gioco in dialettica con le altre attività »¹⁵².

Già dopo la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, furono elaborati numerosi documenti sotto l'egida delle Nazioni Unite in favore del riconoscimento e della protezione dei diritti dell'infanzia. Macinai ricorda la *Convenzione per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui*, del 1949 ed entrata in vigore nel 1951, ratificata da 70 paesi; nel 1957, invece, entrava in vigore una *Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta di persone e di altre pratiche analoghe*, compresa la servitù per debito; tale documento ha visto l'impegno di 114 paesi. In merito al problema specifico del lavoro minorile, numerosi testi di portata internazionale sono comparsi a partire dal 1966, anno in cui è stato stipulato il *Patto internazionale relativo ai diritti economici, culturali e sociali*, ratificato solo nel 1976 insieme al *Patto sui diritti civili e politici*, da 135

¹⁵¹ *Ivi*, p. 117.

¹⁵² *Ivi*, pp. 117-118. Brano cit. da A. Agazzi, *I problemi dell'educazione e della pedagogia*, Vita e Pensiero, Milano 1964, pp. 121-122.

paesi sui 185 membri delle Nazioni Unite. Macinai menziona anche la *Convenzione* n. 138, *Sull'età minima*, adottata nel 1973 dall'ILO, specificamente dedicata al problema del lavoro minorile. Successivamente, una nota complementare dell'ILO, la n. 146, chiede ai governi di innalzare il limite per il lavoro minorile fino a sedici anni, anche se si tratta di un auspicio e di non una norma coercitiva giuridicamente. Infine, la *Convenzione* n. 138 proibisce in modo esplicito qualsiasi attività che possa mettere in pericolo la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani. L'Italia ha ratificato la *Convenzione* n. 138 nel 1981¹⁵³.

È stata questa la genesi della *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia*, adottata dall'ONU nel 1989¹⁵⁴, il documento nel quale « la tutela dei diritti del bambino trova la sua più compiuta e recente forma di protezione. [...] Questo documento – commenta Andrea Bobbio – presenta un carattere estremamente innovativo poiché, per esaustività e profondità di analisi, rappresenta oggi la Carta internazionale cui si richiamano i principali provvedimenti legislativi nazionali e sovranazionali nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza »¹⁵⁵. Come osserva Alfredo Carlo Moro, la Convenzione è nata con l'obiettivo di aggiornare e specificare la mappa dei diritti di cui il bambino è portatore e, nel contempo, di far assumere alle nuove norme introdotte il valore vincolante per gli Stati che ratificheranno il patto internazionale¹⁵⁶. Più avanti avremo modo di esaminare nei dettagli la portata di questo fondamentale documento. Ricordiamo, inoltre, che alla Convenzione sono stati integrati, negli anni successivi due protocolli; precisamente il *Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante i bambini*, entrato in vigore il 18 gennaio 2002 e il *Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati*, entrato in vigore il 12 febbraio 2002.

¹⁵³ Cfr. E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., pp. 68-70.

¹⁵⁴ Cfr. Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia*, 20 novembre 1989. Il documento si trova in www.unicef.it (sito consultato il 20/04/2011).

¹⁵⁵ A. Bobbio, *Pedagogia dell'infanzia*, op. cit., p. 118.

¹⁵⁶ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 20.

L'Italia ha ratificato la *Convenzione Internazionale per i diritti dell'infanzia* con la legge n. 176/1991; come osserva Macinai, « questo fatto viene a significare che questo testo fondamentale è assunto come guida per l'elaborazione dei programmi nazionali di attuazione delle politiche riguardanti il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (Art. 6), il diritto di non discriminazione (Art. 2), il dovere di ascoltare l'opinione del fanciullo (Art. 12) e del suo superiore interesse (Art. 3) »¹⁵⁷.

Nella direzione indicata dalla Convenzione, in Italia, si muove la legge 285 del 1997 (cd. Legge Turco) *Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*; come osserva Eugenia Roccella a dieci anni di distanza dall'emanazione della legge, « la principale sfida che la legge 285 ha inteso affrontare, interpretando lo spirito della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, è stata quella di riuscire a mettere al centro dell'agenda politica i diritti dei bambini e degli adolescenti, promuovendo azioni per migliorare i livelli di qualità della vita relazionale e sociale di cui godono i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze e le loro famiglie, uscendo da una logica emergenziale nell'approccio ai problemi e alle loro esigenze di vita quotidiana, agendo sul piano della programmazione locale di servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, di sostegno alla genitorialità, del reddito familiare oltretutto dei servizi ricreativi, culturali e ambientali »¹⁵⁸.

In seguito all'intervento della legge, ricorda Macinai che sono stati istituiti un Osservatorio nazionale e vari Osservatori regionali per l'infanzia e l'adolescenza con il compito di monitorare le reali condizioni di vita dei minorenni, sia a livello regionale che nazionale¹⁵⁹. In particolare, come si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

¹⁵⁷ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., pp. 77-78.

¹⁵⁸ Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *Dieci anni di attuazione della legge 285/97*, in « Questioni e documenti », Istituto degli Innocenti, Firenze 2009. Il documento è reperibile in www.minori.it (sito consultato il 24/10/2010).

¹⁵⁹ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 78. Macinai riporta anche il sito www.welfare.gov.it per quanto riguardano le informazioni sulle attività promosse dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

«L'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è un organismo di coordinamento fra Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali, Associazioni, Ordini professionali e Organizzazioni non governative che si occupano di infanzia. [...] Ha il compito di predisporre ogni due anni il Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. [...] Sempre ogni due anni, l'Osservatorio predispone la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti. L'Osservatorio, inoltre, ha il compito, ogni 5 anni, di redigere lo schema del rapporto del Governo all'ONU sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989. Per lo svolgimento delle sue attività si avvale del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che realizza studi e pubblicazioni sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, organizza seminari e percorsi formativi su tematiche minorili, monitora la normativa nazionale e internazionale di settore ed effettua attività di ricerca, raccolta, elaborazione ed analisi di dati, pubblicazioni e documenti. Generalmente, i componenti dell'Osservatorio organizzano la propria attività sia in sedute plenarie che in Gruppi di lavoro »¹⁶⁰. Nonostante gli obiettivi dell'Osservatorio, il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nel secondo rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione Onu dell'89, sostiene che emergano forti criticità nei confronti di tale organo, soprattutto in merito alla discontinuità dei lavori, che sono andati via via diminuendo dal 2003 al 2009, e al mutato assetto istituzionale, in seguito al passaggio alle Regioni delle competenze in materia di politiche sociali. Infine, il

¹⁶⁰ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, consultabile in <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/OrganiCollegiali/ossinfanzia.htm> (sito consultato il 21/04/2010).

Gruppo sottolinea la mancata partecipazione di ragazzi e ragazze ai lavori dell'Osservatorio¹⁶¹

¹⁶¹ Cfr. Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia - 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, Roma, settembre 2009, pp. 25-26. Il documento si trova in www.gruppocrc.net (sito consultato il 24/10/2010).

Parte seconda

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia

Capitolo Terzo

Aspetti generali della Convenzione di New York

3.1. Internazionalizzazione dei diritti dell'infanzia

Il 20 Novembre 1989 è stata adottata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza, divenuta da subito il « trattato sui diritti umani maggiormente ratificato nella storia »¹ (a oggi è stata ratificata da 193 Stati, un numero maggiore rispetto agli Stati facenti parte dell'ONU) e il « più importante strumento per la tutela dei diritti del bambino »². La Convenzione è frutto di un lavoro cominciato nel 1979, Anno internazionale del bambino (IYC), dal Working group, presieduto dall'inizio alla fine dal polacco Adam Lopatka, che ha redatto il progetto sfociato poi nel documento dell'ONU. Poiché caratterizzata dalla profonda interconnessione tra i diritti dell'uomo e i diritti del bambino, dalla convenzione deriva « sia il riconoscimento che anche il bambino – in quanto essere umano – è portatore di diritti, sia l'affermazione che l'infanzia, per le sue condizioni di difficoltà, deve essere particolarmente protetta attraverso una assistenza speciale »³.

Secondo Nigel Cantwell, la partecipazione attiva al gruppo di lavoro della maggior parte dei singoli governi lasciò molto a desiderare e la presenza e l'impatto delle organizzazioni intergovernative furono scandalosamente deboli. Tuttavia, ci fu una terza categoria di partecipanti composta dalle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute, che portò a condividere, all'interno della comunità internazionale, l'idea che tali

¹ UNICEF, *La condizione dell'infanzia nel mondo, edizione speciale. Celebrare i 20 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, novembre 2009, introduzione. Il documento è consultabile in www.unicef.it (sito consultato il 22/10/2010).

² E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p.70.

³ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 6.

organizzazioni « ebbero in questo caso un impatto sia diretto che indiretto senza precedenti nella storia della redazione dei documenti internazionali »⁴. Infatti, nel 1983 venne istituito il Gruppo ad hoc delle ONG che, con la sua competenza, coesione e preparazione, riuscì ad ottenere un forte impatto in molti campi che erano stati inusualmente compresi nel trattato stesso; inoltre, continua Cantwell, « l'influenza del gruppo ad hoc delle ONG non si limitò solamente agli articoli sostanziali. Il gruppo sviluppò una bozza del testo degli attuali articoli 42-45 e alcune idee sono riflesse nelle altre formulazioni adottate »⁵.

Prima di giungere alla Convenzione, si è passati « da una dichiarazione (1924) composta da un preambolo e cinque punti a un'altra dichiarazione (1959) con un preambolo e dieci punti, a una convenzione (1989) con un preambolo esteso (13 paragrafi) e non meno di 54 distinti articoli »⁶, dei quali, spiega Paola Ronfani, « di 41 riferiti espressamente ai vari diritti riconosciuti ai minori e gli altri alle forme di controllo sulla loro attuazione »⁷. Ciò che ha reso la Convenzione così importante, non è tanto il fatto di essere portatrice di idee innovatrici o rivoluzionarie, poiché, come scrive ancora Ronfani, « si presentava come una rivisitazione ed un aggiornamento della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 »⁸, quanto l'essere stata la ragione del passaggio dalle mere dichiarazioni di intenti delle comunità ad impegni precisi, sul piano giuridico e amministrativo, da parte degli Stati aderenti; inoltre, con la Convenzione viene istituito un organismo di controllo che dovrebbe incoraggiare un'azione di promozione e, ancora, vengono indicati con essa gli strumenti più indicati per tutelare e promuovere concretamente la gamma dei diritti riconosciuti al bambino. Dal punto di vista culturale, secondo Andrea

⁴ N. Cantwell, *Origini, sviluppo e significato*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia. Retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell'ottantanove*; Guerini Studio, Milano 2008, pp. 46-47

⁵ *Ivi*, p. 48.

⁶ *Ivi*, p. 57.

⁷ P. Ronfani, *I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Guerini Scientifica, Milano 1999, p. 9.

⁸ *Ibidem*.

Bobbio, « nella transizione dalla *Dichiarazione dei diritti del bambino* alla *Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia*, possiamo intravedere non soltanto un processo di specializzazione ed affinamento giuridico ma anche una tensione verso l'universalizzazione dei diritti: mentre i trattati precedenti erano di fatto espressioni della cultura giuridica dell'Occidente industrializzato, nel documento dell'89 i Paesi in via di sviluppo hanno giocato un ruolo notevole, intervenendo ed apportando modifiche ed adattamenti sostanziali »⁹.

Va necessariamente sottolineato che i redattori hanno sorvolato su alcuni temi particolarmente caldi, oppure hanno moderato occasioni di contrasto o trascurato alcune problematiche emergenti su cui la riflessione comune non era approdata a soluzioni condivise (per esempio temi quali la protezione del concepito, la manipolazione genetica o la sperimentazione di farmaci, oppure il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati) per cercare di ottenere un generale consenso tra Stati che hanno ordinamenti giuridici profondamente diversi e legati a culture, tradizioni, religioni stili di vita assai differenti. Tale discorso comprende, come evidenzia Conetti, « la stessa nozione del soggetto protetto, inteso all'art. 1 come ogni essere umano al di sotto del diciottesimo anno di età a meno che, secondo le leggi del suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggiore età, lasciando in sostanza agli Stati di fissare il momento iniziale della applicazione del regime convenzionale. Oppure, pur prevedendosi la doverosa adozione da parte degli Stati contraenti delle appropriate misure interne per dare attuazione ai diritti riconosciuti dalla Convenzione, la necessità di tener conto di gradi assai differenziati di sviluppo tra le diverse società ha imposto di mitigare tale obbligo, per quanto riguarda i diritti economici,

⁹ A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili del bambino. Implicazioni pedagogiche e prospettive formative per una nuova cultura dell'infanzia*, Armando Editore, Roma 2007, p. 18. Bobbio fa riferimento all' « accento posto sui diritti materiali dei bambini e sulla necessità di interventi di cooperazione internazionale a sostegno delle politiche internazionali nei Paesi poveri; il costante richiamo alla tutela dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche e alla difesa della propria identità culturale; la valorizzazione della *kafalah* quale forma di tutela specifica del diritto islamico »; *ibidem*.

sociali e culturali, rispetto ai quali è consentito agli Stati contraenti di corrispondere assumendo provvedimenti interni nella misura massima possibile loro consentita dalle risorse disponibili, lasciando in tal modo un ampio margine di discrezionalità »¹⁰.

In merito all'art. 1, in cui la Convenzione specifica il termine "bambino", rendendolo equivalente al termine "soggetto in età evolutiva" e non, come nel nostro paese, al termine di "minore", è doveroso specificare, come afferma Guido Maggioni, che « la nostra cultura (o anche soltanto la nostra lingua) è proprio tra quelle che escludono dalla nozione di bambino e di infanzia le "persone puberi". Mentre *Kind* e *Kindheit*, *enfant* e *enfance*, nonché ovviamente *child* e *childhood*, sono termini che senza troppa fatica possono essere estesi sino a coprire tutta l'area della "minore età", sino ai diciotto anni, nella lingua italiana l'operazione può essere resa possibile soltanto attraverso un notevole sforzo di "tecnicizzazione" dei termini bambino e infanzia [...] »¹¹. Emerge, su tale argomento, la possibilità di proporre un'articolazione dell'età minorile, proprio per le evidenti differenze tra un bambino in tenera età rispetto ad un adolescente o ad un giovane prossimo alla maggiore età; come si legge nel testo di Cendon, «circa l'esatta individuazione dei momenti di passaggio da un ciclo all'altro, sarà ragionevole concludere che una prima fase sia quella corrispondente al periodo della fresca infanzia (da 0 a 7 anni), che un secondo tratto copra il lasso di tempo dai sette ai quattordici anni, mentre l'ultimo segmento avrà quale protagonista il soggetto avviato al raggiungimento della maggiore età (dai quattordici ai diciotto anni) »¹².

Periodizzazioni del genere sono accolte formalmente in alcuni ordinamenti giuridici, come quello tedesco o nella giurisprudenza nordamericana, che hanno lo scopo di garantire alle aspirazioni del minore

¹⁰ G. Conetti, *Le fonti internazionali*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 45-46.

¹¹ G. Maggioni-C. Baraldi (a cura di), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, Quattro Venti, Urbino 1997, *Introduzione* p. 18.

¹² M. Bussani, P. Cendon, L. Ghedini, A. Venchiarutti, *I diritti della personalità* in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit. , pp. 53-54.

una più stretta rispondenza normativa; infatti, nel considerare tale articolazione, prosegue Cendon affermando che « con riguardo a un minore appartenente alla prima fascia d'età, è lecito immaginare che la tutela dei vari momenti della personalità non possa svolgersi se non avendo come centro propulsore l'interno del nucleo familiare; [...]. Con riguardo alla seconda fascia d'età, i problemi si complicano. Ci troviamo di fronte qui ad un ragazzo in età non più tenerissima, le cui potenzialità in ordine ad una consapevole autodeterminazione risultano [...] aumentate vistosamente. Occorrerà vedere allora fino a che punto sia possibile tener conto di questa crescita (della personalità) del minore, in vista di un miglior rispetto per le sue volizioni »¹³; il discorso necessariamente cambia ancora di più nei riguardi di un ragazzo ormai prossimo all'età adulta e in grado di dar libera voce alle proprie volizioni. A fronte di tale argomentazione si tratta, pertanto, « di stabilire chi siano i destinatari dei messaggi contenuti nelle varie Convenzioni internazionali e a quale livello possano essi stessi concretamente agire per attuarli o vederli attuati nei loro contesti evolutivi »¹⁴: approssimativamente Andrea Bobbio intravede tre livelli di complessità (i diritti dei bambini come figli nell'ecosistema familiare; i diritti dei bambini come alunni nell'ecosistema scolastico; i diritti dei bambini come cittadini nell'ecosistema della società) nei quali «l'asimmetria della relazione educativa implica la presenza adulta, che si manifesta non soltanto attraverso le forme della sostentatività affettiva o della profeticità del mentore ma, anche e soprattutto, nella dimensione cognitiva della scelta e della responsabilità che si accompagnano alla fruizione di ciascun diritto »¹⁵.

Paola Ronfani considera che « la finalità manifesta della Convenzione è, in ogni caso, quella di estendere al soggetto bambino i medesimi diritti civili e sociali, ed in particolare i diritti di libertà,

¹³ *Ivi*, pp. 54-55.

¹⁴ A Bobbio (a cura di), *I diritti sottili del bambino*, op. cit. , p. 30.

¹⁵ *Ibidem*.

riconosciuti agli adulti nelle Dichiarazioni e nei Patti sui diritti umani. [...]. Nel testo della Convenzione sono dunque enunciati, per la verità in modo assai poco sistematico, diritti del più vario contenuto, che sembrerebbero sottintendere la volontà di estendere l'ambito della regolazione giuridica ad ogni aspetto dell'universo minorile »¹⁶. È importante capire che, se all'adulto vengono predicati determinati diritti universali, a maggior ragione dovrà essere fatto nei confronti del bambino; in questo caso, occorre non soltanto concedere i medesimi diritti dell'adulto al bambino ma è necessario tradurli in modo appropriato ai suoi bisogni fisici e psicologici al fine di manifestare appieno il potenziale evolutivo. Secondo Bobbio, « non si tratta, allora, soltanto di un potenziamento quantitativo dei diritti dell'adulto quanto, piuttosto, di una loro riformulazione più complessiva, che accredita una visione per così dire della “distanza” tra infanzia e adultità »¹⁷.

Nel complesso, quindi, la Convenzione si presenta come un documento dal contenuto eterogeneo in cui diritti soggettivi e misure di tutela sono tenuti insieme da due principi cardine: « il primo principio è l'interesse del minore, che deve costituire “oggetto di primaria considerazione” in tutte le azioni riguardanti i bambini. [...]. L'altro principio cardine può essere individuato nel riconoscimento del ruolo primario della famiglia nella cura e nell'educazione dei minori e, per converso, del ruolo solo sussidiario dello Stato »¹⁸. Questi principi evidenziano la tensione, ancora non risolta, fra la visione dell'autonomia del minore e la visione della tutela di tale soggetto. In particolare, possiamo considerare che queste due visioni finiscono col ridimensionare fortemente la portata innovativa dei diritti di libertà riconosciuti dalla Convenzione. È opportuno considerare, come scrive Guido Maggioni, che « oltre che il rapporto tra bisogni e diritti, molti problemi si presentano anche riguardo alla natura ed al contenuto di questi ultimi, tra i quali sembrano essere posti

¹⁶ P. Ronfani, *I diritti del minore*, op. cit., p. 12.

¹⁷ A. Bobbio, *I diritti sottili del bambino*, op. cit., p. 22.

¹⁸ P. Ronfani, *I diritti del minore*, op. cit., p. 16.

sullo stesso piano diritti di welfare e diritti di autonomia; eppure, – continua Maggioni – non solamente sono di ben diversa natura e portata e hanno destinatari diversi, ma per certi aspetti sono anche confliggenti. Mentre i diritti di autonomia hanno come destinatari bambini e ragazzi, i diritti di welfare si rivolgono agli adulti (figure genitoriali e operatori dei servizi in primo luogo) che sono tenuti a offrire determinate prestazioni di cura »¹⁹.

3.2. Alcuni principi basilari

Ma per capire la portata della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia è necessario fare una panoramica iniziale dei principi su cui si radica questo fondamentale documento dell'ONU:

a) Nel Preambolo della Convenzione si legge che gli Stati parti tengono presente che « i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà » e ribadiscono che « ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, [...] ». Inoltre viene sottolineata la convinzione « che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività »; quindi, come già accennato, accanto ai diritti del ragazzo, vengono riconosciuti i diritti della famiglia non solo nei confronti dei figli ma anche della comunità nazionale. Nel Preambolo viene fatto esplicito riferimento alla Dichiarazione del 1959 nella quale, ricorda

¹⁹ G. Maggioni-C. Baraldi (a cura di), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, op. cit. , p. 32.

Ronfani, viene accolta la « prospettiva della tutela rivolta, però, non ad un soggetto in condizione di incapacità o di inferiorità, bensì ad un soggetto che, pur dovendo essere considerato come persona piena sin dalla nascita, non è però in grado di far valere direttamente i propri diritti a causa, per l'appunto, della propria immaturità fisica ed intellettuale. La responsabilità del corretto esercizio di tali diritti spetta agli adulti, in primo luogo ai genitori, i quali debbono agire a nome dei minori e nel loro interesse »²⁰.

È evidente quanto la visione della patria potestà, come complesso di poteri-doveri dei genitori verso i figli, fosse presente in tale Dichiarazione e che la Convenzione dell'89, come vedremo meglio più avanti, non si discosti molto da tale prospettiva. Massimo Corsale osserva che « nella cultura oggi prevalente sembra infatti ovvio che l'interesse dei minori prevalga su quello degli adulti che sono in rapporto con loro [...]. Ma resta assolutamente nel vago (non solo nella legislazione italiana, ma anche nei progetti fin qui disponibili di statuto dei minorenni, nonché nelle convenzioni e nelle raccomandazioni internazionali in materia) il problema centrale di ogni rapporto dei minori col diritto: il nodo costituito dal ruolo della famiglia nel sistema sociale dato e nel quadro delle istituzioni giuridiche »²¹.

Nella storia della civiltà occidentale, la famiglia ha costituito un ordinamento sociale e giuridico autonomo in cui solo il *pater familias* era membro di pieno diritto nella società. Nello specifico del nostro Paese, « il legislatore italiano del 1975 ha ritenuto di innovare il sistema sostituendo alla “patria potestà” quella “genitoriale”: ed eliminando così uno degli aspetti che caratterizzavano la vecchia famiglia in senso maschilistico. [...] Inoltre il vecchio spirito del diritto familiare, che assegnava un ruolo decisivo all'interesse dei genitori (del padre), è stato sostituito con una visione della famiglia che tiene più conto dell'interesse di tutti i suoi

²⁰ P. Ronfani, *I diritti del minore*, op. cit., p. 11.

²¹ M. Corsale, *Elogio dell'incompletezza. Uno “statuto dei diritti dei minori”?*, in G. Maggioni-C. Baraldi (a cura di), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, op. cit., p. 342.

componenti (a cominciare dai figli). [...] Ma oggi, - si chiede Corsale - dove si deve fermare il potere correttivo dei genitori? Qualunque tipo di punizione corporale deve essere considerata maltrattamento? E fin dove può legittimamente arrivare la coazione psicologica senza diventare esercizio di violenza? »²². Possiamo sostenere, quindi, che il principio dell'interesse del minore nelle pratiche familiari e giuridiche ha confini molto labili e, seguendo le osservazioni di Paola Ronfani, tali principi, nella pratica giudiziaria, « hanno la peculiarità di presentarsi all'interprete, al giudice segnatamente, come delle "scatole vuote", il cui senso e la cui portata dovranno essere determinate di volta in volta, con riferimento alla situazione concreta cui si riferiscono. [...]. È evidente che il ricorso a principi generali, aumentando l'ambito di discrezionalità del giudice, comporta il pericolo che essi vengano usati in modo arbitrario »²³.

Nel Preambolo viene riconosciuto anche che « occorre preparare pienamente il bambino ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà ». Quindi tramite un sintetico ma rilevante programma pedagogico la Convenzione impone alle strutture comunitarie una revisione di programmi, metodologie e prassi educative per affermare, secondo Moro, la « forte accentuazione della solidarietà internazionale [...] [che] ci richiama tutti a superare indifferenze, atonie, provincialismi per sentirci, quanto meno nei confronti dei bambini, cittadini di un'unica patria umana »²⁴.

b) La Convenzione « considera sempre il bambino nel contesto del suo nucleo familiare i cui diritti sono funzionali anche al pieno

²² *Ivi*, pp. 342-343.

²³ M. F. Lücker-Babel, *Il diritto ad esprimere opinioni e ad essere ascoltato*, V. Pocar-P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 157-158.

²⁴ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 16.

sviluppo della sua personalità »²⁵. In particolare, all'art. 3, la Convenzione riafferma che gli Stati si devono impegnare « ad assicurare al bambino la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori » e rispettare, seguendo l'art. 5, « le responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori ».

L'interesse del minore, come principio cardine nel diritto internazionale, era stato recepito già nella Dichiarazione del 1959 e, come sappiamo, la Convenzione Onu, rifacendosi ai suoi principi, ne ha allargato l'ambito di applicabilità e rafforzato la posizione di centralità. Tuttavia, come abbiamo accennato poco fa, l'interesse del minore si presenta come un principio generale al quale viene attribuita una nozione indeterminata e soggetta ad interpretazioni contrastanti (ovvero se ritenerlo o meno un diritto fondamentali) e segnate ideologicamente: « con un approccio meno critico – sostiene Paola Ronfani – possiamo osservare che nell'interpretazione di questo principio da parte dei giudici è rinvenibile l'influenza di altri saperi, in particolare la psicologia e le scienze sociali che hanno elaborato diverse immagini dell'infanzia, dei bambini e dei loro bisogni fondamentali »²⁶.

Secondo i diritti enunciati nella Convenzione, la famiglia, intesa come ambiente privilegiato per la crescita, la cura e l'educazione dei minori, viene ad assumere un ruolo principale nella loro vita, considerando, di conseguenza, l'intervento della sfera pubblica come sussidiario²⁷, poiché teso a garantire « l'assistenza e la protezione necessarie », come si legge nel Preambolo, affinché la famiglia possa « assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità ». Ma, come sostenuto nella Convenzione, lo Stato « si impone allorché tale progetto non dovesse essere considerato rispondente all'interesse del figlio, anche col ricorso a misure drastiche, quali l'allontanamento del minore dalla famiglia e, nei casi

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ V. Pocar-P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, op. cit, p.158.

²⁷ Cfr. *Ivi*.

estremi, la decisione di adottabilità »²⁸. È importante, quindi, che nella determinazione del superiore interesse del bambino, le competenze e l'autorità dei genitori, quest'ultima intesa come sostegno nel trovare la via giusta, siano affiancate dalle competenze e dal controllo di un'altra autorità, pubblica, esterna e sovraordinata, un'autorità, come sostiene Leonardo Lenti « capace di vigilare affinché il bambino sia rispettato, aiutato, curato e non già trattato come un oggetto in proprietà, di cui si può godere e disporre in modo pieno ed esclusivo »²⁹.

La contrapposizione tra l'incapacità del minore e la sua capacità di autodeterminazione emerge nei confronti dell'enunciazione di tale principio fondamentale, su cui si basa la Convenzione, dando vita ad un orientamento che, secondo Ronfani, « cerca di conciliare la visione dell'interesse del minore propria del paternalismo liberale per cui spetta agli adulti allevanti [...] individuare e tutelare gli interessi dei minori finché essi non saranno in grado di assumere le proprie responsabilità, con la visione liberazionista, per cui il bambino è riconosciuto capace di determinare i propri bisogni e di affermare i propri diritti, eventualmente anche contro la volontà dei propri genitori »³⁰. Ciò nonostante, di fronte a casi estremi, è opportuno fare una diversificazione dei minorenni al fine di approntare adeguati strumenti di difesa e, a tal proposito, Lenti propone una distinzione dei suddetti in due categorie: quella dei “minorenni grandi”, che considera i minori che hanno raggiunto un grado di maturazione tale che permetta loro di organizzare realmente le proprie inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni; l'altra, dei “minorenni piccoli”, che contempla i minori che non hanno raggiunto tale grado di maturazione³¹. Secondo Lenti, « il minorenni piccolo, in linea di massima, può essere tutelato solo mediante strumenti di eterodifesa, attuati nel concreto da persone adulte le quali hanno il compito di vigilare. [...] Gli

²⁸ *Ivi*, p.161.

²⁹ L. Lenti, *Il nuovo diritto minorile*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit., pp. 70-71.

³⁰ V. Pocar-P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, op. cit., p. 166.

³¹ L. Lenti, *Il nuovo diritto minorile*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit., p. 72.

strumenti principali di eterodifesa sono costituiti, oggi, dal complesso degli interventi dei servizi sociali e della magistratura minorile »³². Nel caso di minorenni grandi, invece, esso può ricevere tutela sia tramite strumenti di eterodifesa che di autodifesa. Per quanto riguarda i primi, vengono usati i medesimi rispetti al minorenne piccolo e per i quali valgono le precedenti considerazioni, anche se, in questo caso, va necessariamente tenuto di conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del singolo minorenne e prefiggersi lo scopo di provvedere alla massima soddisfazione possibile. Mentre « gli strumenti di autodifesa permettono al minorenne grande di prendere decisioni autonome su questioni che lo riguardano, cioè di compiere da sé determinate scelte e di sottrarsi legittimamente a determinate decisioni dei suoi genitori. I molti casi in cui il minorenne ha questi poteri, sono disciplinati dalla legge in modo disorganico e frammentato: spesso incontrano un limite che dev'essere rimosso dai genitori o da un'autorità esterna »³³. Gli strumenti di autodifesa auspicabili (quando non già esistenti) sono numerosissimi e riguardano principalmente l'istruzione, il mondo del lavoro, la religione, la politica e l'attività sindacale, atti in materia familiare, in sostanza tutto ciò che poi si è tradotto nei fondamentali diritti enunciati nella Convenzione Onu.

All'art. 9, la Convenzione riconosce che il bambino può essere separato dai genitori solo se tale separazione è necessaria nel maggiore interesse del bambino e sottolinea, con l'art. 10, la necessità di favorire il ricongiungimento familiare qualora un membro della famiglia viva in uno Stato diverso. All'art. 18 viene riconosciuto che i genitori hanno eguali responsabilità nei confronti del bambino e che gli Stati devono fornire una assistenza appropriata per l'adempimento di tali responsabilità. Con l'enunciazione di tali principi, la Convenzione ha accolto l'orientamento che si era andato diffondendo con l'approvazione dei nuovi modelli di divorzio secondo i quali l'interesse dei figli deve essere primariamente considerato

³² *Ivi*, p. 75.

³³ *Ivi*, p. 79.

nei casi in cui si debbano prendere decisioni nei loro confronti, senza riguardo alcuno a quale dei genitori non abbia rispettato i doveri del matrimonio. « Nella cultura giuridica, per la verità assai più in quella degli altri paesi che non nel nostro, si è poi andata diffondendo l'idea che l'interesse del minore coinvolto nella separazione o nel divorzio richieda il mantenimento di stabili e continuativi rapporti con entrambi i genitori. [...]. Questa idea, sul piano dei modelli di regolazione giuridica dei rapporti fra genitori e figli nella separazione e nel divorzio, si è espressa nell'istituzionalizzazione dell'affidamento congiunto, da intendersi, a prescindere dalle concrete modalità di attuazione, come piena condivisione delle responsabilità genitoriali dopo la fine del matrimonio »³⁴.

Il principio del superiore interesse del minore coinvolge, nella sua accezione non univoca, anche il tema dell'adozione poiché viene concepito come « oggetto di primaria considerazione » all'art. 3, già menzionato, ma viene definito anche come « principale preoccupazione » all'art. 21, in materia di adozione. L'art. 3 della Convenzione apre, come osserva Ronfani, « un altro ordine di problemi: l'interesse che deve costituire oggetto di primaria considerazione per il legislatore, le istituzioni socio-assistenziali, gli organi amministrativi e giurisdizionali, va identificato con l'interesse di un singolo specifico minore o dei minori, nel loro insieme, come categoria sociale nel suo complesso? [...] [Giacché] potrebbe accadere che l'interesse dei minori, come gruppo sociale, non corrisponda ed anzi sia addirittura confliggente con quello di un minore particolare con riguardo alla particolare condizione in cui egli si trova »³⁵. A tal proposito, la Convenzione dedica particolare attenzione al tema dell'adozione, all'art. 21, affermando che questa deve essere autorizzata dalle autorità competenti; che l'adozione internazionale è valida solo se il bambino non può trovare una famiglia affidataria o adottiva nel suo paese; che devono essere

³⁴ V. Pocar-P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, op. cit., p. 171.

³⁵ P. Ronfani, *L'interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica*, in G. Maggioni-C. Baraldi (a cura di), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, op. cit., p. 268.

assicurate al soggetto in adozione le misure tutelari equivalenti a quelle di adozione nazionale; che gli Stati devono prendere tutti i provvedimenti per assicurarsi che nell'adozione internazionale non si realizzino impropri lucri finanziari e, infine, che per una migliore attuazione della adozione internazionale vengano stipulati tra gli Stati accordi bilaterali o multilaterali.

Nel caso dell'adozione, l'interesse del minore si traduce nella possibilità del mantenimento, e della ricostruzione, dei suoi legami con entrambi i genitori, come generale interesse alla tutela delle proprie origini. Ma, riflettendo sull'adozione, afferma Gianfranco Bandini che « bisogna riconoscere, anzitutto, che sotto il termine adozione riuniamo una molteplicità di situazioni, tutte accomunate da una situazione di abbandono e di deprivazione [...]. Tre sono i principali ordini di fattori – reciprocamente interagenti – che occorre considerare: 1) le caratteristiche e la storia personale del bambino/adolescente; 2) le caratteristiche e la storia della coppia che adotta; 3) le modalità concrete dell'adozione »³⁶. Considerando il bambino, è necessario conoscere il percorso che lo ha portato all'abbandono perché influenza necessariamente le sue capacità di sviluppo e di vita; queste considerazioni vanno fatte a maggior ragione nei confronti di bambini stranieri poiché le loro situazioni di vita sono solitamente peggiori, caratterizzate da violenza ed esposizione al rischio di sopravvivenza. Considerando i genitori, invece, dobbiamo riconoscere che l'adozione arriva come scelta finale di un desiderio di maternità/paternità che altrimenti non sarebbe arrivata. A tal proposito è necessario valutare le importanti forme di accompagnamento all'adozione, per affrontare sia il comportamento della famiglia che l'approntamento alle situazioni concrete nella società. Mentre, continua Bandini, « per quanto riguarda le modalità dell'adozione, a parità di altre condizioni, è cruciale soprattutto l'età dell'adottato: è pensiero comune (e confermato dalle ricerche) che quanto

³⁶ G. Bandini, *Per una pedagogia dell'ascolto e dell'incontro*, in G. Bandini (a cura di), *Adozione e formazione. Guida pedagogica per genitori, insegnanti e educatori*, ETS, Pisa 2007, p. 22.

prima il bambino viene affidato a una coppia genitoriale stabile e “sufficientemente buona” tanto più è facile superare le deprivazioni subite e sviluppare un adeguato senso dell’identità personale »³⁷. Riguardo a tali modalità, Bandini sostiene che occorre ricordare due principi generali: «1) in mancanza di legami genetici, [...], l’abbinamento migliore è quello che tiene conto delle caratteristiche degli aspiranti genitori e bambini; 2) il bambino, che è sempre la parte più debole e da tutelare, è in grado, anche se molto piccolo, di esprimere un “parere” su chi lo vuole adottare. È da ricordare, a questo proposito, che secondo la legge 149/2001 “se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento” »³⁸.

Riferendoci specificamente all’adozione internazionale, dobbiamo osservare che questa « resta uno strumento indispensabile per garantire il diritto ad una famiglia a qualsiasi bambino, indipendentemente da nazionalità, razza o religione. [...] È singolare che l’adozione, la quale durante la fase preparatoria e attuativa subisce numerosi e accurati controlli, dal momento della sua effettiva entrata in vigore “scompaia” completamente in una gestione privatistica, svincolata da qualsiasi possibilità di verifica e di controllo. Sembra quasi che la società civile sia disposta a farsi pieno carico del trasferimento del minore in stato di abbandono in un nuovo nucleo familiare [...] e che però, una volta reperito il nuovo ambito, essa abdichi interamente al proprio ruolo di promozione e di controllo »³⁹. Poiché tale bambino gode dei medesimi diritti e garanzie di qualsiasi figlio naturale, ancora di più egli ha bisogno di non vedere fallita una simile nuova esperienza familiare, proprio perché già proveniente da un’altra situazione di abbandono. Concordiamo con la necessità di salvaguardare « con la massima attenzione il diritto del minore a non essere adottato due volte,

³⁷ *Ivi*, p. 23.

³⁸ *Ivi*, p. 24.

³⁹ P. Brovedani, I. D’Elisio, T. Vergerio, *Abbandono, adozione, affido: bilanci e prospettive*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit., p. 113.

fenomeno che purtroppo si verifica con una certa frequenza, soprattutto in campo di adozione internazionale »⁴⁰.

Considerando l'adozione internazionale come un importante spunto per una riflessione di carattere pedagogico-interculturale, dobbiamo fare nostro il concetto che l'adozione, in particolare quella tra soggetti di culture diverse, secondo Silvia Guetta, « deve sapersi rivolgere alla costruzione di un reale dialogo interculturale. La relazione educativa deve essere capace di attivare continui e significativi scambi percettivi, emotivi, affettivi e intellettuali, ma anche estetici e valoriali, per garantire lo sviluppo di apprendimenti reciproci di tutti i soggetti coinvolti »⁴¹. Nell'esperienza dell'adozione internazionale si incontrano etnie, culture e religioni diverse che possono condurre, se affrontate con un dialogo attento ed un ascolto empatico, ad un annullamento dei pregiudizi e degli stereotipi sociali nei confronti della diversità culturale, ma anche nei confronti delle adozioni. Il bambino adottato può vivere un importante momento di crescita formativa, educativa e affettiva; a tal proposito, Guetta afferma che « la natura dello scambio culturale vissuto dal bambino adottato è diversa da quella del bambino che ha tutta la famiglia appartenente a culture non autoctone. I bambini adottati non sono sostenuti da una rete parentale che li educa ai valori, agli ideali e ai saperi del gruppo di appartenenza. Il bambino adottato può vivere una esperienza di solitudine perché si trova senza punti di riferimento culturali condivisibili »⁴². È importante, quindi, che i genitori che adottano abbiano la consapevolezza della portata affettiva ed educativa che comporta tale tipo di situazione, ma è altrettanto necessario che fondino il loro rapporto con i figli sulla conoscenza di realtà sociali e culturali differenti dalle proprie, sia per instaurare un legame più intenso con il figlio, sia per riuscire a riconoscere le proprie aspettative e, conseguentemente, a

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ S. Guetta, *Adozione internazionale: una riflessione per la pedagogia interculturale*, in G. Bandini (a cura di), *Adozione e formazione*, op. cit., p. 257.

⁴² *Ivi*, p. 258.

porre obiettivi educativi adeguati all'esperienza di quel bambino specifico e non basati su modelli generali.

c) La convenzione riconosce che anche il ragazzo è portatore e titolare dei diritti civili riconosciuti all'uomo: infatti, all'art. 6 viene riconosciuto l'inalienabile diritto alla vita, non solo fisica ma anche lo sviluppo globale di personalità; una particolare attenzione viene posta alla salute del bambino, nell'art. 24, impegnando gli Stati membri a « diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i bambini; assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie [...]; lottare contro la malattia e la malnutrizione [...]; garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; [...]; abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori »; tutto questo non solo attraverso medicine, vaccini e viveri ma anche tramite la costruzione di sistemi e infrastrutture, formazione, informazione e sostegno dei genitori nell'applicazione delle conoscenze oggi disponibili.

All'art. 19 inoltre viene sancito che gli Stati parti devono adottare «ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il bambino contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale ». La violenza sul bambino non è cosa rara nello scenario globale, ma anzi ne costituisce una costante ben precisa: « lo “stato soave” e la “ragion lieta” della fanciullezza non sono mai state davvero diffuse; in ogni tempo e in ogni luogo l'infanzia ha conosciuto le più svariate forme di sopraffazione e sfruttamento. [...] Da che cosa nasce allora – c'è da chiedersi – l'attuale e improvviso interesse verso il fenomeno della violenza perpetrata sui minori? »⁴³. Sicuramente potremmo trovare molte risposte, una delle quali, forse, nel progressivo sgretolamento del

⁴³ A. G. Luzzatto, L. Soranzio, R. Zoldan, *L'abuso e la violenza*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit., p. 352.

diritto alla *privacy* della famiglia, che ha portato allo scoperto molti episodi di violenza ed abuso sui minori.

Ma relativamente alla tutela offerta al minore dalla società, che è mutata a seconda delle epoche e dei luoghi, possiamo notare che « ciascun ordinamento rispecchia proprio il grado di riconoscimento dell'abuso di volta in volta raggiunto nel singolo paese, e che vi è quindi un rapporto di proporzionalità diretta fra la conoscenza del fenomeno, e la tutela offerta dalle leggi: con il riconoscimento dei maltrattamenti fisici e dell'incuria [...] matura cioè una sensibilizzazione al problema, la quale consente poi la produzione di norme adeguate e altresì il riconoscimento di forme più sottili e più subdole – e pertanto più difficilmente dimostrabili – quali la violenza psichica e l'abuso sessuale »⁴⁴. Quest'ultime, infatti, spesso vengono perpetrate da persone vicine alle vittime e, quindi, uno strumento essenziale di prevenzione è costituito dall'interdisciplinarietà, « la quale permette di comprendere situazioni non leggibili, né affrontabili in termini monoprofessionali. E, per un'efficace prevenzione dell'abuso infantile, non c'è dubbio che occorra porre attenzione innanzitutto al contesto familiare, in cui si nasconde la chiave di molte fra le motivazioni sottostanti al comportamento abusante dell'adulto »⁴⁵.

Nella Convenzione viene affermata anche, all'art. 33, la necessità di « proteggere i bambini contro l'uso illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope » e viene ribadito l'impegno contro ogni forma di sfruttamento sessuale del bambino all' art. 34, la prevenzione del rapimento, la vendita o il traffico di bambini con ogni fine e con ogni forma all'art. 35. Questi diritti sono stati affermati e ribaditi nella Convenzione perché la schiavitù, non nella “vecchia” accezione di proprietà e sfruttamento di persone “diverse” (nel colore della pelle, per la religione, la lingua, lo status socioeconomico, ecc.), ma nell'accezione moderna di una schiavitù che fa leva sulla povertà (in particolare sulla precarietà, la debolezza e lo stato di bisogno),

⁴⁴ *Ivi*, pp. 357-358.

⁴⁵ *Ivi*, p. 363.

coinvolge, molto più di quanto possiamo pensare, una grande quantità di bambini. Kevin Bales evidenzia come, a causa del drammatico aumento della popolazione dopo la Seconda guerra mondiale soprattutto nei paesi del Sudest asiatico, nel subcontinente indiano, in Africa e nei paesi arabi, e del rapido mutamento sociale ed economico, accompagnato dalla corruzione dei governi, si è generata, appunto, quella nuova tipologia di schiavitù per la quale « per la prima volta nel corso della storia si assiste a una sovrabbondanza di potenziali schiavi. Si tratta di una drammatica illustrazione della legge della domanda e dell'offerta: con un tale numero di possibili schiavi, il loro valore è precipitato. Oggi gli schiavi sono così a buon mercato da essere diventati convenienti in molti nuovi tipi di attività. Di conseguenza, il modo di considerarli e di usarli è cambiato »⁴⁶.

I modi di questa nuova schiavitù, caratterizzata da violenza, breve durata e perdita di controllo sulla propria vita, sono principalmente tre: schiavitù sul possesso, la forma più vicina alla schiavitù tradizionale; schiavitù da debito, la più comune al mondo e nella quale un individuo impegna se stesso in cambio di un prestito in denaro; schiavitù contrattualizzata, nella quale si offrono finti contratti che garantiscono l'occupazione ma che in realtà rendono schiavi le persone. A queste tre forme si aggiunge la schiavitù di guerra, legata alla politica e comprendente la schiavitù sostenuta dai governi. Purtroppo fanno parte di queste forme di schiavitù anche i bambini: a tal proposito potremmo proporre il caso delle aziende illegali produttrici di indumenti e scarpe per conto di ditte famose a livello internazionale che, a causa delle continue pressioni e controversie sull'impiego di manodopera minorile, hanno cambiato radicalmente atteggiamento. Infatti, « in India, per esempio, ci sono tra i 65 e i 100 milioni di bambini di età inferiore ai quattordici anni che lavorano otto ore al giorno. Riempiono i laboratori illegali e fanno un'infinità di altri mestieri. Ma c'è di peggio: circa 15 milioni di questi bambini non sono operai, bensì

⁴⁶ K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, La Feltrinelli, Milano 2008, p. 19.

schiavi. E i bambini schiavi sono ancora meno visibili; prigionieri della servitù da debito, in genere non lavorano nei laboratori illegali che producono per la grande esportazione, ma in imprese più piccole e più isolate »⁴⁷.

Oltre a questi importanti diritti, al bambino vengono riconosciuti anche tutti quei diritti di personalità come avere un nome, una nazionalità, conoscere i genitori e da loro essere accuditi nella misura del possibile (art. 7); ma anche il diritto a conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari (art. 8); il diritto a formarsi un'opinione e la libertà di esprimerla (art. 12); il diritto all'informazione (art. 13) e alla libertà di coscienza e di religione (art. 14); il diritto alla libertà di associazione (art. 15) e alla tutela della propria privacy (art. 16). Nella considerazione di questi importanti diritti, è necessario fare un importante riferimento all'articolo 12 che, nota Lücker-Babel, « contribuì ampiamente al successo della Convenzione, anche se non è l'unico punto in cui si fa riferimento a un coinvolgimento attivo dei bambini nella società. [...] Nonostante l'art. 12 a una prima lettura appaia semplice, esso non è tuttavia esente da complessità. La sua forza consiste tanto nei suoi aspetti innovativi, quanto nei termini utilizzati nel momento in cui tali aspetti vengono tradotti nel linguaggio del trattato. [...] La terminologia utilizzata dagli esegeti della CRC e del suo art. 12 è varia: partecipazione, libertà di espressione e di diritto ad essere ascoltati. Questi concetti sono vicini tra loro, e condividono tutti la stessa sostanza: garantire ai bambini di poter dire la loro nelle questioni importanti, o che essi ritengono tali, per la loro vita »⁴⁸. Anche questo importante principio è direttamente collegato al principio espresso all'art. 3, ovvero il migliore, o superiore, interesse del bambino; quest'ultimo, come abbiamo già avuto modo di osservare, è soggetto alle decisioni altrui, poiché generalmente sono gli adulti che definiscono il profilo del bambino e,

⁴⁷ *Ivi*, p. 224.

⁴⁸ M. F. Lücker-Babel, *Il diritto ad esprimere opinioni e ad essere ascoltato*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia*, op. cit., p. 158.

quindi, soppesano i vari interessi. L'art. 12, invece, secondo Lücker-Babel, « ha un'essenza dinamica: il suo ruolo consiste nel riconoscere il diritto di espressione dei bambini, consentendo loro di poter esprimere il proprio parere in presenza di decisioni che li riguardano in maniera diretta. Di conseguenza, la relazione tra gli artt. 3 e 12 è di natura conflittuale: la persona adulta è giustapposta al bambino, e il ruolo degli educatori e dei responsabili delle decisioni si trova spesso in opposizione alla crescente autonomia del bambino. Il migliore interesse del bambino sarà raggiunto attraverso la costante ricerca di un equo bilanciamento tra questi due aspetti dei diritti del bambino »⁴⁹. A fronte delle molteplici implementazioni che il presente articolo può avere, è necessario riconoscere l'importanza di questo principio nel promuovere la partecipazione del bambino, giacché quotidianamente le persone possono scegliere, a seconda delle circostanze, come esprimersi, su cosa esprimersi e in che modo farlo, se singolarmente o attraverso manifestazioni di massa. Necessariamente, per riconoscere al bambino il diritto di esprimersi sulle questioni che lo interessano, dovrà vedersi garantita la possibilità di usufruire dei mezzi di comunicazione adatti per un pieno e corretto utilizzo di tale diritto, nonché la possibilità di scegliere se affrontare individualmente o collettivamente le questioni che lo interessano. Ancora Lücker-Babel ritiene che « per trarre vantaggio dalla protezione accordata dall'art. 12, queste manifestazioni di opinioni [consigli municipali dei giovani o consigli di classe] dovrebbero comunque rispettare il criterio fondamentale cioè il legame diretto tra il tema in questione e la situazione del bambino. In assenza di questo legame di causalità, il bambino deve trarre vantaggio dall'art. 13, dedicato alla libertà di espressione in senso generale, o all'art. 15 sulla libertà di associazione. È su questo aspetto che le differenze tra i due tipi di garanzie diventano evidenti. Mentre la libertà di espressione e di associazione richiede tradizionalmente che lo Stato si astenga da ogni forma di intervento senza una ragione valida, l'art. 12 richiede un'adeguata gamma di disposizioni e di strutture per assicurare

⁴⁹ *Ivi*, p. 160.

il suo supporto nella realizzazione di questa particolare forma di libertà di espressione »⁵⁰.

d) La Convenzione riconosce al ragazzo tutta una serie di diritti conosciuti come diritti sociali: innanzitutto, all'art. 17, viene dichiarato il diritto alla correttezza e all'utilità dell'informazione rivolta all'infanzia anche se viene soltanto accennato il tema della correttezza dell'informazione e dei conseguenti pericoli di manipolazione. Il tipo di informazione trattata in questo articolo riguarda in particolar modo quella proveniente dai *mass-media* e, anche qui, è celata la questione della tensione fra la visione della tutela e dell'autonomia, già dibattuta, nei confronti dell'infanzia. In particolare, Felini asserisce che, nei provvedimenti internazionali in materia dei diritti dei bambini, di fronte all'avanzata dei mezzi di comunicazione mediale, è prevalente la visione della tutela dei minori. Infatti, fra i codici di condotta riguardanti i doveri degli operatori dei media, si tracciano due grandi linee di tendenza, quella dei *codici protezionisti* e quella dei *codici "di qualità"*, che rispecchiano tale opposizione nella concezione dei bambini: i primi, puntano a promuovere meccanismi di controllo, censura e protezione rispetto a tutto ciò che può risultare dannoso; i secondi, invece, sono orientati all'incentivazione della realizzazione di prodotti pensati in base alle diverse fasce d'età con determinate linee di indirizzo per la messa in onda⁵¹. Oltre ai codici di condotta, esistono dei veri e propri apparecchi tecnologici che, applicati alla televisione o al *computer*, permettono l'automatica censura di contenuti inadatti ai minori. Ma, all'infuori di quelli che potrebbero essere i metodi protettivi, secondo Felini è necessario pensare che, « nell'ambiente mediale, come in quello reale, i ragazzi devono avere la possibilità di avventurarsi seguendo itinerari propri, che li portino a fare esperienze e incontri che costituiscono un'indubbia occasione di crescita »⁵² e, conseguentemente,

⁵⁰ *Ivi*, pp. 170-171.

⁵¹ Cfr. D. Felini, *Media e diritti dei bambini*, in A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili dei bambini*, op. cit.

⁵² *Ivi*, pp. 182-183.

progettare un percorso formativo che permetta di aumentare la consapevolezza, di adulti e bambini, attorno a questo tema e che stimoli la capacità di rispondere concretamente alle situazioni odierne.

Secondo Anna Oliverio Ferraris sarebbe opportuno che, alla elaborazione dei palinsesti per l'infanzia, si affiancassero produttori della televisione e rappresentanti dei genitori, esperti in psicologia dell'età evolutiva e nei vari campi dell'arte e della scienza, magari riuniti in un comitato e/o un "osservatorio". « Loro compito dovrebbe essere – secondo Oliverio Ferraris – quello di mettere un freno ai programmi di basso livello e stimolare invece ciò che di positivo vi è nei campi dell'arte, della scienza e dei valori umani. La pubblicità dovrebbe essere abolita del tutto dai programmi per l'infanzia oppure ridotta al minimo, e presentata in maniera chiaramente riconoscibile, non seduttiva o condizionante, ma tale da educare all'acquisto »⁵³.

Il compito formativo nei confronti dei *mass media*, sostiene Felini, « assume due direzioni: quella dei genitori e degli educatori, che vivono l'onere della cura quotidiana dei più piccoli, e quella degli operatori dell'industria dei media che, invece, hanno la responsabilità "a monte" di decidere il contenuto e la collocazione (nei palinsesti piuttosto che nel web) di ciò che viene diffuso »⁵⁴. Oltre a ciò, in una prospettiva che coinvolge gli altri diritti sociali riconosciuti ai bambini, Oliverio Ferraris ritiene che « i genitori, in qualità di cittadini, dovrebbero esercitare delle pressioni sui Comuni affinché vengano individuati e riattivati degli spazi (parchi, ludoteche, manifestazioni sportive) in cui i bambini possano tornare ad incontrarsi, senza pericoli, per svolgervi quelle attività e quei giochi di movimento che li aiutano a crescere. Anche poter camminare in alcuni spazi cittadini liberati dal traffico, senza dover dipendere continuamente dagli adulti – per esempio nello spostarsi da casa a scuola e viceversa – è

⁵³ A. Oliverio Ferraris, *Tv per un figlio*, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 183.

⁵⁴ D. Felini, *Media e diritti dei bambini*, in A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili dei bambini*, op. cit., p. 183.

importante per lo sviluppo dell'autonomia, dell'autostima, del senso di sicurezza e anche del senso di appartenenza alla propria città »⁵⁵.

La Convenzione riconosce, all'art. 26, il diritto del bambino a beneficiare delle misure di sicurezza sociale con il conseguente impegno statale di presa in carico delle misure necessarie per l'attuazione di tale diritto e riafferma, all'art. 27, il diritto del bambino ad uno standard adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale e l'obbligo dello Stato di assistere i genitori all'adempimento di tale diritto. A tal proposito, Andrea Bobbio, propone una classificazione degli interventi socio-assistenziali ed educativi a favore dei minori su tre livelli d'azione:

« 1) *Interventi sostitutivi*: proposti quando gli ambiti educativi “naturali”, come la famiglia non siano ritenuti minimamente in grado di consentire un “normale” percorso di crescita dei minori, oppure quando non siano più in grado di assolvere i necessari compiti assistenziali e/o educativi a loro attribuiti verso i loro componenti. [...]

2) *Interventi aggiuntivi*: proposti quando le esperienze educative non sono considerate sufficientemente efficaci, quando i genitori, in un limitato periodo, sono particolarmente assorbiti dal lavoro o da altre preoccupazioni o quando il soggetto necessita di un'offerta formativa potenziata e/o personalizzata.

3) *Interventi compensativi*: finalizzati ad offrire opportunità alternative in contesti socialmente marginali (periferie, zone degradate, situazioni d'illegalità urbana diffusa, ecc.) »⁵⁶.

Assumendo questi tre livelli d'azione e altre iniziative che, pur considerando la famiglia come agenzia di formazione primaria dei figli, aspirano comunque a estendere lo spazio vitale del bambino culturalmente, politicamente e socialmente, secondo Bobbio « la *polis* accetta di riprogettarsi in termini inclusivi, ovvero adeguati a coinvolgere e fare partecipe il bambino, con le sue multiformi esperienze e sensibilità, allo

⁵⁵ A. Oliverio Ferraris, *Tv per un figlio*, op. cit., p. 186.

⁵⁶ A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili del bambino*, op. cit., pp. 65-66.

stesso “dialettico” farsi della città. Si prospetta così un superamento della logica assistenziale [...] per accedere al superiore livello della partecipazione, ovvero della piena valorizzazione del bambino cittadino »⁵⁷.

La Convenzione, all’art. 28, evince il diritto all’istruzione che impegna gli Stati a rendere l’istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti; all’art. 29 invece esplicita una serie di obiettivi dell’educazione scolastica ma anche di sviluppo della personalità e di promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Inoltre, all’art. 31, viene anche sottolineato il diritto al riposo, allo svago e al gioco come dimensione fondamentale e formativa dell’età infantile. In merito al diritto all’istruzione e affini, è necessario fare una necessaria precisazione in merito al patrimonio culturale, inteso come processo dinamico, in continua evoluzione, che dipende dalle interpretazioni che di suddetto ne vengono date. La cultura riflette ogni componente della vita presente e passata, affermando continuamente che ogni uomo, gruppo o pratica sociale è un prodotto culturale e stabilendo, quindi, un nesso imprescindibile, nella costruzione della realtà, tra le identità individuali e la società. Come sostiene Antonella Nuzzaci, « l’identità non appartiene in modo esclusivo all’individuo ma viene intesa come una struttura di ordine sociale la cui costruzione è frutto di un processo autoregolativo che mette in relazione le rappresentazioni di sé e quelle della realtà stessa. [...] Emerge pertanto il bisogno di pensare in modo diverso agli elementi del patrimonio, che si definiscono sempre più come corpi di significato storicamente trasmessi e situati entro una rete di relazioni all’interno delle quali le azioni degli uomini diventano “fatti culturali” »⁵⁸.

A tal proposito dobbiamo chiederci che rapporto esiste tra la cultura, il patrimonio culturale, i diritti dell’infanzia e l’educazione. Negli ultimi anni, come abbiamo visto nella prima parte, abbiamo assistito ad un lento

⁵⁷ *Ivi*, p. 67.

⁵⁸ A. Nuzzaci, *Il diritto dei bambini alla fruizione del patrimonio culturale*, in A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili del bambino*, op. cit., pp. 130-131.

accrescimento della base sociale della fruizione, anche se ciò non ha realmente portato ad un concreto cambiamento del profilo culturale della popolazione, manifestando, anzi, tendenze regressive circa il possesso di capacità alfabetiche fondamentali. Secondo Nuzzaci, « ne consegue che, se non c'è educazione alla cultura e all'eredità culturale, cioè un'educazione che abitui alla responsabilità, alla scelta, al dialogo, alla comprensione ecc., manca anche l'"educazione fondamentale" e, con essa, viene a mancare anche qualcosa di quella giustizia di base che le Nazioni Unite sono impegnate a promuovere »⁵⁹. Se la scuola integrasse i mezzi tradizionali di educazione con mezzi nuovi e antichi allo stesso tempo, come i musei, potrebbe rafforzare il profilo culturale di base e assolvere sempre meglio la domanda d'istruzione. Considerando tale proposta in termini operativi, possiamo sostenere che il riconoscimento dell'importanza del patrimonio culturale per lo sviluppo del bambino porterebbe ad interpretare il problema dell'alfabetizzazione come educazione per la comunità; infatti, attraverso la comprensione del patrimonio culturale « i bambini possono afferrare la complessità e la ricchezza dei significati del contesto in cui vivono, cogliendone la varietà, la continuità e i rapporti che in esso si definiscono. Ma per arrivare a decodificare e ad interpretare i messaggi culturali di cui il "bene" [culturale] è portatore non si può prescindere dalla conoscenza degli elementi, dei codici e del lessico fondamentale di cui si serve per esistere. [...] Linguaggi e strumenti simbolici che si acquisiscono a partire naturalmente proprio da una solida alfabetizzazione di base che possa permettere tutto questo »⁶⁰. L'emanazione del successivo articolo 31 sul diritto del bambino alla libera partecipazione alla vita culturale e artistica, si presenta come dilatazione del concetto del diritto alla cultura, che implica necessariamente la dilatazione del diritto all'educazione, che comprende, a

⁵⁹ *Ivi*, p. 133. Nuzzaci spiega il termine "educazione fondamentale" osservando che è un'espressione, in uso negli anni Quaranta e ormai in disuso, « per descrivere un particolare livello o settore dei sistemi educativi, indicando cioè un'educazione che consentisse l'acquisizione delle capacità di leggere e scrivere e delle altre abilità essenziali, oltre che dei saperi e dei valori necessari per partecipare alla società ».

⁶⁰ *Ivi*, p. 135.

sua volta, sia il diritto all'istruzione sia il processo di costruzione dell'identità culturale di adulti e bambini.

Infine viene sancito, all'art. 32, il diritto alla protezione « contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di mettere a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale; [...] gli Stati parti, in particolare: stabiliscono l'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego; prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego; prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo ». Come scrive Carlo Cester, « un discorso sulla tutela giuridica del lavoro minorile, è, prima di tutto, un discorso sulla storia e sulle origini del diritto del lavoro. Ed infatti i primi interventi della cosiddetta legislazione sociale [...] hanno avuto per oggetto le situazioni di sfruttamento delle fasce più deboli, nell'ambito delle quali parte cospicua era rappresentata proprio dai minori »⁶¹. Il lavoro dei minori, che spesso è stato accostato a quello delle donne e che ha portato a « trascurare le innegabili diversità delle rispettive posizioni [...] [con] ostacoli non irrilevanti per una reale ed effettiva emancipazione, sul piano giuridico, dei soggetti considerati »⁶², porta necessariamente con sé considerazioni riguardanti, come vedremo in seguito, la tutela legislativa, la parità retributiva, l'accesso al lavoro e le capacità di lavoro del minore.

e) La Convenzione ha curato anche la tutela di particolari situazioni che creano disagi e svantaggi nel ragazzo: la situazione del ragazzo rifugiato che ha dovuto abbandonare il paese di origine, all'art. 22, aspetto che approfondiremo nell'ultima parte del presente, con il conseguente diritto di trovare protezione adeguata e assistenza umanitaria nel paese accogliente. La Convenzione ha considerato, all'art. 23, le

⁶¹ C. Cester, *Il lavoro*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit., p. 247.

⁶² *Ibidem*.

situazioni dei disabili, fisici o mentali, i quali devono godere di una vita completa e soddisfacente, hanno diritto a cure speciali; lo stesso articolo afferma l'impegno degli Stati a promuovere lo scambio di informazioni adeguate nel campo della cura sanitaria preventiva, del trattamento medico psicologico e funzionale del bambino. L'art.38, invece, si occupa della situazione dei bambini coinvolti nei conflitti armati che lacerano i loro paesi, pertanto si impegnano gli Stati a prendere ogni possibile precauzione per garantire la protezione ai bambini colpiti da un conflitto armato e viene sancito che i bambini sotto i 15 anni di età non devono prendere parte direttamente ai conflitti.

f) La Convenzione ha considerato, poi, la situazione in cui il ragazzo ha commesso degli illeciti e per questo è sottoposto a un trattamento sanzionatorio: all'art. 37 viene sancito che nessun bambino può essere soggetto a tortura o ad altre forme di punizione, crudeli o degradanti, né può essere soggetto a pena capitale o ergastolo senza possibilità di rilascio sotto i 18 anni di età; nessun bambino può essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente; l'arresto deve avvenire in conformità della legge ed essere utilizzato come misura estrema e per il periodo di tempo più breve possibile; il bambino deve essere trattato con dignità della persona umana e detenuto separatamente dagli adulti, potendo comunque mantenere i contatti con la propria famiglia e disporre di assistenza legale.

Secondo il Comitato sui Diritti dell'Infanzia, « una vasta gamma di alternative efficaci deve essere resa disponibile, affinché gli Stati parti adempiano al loro obbligo, ai sensi dell'articolo 37(b) della CRC, di fare ricorso alla privazione di libertà personale solamente come ultima risorsa. Queste alternative devono essere usate in maniera attentamente strutturata anche per ridurre l'uso della detenzione precedente al processo, invece di "ampliare la rete" di minori sottoposti a sanzione »⁶³.

⁶³ Comitato sui diritti dell'infanzia, *Commento Generale N. 10 – I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile*, Roma 2007, p. 30. Il documento si trova

Per quanto riguarda la separazione dei minori sottoposti a detenzione dai luoghi destinati agli adulti, il Comitato sostiene che « gli Stati parti dovrebbero istituire strutture separate per i minori privati della libertà, che includano personale distinto e specializzato per lavorare con i minori e politiche e pratiche distinte. La regola non implica che un minore collocato in una struttura per minori debba essere trasferito in una struttura destinata agli adulti immediatamente dopo aver compiuto i 18 anni. Il proseguimento della sua permanenza dovrebbe essere possibile se ciò è nel suo interesse superiore o non contrario all'interesse superiore di un minore più giovane che si trova all'interno della struttura »⁶⁴. Inoltre, per il diritto del minore a mantenere contatti con la famiglia attraverso la corrispondenza e le visite, il Comitato sostiene che « al fine di facilitare le visite, il minore dovrebbe essere collocato in una struttura che sia più vicina possibile al luogo di residenza dei genitori. Le circostanze eccezionali che potrebbero limitare questo contatto dovrebbero essere chiaramente contenute nella legge e non lasciate alla discrezionalità delle autorità competenti »⁶⁵.

Oltre a ciò, è importante la sottolineatura della finalità educativa di qualsiasi intervento penale nei confronti dei soggetti in età evolutiva permettendo così di promuovere in questi soggetti il senso della dignità e del proprio valore, intensificando così il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali, come si legge all'art. 40. Gli Stati devono quindi impegnarsi a garantire che i bambini non siano puniti per fatti che nel momento in cui furono commessi non erano proibiti, ma anche che il bambino sia considerato innocente finché la sua colpevolezza non sia provata e informato delle accuse a suo carico; che il processo sia definito rapidamente e sia assicurata adeguata assistenza legale e psicologica; che non sia obbligato a testimoniare e confessarsi colpevole; che sia rispettata la sua privacy in tutti gli stadi del procedimento. E' inoltre necessario

in <http://unicef.it/doc/2032/i-diritti-infanzia-e-adolescenza-in-materia-di-justizia-minorile.htm> (sito consultato il 15/04/2011).

⁶⁴ *Ivi*, pp. 31-32.

⁶⁵ *Ivi*, p. 32.

l'impegno degli Stati a definire un'età minima al di sotto della quale i bambini devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale e prevedere una serie di interventi proporzionati sia alla loro specifica condizione che al reato commesso. In base a quest'ultimo aspetto, il Comitato per i diritti dell'infanzia evidenzia che i rapporti degli Stati parti rivelano l'esistenza di diverse soglie di età rilevanti per l'imputabilità penale, e tali variano da una fascia molto bassa di età minima, di circa 7 o 8 anni, fino a una fascia d'età molto alta, ammirabile secondo il Comitato, di 14 o 15 anni. Inoltre, in tale commento viene sottolineato che l'articolo 40 richiede che gli Stati parti cerchino di promuovere l'istituzione di un'età minima al di sotto della quale vengano considerati incapaci di commettere reato penale, ma non menziona alcuna età minima specifica a tal proposito. Quindi, il Comitato per i diritti dell'infanzia « interpreta questa norma come un obbligo per gli Stati parti di istituire un'età minima per la responsabilità penale (MACR). Tale età minima implica che: i minori che commettono un reato a un'età inferiore a quella minima non possono essere ritenuti responsabili secondo la procedura penale. [...] Occorre adattare, qualora fosse ritenuto necessario, misure di protezione speciale per questi minori nel loro interesse superiore; i minori di età pari o superiore a quella stabilita dalla MACR all'epoca della perpetrazione di un reato (o violazione del diritto penale) ma aventi meno di 18 anni possono essere formalmente accusati e soggetti a procedimenti penali. Tuttavia tali procedimenti, includendo le disposizioni finali, devono essere in totale conformità con i principi e le norme della CRC come elaborate in questo Commento generale»⁶⁶.

g) Un ultimo punto chiave della Convenzione è stata la previsione di « un sistema di controllo per garantire che questi diritti del bambino non siano solo formalmente riconosciuti dagli Stati ma anche

⁶⁶ *Ivi*, pp. 15-16.

concretamente attuati e garantiti. Si è così prevista, al fine di esaminare il progresso compiuto dagli Stati aderenti, la costituzione di un Comitato sui diritti del bambino, composto da dieci membri eletti dagli Stati parti, a cui gli Stati si obbligano a sottoporre rapporti periodici sulle misure adottate per realizzare i principi della Convenzione »⁶⁷, indicando fattori e difficoltà sull'applicazione degli obblighi e tutte le rispettive informazioni per un'adeguata conoscenza dell'attuazione della Convenzione.

Come osservano Goedertier e Verheyde, « il Committee è stato istituito in virtù dell'articolo 43 della CRC, per valutare il progresso compiuto dagli Stati nell'adempimento dei loro obblighi [...] [e] riguardo al tipo di procedura, i redattori della CRC optarono chiaramente per un meccanismo di monitoraggio, fondato sull'obbligo di *reporting* per gli Stati, e decisero di non mettere a punto una procedura di reclamo. Essi non considerarono opportuno istituire un sistema repressivo e punitivo. [...] [Infatti] il sistema di monitoraggio doveva basarsi sull'idea del dialogo continuo e costruttivo, sull'aiuto reciproco, sul supporto e sulla cooperazione. Di conseguenza, il Committee istituito a questo proposito non esercita soltanto una funzione di controllo, ma anche consultativa»⁶⁸. Realisticamente le Nazioni Unite hanno riconosciuto che in alcuni paesi saranno necessari aiuto e sostegno concreti pena la mancata attuazione della Convenzione: viene prevista perciò la mobilitazione delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, per esempio dell'Unicef, per fornire assistenze, promuovere studi su temi specifici dei bambini e per realizzare un'ampia opera di sensibilizzazione sui principi della Convenzione.

L'importanza della Convenzione, secondo Moro, non è solo l'enunciazione di un codice di diritti: « essa individua principalmente linee di sviluppo ed evidenzia bisogni che devono trovare appagamento in uno

⁶⁷ A.C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 31.

⁶⁸ G. Goedertier, M. Verheyde, *Le attività del Committee*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia*, op. cit., pp. 191-192.

sforzo collettivo di riflessione e di impiego. [...] La Convenzione non impegna solo il politico o il giurista: ogni persona che abbia occasione di occuparsi di un itinerario formativo, ogni agenzia di socializzazione, ogni settore che concorre alla costruzione di una personalità giovanile devono sentirsi chiamati in causa dal documento dell'ONU e devono lasciarsi "compromettere" nella tensione ideale che traspare dal testo approvato. [...] per comprendere come il testo non enunci solo precetti giuridici ma indichi una pedagogia dello sviluppo umano che necessariamente coinvolge e fa appello a ogni persona»⁶⁹. Sarà pertanto utile e necessario fare riferimento al fondamentale art. 3 il quale afferma che « in tutte le decisioni relative ai bambini [...] l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente ».

Un ulteriore dato da sottolineare è che la Convenzione riconosce che i diritti enunciati valgono per tutti i soggetti in età evolutiva, anche se lo spessore e la tipologia degli stessi potranno assumere connotazioni diversificate: questo deve porsi come stimolo a non fermarsi davanti alla parola scritta, al dato formale ma ad impegnarsi nell'approfondire lo spirito delle singole disposizioni per poter trovare in loro un più profondo contenuto. Secondo Andrews, « in quanto strumento di azione sociale e politica rivolto a migliorare in maniera decisa la condizione dei bambini, la CRC serve da cornice per mobilitare le famiglie, le comunità e le società a promuovere un positivo sviluppo del bambino »⁷⁰.

3.3. L'itinerario formativo del bambino

Per una migliore comprensione e attuazione dei diritti specifici dell'infanzia è necessario prima comprendere alcuni aspetti importanti dell'itinerario formativo del soggetto in età evolutiva e, soprattutto, capire

⁶⁹ A.C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 34.

⁷⁰ A. B. Andrews, *Assicurare adeguate condizioni di vita per lo sviluppo*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia*, op. cit., p. 182.

che egli, come sostiene Moro, « ha bisogno che il suo processo di integrazione si svolga non solo attraverso il suo personale impegno di crescita ma anche attraverso il continuo, anche se discreto e rispettoso, stimolo, sostegno, guida delle persone che, a diverse ragioni, hanno cura di lui »⁷¹. Infatti, nel complesso, faticoso e talvolta traumatico sviluppo da bambino prima, fanciullo poi, e adolescente infine, non è detto che l'esito positivo sia scontato, dal momento che questo processo sarà costantemente e fortemente influenzato dalle situazioni ambientali in cui si svilupperà, dagli apporti positivi o negativi che riceverà. Palmonari sottolinea che, affinché avvenga « [...] una evoluzione positiva dell'atteggiamento individuale, sarà necessario che egli faccia esperienze positive rilevanti, nei suoi rapporti con le istituzioni sociali con cui viene in contatto »⁷². In realtà, proprio oggi che la difesa dell'infanzia da ogni violenza è divenuta richiesta collettiva con conseguenti riconoscimenti sul piano giuridico, viene sempre più generalizzato il disimpegno formativo, accompagnato da ripetuti silenzi e abbandoni di specie diverse. Diventa necessario, oggi, comprendere a fondo che è indispensabile porsi accanto al ragazzo in sviluppo, con molta umiltà e rispetto, capacità di ascolto, dando sicurezza e fiducia, per consentirgli una effettiva crescita sia personale sia umana e sociale.

3.3.1. Sviluppo dell'identità personale

Secondo Moro, alla costruzione dell'identità contribuiscono diversi fattori: « esiste un patrimonio nativo, ereditario e congenito di dotazioni, attitudini e disposizioni, individualmente connotate, sul quale si inseriscono via via le influenze dell'esperienza, le sollecitazioni – o la mancanza di sollecitazioni – che da esse il ragazzo ricava. Non esiste, e non può esistere, una secca contrapposizione tra “natura” da una parte e “cultura” dall'altra: vi sono reciprocità e profonde interferenze tra natura e cultura »⁷³. Quindi,

⁷¹ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 66.

⁷² A. Palmonari, *Gli adolescenti*, il Mulino, Bologna 2001.

⁷³ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 68.

anche a fronte di un patrimonio e un portato genetico individuale, l'identità di una persona si costruisce nella storia, nelle esperienze e relazioni umane che realizza. E questa relazione, per essere significativa, dovrebbe basarsi su una profonda comunione umana.

Per sostenere il ragazzo nella crescita positiva e autentica della propria identità è importante, a parere di Moro, che sia aiutato a sviluppare tre importanti dimensioni: la volontà, la capacità di ascolto, l'esperienza della gioia⁷⁴.

Sviluppare adeguatamente la *volontà*, ossia la propria esperienza del saper volere significa permettere al soggetto in crescita di imparare ad essere padrone delle proprie azioni, a saper gestire la propria libertà. Educare alla volontà è un compito a cui ogni educatore non può sottrarsi: significa, ancora secondo il parere di Moro, « stimolare l'impegno anche nelle piccole cose, abituare a saper superare l'emotività del momento e i deliri di onnipotenza propri dell'età infantile, educare a saper accettare le piccole sconfitte della vita quotidiana, sviluppare la capacità di perseveranza contro l'abitudine a un "prendi, usa e butta" che impedisce ogni attaccamento ed ogni impegno costruttivo »⁷⁵. Educare alla volontà non significa educare ad una obbedienza conformistica, poiché è necessario riconoscere i limiti entro cui ci si deve muovere per non regredire; è importante educare ad un'obbedienza autentica che è innanzitutto fedeltà a se stessi, è capacità di mettersi in ascolto di chi parla e non un mero assoggettamento formale, ma per farlo il ragazzo ha bisogno di fiducia nella sua capacità di autodeterminarsi, di saper effettuare scelte.

In seconda istanza vi è lo sviluppo della *capacità di ascolto*, un ascolto non solo dell'altro che parla ma un ascolto anche di sé, delle proprie esigenze, capacità, caratteristiche, poiché per riuscire ad ascoltare gli altri è necessario prima essere capaci di ascoltare se stessi, e per fare ciò il ragazzo ha bisogno di momenti di silenzio e di riflessione. Oggi, invece, viene

⁷⁴ Cfr. *Ivi*.

⁷⁵ *Ivi*, pp. 71-72.

enfaticamente la dimensione dell'esteriorità a scapito della dimensione interiore, l'uomo si preoccupa di rimanere solo con se stesso e cerca di stordirsi nel rumore; i genitori si affannano nel riempire la giornata dei loro figli senza lasciargli pause, eclissando anche il racconto di una fiaba, sostituita o da una fiaba televisiva o dal gioco meccanico; concentrandosi sulla fundamentalità dell'ascolto e della conversazione in famiglia come una modalità a cui i soggetti saranno educati e reciprocamente formati, afferma Boffo che oggi « la famiglia è lasciata sola a gestire la propria incomunicabilità, così come *l'uomo technologicus* si fa gestire da una tecnica che non lo esalta, ma lo deprime al servizio della macchina. [...] In famiglia, la conversazione assume caratteristiche ancora più intrinsecamente emotive e affettive e per questo fortemente e prepotentemente formative. [...] La conversazione, attraverso il dialogo connotato dall'ascolto e dall'empatia, diviene il mezzo per comprendere il proprio figlio, per coltivarne l'umanità, per sostenere la formazione di uomo/cittadino del mondo »⁷⁶; sostenendo l'importanza del legame tra conversazione, ascolto e famiglia, continua ancora Boffo: « il modello che nasce e si sviluppa a partire dalle conversazioni familiari può sostenere il progetto di vita familiare e sociale che ciascuna famiglia dovrebbe essere messa in grado di scegliere, dove l'ascolto di sé e dell'altro e il dialogo fra il sé e gli altri preludono alla creazione di comunità che, con impegno e responsabilità personale e collettiva, scambiano e ri-cambiano parole, frasi, soluzioni di problemi, condivisione di situazioni esistenziali, in una circolazione continua e perenne, che è sostegno reciproco e reciproca comprensione »⁷⁷. La nostra epoca si trova, quindi, davanti la necessità di scoprire nuovi strumenti di comunicazione e sviluppare autentiche capacità di ascolto di sé e degli altri, proprio a partire dalle relazioni fondamentali che si instaurano all'interno del proprio nucleo familiare. L'importanza di saper ascoltare il

⁷⁶ V. Boffo, *Per una comunicazione empatica. La conversazione nella formazione familiare*, ETS, 2007 Pisa, pp. 230-232.

⁷⁷ *Ivi*, p.233.

bambino durante il suo processo formativo è di fondamentale importanza poiché, come evidenzia Fratini, « essere ascoltati significa essere presi sul serio, essere degni di attenzione e di riconoscimento o più semplicemente essere accettati e accolti. Il senso di autostima, che svolge una funzione così importante nella regolazione e modulazione degli stati affettivi (depressione, euforia, rilassamento, angoscia, agitazione, ecc.) si misura in rapporto al bisogno di essere ascoltati. Chi non viene ascoltato – o ha la sensazione di non esserlo o di non esserlo abbastanza – vive una situazione caratterizzata da un senso doloroso di solitudine »⁷⁸. Se il bambino vive questa esperienza di ascolto, in primis, in famiglia, potrà sviluppare più facilmente la capacità di ascoltare se stesso e gli altri.

La terza dimensione riguarda l'aiuto che è importante dare al soggetto in età evolutiva a *vivere la gioia* e non solo ad avere esperienza del piacere. E' un aspetto importante soprattutto nel mondo di oggi poiché il ragazzo è sollecitato continuamente a ricercare la soddisfazione di ogni effimero piacere, a possedere molte cose e sempre nuove ma non a godere pienamente di qualcosa veramente voluto e conquistato. La gioia consente un arricchimento interiore e un'esperienza di pienezza che sola consente di costruire l'autostima e conseguentemente la crescita umana, conferma quel senso di compiutezza personale che attesta la propria valenza e nel contempo la possibilità di un rapporto veramente gratificante, anche perché gratuito con l'altro. Per costruire in noi e nei nostri figli il senso e il gusto di un'autentica esperienza gioiosa dobbiamo essere capaci di non attaccarci a piaceri effimeri e saper ridimensionare noi stessi prima di tutto e poi le situazioni che viviamo tramite il gusto dell'umorismo e dell'autoironia.

3.3.2. Sviluppo della personalità sociale

Nel difficile e complesso itinerario di progressiva crescita il ragazzo ha anche bisogno di strutturare la sua personalità sociale per vivere con il

⁷⁸ F. Cambi-E. Catarsi-E. Colicchi-C. Fratini-M. Muzi, *Le professionalità educative. Tipologia, interpretazione e modello*, Carocci, Roma 2008, p. 73.

mondo circostante. Un adeguato processo di socializzazione esige di stabilire un autentico e ricco rapporto con altri esseri umani con cui si instaurano le molte relazioni di cui è fatta la vita, ma ciò non significa solo conoscere bene le norme di comportamento che regolano la vita di relazione, significa soprattutto comprenderne la vera significanza e valenza: il difficile della socializzazione, infatti, sta proprio nel « realizzare un inserimento effettivo e adeguato di un soggetto nella vita sociale e nel complesso delle norme che la regolano, senza impoverire la personalità di ciascuno, ma anzi salvaguardando, ed anzi esaltando, l'autenticità e la peculiarità delle singole persone »⁷⁹.

In questo difficile itinerario educativo l'adulto educatore deve cercare di puntare su alcuni strumenti e obiettivi formativi della persona sociale; tra i molti, Moro evidenzia: educare al pensiero critico, alla libertà, a saper gestire il conflitto, al senso del diritto ed al rispetto della legalità, al senso e all'impegno politico⁸⁰.

La necessità di educare il ragazzo al *pensiero critico* è legata alla capacità di riflettere e di vagliare le varie proposte prima di accettarle, di saper anche controllare il proprio pensiero sottoponendolo a verifica, di saper riconoscere che si può avere – o non avere - ragione. Educare al pensiero critico permette al ragazzo in crescita di accettare il dubbio come momento costruttivo del pensiero autenticamente libero, di rinunciare alla semplificazione di problemi complessi per facili assicurazioni sostanzialmente illusorie. Rientra nell'educazione al pensiero critico il superamento del pregiudizio nei confronti di categorie di persone mai viste nella loro reale dimensione umana ma secondo stereotipi generalizzate, poiché, come scrive Pinto Minerva, « la percezione di qualcuno come "straniero" – altro e contrapposto rispetto al proprio gruppo di appartenenza – è frutto di un processo di categorizzazione sociale. [...] Il pregiudizio si acquisisce e si struttura nei luoghi informali e formali della socializzazione e

⁷⁹ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit. , p. 79.

⁸⁰ Cfr. *Ivi*.

della formazione, a partire dalla famiglia.[...] [e] trova spesso nella scuola ulteriori occasioni di stabilizzazione »⁸¹. Pinto Minerva propone, dal punto di vista pedagogico, una lotta al pregiudizio da condurre su più livelli: « il livello della promozione di una conoscenza articolata e approfondita sulla straordinaria varietà delle culture [...]; il livello della formazione cognitiva e affettiva ricca e flessibile, disponibile al decentramento e all'incontro con la pluralità dei mondi vitali e delle culture [...]; il livello di un "sistema formativo integrato", ove sia possibile realizzare la moltiplicazione dei luoghi dell'incontro, dello scambio, dei prestiti, della conoscenza, della comunicazione e della collaborazione »⁸². Oggi, di tutte queste capacità, né la famiglia né la scuola riescono a far sì che il giovane se ne appropri per superare i molti conformismi culturali, proprio perché, forse, è più facile darsi a facili assicurazioni illusorie. Attualmente ci troviamo a convivere con una massa imponente di pregiudizi che provoca pesanti effetti negativi sia sulla vita di comunità sia sugli stessi portatori del pregiudizio. Il superamento dei pregiudizi è condizione non solo per essere più interiormente liberi ma anche per realizzare una convivenza pacifica e non conflittuale, soprattutto perché, a causa dei molteplici cambiamenti globali, « l'uomo contemporaneo è – oggi più che mai – *obbligato alla convivenza* multiculturale, per quanto difficile e faticosa. Di qui l'indispensabile impegno a ridurre gli aspetti negativi e valorizzarne le potenzialità. L'incontro con l'alterità è quindi, al contempo, un problema di emergenza posto dall'incombere di possibili conflitti planetari e dall'espandersi e dal consolidarsi della migrazione diffusa ma, anche, una preziosa occasione per la ri-costruzione di un dialogo e di un confronto che oggi appaiono fortemente compromessi »⁸³. Da questi cambiamenti non solo planetari, ma anche locali, emerge la necessità di un'educazione al pensiero critico che permetta al soggetto in crescita di leggersi come parte della società in

⁸¹ F. Pinto Minerva, *L'intercultura*, Laterza, Bari 2002, pp. 8-11.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ivi*, pp. 26-28.

perenne cambiamento e, altresì, di leggere, capire e contestualizzare ciò che si muove attorno a sé.

Nella costruzione di una personalità sociale dobbiamo anche educare il ragazzo alla *libertà*, aiutandolo a fare concreta esperienza di libertà, rispettando gli spazi e le occasioni di libertà ma anche stimolando l'acquisizione da parte del ragazzo di iniziative autonome, aiutandolo a comprendere che accanto alla propria libertà da proteggere e incrementare vi è anche l'altrui libertà. Educarlo alla libertà significa fargli capire che prima deve affrontare un importante processo di liberazione da condizionamenti esterni e interni, da suggestioni, manipolazioni e pregiudizi.

Ma per realizzare un'autentica educazione alla libertà sarà necessario educare il ragazzo a *gestire il conflitto* al fine di promuovere una cultura della pace e non violenza che non significa negare l'aggressività umana e il conflitto, bensì impedire che essi degenerino. L'aggressività, quella sana, secondo Moro, è una « componente necessaria dello sviluppo umano, per acquisire autonomia e per imporre i propri interessi, per conquistare indispensabili spazi di libertà, per superare dipendenze manipolatorie »⁸⁴; questa naturale aggressività nel bambino non deve essere negata e soppressa, ma controllata e incanalata perché non si traduca in onnipotenza. Come scrive Mariagrazia Contini, « assumere e perseguire l'impegno di educare figli o allievi alla progettazione esistenziale, implica una particolare attenzione al momento del conflitto poiché in esso il soggetto educativo può esprimere – con modalità a volte tortuose a volte perfino disturbate – bisogni o problemi che *deve poter esprimere* senza temere che “la parete crolli”: ovvero, durissime punizioni per sé o devastanti sofferenze “psicosomatiche” per i genitori. [...] Genitori e insegnanti devono proporre regole e divieti affinché il bambino possa acquisire un solido senso di realtà e sviluppare un Io in grado di reggere la frustrazione e stabilire rapporti

⁸⁴ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit. , p. 83.

sociali »⁸⁵. Nella complessa e caotica vita di oggi, aiutare a costruire una personalità sociale nelle nuove generazioni implica una rivalutazione delle virtù umane della fermezza e della tolleranza, la prima radicata sulla pazienza e sulla perseveranza a perseguire il proprio scopo senza farsi abbattere dalle difficoltà, la seconda concentrata sullo sforzo di capire gli altri, ma anche aiutarli a capire ciò che si vuole comunicare, cosicché, spiega Moro, « si sappiano coniugare forti convinzioni e grande fedeltà ad esse con la capacità di accettare la diversità senza stemperarsi in essa e restando sempre aperti a un dialogo costruttivo »⁸⁶.

In una comunità organizzata il ragazzo deve anche essere educato al *senso del diritto* ed al *rispetto della legalità*, due aspetti che nella caotica vita di oggi sembra non siano perseguiti con sufficiente determinazione e che anzi inviano al cittadino un messaggio antitetico. Il diritto, nel duplice aspetto della determinazione di regole generali e della concreta attuazione di queste regole che devono essere rispettate da tutti, è lo strumento principale per consentire un ordinato e giusto svolgimento della vita sociale. Franco Cambi sostiene che « dal rispetto delle norme tradotte in regole nasce anche quell'etica della responsabilità di cui, da parte di tutti, proprio la società contemporanea ha bisogno. [...] Allora in una società “sana” o “giusta” il principio-valore della legalità va posto consapevolmente ed esplicitamente al centro: su di esso cresce la cittadinanza, nasce l'etica pubblica e privata fondata sulla responsabilità [...] »⁸⁷. Ma educare al senso del diritto e della legalità non può ridursi al tema della educazione civica nella scuola, che rischia di essere declamatoria e astratta; è necessario far comprendere al ragazzo che le regole, di vita come del gioco, non sono una imposizione immotivata ma sono funzionali al raggiungimento degli scopi per cui ci si associa: che la regola, come la legge, nasce dall'esperienza comune e ci

⁸⁵ M. Contini-A. Genovese, *Impegno e conflitto. Saggi di pedagogia problematicista*, La Nuova Italia, Firenze 1997, pp. 139-140.

⁸⁶ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 85.

⁸⁷ F. Cambi, *Incontro e dialogo. Prospettive della pedagogia interculturale*, Carocci, Roma 2006, p. 120.

consente di essere autenticamente liberi. Secondo Cambi, all'interno della scuola è possibile attivare un processo di rilancio di valori e di sviluppo delle coscienze in molti modi, tenendo ferma una distinzione di base tra situazioni compromesse o a rischio e situazioni normali o quasi-normali. Nel primo caso, secondo l'autore, si deve riaccendere un senso della legalità e mostrarne la funzione positiva; nel secondo caso, per rilanciare il senso della legalità, può essere utile capire il perché, il come e le conseguenze dei comportamenti illegali, negli individui, nella società civile e nello Stato⁸⁸.

Facendo riferimento al pensiero della Arendt, Genovese osserva che « lo spazio pubblico, la politica è per Hannah Arendt il momento dell'incontro disinteressato degli uomini e per questo essa è "sfera dell'esistenza autentica, il luogo esclusivo e privilegiato dove all'uomo è dato di realizzarsi in quanto uomo. Il privato, al contrario, è privazione di autenticità, ripetizione, routine". La politica è per l'Arendt un attributo specificatamente umano, è il piano che permette l'agire che è propriamente umano cioè l'azione che è inizio e trasformazione, non replica e conformismo »⁸⁹. Pertanto, in ultima istanza, ma non meno importante delle altre, è necessario educare il ragazzo *al senso e all'impegno politico* poiché, sottolinea Moro, « una comunità non cresce se tutti i suoi membri non si sentono impegnati nella costruzione comune »⁹⁰. Di fronte ad una marginalizzazione della politica, ad uno Stato sempre più debole e impotente, la frammentazione individualistica ha portato ad una generale appropriazione delle risorse pubbliche sulla base di una legge non scritta, ma valida, che il più forte ottiene di più, rovesciando così la logica retributiva dello Stato sociale. Appare evidente la necessità di riaffermare fortemente il primato della politica come costruzione di progetti per il bene comune e il riappropriarsi di questa da parte della società civile, per riconoscere che si deve fare politica nella società. In questo contesto è

⁸⁸ Cfr. *Ivi*, p. 124.

⁸⁹ M. Contini-A. Genovese, *Impegno e conflitto*, op. cit. , pp. 239-240.

⁹⁰ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit. , p. 87.

necessario aiutare il giovane a riscoprire il gusto per la politica e l'impegno civico partendo dall'educazione all'apertura comunitaria che la famiglia deve compiere superando lo schema di famiglia chiusa, sviluppandosi nell'apertura sociale del ragazzo in gruppi capaci di realizzare una rete significativa di relazioni interpersonali e rafforzandosi in concrete esperienze di partecipazione nella scuola al fine di sviluppare una mentalità democratica e una coscienza della responsabilità sociale del ragazzo. È importante sottolineare però, come scrive Genovese, che « la politica – intesa come rapporto allargato, relazione solidale con gli altri perché razionale, in grado cioè di produrre conoscenza e azione – per essere condizione di autenticità non può, però, trasformarsi in luogo di fuga da sé, in modalità utilizzata dal soggetto per nascondere se stesso dagli altri, come rifugio per mimetizzare la propria paura o la propria incapacità a scegliere dentro una condizione completamente rivolta agli altri, eterocentrata. [...] Né la politica può esprimersi in una dimensione totalizzante che arriva inesorabilmente ad annullare il proprio sé negli altri, e quindi nega la relazione di apertura e di conoscenza del mondo »⁹¹.

⁹¹ M. Contini-A. Genovese, *Impegno e conflitto*, op. cit. , pp. 242-243.

Capitolo Quarto

Conquiste, Prospettive, Sfide

4.1. Diritti di diverse generazioni

Nel Dizionario di Politica di Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, alla voce “Diritti dell’uomo” si legge: « Il moderno costituzionalismo ha nella promulgazione di un testo scritto, contenente una dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, uno dei suoi momenti nodali di sviluppo e delle sue principali conquiste, che consacra vittorie del cittadino sul potere. Usualmente, per coglierne sul piano storico l’origine, si risale alla *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen*, votata dall’Assemblea nazionale francese nel 1789, nella quale si proclamava la libertà e l’uguaglianza nei diritti di tutti gli uomini, si rivendicavano i loro diritti naturali e imprescrittibili (la libertà, la proprietà, la sicurezza, la resistenza all’oppressione), in vista dei quali si costituiva ogni associazione politica legittima. In realtà la *Déclaration* aveva due grandi precedenti: i *Bills of rights* di molte Colonie americane, ribellatesi nel 1776 al dominio dell’Inghilterra, e il *Bill of right* inglese, che consacrava la Gloriosa Rivoluzione del 1689. [...] Durante la Rivoluzione francese vengono proclamate altre *Déclarations* (1793, 1795) : interessante quella del 1793 per il suo carattere meno individualistico e più sociale in nome della fraternità, e quella del 1795, perché accanto ai “diritti” vengono precisati anche i “doveri”, anticipando così una tendenza che prenderà corpo nell’Ottocento. [...] Infine questi diritti possono essere classificati in civili, politici e sociali. I primi sono quelli che attengono alla personalità dell’individuo (libertà personale, di pensiero, di religione, di riunione, libertà economica), per cui all’individuo è garantita una sfera di arbitrio o di liceità, purché il suo comportamento non violi il diritto degli altri. I diritti civili obbligano lo Stato a un atteggiamento di non impedimento, a una

astensione (sono una libertà *da*). I diritti politici (libertà di associazione nei partiti, diritti elettorali) sono collegati alla formazione dello Stato democratico rappresentativo e implicano una libertà attiva, una partecipazione dei cittadini nel determinare l'indirizzo politico dello Stato (sono una libertà *di*). I diritti sociali (diritto al lavoro, all'assistenza, allo studio, tutela della salute. Libertà dalla miseria e dalla paura) maturati dalle nuove esigenze della società industriale, invece, implicano un comportamento attivo da parte dello Stato nel garantire ai cittadini una situazione di certezza (sono ancora libertà *da*) »¹.

Norberto Bobbio sostiene che « i diritti dell'uomo, per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre »²; pertanto si parla di una classificazione cronologica dei diritti umani, divisa in quattro generazioni o tipologie di diritti: i diritti di *prima generazione*, ovvero diritti civili e politici, che realizzano l'autonomia dell'individuo nella società e la partecipazione alla vita politica e riguardano le “libertà” individuali, liberali, illuministiche (libertà di opinione, pensiero, associazione, espressione, stampa, ecc.); in riferimento a questi diritti di prima generazione, Bobbio sostiene che la loro affermazione derivi « da un rovesciamento radicale di prospettiva, caratteristico della formazione dello stato moderno, nella rappresentazione del rapporto politico, cioè nel rapporto stato-cittadini o sovrano-sudditi: rapporto che viene sempre più guardato dal punto di vista dei diritti dei cittadini non più sudditi, anziché dal punto di vista dei poteri del sovrano in corrispondenza alla visione individualistica della società, secondo cui per capire la società bisogna partire dal basso, cioè dagli individui che la compongono, in opposizione alla tradizionale concezione organica, secondo cui la società come un tutto viene prima degli individui»³.

¹ N. Bobbio-N. Matteucci, *Dizionario di politica*, UTET, Torino 1976, pp. 313-314.

² N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, *Introduzione*, p. XIII.

³ *Ivi*, pp. XI-XII.

A questi diritti susseguono i diritti di *seconda generazione*, ovvero i diritti economici, sociali e culturali, che richiedono un intervento attivo dello stato a sostegno di forme di eguaglianza sostanziale (diritto al lavoro, istruzione, salute, assistenza, ecc.); storicamente, come scrive Marcello Flores, « le legislazioni sociali, i diritti sociali ed economici [...] sono il risultato di una profonda trasformazione dell'Europa cui cercano di rispondere i settori più aperti e lungimiranti dell'*establishment* e le nuove organizzazioni sorte dal basso per difendere le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori »⁴. Accanto ai diritti sociali, più recentemente, sono nati i diritti di *terza generazione*, ovvero i diritti di solidarietà, che riguardano i gruppi umani e i cittadini del mondo e non direttamente i singoli individui, di conseguenza sono più difficili da attuare a livello giuridico (autodeterminazione, pace, sviluppo, ambiente, ecc.). Infine ci sono i diritti di *quarta generazione*, diritti legati allo sviluppo dell'informatica e delle telecomunicazioni (privacy, sicurezza telematica, ecc.).

Questa categorizzazione porta a sostenere ancora una volta, per usare le parole di Norberto Bobbio, che « i diritti non nascono tutti in una volta. Nascono quando devono o possono nascere. Nascono quando l'aumento del potere dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente il progresso tecnico, cioè al progresso delle capacità dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini, crea o nuove minacce alla libertà dell'individuo oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza: minacce cui si contravviene con richieste di limiti di potere; rimedi cui si provvede con la richiesta allo stesso potere di interventi protettivi »⁵. Conseguentemente, come afferma Flores, « la consapevolezza della necessaria coesistenza – e del possibile conflitto – tra le diverse generazioni di diritti è uno degli aspetti più importanti e innovativi di questi ultimi anni. Riconoscere la diversa tipologia (tra diritti individuali e di gruppo, tra libertà negative e positive, tra obblighi giuridici e doveri morali) non dovrebbe impedire di unificarne le molteplicità

⁴ M. Flores, *Storia dei diritti umani*, il Mulino, Bologna 2008, p. 126.

⁵ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, op. cit. , p. xv.

all'interno di una più ampia e condivisa visione dei diritti umani »⁶ poiché, i diritti umani, « sono il risultato di un lungo processo storico che ha intrecciato morale, politica e diritto in forme sempre diverse – e più adeguate al cambiamento dei tempi – per rispondere al bisogno di uguaglianza e giustizia che sottende il carattere umano comune di ognuno, e di difesa della dignità e delle prerogative che – come esseri umani – nessuno dovrebbe e potrebbe sottrarre impunemente ad alcuno »⁷.

In riferimento alla categoria sociale dell'infanzia, possiamo notare come sia stata compresa, dalla fine della seconda guerra mondiale, in una evoluzione della storia dei diritti dell'uomo caratterizzata da tre processi: di positivizzazione, di generalizzazione e di internazionalizzazione, oltre ai quali, negli ultimi anni, si è manifestata « una nuova linea di tendenza che si può chiamare *specificazione*, consistente nel passaggio graduale ma sempre più accentuato verso un'ulteriore determinazione dei soggetti titolari di diritti. [...] Questa specificazione è avvenuta sia rispetto al genere, sia rispetto alle varie fasi della vita, sia tenendo conto della differenza tra stato normale e stati eccezionali nell'esistenza umana »⁸. Alla luce di questa considerazione possiamo affermare che la Convenzione dell'89 esprime chiaramente questa linea di tendenza che ritroviamo nelle nostre società contemporanee.

4.2. Il diritto alla vita e alla salute

Il bene della vita e con esso quello della salute sono beni essenziali per ogni essere umano, per questo l'ordinamento giuridico di molti paesi ha ormai riconosciuto il diritto alla salute come un fondamentale diritto sociale e come quel diritto su cui fare perno nei confronti di tutti gli altri diritti. Considerando il diritto alla vita si fa immediatamente avanti la questione

⁶ M Flores, *Storia dei diritti umani*, op. cit. , p.298.

⁷ *Ivi*, p. 311.

⁸ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, op. cit. , pp. 62-63.

riguardante il riconoscimento di tale diritto, ossia se ne gode solo il bambino già nato o se deve essere riconosciuto anche al nascituro. La Convenzione usa una formula ambigua all'art.6 riferendosi genericamente al diritto del bambino alla vita, anche se nel preambolo si rifà ad un principio della Dichiarazione del 1959 secondo cui il bambino ha bisogno di cura, assistenza e protezione anche prima della nascita. Comunque, come afferma Moro, ciò che « ha rilievo è il fatto che l'ordinamento espressamente – sia pure in una particolare sfera – riconosce delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela prima e indipendentemente dall'acquisto di quella capacità giuridica su cui si radica ordinariamente la titolarità di specifici diritti soggettivi »⁹.

Analizzando i vari problemi connessi alla sfera del diritto alla vita del concepito, entriamo in una di quelle zone calde che la Convenzione, per vari motivi, non ha affrontato: il tema delle nuove tecniche dell'ingegneria genetica e dei conseguenti problemi di tutela del concepito dalle molte manipolazioni a cui può essere sottoposto. In merito a tale argomento si aprono numerosi dibattiti, spesso di matrice cattolica, da una parte, e laica, dall'altra, riguardanti in particolare gli interventi sull'embrione umano e sulla procreazione umana. Secondo Moro, studioso di matrice cattolica, che ritiene l'embrione un essere umano con potenzialità dinamiche già in atto, gli interventi su esso possono ritenersi leciti solo in funzione della tutela della sua salute nella sua accezione più ampia e, quindi, ogni manipolazione non funzionale è da ritenersi vietata. Conseguentemente anche la ricerca scientifica medica sull'embrione sarà lecita solo se non arrecherà danno alla vita e all'integrità dell'embrione.

Assieme al problema degli interventi sulla procreazione umana vengono coinvolti, oltre ai problemi etici, anche quelli giuridici riguardanti, precisamente, la paternità e maternità poiché, secondo l'ordinamento, ogni nuovo nato deve avere un solo padre e una sola madre biologica generanti mentre con le nuove tecniche i bambini possono avere diversi genitori. In

⁹ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit. , p. 134.

questo ambito sussiste poi un'ulteriore differenziazione tra inseminazione omologa, grazie alla quale il figlio resta della coppia generante, e inseminazione eterologa, dalla quale ne usciranno genitori biologici e non. In quest'ultimo caso sorgono molti problemi, connessi sia alla condizione giuridica dei padri, e anche delle madri nel caso di surrogazione materna, ma soprattutto legati alla posizione del nascituro.

Uscendo dalle situazioni degli interventi laboratoriali e tornando al diritto alla vita e alla salute in generale, è da sottolineare la necessità del forte impegno collettivo per ridurre fortemente il triste fenomeno della mortalità infantile e per la promozione della consapevolezza che la salute del bambino non è un bene solo per il soggetto ma per l'intera comunità. In particolare, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la salute è ormai intesa come « una stato di benessere fisico, mentale e sociale; [...] come una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell'individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale »¹⁰ e non più come concetto di non malattia. Moro sottolinea come tutto questo « impone da una parte una particolare valutazione della globalità di bisogni dell'essere umano e dall'altra una più ampia tutela del bene che implichi anche l'eliminazione di tutte quelle condizioni negative che possono influire sullo sviluppo equilibrato e armonico del soggetto. [...] Impone uno sforzo intenso e continuativo in molteplici settori ed un forte aggancio permanente tra azione sanitaria e interventi organizzati per la protezione più ampia della persona »¹¹.

4.3. Diritti di personalità

L'analisi dei diritti riconosciuti al soggetto in età evolutiva parte da quei diritti che attingono particolarmente alla costruzione della personalità e che hanno una storia recente perché si è cominciato a riconoscerli solo a

¹⁰ *Ivi*, p. 158.

¹¹ *Ibidem*.

partire dalla seconda guerra mondiale grazie ai nuovi interessi legati al patrimonio morale, e non solo materiale, dell'uomo come meritevole di protezione tramite il diritto; « ci si rende sempre più conto che i diritti *di* personalità sono strettamente connessi ai diritti *alla* personalità, specie per quanto riguarda il soggetto in formazione. [...] Le solenni dichiarazioni dei diritti dell'uomo, elaborate sul piano internazionale, hanno sviluppato in molti paesi questa nuova attenzione al tema dei diritti di personalità »¹², anche se, come si legge nel testo di Cendon, è un tema che « si prospetta tutt'altro che semplice da affrontare. [...] In primo luogo, occorre tener presente che gli stessi stampi generali dei singoli diritti della personalità [...] figurano plasmatis storicamente (dagli studiosi, dal legislatore, dai giudici) sul modello di una persona fisica ormai grande d'età, di un individuo adulto e perfettamente capace »¹³.

a) *Diritto all'identità personale* (Art. 8) : implica il riconoscimento non solo del nome e degli altri segni distintivi ma anche, e soprattutto, « di tutte quelle caratteristiche proprie della personalità individuale che ne fanno un *unicum* e distinguono un essere umano da un altro. Una identità che va garantita nella sua formazione ma anche nella sua espressione esterna »¹⁴. Si riconosce che il soggetto in età evolutiva è portatore di specifiche caratteristiche personali che l'adulto, e la famiglia in particolare, non solo deve rispettare ma anche potenziare. Ma la famiglia oggi non è più l'unica fonte formativa del ragazzo e in questa società sempre più "mediologica" l'identità soggettiva rischia sempre di più di divenire impersonale, stereotipata, antitetica ad un'identità reale; non solo, anche la scuola deve guardarsi dal pericolo di non rispettare l'identità dei ragazzi ad essa affidati.

¹² A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit. , p. 164.

¹³ M. Bussani, P. Cendon, L. Ghedini, A. Venchiarutti, *I diritti della personalità*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit. , p. 47.

¹⁴ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, p. 166.

b) *Diritto al nome* (Art. 7 e 8) : come asserisce Moro « il nome, inteso come insieme di prenome e di cognome, costituisce uno degli elementi che maggiormente consentono non solo l'individuazione ma anche l'identità della persona »¹⁵. Anche questa è una conquista recente che sottolinea che l'attribuzione del nome non è funzionale ad interessi collettivi ma è espressione della personalità individuale e per tale motivo merita una particolare tutela costituzionale; grazie all'attribuzione del nome è possibile esprimere all'esterno la propria individualità e identità.

c) *Diritto all'appartenenza a un gruppo familiare* (Art. 7, 8, 9) : « l'identità si costruisce e si mantiene anche sulla base di una appartenenza, perché si può essere autenticamente se stessi solo se si è anche parte di un gruppo, di una lingua, di una cultura »¹⁶. La famiglia è il primo gruppo di appartenenza essenziale per la costruzione dell'identità individuale, di conseguenza è sorto il diritto di ogni nuovo nato ad appartenere ad un nucleo familiare: questo nuovo diritto ha portato con sé anche dei cambiamenti come il limite alla presunzione di legittimità, l'ampliamenti delle ipotesi in cui è possibile l'azione di disconoscimento, la possibilità per madre e figlio di disconoscere la paternità. Il tema del diritto all'appartenenza ha poi portato al diritto di educazione nella propria famiglia (Art. 18) e il conseguente impegno della comunità nell'aiutare la famiglia ad essere in condizione di adempiere ai propri compiti. Nel caso in cui le carenze non siano eliminabili allora il diritto alla permanenza nella propria famiglia si tramuta nel diritto del bambino ad una famiglia sostitutiva che possa svolgere in modo ottimale tali funzioni. Nei confronti dell'enunciazione di tali diritti, è stata elaborata una concezione dei diritti dei bambini come diritti relazionali (o alla relazione) « proprio nel tentativo di rafforzare quanto meno la rispondenza fra i diritti dei bambini e i diritti delle loro madri e, più in generale, degli adulti che svolgono funzioni di

¹⁵ *Ivi*, p. 171.

¹⁶ *Ivi*, p. 173.

accudimento nei loro confronti »¹⁷. Come spiegano Pocar e Ronfani, « l'idea dei diritti relazionali fra adulti e bambini, ma più in generale, fra i cittadini e le comunità di appartenenza o lo Stato stesso, si fonda sull'assunto che i diritti dovrebbero essere rivolti a promuovere relazioni e interazioni improntate a un maggior rispetto fra le persone. Così, in particolare, i diritti dei bambini sarebbero rivolti a promuovere relazioni di cura e di affetto nella vita quotidiana, relazioni che presuppongono non solo e non tanto l'autonomia quanto piuttosto l'ascolto e la partecipazione »¹⁸.

d) *Diritto alla cittadinanza* (Art. 7, 8, 10) : fondamentale per l'identità è anche l'appartenenza ad una comunità sociale e politica e quindi l'impossessarsi di uno status di cittadino. In Italia la legge attribuisce al nuovo nato o la cittadinanza sulla base della situazione giuridica di filiazione o la cittadinanza sulla base del luogo di nascita quando i genitori siano ignoti o apolidi o non possano trasmettere la loro cittadinanza sulla base della legge nazionale e il ragazzo sia nato in Italia. Alcuni problemi sono sorti per i figli di genitori appartenenti a nazionalità diverse, situazione oggi frequente; altri nei casi in cui i genitori non abbiano comune cittadinanza; resta comunque la necessità di evitare ogni omologazione che cancelli un'identità linguistica e culturale proprio nel rispetto del principio enunciato all'art. 6 di rispetto e tutela dello sviluppo e dell'identità.

4.4. Diritti di libertà

I diritti di libertà, seguendo la classificazione cronologica precedentemente proposta, appartengono ai diritti di prima generazione; in particolare, sussiste una distinzione all'interno di tali diritti tra libertà positiva, intesa come libero arbitrio, come autonomia del soggetto nei confronti dello Stato, e libertà negativa, intesa come assenza di

¹⁷ V. Pocar-P. Ronfani, *Il giudice e i diritti dei minori*, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 21.

¹⁸ *Ivi*, pp. 21-22.

sottomissione, di costrizione allo Stato. Come spiega Bobbio, « i diritti di libertà negativa, i primi diritti riconosciuti e protetti, valgono per l'uomo astratto. Non a caso sono stati presentati al loro apparire come diritti dell'Uomo. [...] I diritti di libertà procedono di pari passo col principio dell'egual trattamento. Nello stato di natura di Locke, che è stato il grande ispiratore delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo, gli uomini sono tutti eguali, dove per "eguaglianza" s'intende che sono eguali nel godimento della libertà, nel senso che nessun individuo può avere più libertà di un altro»¹⁹. Mentre la Dichiarazione del 1959 ha trascurato ogni accenno a questo aspetto dei diritti di cui il soggetto in età evolutiva è portatore, la Convenzione del 1989 dedica ai diritti civili e di libertà particolare attenzione, « esplicitando che tali diritti debbono essere goduti anche dal soggetto che non ha ancora acquistato, con la maggiore età, la pienezza della capacità giuridica »²⁰. Ovviamente questi diritti di libertà trovano, nei confronti del ragazzo, un limite alla necessità di assicurargli un globale e armonico sviluppo che potrebbe essere compromesso da scelte irresponsabili; ma « nel momento in cui si riconosce ai bambini di essere titolari di diritti specifici e informati dell'esistenza di tali diritti, essi si rivelano come depositari della possibilità di interagire da vicino con il mondo che li circonda, che spesso decide per loro, in loro nome, e sulla base dei loro "interessi" »²¹. Essendo il ragazzo portatore di tali diritti, la patria potestà rappresenta non un potere *su* lui ma un potere *per* lui, con l'opportunità di un controllo giudiziario sulla corretta e opportuna limitazione alla libertà del ragazzo imposte dai genitori. Come scrive Qvortrup « questo diritto ad avere una voce dovrebbe essere esteso in modo da renderlo più effettivo, in un modo che non è né previsto né in contraddizione con la CRC, ma piuttosto in linea con il suo spirito. La voce dei bambini dovrebbe essere considerata anche quando parla a nome dei

¹⁹ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, op. cit., pp. 70-71.

²⁰ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 191.

²¹ M. F. Lücker-Babel, *Il diritto ad esprimere opinioni e ad essere ascoltato*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia.*, Op. Cit. p. 171.

bambini come collettività. [...] Rendere visibili i bambini e dar loro ascolto come collettività è un'esigenza tra le più pertinenti per entrare in rapporto con le condizioni di vita dei bambini »²². I diritti di libertà enunciati nella Convenzione sono:

a) *Libertà personale* : anche per il ragazzo devono valere tutte le garanzie dell'ordinamento giuridico per la tutela di questo fondamentale diritto perché precede e condiziona l'esercizio di tutti gli altri diritti di libertà, garantisce la piena disponibilità del proprio essere. Questo è un diritto che vale anche nei confronti del ragazzo "deviante" con la previsione di ricoveri in istituti rieducativi decisi dal giudice dei minorenni; ma vale anche rispetto alla possibilità di assicurargli il diritto di circolazione sia sul territorio nazionale che fuori, principalmente per la possibilità di avere rapporti extrafamiliari socializzanti. Fondamentale è anche per il ragazzo la possibilità di mantenere rapporti significativi con tutti i membri della sua famiglia, in accezione allargata: su questo aspetto la Convenzione pone particolare attenzione al caso di dissolvimento della famiglia e al conseguente diritto del ragazzo di poter conservare continuativi e impegnativi rapporti con entrambi i genitori proprio per l'interesse del ragazzo alla pienezza dei rapporti familiari che costituiscono il suo mondo affettivo.

b) *Libertà di manifestazione del pensiero* (Art. 12, 13, 14) : tra i diritti di libertà hanno un particolare rilievo i diritti connessi alla libera manifestazione del pensiero comprendente sia il diritto di informare gli altri che di essere correttamente informati. La Convenzione richiama espressamente il diritto del ragazzo a potersi formare un'opinione e a poterla liberamente esprimere, impegnando conseguentemente tutti gli adulti, innanzitutto la famiglia, a prendere in considerazione le opinioni, le

²² J. Qvortrup, *Monitorare l'infanzia: aspetti sociali, economici e politici*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia*, op. cit., p. 224.

aspettative, le esigenze che il ragazzo rappresenta e a dare ad esse il giusto peso in relazione all'età e alla maturità del soggetto, anche perché «l'assenza di libertà, che per definizione interferisce con la capacità del bambino di formarsi un'opinione, elimina la possibilità di prendere in considerazione le opinioni del bambino e rende impossibile l'applicazione dell'art. 12 »²³. Questo diritto deve avere particolare rilevanza nel caso in cui il ragazzo sia coinvolto in un procedimento giudiziario o amministrativo (nel caso in cui sia troppo piccolo per esprimere il suo pensiero, le sue esigenze devono essere adeguatamente rappresentate da un incaricato che interpreti le sue necessità). Sarebbe giusto e opportuno far valere questo diritto anche in situazioni che riguardano il settore sanitario, assistenziale: è necessario ascoltare, porre attenzione a ciò che il ragazzo dice e farlo parlare per cercare nel profondo il suo reale vissuto e le sue effettive esigenze, per aiutarlo a comprendere ciò che sta avvenendo e sostenerlo in una liberazione dall'angoscia, fargli esprimere ciò che veramente sente. « Richiedendo che ci sia un legame immediato tra l'opinione del bambino e l'incidenza sulla sua vita, l'art. 12 occupa un posto speciale nella sfera della libertà di espressione. [...] E' importante non isolare l'art. 12 dal suo retroterra costituito dalla CRC. Esso fa parte di un contesto coerente da cui non può essere estrapolato, e che costituisce uno strumento finalizzato alla promozione del bambino come persona e, allo stesso tempo, come membro di una famiglia e della società. I bambini devono essere in grado di esercitare il loro diritto di partecipazione in maniera coerente al loro migliore interesse e in condizione di libertà di espressione »²⁴.

c) *Libertà morale e diritto alla riservatezza* (Art. 37, 40) : oggi che si è riconosciuto il primato della persona, i diritti alla libertà morale devono avere un notevole rilievo, la dignità umana deve essere

²³ M. F. Lücker-Babel, *Il diritto ad esprimere opinioni e ad essere ascoltato*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia*, op. cit., p. 165.

²⁴ *Ivi*, p. 171.

costantemente promossa e mai avvilita. Ovviamente di questo diritto ne è titolare anche il minore, anche nel caso in cui non ne avesse consapevolezza perché la lesione della dignità della persona si riflette sempre negativamente sulla stessa compromettendone lo sviluppo, ma anche perché il bene della dignità umana è anche collettivo poiché « la dignità umana non è un connotato proprio del singolo individuo ma è la dignità di ogni uomo e cioè della stessa natura umana di cui ogni persona è partecipe »²⁵. A questo diritto di libertà morale è strettamente collegato quel diritto alla riservatezza che, seppur ben sancito a livello penale nel caso di un minore imputato o vittima di un reato, non incontra un'adeguata tutela extraprocessuale; oltre a ciò, a causa della maggiore sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti dell'infanzia, i casi in cui sono coinvolti i ragazzi vengono coinvolti massicciamente dai mezzi audiovisivi e dalla stampa. In questo scenario ci dimentichiamo facilmente che per un soggetto in formazione, il diritto di cronaca, per scelta legislativa, deve cedere di fronte alla tutela di una riservatezza essenziale per la crescita umana; un ragazzo vittima di un reato può restare profondamente segnato da una sgradevole pubblicità di un fatto che ha certamente sconvolto il suo equilibrio. Nell'ambito dei diritti di libertà morale rientrano anche i diritti al domicilio e alla segretezza della corrispondenza e in generale delle comunicazioni (art. 16): questi beni devono essere tutelati in accezione non meramente materialistica e riduttiva; per il ragazzo il diritto a quella *privacy* implica non solo che nessun estraneo possa violare il suo domicilio ma anche che debba essergli comunque assicurato un certo spazio di autonomia e di riserbo.

d) *Libertà di riunione e di associazione* (Art. 15) : il fatto che venga riconosciuto tale diritto, che sembrerebbe riguardare esclusivamente il cittadino adulto e non il cittadino-bambino, rientra in quella apertura alla socialità essenziale per il processo di crescita e acquisizione di un'autentica libertà; quindi i genitori devono facilitare al massimo l'inserimento del

²⁵ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 203.

ragazzo in un gruppo di pari per sperimentare un'apertura sociale e una rete di relazioni che lo arricchiscano e lo Stato deve consentire il libero associazionismo giovanile e, soprattutto, impegnarsi nella tutela del diritto ad associarsi.

e) *Libertà di coscienza e di religione* (Art. 14) : assicurare al bambino un diritto di libertà religiosa non significa soltanto di consentirgli la libertà di manifestare la religione in cui la famiglia lo ha educato ma anche consentirgli di conoscere questo aspetto importante per la vita individuale e sociale ed essere messo a contatto con la riflessione su tale tema e con l'esperienza religiosa di tanti uomini. Pertanto, la scuola deve «fornire a tutti i ragazzi una chiave di lettura non confessionale del fenomeno religioso e al tempo stesso quel minimo di cultura religiosa che consenta una conoscenza comparativa del modo in cui le grandi tradizioni religiose hanno affrontato o suscitato i problemi della vita individuale e collettiva»²⁶. Anche in famiglia il genitore deve rispettare la scelta religiosa compiuta dal figlio senza imporgli la propria visione religiosa.

4.5. Diritti sociali

Come afferma Moro « la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino ha espressamente [...] riconosciuto al ragazzo una serie di diritti che possono esser fatti valere non tanto nei confronti dei singoli componenti la comunità umana in cui il ragazzo è inserito quanto principalmente nei confronti della Comunità organizzata in Stato e delle sue diverse componenti territoriali. Il diritto all'istruzione, al lavoro, all'assistenza, allo svago, alla protezione da ogni sfruttamento, costituiscono un *corpus* di diritti di non minore rilevanza dei tradizionali diritti di libertà: anzi è proprio il loro appagamento che consente al singolo soggetto di

²⁶ Cfr. *Ivi*, p. 211.

sviluppare adeguatamente la propria personalità e quindi di poter concretamente usufruire dei diritti di libertà »²⁷. Come precedentemente mostrato, i diritti sociali fanno parte dei diritti di seconda generazione e, come abbiamo visto, anche se alcuni di questi erano già stati solennemente enunciati, il documento dell'ONU li specifica opportunamente in una serie di disposizioni che impegnano sempre di più la comunità organizzata a renderli effettivamente tutelati. I diritti sociali hanno lo scopo di realizzare una efficace sintesi tra libertà ed eguaglianza, poiché quest'ultima deve tendere a realizzare una parità delle posizioni di partenza, di *chances*: « ogni uomo, qualunque sia la posizione sociale in cui si trovi, deve essere messo in grado di avere pari opportunità di autorealizzazione »²⁸. Ma è necessario specificare, prima di esaminare alcuni di questi diritti, alcune delle differenze che sussistono tra diritti di libertà, precedentemente esaminati, e diritti sociali poiché « l'universalità, o indistinzione, o indiscriminazione, nell'attribuzione e nell'eventuale godimento dei diritti di libertà, non vale nei riguardi dei diritti sociali, e neppure dei diritti politici, di fronte ai quali gli individui sono solo genericamente uguali, ma specificamente non lo sono. [...] [Nel campo dei diritti sociali], solo genericamente e retoricamente si può affermare che tutti sono eguali rispetto ai tre diritti sociali fondamentali, al lavoro, all'istruzione e alla salute, come invece si può dire realisticamente che eguali nel godimento delle libertà negative. E non si può dire – continua Bobbio – perché nell'attribuzione dei diritti sociali non si può non tener conto di differenze specifiche, che sono rilevanti per distinguere un individuo da un altro, o meglio un gruppo di individui da un altro »²⁹. Con questo ragionamento, Bobbio cerca di mettere in evidenza come uguaglianza e differenza siano diversamente rilevanti a seconda che si considerino in materia di diritti di libertà o di diritti sociali; questo è anche uno dei motivi per cui nel campo dei diritti sociali è

²⁷ Cfr. *Ivi*, p. 215.

²⁸ Cfr. *Ivi*, p. 216.

²⁹ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, op. cit., pp. 71-72.

avvenuta una proliferazione di diritti per nuovi personaggi, oltre all'uomo astratto o generico, come il bambino, la donna, l'anziano, il malato, ecc. Ma oltre al problema della proliferazione, i diritti sociali pongono altri problemi, dal momento che « la protezione di questi ultimi richiede un intervento attivo dello stato che la protezione dei diritti di libertà non richiede, e ha prodotto quella organizzazione di pubblici servizi da cui è nata addirittura una nuova forma di stato, lo stato sociale. Mentre i diritti di libertà nascono contro lo strapotere dello stato, e quindi per limitarne il potere, i diritti sociali richiedono per la loro pratica attuazione, cioè per il passaggio dalla dichiarazione puramente verbale alla loro protezione effettiva, proprio il contrario, cioè l'accrescimento dei poteri dello stato »³⁰.

Ma esaminiamo, ora, alcuni dei diritti sociali emanati nei confronti dei piccoli cittadini:

a) *Diritto ad una informazione corretta e comprensibile* (Art. 13, 17) : accanto al diritto alla libertà di espressione la Convenzione ha riconosciuto anche un diritto all'informazione sancendo che il ragazzo a diritto « a cercare, ricevere, diffondere informazioni, indipendentemente dalle frontiere » (art. 13). La tripartizione cercare, ricevere, diffondere, diviene norma vincolante per gli Stati aderenti alla Convenzione. Bisogna sottolineare la rilevanza che assume questo diritto nei confronti del ragazzo, con una limitata esperienza di vita e ridotte capacità critiche, portato più facilmente a prestare fede a ciò che gli viene detto da chi appare fornito di strumenti cognitivi: non si tratta solo di una tutela da manipolazioni che tendano a dargli un'informazione deformata e di parte; si tratta principalmente di consentire al ragazzo una reale comprensione del vero significato delle notizie che gli vengono fornite. Se consideriamo la comunicazione come un processo diffuso e centralizzato, occorre prendere in considerazione le caratteristiche connesse alle posizioni di chi emette o riceve informazioni, il modo in cui l'informazione viene trasmessa, il

³⁰ *Ivi*, p. 73.

contenuto dei messaggi; inoltre, non va sottovalutato l'aspetto che riguarda il ruolo che la comunicazione sociale svolge nei confronti del più ampio sistema socio-culturale, ovvero nella riproduzione/trasformazione dei modelli culturali e dei rapporti sociali³¹. È evidente che stiamo vivendo in un momento storico del tutto particolare, specialmente nei rapporti dei bambini con i prodotti medial, caratterizzato dalla precocità di iniziazione ai media, da un'ampliata esposizione, dall'internazionalizzazione della produzione, ecc., che richiede « di costruire un filtro tra esso [il bambino] e le fonti erogatrici di servizi, sollecitando una fruizione consapevole di esse attraverso una informazione pertinente che aiuti a risolvere i problemi specifici della persona »³². Come abbiamo più volte osservato, la Convenzione ha mescolato la prospettiva protezionista, e i relativi diritti "passivi", con quella partecipativa, formata dai diritti "attivi"; per quanto riguarda « i diritti dei bambini nel campo specifico della comunicazione mediale, risulta del tutto evidente che quanto prevedono le legislazioni dei maggiori Paesi occidentali si colloca soprattutto sulla linea della protezione dei diritti passivi »³³, infatti, afferma Damiano Felini che i metodi individuati, i codici di condotta, le procedure di rating, i dispositivi tecnologici e le fasce orarie, « hanno come *background* culturale una concezione dell'infanzia come territorio dall'equilibrio delicato e come scopo quello di individuare i punti di vulnerabilità dei comportamenti individuali e sociali nella produzione/fruizione dei media, onde approntare dei sistemi che possano prevenire le "cadute" che eventualmente dovessero verificarsi. In questo modo, verrebbe ad essere tutelata l'integrità psicologica e morale dei bambini, ciò che sembra essere la vera preoccupazione - pienamente legittima - dei legislatori e dei gruppi di

³¹ Cfr. D. Grando, L. Luison, L. Nadalini, L. Soranzio, *La comunicazione sociale*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit.

³² A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 202.

³³ D. Felini, *Media e diritti dei bambini*, in A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili dei bambini*, op. cit., p. 184.

pressione »³⁴. Nel campo dei media, sarebbe importante passare dai diritti passivi a quelli attivi, per sostenere il diritto dei bambini a partecipare alla creazione del panorama mediale che li circonda, tramite il potente mezzo dell'educazione, fondamentale chiave di volta per poter esercitare i propri diritti, non sono nel campo mediale ma anche in tutti gli altri. Alcuni autori (Dolores Grando, Lucio Luison, Laura Nadalini, Luigina Soranzio) hanno sottolineato la necessità di promozione di iniziative di intervento di vario tipo che mirino a: *potenziare* la produzione italiana ed europea per la valorizzazione della cultura e del patrimonio letterario della società cui appartiene il minore; *sviluppare* un rapporto di reciprocità tra scuola ed emittenti televisive, per il passaggio da forme di fruizione passiva ad atteggiamenti attivi, per esempio nella produzione di programmi destinati a loro; *ampliare* lo spazio riservato ai programmi educativi; verificare preventivamente la frequenza dei messaggi pubblicitari, i contenuti e le tecniche persuasive del messaggio stesso; *individuare* fasce orarie destinate ai minori; *introdurre* nello stile di produzione televisiva per i minori il criterio della sperimentazione e della verifica dei risultati³⁵.

b) *Diritto ad un aiuto per superare gli svantaggi e le difficoltà* (Art. 26) : il diritto all'assistenza ha affrontato un percorso tale per cui siamo approdati ad un « compiuto e potenzialmente organico sistema di sicurezza sociale, dovendosi porre lo Stato l'obiettivo prioritario di correggere gli squilibri nella distribuzione delle ricchezze, di creare le condizioni migliori perché la personalità umana possa svilupparsi, di sostenere non solo con certi interventi di tipo economico le persone in difficoltà, di facilitare il pieno recupero delle persone eliminando alla radice le situazioni causative di problemi »³⁶. Tutto ciò perché il cittadino è titolare di un preciso diritto soggettivo e quindi anche di una pretesa

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ Cfr. *Ivi.*

³⁶ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit., p. 234.

all'adempimento di quanto prescritto. Al fine di una totale promozione di tale diritto, è necessario arrivare alla concezione secondo la quale i servizi socio-assistenziali sono un investimento che la società fa nei confronti del suo futuro e non meramente un servizio ai singoli cittadini bisognosi.

c) *Diritto ad un ambiente vivibile e usufruito* (Art. 27) : in questi ultimi anni è emerso come diritto sociale fondamentale che deve essere tutelato perché « essere in grado di partecipare all'ambiente circostante, di fruire degli spazi offerti dalla città in modo libero e senza barriere, può essere il primo passo per costruirsi un sentimento di appartenenza a un luogo, e un'idea di cittadino partecipe »³⁷ e, conseguentemente, come afferma Alfredo Carlo Moro, « costituisce un bene non solo per il singolo individuo ma, come il diritto alla salute, per l'intera comunità »³⁸. Siamo consapevoli di quanto sia essenziale l'ambiente per la crescita umana del ragazzo: sia l'ambiente sociale che l'ambiente fisico in cui è immesso e con cui interagisce. Oggi sempre di più il bambino è limitato in spazi strettissimi, sottoposto a continui divieti per i pericoli che lo circondano che lo rendono incapace di cogliere il senso di una vita che germoglia e si sviluppa. Nel testo di Paolo Cendon si parla di « una sorta di rapporto rovesciato tra la curiosità che il bambino nutre istintivamente nei confronti delle forme circostanti e, dall'altro canto, l'attenzione riservata dallo spazio esteriore al bambino stesso, rapporto che è perfettamente leggibile sia su scala architettonica, sia su scala urbana »³⁹. Nel saggio si parla di una « città mercificata [che] viene perdendo ogni valore di “luogo” – in quanto avviata a divenire nient'altro che “prodotto” – e il suolo si vende anch'esso, ormai, alla stregua di una merce »⁴⁰. Una città del genere non è più definibile come “città di tutti” poiché è destinata ad appartenere soltanto

³⁷ S. Besio, *I diritti dei bambini disabili*, in A. Bobbio (a cura di) , *I diritti sottili del bambino*, op. cit., p. 202.

³⁸ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, op. cit. , p. 238.

³⁹ M. Dragovich, A. Cendon, M. Simonetti, G. Tamaro, *La città e gli spazi architettonici*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit. , p. 219.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 219-220.

a coloro che potranno comprarne una parte e farne ciò che vogliono. È necessario, pertanto, trovare strumenti e spazi adeguati che consentano al ragazzo di usufruire a pieno dell'ambiente che lo circonda (villeggiatura, colonie montane e marine, o altro) ma è necessaria anche un'educazione all'ambiente che non sia puramente conoscitiva ma che, anzi, sia inserita in un'educazione globale della personalità. Queste considerazioni portano il discorso anche sul piano della disabilità poiché le persone disabili, bambini compresi, hanno minori possibilità di spostamento sul territorio e quindi «subiscono la maggiore complessità e pericolosità dell'habitat urbano e risentono della riduzione di occasioni di scambio relazionale, rimanendo così costrette ad una maggiore emarginazione e reclusione domestica»⁴¹. Condividendo le affermazioni di Serenella Besio, si evince che « se le scelte architettoniche e di manutenzione di una città costituiscono il suo biglietto da visita, identificano e insieme definiscono l'idea di vita comunitaria che si vuole sostenere e perseguire, le scelte che essa effettua per i suoi cittadini più piccoli, ed in particolare per quelli fra loro che hanno qualche bisogno speciale, svelano il valore e la concretezza che essa intende dare ai concetti di solidarietà e di civiltà. Progettare e realizzare spazi dedicati ai bambini che includano e agevolino anche la possibile frequentazione da parte di bambini disabili significa avere cura e rispetto delle differenze; significa anche facilitare il naturale dispiegarsi di un tessuto di rapporti accoglienti, e la costruzione di una società inclusiva»⁴².

d) *Diritto all'istruzione* (Art. 28) : come abbiamo precedentemente osservato, il diritto all'istruzione è un diritto che non può ridursi alla sola possibilità di frequentare una scuola, a prescindere dal risultato che tale frequentazione porterà a raggiungere, ma è un diritto che deve trovare pieno appagamento e totale coinvolgimento nella società.

⁴¹ S. Besio, *I diritti dei bambini disabili*, in A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili dei bambini*, op. cit., p. 203.

⁴² *Ivi*, p. 205.

Come sostiene Antonella Nuzzaci, « dal momento poi che ogni bambino rappresenta il divenire dell'umanità, come frequentemente si sente ripetere, affinché questo “domani” si realizzi positivamente è essenziale dare vita ad una scuola capace di esprimere pienamente il diritto all'educazione, indispensabile per l'evoluzione della cultura e della democrazia. [...] [La scuola] è soprattutto il luogo in cui si impara ad usare la cultura per risolvere problemi e interrogativi, perché il dubitare, l'interrogarsi, l'indagare, sono valori necessari più che mai oggi in una società in cui si vive di pensiero forse esageratamente unico e di consenso troppo generalizzato »⁴³. Concordando con Nuzzaci, riteniamo che l'educazione al patrimonio culturale così intesa non possa che richiamare l'idea di una cultura mondializzata di tutti e per tutti, senza distinzione alcuna, supportando, così, il diritto dei bambini ad essere e ad esistere nella storia, presente e futura⁴⁴. È fondamentale, quindi, oltre alla previsione della scuola dell'obbligo e la gratuità di essa, anche la possibilità del superamento di quegli handicap sociali e culturali che generano evasione scolastica, dispersione scolastica e selezione scolastica. L'andare a scuola è una condizione necessaria per uscire dalla marginalità, perciò è fondamentale considerare la cultura come mezzo innovativo per affrontare certe forme di emarginazione e per dare la possibilità alle persone più svantaggiate di accedervi, non solo come fruitori ma anche come produttori di essa. Emerge chiaramente la prospettiva della democratizzazione della cultura, anche se rinvia a due significati diversi: uno, riguardante la diffusione dell'istruzione e l'altro, l'uguaglianza delle opportunità. I dati a livello mondiale dimostrano che queste due realtà sono enormemente contrastate, a dimostrazione che « la scuola non è “onnipotente” e che, anche se cerca di lottare contro le disuguaglianze sociali, di genere e culturali, finisce sovente per essere l'espressione di una società dove permangono disuguaglianze in

⁴³ A. Nuzzaci, *Il diritto dei bambini alla fruizione del patrimonio culturale*, in A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili del bambino*, op. cit., pp. 138-139.

⁴⁴ Cfr. *Ivi*.

partenza e in arrivo. Le disuguaglianze scolastiche, così come quelle di fruizione, si radicano molto presto e sono ampiamente dipendenti dalle disuguaglianze materiali e culturali tra le famiglie »⁴⁵.

e) *Diritto al tempo libero* (Art. 31) : anche questo diritto è stato considerato un fondamentale diritto sociale di cui deve essere assicurato il pieno godimento. Si tratta di assicurare un uso gratuito del proprio tempo libero per attività liberamente scelte, per un recupero della dimensione ludica dell'esistenza, per poter ritrovare la soggettività e l'individualità umana. Come scrive Andrea Bobbio « il diritto al gioco costituisce il primo e il più tradizionale dei cosiddetti “diritti culturali” riferiti all'infanzia, sanciti dalle dichiarazioni internazionali e dalla coscienza pedagogica dell'odierna “comunità educante” »⁴⁶. Questo diritto compare per la prima volta nella Dichiarazione del 1959 e da quel momento sarà ribadito in tutti i documenti successivi fino alla Convenzione che stiamo trattando. Continua Bobbio affermando che « postulare un originario e pedagogicamente costitutivo “diritto al gioco” costituisce il principale e più significativo tentativo di istituire un nesso tra diritti materiali ed aspetti immateriali della vita dell'infanzia »⁴⁷. Essendo, il gioco, un'attività completa, con funzioni sia emotive che sociali, porta necessariamente alla consapevolezza di un'educazione globale riferita tanto ai bisogni fisiologici, tradotti poi in diritti, di sicurezza e di appartenenza, ma comprendente anche tale bisogno/diritto ludico. Ma, nella società dei consumi in cui viviamo, il tempo libero diviene molto spesso tempo di mero consumo, caratterizzato dall'onnipresenza dei media che inducono a integrare l'uomo entro modelli di vita dominanti; tutto questo ha influito sul mondo giovanile determinando non solo il quando/quanto/dove/con chi utilizzare il proprio tempo libero, come avevano fatto in precedenza famiglia e scuola, ma condizionando

⁴⁵ *Ivi*, p. 147.

⁴⁶ A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili del bambino*, op. cit. , p. 87.

⁴⁷ *Ivi*, p. 88.

anche il *come*, inducendo scelte, uniformando queste in funzione della più alta redditività economica. Secondo Heinz Hengst, il modo in cui i media e il mercato inducono e uniformano tali scelte nei bambini è quello di puntare sulla cultura propria del bambino, creando un mondo in cui gli adulti non siano compresi, ma anzi ne siano estranei, teoria che, peraltro, si differenzia dalla quella di Postman che, come abbiamo visto in precedenza, punta sulla scomparsa dell'infanzia come conseguenza dell'omogeneizzazione del mondo dei bambini a quello degli adulti⁴⁸. In questa « emancipazione » della cultura del bambino dal controllo dei genitori e degli adulti, nota Hengst, per parte sua « il mercato tenta di manovrare il progetto educativo. Con beni di consumo, offerte medialità e giocattoli vengono espressi e fissati i conflitti e le differenze generazionali di situazioni completamente diverse (famiglia, scuola, agenzie di supporto per i giovani, pedagogia interculturale). [...] Le campagne e forse anche gli strumenti pubblicitari che vengono creati per il gruppo di destinatari considerato come il più forte della “legittimata” cultura del bambino sono tradizionali, in quanto cercano la via per raggiungere i bambini passando attraverso genitori ed educatori. Essi sottolineano, per esempio (almeno nell'Europa nord-occidentale e negli USA), in modo relativamente stereotipato il nesso tra il giocare e l'imparare, la fantasia e la creatività e, globalmente, il significato del gioco e il valore educativo dei prodotti medialità e dei giochi lanciati da loro; legittimano promesse alla maniera tradizionale facendo riferimento al contributo di pedagogisti e di psicologi “esperti”. E riaffiora sempre l'etichetta “dotato di qualità educativa” »⁴⁹. Pertanto, anche se i *mass media* e la cultura commerciale indicano, secondo Hengst, una liberazione per i bambini dalle tradizionali dipendenze pedagogiche e dai controlli degli adulti, in realtà il mercato determina ampiamente, come abbiamo già detto, l'ordine del giorno, la gamma dell'offerta e i ritmi in base ai quali vengono cambiati i

⁴⁸ Cfr. H. Hengst, *Bambini, consumo e « gap » intergenerazionale*, in E. Becchi-A. Semeraro (a cura di), *Archivi d'infanzia. Per una storiografia della prima età*, La Nuova Italia-RCS, Firenze-Milano 2001, pp. 107-126.

⁴⁹ *Ivi*, pp. 122-123.

prodotti culturali e gli *scripts* delle attività mediali e dell'organizzazione del tempo libero⁵⁰.

Quindi, espletare il diritto al gioco, secondo Bobbio, « comporta estendere il principio della complessità anche al territorio ludico, non riducendo il gioco ad un mero scarico di un *surplus* di energie ma attribuendo allo stesso universo ludico (come insieme di *play* e di *game*) quelle caratteristiche che lo qualificano in termini culturali »⁵¹. Eppure, oggi, diviene quasi impossibile ritrovare lo spazio per una fruizione autenticamente creativa del tempo libero se non attraverso una attenta educazione al tempo libero che porti alla riscoperta e recupero dell'individuo e, nel contempo, tramite un impegno della collettività ad offrire occasioni reali per poterne concretamente e utilmente usufruire, perciò, sostiene Bobbio, si presenta la necessità di « un'organizzazione sociale ed economica in grado di riservare all'infanzia (ed all'umano in genere) spazi esistenziali relativamente liberi dalla produzione e dalle attività di sussistenza »⁵².

f) *Diritto al lavoro e diritti nell'attività lavorativa* (art. 32): essendo questo un diritto nato e sviluppatosi nell'ambito dei diritti dell'uomo, in questa sede viene esaminato se e come esistano, anche per il minore di età, una serie di diritti in funzione del suo accesso al mondo lavorativo. Come è stato precedentemente osservato, l'accostamento del lavoro minorile a quello femminile ha effettivamente nociuto in maniera maggiore nei confronti delle donne anche se, come osserva Carlo Cester, « la stessa posizione dei minori ha finito col risultare deformata, perché il problema non consiste unicamente nell'affrontare rimedi allorché la minore resistenza psicofisica minacci particolari pregiudizi alla persona, ma anche nel predisporre strumenti idonei affinché la stessa persona – implicata nella

⁵⁰ Cfr. *Ivi*, pp. 120-121.

⁵¹ A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili del bambino*, op. cit. , p. 89.

⁵² *Ibidem*.

sua totalità nel rapporto di lavoro – possa compiutamente emanciparsi »⁵³. Possiamo considerare, a fronte di queste considerazioni, la lentezza e il ritardo con i quali è stata individuata una corretta impostazione giuridica al problema. « Correttezza che, peraltro, – secondo Cester – non può prescindere dall'elemento comune che è presente nella posizione di lavoro delle donne e in quella dei minori: una tensione tra un imprescindibile obiettivo di parità rispetto agli altri lavoratori e l'esigenza di non trascurare la specificità della condizione lavorativa »⁵⁴, specificità che per le donne riguarda il ruolo/funzione familiare, secondo il riconoscimento costituzionale, e, per il minore, le esigenze di crescita psicofisica e di formazione della personalità. Mentre per la donna il problema sembra essersi affievolito, per il minore il discorso prende una piega diversa proprio perché necessita autenticamente di assicurare specificità alla posizione del lavoratore minorenni. Innanzitutto, accanto al problema della tutela, si è posto il problema della parità salariale a parità di lavoro, nei confronti del quale, continua Cester, « c'è da chiedersi se esso operi unicamente come criterio per l'azione legislativa o se estenda invece i suoi effetti anche sul piano dei rapporti interprivati, in tal modo ponendosi, con efficacia immediata, come regola inderogabile cui l'obbligazione retributiva nel singolo rapporto di lavoro deve uniformarsi »⁵⁵. Necessariamente questo tema richiama altri importanti temi, quali quello del *lavoro minorile svolto in violazione delle norme protettive*, assai diffuso anche se privo di stime precise poiché si tratta di un fenomeno sommerso (spesso sono proprio le famiglie a ritenere preferibile l'inserimento nell'attività lavorativa all'istruzione); ma anche quello della *formazione del ragazzo al lavoro*, elemento essenziale per garantire sia un lavoro non dequalificante sia un lavoro in qualche modo liberamente scelto secondo le esigenze del soggetto; in merito a questo tema, Cester osserva che « l'insufficiente raccordo tra

⁵³ C. Cester, *Il lavoro*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, op. cit., pp. 247-248.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ivi*, p. 249.

formazione scolastica e mondo del lavoro, e la carenza di strumenti per una effettiva formazione professionale, costituiscono elementi di forte ostacolo per una corretta soluzione dei problemi occupazionali dei minori e rappresentano, dunque, due direttrici assai importanti lungo le quali muovere le prospettive di riforma »⁵⁶. Come scrivono Massimiliano Colombi e Daniele Marini, « le disuguaglianze e le differenze caratterizzano il rapporto dei giovani sia rispetto al lavoro sia verso la formazione. I percorsi formativi possono però accompagnare i giovani in processi di affrancamento oppure al contrario rischiano di marcare la situazione di debolezza sociale. La formazione al lavoro viene dunque interpellata da un lato dalle domande dei giovani e dall'altro dai mutamenti del mercato del lavoro »⁵⁷. Secondo Colombi e Marini, di fronte ad un mercato del lavoro complesso, ad una rilevante differenziazione della domanda di formazione che spesso non trova un'adeguata articolazione dell'offerta formativa, « il poter “apprendere dall'esperienza” costituisce una sfida che caratterizza la formazione al lavoro. La sfida è quella di apprendere attraverso l'elaborazione di ciò che si sta facendo, di rendere l'esperienza in corso materiale di lavoro, cogliendone continuità e discontinuità, limiti e risorse, costruendo un'idea di lavoro che accanto agli oggetti della produzione recuperi il senso, le relazioni, le motivazioni, intrecciando l'identità professionale con l'identità personale »⁵⁸.

Un altro tema chiamato in causa è quello della *domanda di lavoro da parte degli adolescenti* e delle concrete possibilità di accoglimento di tale domanda poiché l'ingresso del soggetto, non ancora maggiorenne, nell'attività lavorativa va costantemente diminuendo e ritardando dimostrando che anche la domanda di lavoro, e non solo l'occupazione, è in

⁵⁶ *Ivi*, p. 254.

⁵⁷ M. Colombi-D. Marini, *Disuguaglianze e differenze in educazione: quando il lavoro entra nel percorso formativo*, in Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, Pianeta Infanzia – Questioni e Documenti, 7 – *Dossier Monografico Minori e lavoro in Italia: questioni aperte*, Istituto degli Innocenti, Firenze 1999, p. 94.

⁵⁸ *Ivi*, p. 95.

forte discesa (probabilmente sia per la volontà del ragazzo di permanere più a lungo nel circuito formativo sia per le attuali difficoltà del mercato occupazionale).

4.6. Il Comitato sui diritti del bambino

Goedertier e Verheyde sostengono che « l'attuazione dei diritti contenuti nella CRC è soprattutto una questione di legislazione nazionale, di politica e di controversie giudiziarie. Ratificando uno strumento giuridicamente vincolante, gli Stati membri si sono infatti assunti la responsabilità di rendere effettive le disposizioni della CRC »⁵⁹. Tuttavia, considerando gli articoli 43-45 della Convenzione, appare evidente che l'implementazione dei suoi standard non deve essere circoscritta in ambito nazionale ma deve essere estesa e attuata a livello internazionale; a tal proposito, gli estensori della Convenzione hanno previsto la costituzione del Committee on the Rights of the Child, ritenendo, come osservano ancora Goedertier e Verheyde, che « l'assenza di un sistema internazionale di *controllo* molto probabilmente potrebbe condurre al mancato soddisfacimento da parte degli Stati degli impegni contenuti nella CRC. In secondo luogo, il Committee è stato istituito per *assistere* i governi, per rafforzare i loro meccanismi nazionali nel graduale processo di attuazione dei diritti del bambino »⁶⁰.

Gli organismi delle Nazioni Unite, come osservano ancora gli autori, vengono classificati sulla base del loro fondamento giuridico e il Committee fa parte dei *treaty-based organs*, ovvero gli organismi basati su trattati, a differenza di altri che vengono definiti *charter-based organs*, ovvero organismi basati sulla carta; i due tipi si distinguono in base al loro mandato e al modo in cui operano nei confronti dello Stato. Considerando il

⁵⁹ G. Goedertier, M. Verheyde, *Le attività del Committee*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia*, op. cit., p. 189.

⁶⁰ *Ibidem*.

Committee come treaty-based organ, i suoi compiti riguardano la responsabilità di monitorare la messa in pratica delle disposizioni della Convenzione con un atteggiamento non conflittuale nei confronti degli Stati membri; inoltre, è un organismo composto da esperti, i cui membri operano in virtù delle loro capacità personali. Tra le procedure a disposizione degli organismi, che hanno lo scopo di controllare e incoraggiare l'implementazione dei diritti umani da parte degli stati, il Committee si basa sull'attività di reporting, ovvero la redazione di rapporti. Goedertier e Verheyde evidenziano che « le funzioni che devono essere assolte sono delineate agli artt. 44-45. Il Committee ha due compiti fondamentali: in primo luogo esaminare il progresso compiuto dagli Stati nell'attuazione degli standard della CRC e, in secondo luogo, assistere e consigliare gli Stati nella sua implementazione »⁶¹. È evidente, ancora secondo gli autori, che gli estensori della Convenzione non volevano un meccanismo di monitoraggio che si limitasse al controllo, ma desideravano che, attraverso la procedura di reporting, potesse essere fornita consulenza e assistenza in caso di necessità; infatti, all'art. 45.b, viene affermato che « il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione », e, in questo senso, la Convenzione fa un passo avanti rispetto ad altri trattati.

Possiamo notare un'analogia con l'idea di mutuo soccorso e di supporto espressa all'art. 4, e in questo senso, la CRC è l'unica convenzione che collega l'attività di *reporting* con l'aiuto per lo sviluppo ad un livello così ampio⁶². Tra le altre attività che spettano alla redazione dei rapporti riportiamo quella relativa agli interventi urgenti, anche se è un aspetto un pò

⁶¹ *Ivi*, p. 194.

⁶² Cfr. G. Goedertier, M. Verheyde, *Le attività del Committee*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia*, op. cit.

lacunoso, dal momento che il Comitato non può intervenire se non ha un Rapporto a disposizione; comunque la procedura per interventi urgenti viene considerata come parte dell'obbligo di reporting, e, soprattutto, tali interventi devono fare lo spirito del dialogo costruttivo, senza porsi in atteggiamento conflittuale. Altre attività di competenza del Comitato sono quelle di ricerca su temi specifici, che possono essere utilizzati per rendersi conto della situazione in casi di urgenza senza dover aspettare l'intero ciclo di reporting, oppure l'attività di formulazione di commenti generali, per migliorare l'implementazione delle disposizioni della Convenzione⁶³.

In generale, Goedertier e Verheyde affermano che ci sono alcuni problemi di ordine generale che il Comitato si trova a dover fronteggiare, ma che fanno parte delle difficoltà generali che il sistema dei diritti umani basati sui trattati sta affrontando. In particolare sottolineano problemi circa il carico di lavoro e la mancanza di tempo, oppure circa la cooperazione tra i governi, ma anche a proposito dell'attendibilità dei rapporti o, ancora, preoccupazioni riguardanti l'elezione dei membri del Committee. Accanto a questi problemi di meccanismo di redazione dei rapporti si collocano anche critiche riguardanti la sua natura non giudiziale e la possibilità di intervenire solo su disposizione del Rapporto. Accanto alle critiche ci sono, però, anche i vantaggi e alcuni successi, dei quali va necessariamente sottolineata la diffusione di consapevolezza sull'esistenza e sul significato dei diritti del bambino nella comunità; appare ovvia, secondo gli autori, la difficoltà a « determinare l'impatto diretto della CRC e della sua procedura dei Rapporti sulla produzione legislativa, sulla politica nazionale e sulla azione delle ONG e di altri attori della società civile. Ciò richiede una profonda analisi del comportamento del governo rispetto all'adempimento degli obblighi cui è tenuto dalla CRC [...]. In generale si può sostenere che, seguendo le raccomandazioni del Committee, alcune iniziative sono state intraprese dai governi al fine di migliorare l'implementazione dei diritti del bambino »⁶⁴.

⁶³ Cfr. *Ivi*.

⁶⁴ *Ivi*, p. 215.

Secondo il documento redatto dall'UNICEF sulla Condizione dell'infanzia, in occasione del ventesimo anniversario della CRC, « l'influenza della Convenzione è stata notevole nei venti anni trascorsi dalla sua adozione [...] [poiché] è stata incorporata direttamente nelle leggi nazionali di tutto il mondo. Secondo un recente studio dell'UNICEF, due terzi dei 52 paesi esaminati ha incorporato la Convenzione in questo modo e i tribunali hanno adottato decisioni importanti applicando le disposizioni del trattato. Inoltre, dal 1989 a oggi un terzo dei paesi oggetto di studio ha anche integrato la Convenzione nella propria costituzione nazionale »⁶⁵. Tutto questo ha comportato rilevanti cambiamenti positivi in molti paesi (tra cui Slovenia, Etiopia, Indonesia, Nigeria, America Latina, Europa Orientale e Comunità degli Stati indipendenti) riguardanti i principi fondamentali della Convenzione; ma è pur vero che la realtà dei bambini di questi paesi non corrisponde ai diritti garantiti loro dalla legislazione nazionale. UNICEF evidenzia che « molte delle pratiche più dannose per i bambini fanno parte di tradizioni sociali e atteggiamenti culturali diffusi da generazioni. Pertanto la semplice approvazione di una legge non basta. Deve essere sostenuta da iniziative continue a livello di educazione e sensibilizzazione, da un aumento delle capacità, da risorse sufficienti e da partnership collaborative, comprendenti la piena partecipazione dei bambini »⁶⁶. Possiamo sostenere, quindi, che tramite la sensibilizzazione, l'educazione e il dialogo, il sistema di monitoraggio fornito dalla Convenzione possa diventare un importante strumento nel processo di realizzazione dei diritti dei bambini. Al contempo dobbiamo, però, sottolineare che esso sia un sistema con molti limiti che richiedono una continua attenzione per evitare che diventi un semplice rito.

⁶⁵ UNICEF, *La condizione dell'infanzia nel mondo, edizione speciale, op. cit.*, p. 9.

⁶⁶ *Ivi*, p. 10.

4.7. I Protocolli Opzionali

Fanno parte della Convenzione anche i due Protocolli Opzionali adottati all'Assemblea generale dell'ONU il 25 maggio del 2000. Uno è il *Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante i bambini*, entrato in vigore il 18 gennaio 2002 e l'altro è il *Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati*, entrato in vigore il 12 febbraio 2002. « I Protocolli Opzionali riguardano temi per cui gli Stati parti si sentivano pronti ad adottare impegni più forti di quelli delineati nella Convenzione»⁶⁷.

Il *Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati* ha portato a stabilire l'età minima per il coinvolgimento nei conflitti armati a 15 anni, limite d'età considerato troppo basso da molti paesi. Con questo Protocollo è stata risolta, secondo l'Unicef, la « contraddizione che, all'interno della Convenzione, non garantiva ai soldati sotto i 18 anni la stessa protezione e gli stessi diritti riconosciuti a tutti gli altri bambini, stabilendo una norma giuridica [...] che rende più facile imputare delle responsabilità alle nazioni e favorisce l'approvazione di leggi nazionali conformi ai suoi principi. A luglio del 2009, è stato ratificato da 128 paesi e firmato da altri 28 »⁶⁸.

Il *Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini* è stato concepito per aumentare la protezione dei bambini da queste forme di sfruttamento. L'Unicef ritiene che « questo protocollo è riuscito a far aumentare la consapevolezza internazionale sui complessi problemi implicati da tali violazioni dei diritti dell'infanzia e a influenzare i tentativi da parte dei governi nazionali di approvare e applicare delle leggi al riguardo. Al luglio

⁶⁷ *Ivi*, p. 7.

⁶⁸ *Ibidem*.

del 2009, il Protocollo Opzionale è stato ratificato da 132 paesi e firmato da altri 29 »⁶⁹.

Un aspetto importante dei Protocolli è che contengono una disposizione che permette la ratifica da parte degli unici due paesi che non hanno ratificato la convenzione, ovvero Stati Uniti e Somalia. Il governo statunitense ha ratificato entrambi i protocolli il 23 dicembre 2002 mentre la Somalia ha firmato ma non ratificato il Protocollo riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

4.8. L'impatto della Convenzione su sopravvivenza e sviluppo, protezione e partecipazione dell'infanzia

Nel rapporto dell'UNICEF redatto in occasione del ventesimo anniversario della Convenzione, vengono esaminate le prove relative ai diritti affermati nel documento dell'ONU, suddivisi in tre categorie: *sopravvivenza e sviluppo*, comprendente la salute e l'assistenza sanitaria di base, la prevenzione e il controllo delle malattie, l'approvvigionamento idrico, i servizi igienici, l'istruzione, lo svago, la guida e l'assistenza alle famiglie; *protezione*, che implica la salvaguardia dei bambini dai rischi contro il loro benessere fisico, psichico ed emozionale; infine, *partecipazione* che favorisce il conferimenti di maggiori poteri ai bambini, la loro capacità di partecipare alle questioni che li riguardano.

È stata seguita questa pista perché, pur essendo la Convenzione un trattato sui diritti umani che copre, come abbiamo visto, tutte le aree inerenti (diritti civili, politici, economici, sociali e culturali), « non si è operata una distinzione tra queste aree e, al contrario, si è dato opportunamente risalto all'indivisibilità, al mutuo sostegno e all'uguale importanza di tutti i diritti (fatta eccezione per l'esplicita menzione nell'art. 4). Al fine preciso di evitare le categorizzazioni tradizionali, con la loro storica connotazione

⁶⁹ *Ibidem.*

negativa, molti commentatori hanno preferito descrivere e analizzare lo scopo della CRC in termini di diritti relativi alla *protection*, alla *provision* [...] e alla *participation* [...], le “3P” »⁷⁰.

4.8.1. Sopravvivenza e sviluppo

A livello globale, sono stati registrati considerevoli sviluppi in alcuni ambiti fondamentali della sopravvivenza e dello sviluppo dell'infanzia, soprattutto in tre regioni in via di sviluppo: ECO/CSI, Asia Orientale e America Latina e Caraibi. Anche in paesi del Medio Oriente e del Nord Africa e altri dell'Asia meridionale e dell'Africa subsahariana si sono registrati sostanziali miglioramenti. « L'UNICEF e altre organizzazioni per i diritti dell'infanzia sostengono da tempo la sopravvivenza infantile come indicatore di riferimento per lo sviluppo dei bambini, perché riflette molte altre questioni determinanti per i diritti: la salute materna e lo stato nutrizionale, l'uguaglianza e l'*empowerment* di donne e bambine, l'accesso ai servizi sanitari di base e per la maternità, l'istruzione, la salute ambientale e il reddito. In base a tale standard, i progressi sono stati significativi, con una riduzione dei decessi tra i bambini al di sotto dei cinque anni da 12,5 milioni nel 1990 a meno di 9 milioni nel 2008 »⁷¹.

Oltre ai progressi riguardanti il tasso di mortalità, ci sono stati progressi anche nella diminuzione della diffusione dell'HIV, nei confronti della malnutrizione che, dal 1990 è diminuita in tutte le regioni in via di sviluppo, ma anche nella riduzione del numero di bambini che abbandonano la scuola primaria. Nonostante questi importanti progressi restano ancora da affrontare sfide importanti, in particolare: la sopravvivenza materna, poiché « i decessi materni sono rimasti stabili a circa 500.000 l'anno dal 1990 a oggi »⁷² e il problema, ad esso collegato, del basso peso alla nascita (« circa

⁷⁰ N. Cantwell, *Origini, sviluppo e significato*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia.*, Op. Cit. p. 51.

⁷¹ UNICEF, *La condizione dell'infanzia nel mondo, edizione speciale, op. cit.*, p. 15.

⁷² *Ivi*, p. 16. Nel documento viene affermato inoltre che « le più recenti stime internazionali indicano che circa una donna in gravidanza su quattro non riceve neppure una visita

il 14% dei bambini nasce con un peso inferiore ai 2.500 grammi »⁷³), una patologia che deriva spesso dalle pessime condizioni di salute e nutrizionali della madre; inoltre, le problematiche legate ai decessi per la polmonite e le malattie diarroiche, « principali killer dei bambini sotto i cinque anni, essendo responsabili di quasi il 40% dei decessi in questo gruppo di età »⁷⁴ e, infine, gli impianti igienici, un altro ambito che richiede maggiore attenzione perché « anche se la copertura dei servizi igienici a livello globale è aumentata dal 54% nel 1990 al 62% nel 2006, quasi metà della popolazione del mondo in via di sviluppo continua a vivere senza accesso a impianti igienici adeguati »⁷⁵.

Grazie all'attenzione posta nei confronti dei bambini e dei loro diritti, è stato possibile, negli ultimi venti anni, evidenziare che il mancato rispetto dei diritti dell'infanzia nell'ambito della sopravvivenza e sviluppo è concentrato in certi continenti, regioni e paesi all'interno dei quali sussistono alcuni fattori chiave associati alla maggiore probabilità che i bambini vengano privati del loro diritto a servizi essenziali; questi fattori sono: *continente e regione*, con « Africa e Asia [che] presentano le maggiori sfide a livello globale negli ambiti della sopravvivenza, dello sviluppo e della protezione. A livello regionale, l'Africa subsahariana e l'Asia meridionale risultano molto indietro a tutte le altre regioni nella maggior parte degli indicatori »⁷⁶; *genere*, infatti le bambine vengono private più spesso dei bambini della possibilità di frequentare la scuola primaria e secondaria, ma anche l'accesso all'assistenza sanitaria e il coinvolgimento in matrimoni precoci; *reddito familiare*, poiché « i bambini di famiglie a basso reddito presentano tassi di gran lunga superiori di mortalità sotto i cinque anni e hanno meno probabilità di andare a scuola [e molte di più] di essere coinvolti nel lavoro minorile rispetto a quelli delle famiglie più

prenatale da parte di un professionista sanitario qualificato, e due parti su cinque si verificano senza l'assistenza di un medico, di un'infermiera o di un'ostetrica», p.16.

⁷³ *Ibidem.*

⁷⁴ *Ibidem.*

⁷⁵ *Ibidem.*

⁷⁶ *Ivi*, p. 17.

ricche»⁷⁷; *divario tra zone urbane e rurali*, infatti i bambini che vivono nelle zone urbane hanno maggiore accesso ai servizi e ai beni essenziali rispetto ai bambini che vivono nelle zone rurali; *istruzione delle madri*, che influisce fortemente sulle probabilità di sopravvivenza del figlio oltre i cinque anni, riceva nutrimento adeguato e frequenti la scuola; *disabilità*, infatti « stanno emergendo nuove prove che indicano che questi bambini hanno maggiori probabilità di venire esclusi dai servizi essenziali, di essere discriminati e di subire violenza fisica e psicologica, oltre che abusi sessuali »⁷⁸; *minoranze o popolazioni indigene*, poiché negli ultimi anni è stata registrata una diffusa indifferenza nei confronti dei diritti dell'infanzia tra le popolazioni minoritarie e indigene.

La situazione globale del 2008, caratterizzata da crisi in ambito alimentare, energetico e finanziario che ha portato ad una recessione a livello mondiale e ad una contrazione dei bilanci nazionali nel 2009, ha «fatto aumentare il timore che le disparità di accesso ai servizi essenziali ostacolino ulteriormente la realizzazione del diritto dei bambini alla sopravvivenza e allo sviluppo »⁷⁹, enunciato all'art. 4 della Convenzione. Garantire questo diritto ai bambini più colpiti da disparità sarà ancora più necessario in tempo di crisi perché questi bambini, e le loro rispettive famiglie, potrebbero venire duramente colpite dalla recessione economica globale e dai minori afflussi di aiuti e di rimesse. Sarà poi essenziale l'espansione della copertura di servizi essenziali per la realizzazione dei diritti dei bambini a cui vengono negate le opportunità di sopravvivenza e sviluppo; molte delle soluzioni per l'ampliamento su vasta scala della fornitura di tali servizi derivano dal campo dell'assistenza sanitaria di base, ma sono ugualmente applicabili all'istruzione e agli altri ambiti che implicano il soddisfacimento di tale diritto. Il *continuum* assistenziale implica poi la fornitura di assistenza di base nei momenti critici del ciclo

⁷⁷ *Ivi*, p. 18.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ *Ibidem*.

vitale e in luoghi chiave ma anche la possibilità della frequentazione scolastica caratterizzata da un'ulteriore sfida, quella del miglioramento complessivo della qualità dell'istruzione.

4.8.2. Protezione

Prima dell'adozione del documento dell'ONU, l'impegno per la protezione dell'infanzia veniva affrontato attraverso iniziative mirate e specifiche che restano comunque una componente fondamentale dell'attuale strategia per la tutela dell'infanzia, anche se la Convenzione ha portato al consolidamento della visione della protezione dell'infanzia come concetto olistico dal momento che offre a tutti i bambini un ambiente in grado di proteggerli.

Quello della protezione è un ambito che viene ulteriormente potenziato dai due Protocolli Opzionali della Convenzione, ma anche da altri strumenti internazionali per l'affermazione dei diritti umani e il rafforzamento del diritto dei bambini alla protezione⁸⁰.

Gli effetti, sia fisici che psicologici, della violazione del diritto alla protezione sono cause e conseguenze di discriminazione, povertà e negazione di molti dei diritti per l'infanzia. Vi sono violazioni di tale diritto difficili da misurare e monitorare, poiché radicate in consuetudini sociali che trascurano tali pratiche e causa di percezioni politiche collegate a problemi come il lavoro, lo sfruttamento sessuale e la punizione corporale dei minori. Inoltre, è molto difficile valutare accuratamente la portata di queste violazioni sia perché i perpetratori di abusi sui bambini nascondono, spesso, i loro crimini sia perché, in molti casi, i bambini hanno paura di riferire episodi di violenza, abusi e sfruttamento commessi ai loro danni.

⁸⁰ *Ivi*, p. 20: « Tra questi figurano la CEDAW; le convenzioni dell'OIL sull'età minima di ammissione all'impiego (n. 138) e sull'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile (n. 182); il Protocollo per la prevenzione, soppressione e punizione del traffico di persone, e soprattutto di donne e bambini, che integra la Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transizionale; la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale; e infine, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ».

« Dalla metà degli anni '80, indagini familiari a livello internazionale come le ricerche demografiche e sanitarie (DHS) e le indagini campione a indicatori multipli (MICS), insieme a un migliore monitoraggio a livello nazionale, hanno contribuito ad analizzare la protezione per l'infanzia, fornendo stime regolari per gli indicatori chiave. Tali indicatori comprendono la registrazione delle nascite, il matrimonio precoce, il lavoro minorile, la mutilazione/escissione dei genitali femminili e gli atteggiamenti nei confronti della violenza domestica, della punizione dei bambini e della disabilità infantile »⁸¹. Anche se ci sono prove di miglioramenti, il ritmo è ancora troppo lento.

Le disparità a livello di protezione dell'infanzia sono collegate agli stessi fattori che operano nei confronti di sopravvivenza e sviluppo (regione o continente, posizione geografica, etnia, disabilità, genere e reddito); inoltre, la violenza, il lavoro minorile e il traffico di esseri umani è particolarmente preoccupante anche nei paesi industrializzati⁸²; infine, il rischio di vedersi negare la protezione necessaria coinvolge tutti quei bambini migranti, oppure in conflitto con la legge o che hanno perduto i genitori o, ancora, quelli diversamente abili.

Essendo molti gli ambiti in cui la protezione dei bambini non è effettuata in maniera appropriata, ne vengono presi in considerazione alcuni per illustrare, se pure approssimativamente, la grande sfida che comporta ancora la protezione dell'infanzia:

⁸¹ *Ivi*, p. 21.. Dalle ultime indagini familiari sono stati presentati dati che attestano che « la violenza può colpire tra 500 milioni e 1,5 miliardi di bambini, mentre si stima che 150 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni siano impegnati nel lavoro minorile. Più di 70 milioni di donne e di ragazze dai 15 ai 49 anni, in 29 paesi, hanno subito la mutilazione/escissione dei genitali femminili » e ancora « più di 50 milioni di bambini non vengono registrati alla nascita. Nel mondo in via di sviluppo, più di 64 milioni di donne tra i 20 e i 24 anni erano già sposate o conviventi prima dei 18 anni. Più di un miliardo di bambini vive in paesi o territori colpiti da conflitti armati; di questi, circa 300 milioni hanno meno di cinque anni ».

⁸² *Ivi*, p. 24, si legge che « nei paesi industrializzati, ogni anno almeno il 4% dei bambini subisce abusi fisici, mentre un bambino su dieci viene abbandonato o subisce abusi psicologici. Secondo le stime, il 5-10% delle bambine e fino al 5% dei bambini subiscono abusi sessuali penetrativi nel corso dell'infanzia; la percentuale di bambini sottoposti a qualunque forma di abuso sessuale potrebbe essere fino a tre volte più elevata ».

a) *Violenza sui bambini*: è un ambito di cui è difficile misurarne la reale portata perché gran parte di essa si verifica in segreto e non viene riferita. «Probabilmente la valutazione più ampia in questo ambito è rappresentata dai dati sulla violenza fisica raccolti dal Centro di Ricerca Innocenti per lo Studio sulla violenza sui bambini del Segretario Generale dell'ONU (2006), che hanno determinato una stima compresa tra 500 milioni e un miliardo e mezzo di bambini che, ogni anno, patiscono varie forme di violenza »⁸³. Molto spesso alcune forme di violenza sono inattese e isolate poiché gran parte di esse si verificano da parte di persone di cui i bambini dovrebbero fidarsi; ma ci sono certi gruppi di bambini che sono particolarmente a rischio, come i bambini con disabilità, quelli appartenenti a gruppi minoritari, quelli che vivono per strada, gli adolescenti in conflitto con la legge e i bambini profughi e sfollati. Anche la casa, che dovrebbe costituire l'ambiente naturale per la protezione dei bambini, può essere un luogo in cui i bambini soffrono violenza sotto forma di punizioni; infatti, «dei dati provenienti da 37 paesi che hanno realizzato un modulo opzionale sulla punizione dei bambini durante il terzo ciclo di indagini campione a indicatori multipli (2005-2006) dimostrano che l'86% dei bambini dai 2 ai 14 anni patisce punizioni fisiche e/o aggressioni psicologiche. Due bambini su tre sono soggetti a punizioni fisiche »⁸⁴. Le conseguenze della violenza, come immaginabile, sono molteplici poiché molte vittime subiscono, in fasi successive della vita, problemi sanitari di carattere fisico e mentale, che possono condurre alla morte o alla disabilità; conseguentemente, la società ne paga il prezzo in termini di costi medici, guadagni perduti, ma anche in costi dei servizi di protezione e di assistenza sociale.

b) *Lavoro minorile*: « secondo le stime dell'UNICEF, in tutto il mondo 150 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni di età sono impegnati nel lavoro minorile. Questa stima si basa su dati provenienti da 102 paesi. Il

⁸³ UNICEF, *Progressi per l'infanzia. Report Card sulla protezione dell'infanzia*, Numero 8, Settembre 2009, p. 7.

⁸⁴ *Ibidem*.

lavoro minorile è più comune nell’Africa subsahariana, dove più di un terzo dei bambini lavora. [...] secondo le stime dell’OIL, più di due terzi di tutto il lavoro minorile si registrano nel settore agricolo. Si è scoperto che i bambini delle zone rurali – e in particolare le bambine – cominciano il lavoro agricolo ad appena 5-7 anni »⁸⁵. Il lavoro minorile perpetua la povertà, di cui è sia una causa sia una conseguenza, compromettendo gravemente l’istruzione dei bambini: entrando precocemente nella forza lavoro viene ritardato l’ingresso a scuola con il conseguente non completamento di un’istruzione di base. Dal 2000 l’UNICEF ha raccolto dei dati sulle faccende domestiche e sugli altri lavori affidati ai bambini, sviluppando così una definizione di lavoro minorile comprendente lo svolgimento dei lavori domestici: « Bambini tra i 5 e gli 11 anni impegnati in attività economiche o in lavori domestici per almeno 28 ore alla settimana. Bambini tra i 12 e i 14 anni impegnati in attività economiche (esclusi quelli che fanno lavori leggeri per meno di 14 ore la settimana) o in lavori domestici per almeno 28 ore la settimana. Bambini tra i 15 e i 17 anni impegnati nelle peggiori forme di lavoro minorile, compresi i lavori rischiosi, o in lavori domestici per almeno 43 ore la settimana »⁸⁶.

c) *Bambini nelle emergenze*: « secondo le stime dell’UNICEF, poco più di un miliardo di bambini vive in paesi o territori colpiti da conflitti armati, e circa 300 milioni di questi bambini hanno meno di cinque anni. Sempre secondo le stime, nel 2006 18,1 milioni di bambini si trovavano in popolazioni che vivevano con le conseguenze dello sfollamento, tra cui 5,8 milioni di profughi e 8,8 milioni di sfollati »⁸⁷. I bambini che vivono in paesi colpiti da conflitti hanno maggiori probabilità di soffrire la povertà, la malnutrizione, la cattiva salute e la mancanza d’istruzione; ma ciò accade anche in caso di calamità naturali. Le emergenze provocano gravi minacce al benessere psicologico e sociale dei

⁸⁵ *Ivi*, p. 15

⁸⁶ *Ivi*, p. 16

⁸⁷ *Ivi*, p. 17

bambini, ma anche delle loro famiglie e comunità, a causa di molti fattori (decessi, lesioni, sfollamenti, distruzione della propria casa o scuola, sospensione servizi essenziali; sconvolgimento delle istituzioni sociali, privazione di mezzi di sussistenza; vulnerabilità di bambini e donne a ogni forma di violenza e sfruttamento). Considerando invece la questione dei bambini e dei conflitti armati che ha ricevuto maggiore attenzione nei programmi globali è quella dei “bambini associati a eserciti e gruppi armati”: « il termine comprende non soltanto i bambini che portano delle armi, ma anche quelli usati come cuochi o facchini e per scopi sessuali o matrimoni forzati. Secondo le stime dell’ONU, il numero di bambini associati a eserciti o gruppi armati supera i 250.000. Fino a maggio del 2009, 128 paesi hanno ratificato il protocollo Opzionale della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, e almeno 76 hanno stabilito l’età legale minima per l’arruolamento a 18 anni. In aggiunta a questo, 78 paesi hanno approvato gli Impegni e i Principi di Parigi per proteggere i bambini dal reclutamento illegale da parte di eserciti o gruppi armati. Nonostante questi sviluppi, nel 2008 si sono rilevate prove del reclutamento o dell’uso di bambini da parte di eserciti o gruppi armati in 25 paesi, tra cui alcuni che avevano ratificato il Protocollo Opzionale »⁸⁸.

Per tutte queste condizioni, la Convenzione ha delineato un mondo in cui esistano tutti gli elementi necessari per proteggere i bambini da ogni forma di violenza, sfruttamento e separazione non necessaria dalla famiglia; ma per far sì che venga creato un ambiente in grado di proteggere i bambini è necessaria l’attuazione di otto provvedimenti collegati tra loro⁸⁹:

1) Far sì che i governi si impegnino a garantire una protezione olistica all’infanzia.

2) Approvare e applicare leggi volte ad affrontare le questioni legate alla protezione dell’infanzia.

⁸⁸ *Ivi*, p. 21.

⁸⁹ UNICEF, *La condizione dell’infanzia*, cit. , pp. 25, 28, 30.

3) Fornire informazioni corrette e attendibili sulle alternative concrete agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle pratiche che violano i diritti dell'infanzia.

4) Promuovere la discussione aperta dei problemi di protezione dell'infanzia.

5) Promuovere una partecipazione e una responsabilizzazione significative dei bambini.

6) Rafforzare il ruolo protettivo delle famiglie e delle comunità.

7) Monitorare le violazioni attraverso una raccolta, un'analisi e un utilizzo migliore dei dati.

8) Favorire un ambiente protettivo per i bambini colpiti da emergenze.

« Questi elementi, tutti collegati fra loro, operano in modo da rafforzare la protezione dei bambini rendendoli meno vulnerabili. Costituiscono un approccio basato sui diritti umani che mira a ridurre le disparità nell'accesso dei bambini alle informazioni, ai consigli e ai servizi in grado di proteggerli [...]. Le strategie da seguire dovrebbero contribuire alla costruzione di un ambiente protettivo, realizzato attraverso un sistema olistico di leggi, politiche, regolamenti e servizi collegati fra loro »⁹⁰.

4.8.3. Partecipazione

Anche se la Convenzione non usa esplicitamente il termine “partecipazione” né afferma espressamente il diritto alla partecipazione, è necessario sottolineare come questo sia uno dei principi guida del documento, nonostante comporti una sua più difficile attuazione rispetto alle misure a sostegno della sopravvivenza, dello sviluppo e della protezione dell'infanzia. Tuttavia, « la Convenzione fa riferimento alla “capacità in evoluzione” dei bambini a livello decisionale [...] e ciò ha profondamente influenzato, negli ultimi vent'anni, la pratica delle organizzazioni operanti

⁹⁰ *Ivi*, p. 30.

nel settore »⁹¹, soprattutto per la consapevolezza che il diritto alla partecipazione è fondamentale per il rispetto nei confronti dei bambini come detentori di diritti. Ovviamente, una partecipazione efficace e significativa dipende da molti fattori riguardanti le capacità in sviluppo del bambino, l'apertura della famiglia, degli adulti, della comunità e della società al dialogo; inoltre, e soprattutto, dipende anche dalla disponibilità delle parti interessate a prendere in considerazione le opinioni dei bambini. Eppure, le decisioni pubbliche riguardanti i bambini vengono prese principalmente senza considerare il loro punto di vista né il loro coinvolgimento poiché i bambini non vengono considerati soggetti sociali e politici finché non raggiungono la maggiore età. Ma questa partecipazione è essenziale per un coinvolgimento attivo nel loro sviluppo. Soprattutto, pensare alla partecipazione attiva dei bambini significa estendere il diritto di cittadinanza all'infanzia, e quindi del diritto alla città; per questo Andrea Bobbio propone un'articolazione della presenza politica dell'infanzia in tre direzioni: una *partecipazione ludica ed espressiva*, come azione visibile di partecipazione nel divertimento e nella comunicazione interpersonale tra coetanei, riconosciuta dalla società mediante luoghi di aggregazione informale; una *partecipazione decisionale*, come azione visibile tramite la presenza al processo decisionale per il contesto sociale complessivo, fornendo il proprio contributo, in contesti pubblici destinati ai giovani; infine, una *partecipazione progettuale*, come azione visibile tramite la formulazione, da parte di bambini e adolescenti, di progetti che hanno una valenza nel contesto sociale complessivo⁹². Condividiamo con Bobbio l'idea che « in base alla possibilità di incidere direttamente sui propri ambienti formativi, inserendo o eliminando elementi di tipo strutturale, possiamo supporre che il bambino possa interiorizzare tanto l'attitudine progettuale quanto quella critico-propositiva, in un'ottica di sistematico dialogo

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Cfr. A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili dei bambini*, op. cit.

intergenerazionale incentrato sulla gestione degli aspetti più direttamente connessi alla qualità della vita »⁹³.

Unicef sostiene che « da quando la Convenzione è entrata in vigore, nel 1990, si è registrato un numero crescente di iniziative nell'ambito della partecipazione dell'infanzia »⁹⁴ perché si pensa possa garantire l'efficacia delle politiche e dei provvedimenti riguardanti i bambini; inoltre, i sostenitori dei diritti dell'infanzia sostengono che la loro partecipazione possa essere fondamentale per proteggerli da qualsiasi forma di abuso, violenza e sfruttamento. La partecipazione permette ai bambini di divenire agenti del cambiamento.

4.9. Le sfide per la Convenzione nel ventunesimo secolo

Il 2009, l'anno in cui la Convenzione compie vent'anni, è stato contraddistinto dalla peggiore crisi finanziaria mondiale dopo la Grande Depressione del 1929. Nei confronti dei diritti dell'infanzia è fondamentale considerare il contesto internazionale perché è parte integrante dell'ambiente esterno che influenza le azioni di tutti coloro che si occupano della protezione e dell'assistenza dei bambini. Attualmente, a causa della contrazione nei bilanci delle famiglie, delle aziende e dei governi, il contesto internazionale è segnato dalla minaccia alla spesa per i servizi e i beni essenziali per garantire i diritti dei bambini alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione, ma è importante osservare che « il disordine attuale non minaccerà tutti i risultati ottenuti nei diritti dell'infanzia in queste due ultime decadi. Per gli individui che ne hanno beneficiato, alcuni progressi sono per lo più irreversibili. [...] Mentre i

⁹³ Ivi, p. 59.

⁹⁴ UNICEF, *La condizione dell'infanzia*, cit., p. 32, 34. Si legge ancora: « Uno dei momenti fondamentali è stato rappresentato dalla Sessione speciale sull'infanzia tenuta nel 2002 dall'Assemblea generale dell'ONU, un evento che ha incoraggiato la partecipazione attiva dei bambini nel massimo organo decisionale delle Nazioni Unite. Più di 400 bambini provenienti da oltre 150 paesi hanno preso parte a un Forum per l'infanzia di tre giorni, culminato in una dichiarazione comune dei partecipanti che ne rifletteva i punti di vista».

risultati nella salute e nell'istruzione possono essere permanenti per le attuali generazioni di beneficiari, i servizi dai quali dipendono sono molto più vulnerabili al cambiamento delle condizioni economiche »⁹⁵.

Ma le sfide da affrontare non vengono solo dalla sfera economica: i cambiamenti demografici che stanno causando un'alterazione della distribuzione regionale dei bambini nel mondo nelle prossime due decadi, come anche un'ambiente naturale che sta diventando sempre più inospitale, sono sfide esterne che non devono essere sottovalutate poiché complicheranno il compito di realizzare l'agenda sui diritti dell'infanzia. Come è evidente, donne e bambini sono maggiormente esposti ai cambiamenti economici, demografici e climatici, « ma mentre la storia mette in evidenza questi rischi, mostra anche che le crisi possono presentare delle opportunità per i diritti e il benessere dei bambini »⁹⁶; proprio per questo il mondo, oggi, si trova davanti un'opportunità unica per ricostruirsi, preservando il suo ambiente naturale e occupandosi dei più deboli e « la Convenzione deve avere un ruolo centrale nel ristabilire le priorità. Investire sui bambini porta frutti enormi non solo in termini umani ma anche economici. [...] Realizzare i diritti dell'infanzia permetterà a tutti i bambini di esprimersi al massimo del loro potenziale, liberi da violenza, abusi, sfruttamento e abbandono, in famiglie, comunità e società che rendono possibile la loro sopravvivenza e il loro sviluppo, la loro protezione e partecipazione »⁹⁷. Grazie alla Convenzione e alle sue caratteristiche (è uno strumento legale; è una struttura guida con principi cardine e provvedimenti generali; è una dichiarazione etica; ha un approccio allo sviluppo basato sui diritti umani) è stata elaborata una agenda per l'azione:

a) *Fare del superiore interesse del bambino il principale test di governo*: poiché uno degli aspetti forti della Convenzione è la rappresentazione “multidisciplinare” del bambino e la riaffermazione

⁹⁵ *Ivi*, p. 60.

⁹⁶ *Ivi*, p. 61.

⁹⁷ *Ivi*, p. 64.

dell'indivisibilità e dell'interdipendenza di tutti i diritti, « la prima sfida per gli Stati parti è quella di valutare le conseguenze per i bambini di un'ampia gamma di azioni legislative e amministrative. La seconda è di assicurare che i bilanci, le politiche e i programmi pubblici applichino i principi della Convenzione »⁹⁸. Paulo David sostiene che « dal momento che le questioni minorili sono trasversali all'interno delle amministrazioni, il successo dell'implementazione dei diritti dei bambini risiede principalmente nella capacità statale di coordinare coerentemente le diverse autorità, risorse, politiche e programmi »⁹⁹ poiché realizzare i diritti dell'infanzia è una questione di uguaglianza e giustizia sociale.

b) *Sviluppare competenze per realizzare i diritti dei bambini*: questa sfida riguarda un aspetto innovativo della Convenzione, ovvero le disposizioni sui diritti civili che richiedono un forte impegno a tutti coloro che si occupano dell'infanzia, sia direttamente che indirettamente; secondo l'Unicef, « i governi devono sviluppare la capacità di prendere decisioni che promuovano i diritti dei bambini. Devono acquisire l'esperienza, la competenza e la conoscenza che permetta loro di approfittare delle lezioni imparate dagli altri. I livelli di governo locale non sono esentati da questo dovere »¹⁰⁰. Ma non sono coinvolti solo i governi, bensì anche i professionisti in campi diversi, che devono acquisire la consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti dei diritti dell'infanzia, le famiglie, che devono poter garantire la migliore assistenza possibile ai loro bambini e, infine, i bambini stessi che, naturalmente, devono partecipare ai progressi sociali.

c) *Sostenere i valori sociali e culturali che rispettano i diritti dei bambini*: « riconoscere i bambini come detentori di diritti e accettare la responsabilità a ogni livello – da quello individuale a quello governativo – è determinante per assicurare i diritti di ogni bambino. Per affrontare queste

⁹⁸ *Ivi*, p. 67.

⁹⁹ P. David, *Sei motivi per cui i diritti dei bambini rimangono una sfida*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia.*, Op. Cit. p. 90.

¹⁰⁰ UNICEF, *La condizione dell'infanzia nel mondo, edizione speciale*, doc. cit. , p. 68.

sfide è fondamentale ascoltare e rispettare le opinioni dei bambini »¹⁰¹. Questi valori, però, non sempre vengono considerati come validi in tutte le società e possono essere minati da tradizioni e codici culturali molto lontane da questi principi; proprio a causa di tutte queste usanze che minacciano i diritti dell'infanzia, si fa più palese la necessità di un cambiamento profondo dei valori.

d) *Lavorare insieme per mantenere la promessa della Convenzione*: « la Convenzione è un prezioso documento che ha tracciato il percorso verso un mondo nel quale i diritti dei bambini siano rispettati e nel quale tutti gli aspetti del benessere umano migliorino infinitamente. [...] La grande sfida per i prossimi vent'anni sarà quella di combinare l'affidabilità dei governi con la responsabilità individuale e sociale. Affinché la Convenzione diventi realtà per ogni bambino, è necessario che diventi un documento guida per ogni essere umano »¹⁰².

A queste principali sfide David aggiunge altri due motivi per cui i diritti dei bambini rimangono una sfida:

e) *Accesso alle procedure di risoluzione*: « I bambini non sono più considerati semplicemente come “oggetti passivi” nelle mani dei loro genitori e della società, ma piuttosto come persone complete, di cui le autorità pubbliche devono rendere conto. [...] L'approccio “assistenzialistico” nei confronti dei bambini, [...], è stato messo in discussione, a partire dal 1989. [...] Sotto l'egida della CRC, i bambini possono esaminare le misure che sono state adottate dalle autorità pubbliche per assicurare il godimento dei diritti e tali misure non devono più essere basate sui “bisogni” dei bambini bensì sui loro “diritti” »¹⁰³. Il valore aggiunto di questo approccio riguarda proprio la possibilità dei bambini di avere *accesso alle procedure di risoluzione* e ricevere, se necessario, risarcimento o riabilitazione.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 67.

¹⁰² *Ivi*, p. 73.

¹⁰³ P. David, *Sei motivi per cui i diritti dei bambini rimangono una sfida*, in V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia.*, Op. Cit. pp. 89-90.

f) *Assicurare nuovi approcci e ulteriori miglioramenti per implementare maggiormente la CRC*: Un'ulteriore importante sfida all'implementazione della CRC « sta nel fatto che 69 Stati hanno espresso delle riserve o delle dichiarazioni interpretative quando hanno ratificato Convenzione »¹⁰⁴. Il documento dell'ONU, come sappiamo, è stato uno dei documenti che ha riscosso maggior successo rispetto agli altri trattati internazionali, accrescendo sensibilità e attenzioni nei confronti dei bambini; è da evidenziare però che « i pochi studi rilevanti sull'implementazione di questa convenzione concordano in linea di massima sul fatto che ci siano ancora importanti sfide da affrontare per assicurare nuovi approcci e ulteriori miglioramenti »¹⁰⁵.

Oltre a queste importanti sfide poste all'implementazione della Convenzione, va messo in evidenza che nel settembre del 2000, 189 leader mondiali si sono riuniti presso le Nazioni Unite per il Vertice del Millennio, grazie al quale è stata adottata la Dichiarazione del Millennio¹⁰⁶, « con la quale si sono impegnati a liberare gli altri esseri umani dalle “abiette e disumane condizioni della povertà estrema”, a “liberare l'intera umanità dalle carenze” e a rendere “il diritto allo sviluppo una realtà per tutti” »¹⁰⁷. In quell'occasione i leader mondiali definirono una serie di ambiziosi propositi da conseguire entro il 2015 e, in occasioni successive, presero corpo gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OMS): come scrive l'Unicef, « otto traguardi misurabili e inequivocabili, vincolanti per l'intera comunità internazionale, che affidavano all'ONU un ruolo centrale nella gestione del processo della globalizzazione »¹⁰⁸. Ma l'11 settembre del 2001, continua l'Unicef, « ha di fatto mutato l'ordine delle priorità, deviando

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 93.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, settembre 2000. Il testo si trova in <http://www.unric.org/it/informazioni-generalisullonu/36> (sito consultato il 29/04/2011).

¹⁰⁷ Campagna del Millennio, *Diritti Umani e Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Diritti e promesse interdipendenti*, p. 4. Il documento si trova in http://www.campagnadelmillennio.it/mc_08/documenti.php (sito consultato il 29/04/2011).

¹⁰⁸ UNICEF, *Obiettivi di sviluppo del millennio*. L'articolo si trova in <http://www.unicef.it/doc/422/obiettivi-di-sviluppo-del-millennio.htm> (sito consultato il 29/04/2011).

sulla guerra al terrorismo molte delle risorse e delle attenzioni che erano state promesse alla lotta alla povertà e al sottosviluppo. La centralità delle Nazioni Unite e l'approccio multilaterale per la risoluzione dei problemi internazionali sono stati rimessi in discussione dagli atteggiamenti egoistici portati avanti da molti Stati. Di conseguenza, i progressi verso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio hanno fatto segnare un preoccupante rallentamento che ne mette a rischio l'effettivo raggiungimento nel decennio che ci separa dal fatidico 2015 »¹⁰⁹.

È doveroso, quindi, ricordare gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio¹¹⁰:

1) Eliminare la povertà estrema e la fame (entro il 2015 ridurre della metà il numero di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno; ridurre della metà il numero di persone che soffre la fame).

2) Garantire l'istruzione primaria universale (entro il 2015 assicurare a tutti i bambini e tutte le bambine un completo corso di studi primari).

3) Promuovere la parità di genere e il ruolo delle donne (eliminare la disparità sessuale nell'ambito dell'educazione primaria e secondaria entro il 2005, e a tutti i livelli entro il 2015).

4) Ridurre la mortalità infantile (entro il 2015, ridurre di due terzi la percentuale di mortalità tra i bambini con meno di cinque anni di età).

5) Migliorare la salute materna (entro il 2015 riduzione di tre quarti della mortalità delle donne in attesa).

6) Combattere l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie (entro il 2015 si arresti e cominci una inversione di tendenza della crescita dell'HIV/AIDS; si arresti e cominci una inversione di tendenza dell'incidenza della malaria e delle altre grandi malattie).

¹⁰⁹ *Ibidem.*

¹¹⁰ Cfr. Campagna del Millennio, *Diritti Umani e Obiettivi di Sviluppo del Millennio*, doc. cit.

7) Assicurare la sostenibilità ambientale (entro il 2015 siano integrati i principi di sostenibilità ambientale nelle politiche e nei programmi dei paesi; sia invertita la perdita di risorse ambientali, sia ridotta alla metà la porzione di persone senza un accesso all'acqua pulita; sia raggiunto entro il 2010 un significativo aumento della vita dei quasi 100 milioni di persone che vivono nelle discariche).

8) Promuovere una partnership globale per lo sviluppo (entro il 2015 i paesi ricchi sostengano i paesi più poveri aumentando l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo fino a raggiungere lo 0,7% del PIL; i paesi ricchi migliorino l'efficacia degli aiuti in linea con i principi espressi dalla Dichiarazione di Parigi¹¹¹).

Secondo l'Unicef, che ritiene di avere « incorporato gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nella propria missione e persegue il loro conseguimento con tutti i mezzi a sua disposizione »¹¹², tali Obiettivi stabiliscono priorità globali nei confronti di tutti gli abitanti del pianeta, ma in particolare nei confronti dei bambini perché: gli Obiettivi parlano di infanzia (sei degli otto Obiettivi fanno esplicitamente riferimento all'infanzia, ma anche gli ultimi due, qualora fossero raggiunti, avrebbero un enorme impatto positivo sul loro destino); i bambini sono i primi da proteggere (sono i soggetti più vulnerabili all'interno di qualsiasi comunità: quando scarseggiano acqua, nutrimento, servizi sociali di base e un ambiente salubre, i bambini sono i primi a soccombere); i bambini hanno diritti (la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, enuncia da 16 anni in forma di diritti il contenuto degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio); la riduzione della povertà comincia dai bambini (aiutare i bambini a raggiungere il loro pieno potenziale è il migliore investimento nel progresso

¹¹¹ Parlamento Europeo, *The Paris Declaration on Aid Effectiveness*, Parigi 2005. Il documento si trova (in inglese) in <http://www.accrahl.net/WBSITE/EXTERNAL/ACCRAEXT/0,,contentMDK:21690889~menuPK:4790687~pagePK:64861884~piPK:64860737~theSitePK:4700791,00.html> (sito consultato il 02/05/2011).

¹¹² Cfr. UNICEF, *Obiettivi di Sviluppo del Millennio e infanzia: un legame indissolubile*, novembre 2009. L'articolo si trova in <http://www.unicef.it/doc/427/obiettivi-di-sviluppo-del-millennio-e-infanzia-un-legame-indissolubile.htm> (sito consultato 01/05/2011).

dell'umanità). Gli interventi effettuati nei primi, cruciali anni di vita di un bambino, come sappiamo, determinano in gran parte lo sviluppo fisico, intellettuale ed affettivo dell'adulto di domani. Similmente, investire nell'infanzia di oggi significa, secondo Unicef, accelerare il raggiungimento dei traguardi futuri in tema di lotta alla povertà¹¹³.

¹¹³ *Ibidem.*

Parte terza

I nuovi protagonisti dei processi migratori: i minori migranti

Capitolo Quinto

I minori stranieri non accompagnati nel panorama legislativo europeo e italiano

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, in Europa, non è nuovo e, nel tempo, ha assunto caratteristiche e connotati diversi, venendo a costituire, oggi, una sfida dal punto di vista politico, sociale e culturale tesa, come vedremo, tra il rispetto delle Convenzioni e le politiche di controllo dei flussi migratori irregolari. Come osserva Olivia Salimbeni, « i minori non accompagnati che raggiungono l'Italia sono la punta di un iceberg di sofferenza di cui l'infanzia è vittima in tanti paesi sconvolti da guerre e da crisi economiche, la punta di un iceberg di violazioni dei diritti umani e delle convenzioni internazionali sull'infanzia »¹. A causa del disagio economico e sociale che vivono nei propri paesi, i minori partono verso paesi che credono possano essere luoghi di facili guadagni e benessere: una volta giunti a destinazione, la realtà che si pone loro è molto più dura rispetto alle aspettative con cui erano partiti, generando un circolo vizioso di sofferenza che comincia con l'emigrazione fino ad arrivare alle numerose tipologie di sofferenza, molte volte trascinati nelle maglie delle organizzazioni criminali².

In questo capitolo verranno prese in esame sia la normativa internazionale, europea e nazionale di riferimento, sia le fonti, di natura principalmente giuridica, inerenti tale aspetto. Essendo un fenomeno, come vedremo, molto complesso, ne è stato proposto, tramite le fonti utilizzate, un taglio principalmente analitico e normativo.

¹ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 15.

² Cfr. *Ibidem*.

5.1. Profili dei minori stranieri non accompagnati

Per capire tale fenomeno nella sua portata è necessario proporre una descrizione delle varie tipologie dei minori stranieri non accompagnati partendo, come sostiene Giovannetti, « dalle *cause della migrazione* attraverso i cosiddetti fattori di spinta o di attrazione (*push and pull*) »³. Secondo Campani e Lapov i minori stranieri non accompagnati si distinguono in⁴:

1) Minori non accompagnati richiedenti asilo, o per i quali sono previste misure di protezione temporanea per motivi umanitari. Questi soggetti dovrebbero essere sostenuti da una procedura specifica in Italia che, per mancanza di una legge sull'asilo politico, non è ancora operativa. Attualmente l'asilo è regolato dalla legge 39/90 relativa ai rifugiati.

2) Minori non accompagnati che giungono in Italia per ricongiungersi con i propri genitori, i quali, spesso, non hanno i requisiti per poter avviare le procedure di ricongiungimento familiare regolare. Si tratta di un "non accompagnamento" parziale.

3) Minori non accompagnati sfruttati da organizzazioni criminali. A differenza delle due precedenti, quest'ultima è una realtà abbastanza diffusa ed in preoccupante aumento, nella quale i minori vengono usati e sfruttati da associazioni malavitose per i loro traffici. In Italia, il decreto legislativo 286/98 ha riconosciuto tale sfruttamento prevedendo un aumento delle pene per chi favorisce l'ingresso illegale di minori non accompagnati. Per questa tipologia di minori è prevista

³ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 105.

⁴ Cfr. G. Campani, Z. Lapov, *Introduzione generale*, in G. Campani-Z. Lapov-F. Carchedi (a cura di), *Le esperienze ignorate. Giovani migranti tra accoglienza, indifferenza, ostilità*, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 21-23.

l'adozione delle misure di protezione delineata dall'art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione⁵ (Soggiorno per motivi di protezione speciale).

4) Infine la quarta tipologia, che costituisce il flusso più importante, riguarda i minori non accompagnati che raggiungono l'Italia illegalmente tramite i canali del traffico gestiti dalla malavita organizzata e che arrivano con un preciso progetto migratorio economico simile a quello degli adulti.

Monia Giovannetti descrive altri tre profili di minori stranieri che giungono in Italia, oltre ai minori non accompagnati richiedenti asilo⁶: i *minori « mandati », emigrati per ragioni economiche, alla ricerca di opportunità lavorative*, che scelgono l'Italia a seguito di un processo informativo ed « esperienziale indiretto » che sta alla base di una formazione culturale del paese di provenienza, in cui la figura del lavoratore migrante è una « componente familiare » tanto dal punto di vista empirico, quanto da un punto di vista concettuale. Un'altra tipologia è quella dei *minori attratti da « nuovi modelli e stili di vita »*, che emigrano principalmente per il desiderio di sperimentare un nuovo modo di vivere, non tanto per il semplice benessere economico, quanto per evitare una vita segnata da deprivazione in termini esistenziali più che economici. Infine, Giovannetti delinea il profilo dei *minori spinti dalla destrutturazione sociale*, dei quali la partenza è legata sostanzialmente al progressivo svuotamento del proprio contesto di socializzazione. Giovannetti sostiene anche che « l'emigrazione vera e propria non è un evento casuale né improvvisato per nessuno di loro: una volta presa la decisione di partire, si procede al disbrigo delle “pratiche di viaggio” con modalità conosciute e molto spesso “condivise” con gli imprenditori del viaggio illegale, oppure si

⁵ Per una trattazione approfondita dell'art. 18 del TU (D.Lgs. 286/98) e del relativo art. 27 del regolamento di attuazione (DPR 394/99) si consiglia O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., pp. 69-78.

⁶ Cfr. M. Giovannetti, *Percorsi d'inclusione ed esclusione dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, in « Diritto, immigrazione, cittadinanza », 2, 2008, pp. 46-66.

selezionano i sistemi e le modalità possibili, per tentare un viaggio autogestito »⁷.

La presenza di minori stranieri non accompagnati risale indicativamente al periodo del secondo dopoguerra, sia come risultato di grandi spostamenti di popolazioni a seguito della fine del conflitto, sia come effetto immediato di conflitti particolarmente cruenti che hanno interessato i vari paesi confinanti con l'Europa occidentale nel corso degli ultimi decenni. Osserva Salimbeni che « si tratta, dunque, di un fenomeno non nuovo nelle sue caratteristiche qualitative, ma piuttosto inedito nelle sue caratteristiche quantitative, soprattutto a partire dagli ultimi anni a questa parte »⁸.

A tal proposito, è possibile delineare sinteticamente quattro fasi d'arrivo di flussi caratterizzati da minori stranieri non accompagnati⁹: una prima fase, negli anni Cinquanta e Sessanta, caratterizzata dall'arrivo di flussi di gruppi richiedenti asilo politico provenienti dall'Ungheria (nel 1956) e dalla Cecoslovacchia (nel 1968), dopo l'invasione subita dall'ex Unione Sovietica. L'intervento dell'Italia è basato sull'assistenza temporanea con l'alloggiamento in campi profughi in attesa di definire le certificazioni necessarie per emigrare negli Stati Uniti e in Canada. Una seconda fase è individuabile negli anni Settanta, in cui si assiste all'arrivo di minori provenienti dal Vietnam e dalla Cambogia nel primo quinquennio e, nel secondo quinquennio, di minori provenienti dal Corno d'Africa. L'Italia offre interventi assistenziali e di protezione multipli, come tutela legale, certificazioni per l'espatrio, ricongiungimenti familiari, assistenza sanitaria, psicologica, alimentare. Una terza fase è identificabile con gli anni Ottanta con l'arrivo di ulteriori contingenti di minori dal Corno d'Africa e, successivamente, da alcuni paesi nordafricani. Nella seconda metà del decennio, invece, il fenomeno dei minori non accompagnati si estende

⁷ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., p. 109.

⁸ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 30.

⁹ Cfr. G. Campani, Z. Lapov, F. Carchedi, *Osservazioni conclusive*, in G. Campani-Z. Lapov-F. Carchedi (a cura di), *Le esperienze ignorate*, op. cit., pp. 136-138.

numericamente per l'arrivo consistente di minori provenienti dal Maghreb e, in misura minore, dall'Algeria. Un'ultima fase è individuabile negli anni Novanta, con l'arrivo di immigrati provenienti dall'area balcanica e dall'area del Mar Nero, nonché quella del Kurdistan. All'interno di questi flussi generali, si sono formati lentamente i micro-flussi caratterizzati dalla minore età dei migranti e dall'assenza di adulti a loro seguito. Questi minori spesso emigrano da soli e soli rimangono in Italia, oppure arrivano con parenti stretti per intraprendere, in seguito, percorsi di vita autonomi.

In quest'ultimo decennio, periodo che analizzeremo a fondo nel corso dei prossimi paragrafi, Salimbeni osserva che si sono aggiunti « nuovi segmenti della popolazione giovanile che scopre nell'opzione migratoria la possibilità non solo di soddisfare i bisogni economici e sociali ma anche la speranza di realizzare i propri desideri di vita e le istanze di cambiamento. Da questo nuovo flusso di migranti, trattandosi di minori non accompagnati, sono sorti dal punto di vista sociale e politico problemi di diversa natura [...]»¹⁰.

A causa della portata del fenomeno, nel rapporto Caritas sull'immigrazione del 2010, viene sottolineato che « la comparazione dei dati riferiti ai minori stranieri non accompagnati risente delle difficoltà che i diversi paesi incontrano nell'implementazione di sistemi statistici condivisi che consentano di integrare le informazioni riferite ai minori ricondotti a diversi "gruppi" censiti (richiedenti protezione internazionale, vittime di tratta ecc.). Con riferimento all'Unione Europea, i dati più affidabili e comparabili sulla presenza di minori stranieri non accompagnati riguardano le domande di protezione internazionale presentate, poiché tali dati vengono più regolarmente raccolti e pubblicati dai vari paesi europei »¹¹, anche se,

¹⁰ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 32.

¹¹ M. A. di Maio, *I minori stranieri non accompagnati*, in Caritas/Migrantes, *Immigrazione. Dossier 1991-2010: per una cultura dell'altro*, XX Rapporto, Roma 2010, p. 182. Si legge ancora: « In base a quanto riportato dall'European Migration Network, nel 2008 sono state presentate in 22 paesi dell'Unione 11.292 domande di protezione internazionale da parte di minori stranieri non accompagnati, registrando un aumento complessivo del 33% circa rispetto all'anno precedente. In base ai dati dell'UNHCR, nel 2009 sono state 15.100

tali dati, riescono a rappresentare soltanto una parte della presenza minorile straniera, ovvero quella visibile e censita, sottostimando la reale ampiezza e le varie caratteristiche del fenomeno¹².

5.2. Alcune definizioni

Nei riguardi di questo importante fenomeno, non esiste a livello internazionale una definizione univoca, così come non c'è una linea comune nel trattamento e nella protezione dei bambini non accompagnati. Si tratta di un fenomeno che ogni Stato regola secondo proprie misure rispettando, almeno in teoria, le Convenzioni e le Dichiarazioni ratificate.

Olivia Salimbeni riporta alcune delle definizioni di riferimento nel panorama internazionale e nazionale: una di queste è quella dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR o, in Italia, ACNUR), secondo il quale si definisce minore straniero non accompagnato «[...] il bambino al di sotto dei 18 anni di età, a meno che, ai sensi della legge applicabile al minore, la maggiore età sia raggiunta prima, che è separato da entrambi i genitori e che non è sottoposto alla tutela di un adulto che, in base alla legge o alla consuetudine, sia responsabile a farlo»¹³. L'Alto Commissario, tuttavia, sottolinea che non tutti i bambini non accompagnati lo sono in questi termini, evidenziando l'esperienza dei bambini separati dai genitori ma residenti con membri della famiglia allargata, i quali possono avere gli stessi rischi dei minori completamente soli. In merito a tale differenza, l'Alto Commissario propone l'uso del termine « separati » (dai fornitori di cure primarie, cioè i genitori, ma non

le domande di protezione internazionale presentate in Europa da parte di minori stranieri non accompagnati (l'81% del totale di più di 18.700 presentate dai minori stranieri non accompagnati in 71 paesi nel mondo). Inoltre, sulla base delle stime fornite dal Separated Children in Europe Programme (SCEP), nel 2009 sono stati censiti in 22 paesi europei almeno 11.258 minori stranieri non accompagnati ».

¹² Cfr. *Ibidem*.

¹³ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 34. Definizione tratta da UNHCR, *Refugee Children: guidelines on protection and care*, Ginevra, 1994.

necessariamente da altri adulti), considerandoli, comunque, bisognosi di protezione.¹⁴

Per tale motivo è stata esplicitata una definizione importante nel *Programma a favore dei Minori Separati in Europa*, proveniente dall'iniziativa congiunta di Save The Children e dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati che ha come obiettivo la promozione dei diritti e la tutela dei minori separati in Europa attraverso una prassi corretta e condivisa da tutti i paesi. All'Art. 2.1 del programma viene data la seguente definizione: « [...] i minori separati e adolescenti sono minori al di sotto dei 18 anni di età, che sono fuori dal loro paese di origine separati da entrambi i genitori o da un adulto che, per legge o consuetudine, sia responsabile della sua cura e della sua protezione. Alcuni minori sono completamente soli, mentre altri potrebbero vivere con membri della famiglia allargata. Tutti questi sono minori separati ed hanno diritto ad una protezione internazionale sulla base di una vasta gamma di strumenti regionali ed internazionali. I minori separati potrebbero richiedere asilo per paura di persecuzioni, di conflitti armati o di disordini nel proprio paese, o potrebbero essere vittime di traffico sessuale o di altro tipo di sfruttamento, o potrebbero aver intrapreso il viaggio in Europa per sfuggire a situazioni di gravi deprivazioni »¹⁵.

Nel 1997 l'Unione Europea ha approvato una Risoluzione sui minori non accompagnati da applicare nei confronti di « cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile »¹⁶, oltre che i « minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli stati

¹⁴ *Ibidem.*

¹⁵ Save The Children-ACNUR, *Programma a favore dei Minori Separati in Europa*, 1999, Art. 2.1.

¹⁶ *Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sui minori stranieri non accompagnati, cittadini di paesi terzi*, 26 giugno 1997 (27/420/GAI), Art. 1. Il documento è consultabile in

membri »¹⁷. A partire dalla definizione contenuta nella *Risoluzione*, ogni paese ha elaborato una propria definizione giuridica che, sostiene Giovannetti, « in alcuni conferisce uno *status*, in altri identifica giuridicamente una condizione: si tratta di minori, stranieri, senza rappresentante legale nel paese in cui sono arrivati »¹⁸. Scomponendo l'espressione « minore straniero non accompagnato », appaiono evidenti statuti e regimi giuridici differenziati che, nota Giovannetti, determineranno e condizioneranno il percorso di presa in carico del minore a seconda di ciò che prevedono:

- « minore », che si riferisce ad una incapacità giuridica, alla rappresentanza legale e alla protezione dei minori;
- « isolato-non accompagnato », che si riferisce all'idea del pericolo e dimostra la necessità di protezione;
- « straniero », che si riferisce al diritto degli stranieri, alle leggi in materia di immigrazione e asilo¹⁹.

Non va dimenticato, sottolinea Carmelita Fortunata Ammendola, che questi ragazzi, provenienti spesso da aree geografiche interessate da conflitti o gravi violazioni dei diritti umani, « oltre ad essere tre volte vulnerabili, perché minorenni, stranieri e soli, vivono una situazione di ulteriore vulnerabilità: sono perseguitati o fuggono da conflitti armati e violenza generalizzata »²⁰.

Per quanto riguarda lo Stato italiano, il minore straniero non accompagnato viene definito con il *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999*, il quale, a norma del D.Lgs. 286/1998, detta i compiti del Comitato Minori Stranieri. Il regolamento del Comitato, riprendendo la definizione della sopracitata *Risoluzione del Consiglio*

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., p. 54. Giovannetti sostiene anche che « il grado di separazione/isolamento è ciò che, sostanzialmente, distingue i minori stranieri non accompagnati dai minori separati ».

¹⁹ Cfr. *Ivi*, p. 55.

²⁰ C. F. Ammendola, *La protezione dei minori richiedenti asilo e l'azione del Ministero dell'interno*, in « Minorgiustizia », 3, 2008, p. 149.

dell'Unione Europea del 1997, definisce minore non accompagnato « [...] il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano »²¹.

5.3. Le Convenzioni internazionali ed europee in materia di immigrazione minorile

I minori stranieri non accompagnati, poiché minori, sono titolari di diritti riconosciuti a livello internazionale da convenzioni e dichiarazioni che fissano le condizioni fondamentali di protezione. Le convenzioni, una volta ratificate dagli Stati, come abbiamo già avuto modo di affermare, assumono valore giuridico, ovvero diventano parte dell'ordinamento legislativo. Tuttavia, come sottolineano Irene Azzari e Olivia Salimbeni, «la ratifica non è di per sé garanzia che i diritti siano rispettati, come dimostra la presenza ancora oggi di emergenze quali lo sfruttamento del lavoro minorile, il traffico di bambini a scopo sessuale, la pena di morte per i minori, il reclutamento di bambini-soldato, l'analfabetismo, ecc. »²².

Oltre alle convenzioni e dichiarazioni già presentate nella prima parte dell'elaborato²³, in questa sezione cerchiamo di evidenziare le disposizioni in maggior misura inerenti il fenomeno dei minori migranti: per prima ricordiamo la Convenzione dell'Aja sulla Protezione dei Minori del

²¹ DPCM 535/1999, Art. 1, comma 2. Il documento si trova in www.giustizia.it (sito consultato il 08/05/2011).

²² G. Campani-O. Salimbeni (a cura di), *La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa*, FrancoAngeli, Milano 2006, p. 23.

²³ *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* (c.d. *Dichiarazione di Ginevra*) del 1924; *Dichiarazione Universale dei diritti umani*, del 1948; *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, del 1959; *Dichiarazione Internazionale sui diritti dell'infanzia*, del 1989.

1961²⁴, che stabilisce la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori. In Italia è stata ratificata e, quindi, resa esecutiva con la legge n. 742/1980. Come ricorda Salimbeni, « in essa si dichiara che lo Stato di residenza abituale del minore, [...] è responsabile della protezione della sua persona e dei suoi beni (art. 1). Inoltre, quando sussistano casi di urgenza, lo Stato in cui si trova il minore, anche se non residente, è tenuto ad adottare le necessarie misure di protezione nei suoi confronti, [...] (art. 9). Fra i casi di urgenza rientra anche la minaccia di un pericolo serio alla persona o ai beni del minore (art. 8). L'ambito di applicazione della Convenzione comprende tutti i minori che siano ritenuti tali dalla legislazione interna dello stato di cui sono cittadini, nonché dello Stato di abituale residenza (art. 12). Conseguentemente a questa legge, i minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano, anche se entrati per vie illegali, hanno diritto ad essere tutelati adeguatamente »²⁵.

Nel 1970, sempre all'Aja, viene firmata la Convenzione Europea sul Rimpatrio dei Minori²⁶, ratificata in Italia con la legge 396/1975. Il rimpatrio, qui, viene inteso come il trasferimento tra due Stati contraenti, anche se il paese di arrivo non sia lo Stato di cittadinanza del minore. Secondo la Convenzione, è possibile rimpatriare un minore in seguito ad un suo interesse o a quello dello Stato in cui risiede, sempre che la legislazione di detto Stato ne permetta l'allontanamento. Secondo la Convenzione, il rimpatrio può essere disposto per tre motivi: quando la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è contraria alla volontà della persona che su di lui esercita la patria potestà; quando la presenza del minore nel territorio richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di

²⁴ *Convention Concerning The Powers Of Authorities And The Law Applicable In Respect Of The Protection Of Infants*, Aja 5 ottobre 1961. Il documento si trova in http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=39&zoek=1961 (sito consultato il 21/06/2011). Il documento in lingua italiana si può trovare in www.giustiziaminorile.it/acc/aja61.pdf (sito consultato il 21/06/2011).

²⁵ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., pp. 39-40.

²⁶ *Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori*, Aja, 28 maggio 1970. Il documento si trova in www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/...7591.../Conv_Aja_28_05_1970.pdf (sito consultato il 21/06/2011).

rieducazione adottata nei suoi confronti dalle autorità competenti dello Stato richiedente; quando la presenza del minore nel territorio dello Stato richiedente è necessaria a causa di una procedura intesa ad adottare nei suoi confronti misure protettive o rieducative. Il rimpatrio può avvenire dietro richiesta dello Stato di soggiorno, nella quale la domanda può essere corredata da una richiesta di adozione di particolari misure in relazione alla situazione del minore o da altre condizioni a cui il rimpatrio deve essere subordinato, oppure tramite richiesta di uno Stato diverso²⁷.

Un'altra convenzione da ricordare è la Convenzione Europea sul Riconoscimento e l'Esecuzione delle Decisioni in Materia di Affidamento dei Minori e di Ristabilimento dell'Affidamento, adottata a Lussemburgo nel 1980²⁸. Tale documento riguarda, nello specifico, i bambini sotto i sedici anni che, secondo la legge, non possono decidere personalmente sulla propria residenza. Nei casi di trasferimento illegittimo, l'autorità centrale di ogni Stato si attiva immediatamente per far sì che il minore venga restituito all'affidatario. Tutto ciò è reso possibile poiché i provvedimenti in materia di affidamento sono validi anche in tutti gli altri paesi che hanno aderito alla Convenzione. In Italia è stata ratificata con la legge n. 64/1994 e, assieme alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1970, il legislatore ha attribuito al Tribunale per i minori del luogo di residenza la competenza in merito alle decisioni sulle richieste di rimpatrio dei minori.

Nel 1992, con la Carta Europea dei Diritti del Fanciullo²⁹, il Parlamento europeo torna ad occuparsi di diritti dei bambini. Questa Carta, fortemente ispirata alla Convenzione Onu del 1989, ribadisce alcuni diritti fondamentali del minore a cui gli Stati dell'Unione Europea devono attenersi; in particolare la non discriminazione (art. 8.5); la protezione dello

²⁷ Cfr. *Ivi*.

²⁸ *Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori*, Lussemburgo 1980. Il documento si trova in <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/105.htm> (sito consultato il 21/06/2011).

²⁹ Parlamento Europeo, *Carta Europea sui diritti del Fanciullo*, 1992. Il documento si trova in <http://www.notiziariodirittofamiglia.it/Norma-tutela-miori.asp> (sito consultato il 21/06/2011).

Stato qualora le persone indicate della tutela del fanciullo non siano in grado di garantirne sopravvivenza e sviluppo (art. 8.8); il superiore interesse del fanciullo e il diritto ad essere ascoltato (art. 8.14); la protezione dei bambini abbandonati, o privati temporaneamente dell'ambiente familiare (art. 8.16); il diritto allo sviluppo della propria cultura di origine, lingue, religione (art. 8.27); la parità di accesso all'istruzione e alla sicurezza sociale (art. 8.35); diritto all'assistenza durante il periodo di richiesta di asilo (art. 8.44).

Infine, ricordiamo la Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Fanciulli³⁰, firmata a Strasburgo nel 1996 e ratificata, in Italia, con la legge 77/2003. In questa Convenzione riemerge la centralità del diritto dei minori ad essere ascoltati, informati e di esprimere liberamente la propria opinione, in particolare nei procedimenti in materia familiare di fronte ad un'autorità giudiziaria.

5.4. La normativa italiana

Il quadro normativo a livello internazionale, come abbiamo potuto osservare, è molto articolato, pertanto, come sottolinea Giovannetti, « i minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/1991, che si applica a tutti i minori senza discriminazioni »³¹. Quindi, dal momento in cui un minore arriva alle frontiere italiane, proprio per la sua condizione di minorenne, dovrebbe essere oggetto di tutta una serie di garanzie e protezioni. Tuttavia, come considera Salimbeni, « la realtà si rileva spesso molto diversa, in mancanza di leggi chiare e sufficienti tutele »³².

³⁰ *Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori*, Strasburgo 25 gennaio 1996. Il documento si trova in <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/160-Italian.pdf> (sito consultato il 21/06/2011).

³¹ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., p. 139.

³² O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 42.

In generale, la normativa vigente stabilisce che i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano non possono essere espulsi e hanno diritto, essendo minori, ad un permesso di soggiorno per minore età. Inoltre, un minore solo non può essere, per nessun motivo, trattenuto in una struttura come i CPT (Centri di Permanenza Temporanea) ed i Centri di Identificazione, ovvero delle strutture chiuse nelle quali gli adulti sono trattenuti perché in attesa di espulsione o identificazione³³. Salimbeni sostiene che, « nonostante il riconoscimento di queste tutele, tuttavia, ogni anno sono centinaia i minori non accompagnati che vengono trattenuti presso i CPT o i Centri di Identificazione prima di essere accolti in adeguati Centri di Accoglienza per Minori »³⁴. Dobbiamo considerare che i minori stranieri non accompagnati che giungono in un paese nuovo sono esposti a molteplici rischi di abuso, violenza e sfruttamento essendo, appunto, privi di adulti di riferimento e di rappresentanza legale. « Per questo motivo – sostiene Save The Children - la fase della prima accoglienza, ovvero il momento dell'identificazione e della presa in carico, assume un'importanza cruciale al fine di tutelare e promuovere i diritti di tali minori, nonché di identificare una soluzione di lungo periodo che permetta la realizzazione del loro superiore interesse »³⁵.

Il quadro legislativo italiano in materia di minori stranieri non accompagnati è assai complicato e di difficile interpretazione, dal momento che si tratta, come afferma Lorenzo Miazzi, « di un settore nel quale il legislatore ha maggiore discrezionalità, in quanto la materia dei minori stranieri è al confine fra due legislazioni speciali, quella sui minori (italiani) e quella sugli stranieri. Si tratta di discipline di segno opposto: quella sui minori è una legislazione di favore, improntata a principi di protezione e di sostegno, che indica obiettivi e metodi (armonioso sviluppo psicofisico del

³³ Cfr. TU D.Lgs. n. 286/1998. Il testo è consultabile in www.governo.it (sito consultato il 07/05/2011).

³⁴ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., pp. 42-43.

³⁵ Save The Children, *Dossier Minori stranieri*, 2009, p. 5. Il documento si trova in www.savethechildren.it (sito consultato il 08/05/2011).

bambino, prevalente interesse del minore...) che vincolano il legislatore; quella sugli stranieri è invece una legislazione di sfavore, improntata almeno in parte a principi di controllo e di difesa »³⁶. A ciò va aggiunto che, nel corso degli ultimi anni, come osserva Salimbeni, sono sorti circolari, decreti e regolamenti « di dubbia interpretazione, che vanno a scontrarsi con le leggi esistenti e con le norme internazionali »³⁷.

Quindi, possiamo già osservare quanto l'ambito legislativo nei confronti dei minori non accompagnati sia caratterizzato da una generale ambiguità che porta ad una diversificazione nelle azioni dei tribunali e degli enti locali preposti alla protezione di tali minori. Infatti, quando si presentano casi dubbi, l'interprete si trova davanti a due sistemi incompatibili, quello dei minori e quello degli stranieri appunto, e deve scegliere di volta in volta a quale fare riferimento. Secondo Miazzi, però, « non si tratta, se non in parte, di una scelta tecnica, bensì di un'opzione culturale, che discende dal considerare di fondo il minore straniero un soggetto da proteggere o da cui proteggersi: in altre parole, un minore straniero o uno straniero minore »³⁸. Nonostante le scelte che di caso in caso vengono effettuate, la carenza del sistema legislativo italiano ricade, inevitabilmente, sui minori stranieri che si trovano privi di un'adeguata tutela.

Il primo intervento legislativo rilevante, la cosiddetta Legge Martelli n. 39/1990³⁹, non include norme specifiche per i minori stranieri non accompagnati, ma soltanto due articoli destinati ai minori – uno in materia di studio, l'altro riguardante i rifugiati – prevedendo che nel caso di domanda di asilo da parte di un minore non accompagnato venga data comunicazione al Tribunale dei Minori. Secondo Miazzi, « scaricando su questure e servizi locali la gestione del minore, [...], si diede vita ad un “fai-

³⁶ L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « *Minorigiustizia* », 2, 2010, p. 7.

³⁷ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 43.

³⁸ L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « *Minorigiustizia* », 2, 2010, p. 8.

³⁹ Cfr. *Ivi*, p. 9.

da-te” amministrativo e giudiziario – certo non in linea con il principio di certezza del diritto – e si crearono prassi diversissime da città a città »⁴⁰. Quindi, negli anni Novanta, che coincidono con la quarta fase d’arrivo di flussi di minori non accompagnati delineate in precedenza, la permanenza di tali soggetti veniva regolata, come sottolinea Salimbeni, « in parte dal Codice Civile per l’apertura del procedimento di tutela e per l’eventuale ricovero in istituti di assistenza e in parte dalla legge 184/1983 sull’affidamento e l’adozione »⁴¹.

Quasi un decennio dopo, venne emanata la legge 40/1998⁴², (c.d. Legge Turco-Napolitano), la prima che detta norme precise sui minori stranieri non accompagnati e sui diritti della famiglia. Successivamente è stata integrata nel Testo Unico n. 286/1998, che rappresenta il testo di riferimento in vigore a tutt’oggi, di base anche per le successive leggi di modifica. Una delle caratteristiche del Testo Unico è l’attenzione posta nei confronti dell’unità familiare e il diritto del minore di crescere nella propria famiglia, principi, peraltro, presenti già nella Convenzione Onu e nella Costituzione. Come osserva Miazzi, « la legge conteneva però una grave lacuna riguardo al trattamento giuridico (affidamento, possibilità di lavoro...) e alle prospettive di quei ragazzi – che da minori non potevano essere espulsi – al compimento della maggiore età. L’articolo 32 della legge, che prevedeva la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro, riguardava solo i minori stranieri “regolari” e nulla diceva sugli irregolari »⁴³. Infatti, la legge 286 prevede il rilascio del permesso di soggiorno per studio, lavoro subordinato o di cura, unicamente al minore che al compimento della maggiore risulti affidato secondo la già citata legge 184/1983.

⁴⁰ *Ivi*, p. 9.

⁴¹ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 45.

⁴² Cfr. L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « *Minorigiustizia* », 2, 2010, p. 10.

⁴³ *Ibidem*. Cfr. Art. 32, TU. 286/1998.

La situazione si fa differente nel caso del rilascio di permesso di soggiorno per minore età. Con il decreto di attuazione del Testo Unico 286/1998, ovvero il DPR 394/1999⁴⁴, viene stabilito che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno non è convertibile in alcun tipo di permesso di soggiorno, con la conseguenza che il soggetto, una volta diventato maggiorenne, risulta irregolare e senza diritto di restare in Italia. Il Testo Unico prevede che i minori, regolari o irregolari, ricevano la dovuta assistenza e tutela della salute⁴⁵; inoltre, i minori stranieri presenti sul territorio italiano sono soggetti all'obbligo scolastico, lo Stato deve garantire loro il diritto allo studio, agevolando l'apprendimento della lingua italiana tramite percorsi specifici. La scuola, tramite attività interculturali volti alla protezione della cultura e della lingua di origine dei minori stranieri, deve valorizzare le differenze culturali e linguistiche, poiché fondamento del rispetto reciproco e della tolleranza (aspetti già sottolineati e sanciti nella Convenzione Onu)⁴⁶.

Con il Testo Unico è stato istituito anche il Comitato Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri presenti temporaneamente sul territorio italiano e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate⁴⁷. Ma, a causa del respingimento obbligatorio previsto per tutti quei minori che si presentano senza documenti alle frontiere, sono state apportate delle modifiche concernenti i compiti del Comitato nel decreto n. 113/1999⁴⁸ che ne allarga la competenza ai « minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore

⁴⁴ DPR 394/1999. Il testo si trova in www.normattiva.it (sito consultato il 07/05/2011).

⁴⁵ Cfr. Art. 33, TU 286/1998.

⁴⁶ Cfr. *Ivi*, Art. 38.

⁴⁷ Cfr. *Ivi*, Art. 33.

⁴⁸ D.Lgs 113/1999. Il testo si trova in www.normattiva.it (sito consultato il 07/05/2011).

con la sua famiglia nel paese di origine o in un paese terzo »⁴⁹. Secondo Miazzi, « il divieto di espulsione per i minori irregolari venne svuotato di contenuto allargando, fino a stravolgerne la natura, un'altra forma di allontanamento, il “rimpatrio assistito” che, nella nuova disciplina [...], divenne una formula elegante dietro la quale si nascondeva in realtà la possibilità di un allontanamento dal territorio dello Stato deciso in via meramente amministrativa senza che l'interesse del minore potesse essere fatto valere seriamente da lui o da chi per lui nel procedimento: una “espulsione mascherata”, venne chiamata »⁵⁰. Ciò nonostante, i compiti del Comitato sono stati definiti particolarmente con l'emanazione del Regolamento concernente i compiti del Comitato Minori Stranieri, il DPCM 535/1999⁵¹, che lo ha reso operativo dal dicembre 1999.

Nel 2002, a seguito dell'affermazione della maggioranza di centrodestra dopo le elezioni del 2001, venne proposta e adottata una nuova legge sull'immigrazione, la n. 189/2002⁵² (c. d. Bossi-Fini), che aveva premesse culturali molto diverse rispetto alla legge 40/1998: come osserva Miazzi, veniva proposta una « riforma della normativa sull'immigrazione in considerazione, letteralmente, del “pericolo di una vera invasione dell'Europa da parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione”»: dunque un'adesione totale all'opzione che vede lo straniero come un pericolo »⁵³. In merito a tale normativa, Giulia De Marco intende sottolineare come questa, e ancor più il Regolamento di attuazione di tale norma emanato con il DPR n. 334/2004⁵⁴, abbia condotto molti dei minori stranieri non accompagnati a rifugiarsi nella clandestinità, infatti, « fino all'emanazione del suddetto regolamento, si era consolidata una prassi giudiziaria e amministrativa instaurata sulla base della Nota del

⁴⁹ Cfr. *Ivi*, Art. 5.

⁵⁰ L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « *Minorigiustizia* », 2, 2010, p. 11.

⁵¹ DPCM 535/1999. Il testo si trova in www.normattiva.it (sito consultato il 08/05/2011).

⁵² Legge n. 189/2002. Il testo si trova in www.normattiva.it (sito consultato il 08/05/2011).

⁵³ L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « *Minorigiustizia* », 2, 2010, pp. 13-14.

⁵⁴ DPR 334/2004. Il testo si trova in www.normattiva.it (sito consultato il 08/05/2011).

Comitato per i minori stranieri del 3 ottobre 2002 interpretativa del nuovo testo dell'art. 32 della legge sull'immigrazione inserito dall'art. 25 legge n. 189/2002 »⁵⁵. Come osserva ancora De Marco, la Nota del Comitato suggeriva un preciso iter⁵⁶ e, in più era chiara su un altro punto: « i minori stranieri per i quali il Comitato aveva valutato inopportuno il rimpatrio, avevano diritto a restare in Italia anche se non avevano maturato i tre anni di residenza e i due di progetto di integrazione sociale. Ma l'art. 11 del nuovo Regolamento di attuazione emanato con DPR n. 334/2004, offrendo un'interpretazione molto più restrittiva, [...], ha tagliato fuori una notevole parte di minori stranieri »⁵⁷, dal momento che la maggior parte di loro arriva in Italia fra i quindici e i diciassette anni non potendo, quindi, godere usufruire dei progetti di integrazione sociale. Appare evidente che la clandestinità, per molti di loro, si tratta di una scelta obbligata.

Con la riforma del 2002, sostiene Miazzi, « i diritti dei minori stranieri sembravano essere stati completamente dimenticati. [...] Da qui il ricorso alla Corte costituzionale, che si pronunciò con due provvedimenti che hanno avuto conseguenze molto importanti su tutte le decisioni dei giudici amministrativi e ordinari in materia di minori stranieri. Dalla

⁵⁵ G. De Marco, *I minori o stranieri tra normativa, giurisdizione e prassi amministrative*, in « Minorigiustizia », 3, 2008, p. 41.

⁵⁶ Cfr. *Ivi*, p. 41-42. Come si legge, l'iter proposto dal Comitato era il seguente:

- al momento del rintraccio del minore straniero non accompagnato, le questure rilasciano un permesso "per minore età" e, quindi, segnalano il minore al Comitato per i minori stranieri:

- il Comitato per i minori stranieri svolge le sue indagini nel paese di provenienza per verificare se sussistano le condizioni per un rimpatrio assistito; quindi, se il rimpatrio non risultava conforme all'interesse del minore, dichiara formalmente non farsi luogo al rimpatrio e segnala il minore all'autorità giudiziaria minorile;

- l'autorità giudiziaria minorile prevede all'affidamento del minore ex art. 2 della legge n. 184/1983 o alla nomina di un tutore;

- a seguito di questo provvedimento giudiziario la questura rilascia un nuovo permesso di soggiorno "per affidamento o per tutela";

- contestualmente, su indicazione del Comitato per i minori stranieri, l'ente gestore avvia un progetto di integrazione sociale per un periodo minimo di due anni;

- al compimento del diciottesimo anno di età, i giovani stranieri che si trovano nelle condizioni di affidamento o tutela, ovvero che possono provare di avere residenza in Italia da tre anni e un progetto di integrazione sociale di due anni, possono ottenere dalla Questura un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.

⁵⁷ *Ibidem*.

sentenza n. 198 del 23 maggio 2003 sull'articolo 32, si può ricavare il principio che in materia di minori stranieri, sulle norme e sugli istituti propri della legislazione speciale sugli stranieri, prevalgono norme e principi del diritto minorile; e dall'ordinanza n. 295 del 4 agosto del 2003 sull'articolo 33, si ricava il principio che la materia dei minori stranieri fa parte di quella dell'unità familiare, con la quale costituisce un tutt'uno »⁵⁸. La conseguenza di tali provvedimenti riguarda il criterio della priorità dell'interesse del fanciullo, il quale dovrebbe essere applicato a tutti i procedimenti riguardanti i minori. L'ordinanza n. 347/2005, evidenzia ancora Miazzi, confermò questo orientamento sostenendo che le norme di protezione valide per il minore italiano devono valere anche per il minore straniero⁵⁹. Inoltre, « si deve osservare che in tutte le motivazioni la Corte costituzionale non ipotizza neppure che la qualità di irregolare possa in qualche modo pregiudicare la tutela dei diritti del minore. Pertanto sembra davvero da escludere che sia costituzionalmente compatibile qualsiasi interpretazione che faccia perno sulla condizione di irregolarità di un minore per negargli un diritto del quale godrebbe come regolare, per cui si può ritenere che l'irregolarità amministrativa della presenza del minore nel territorio non può pregiudicare l'applicazione di norme finalizzate alla sua protezione »⁶⁰. Quindi, dal 2003 al 2008, la disciplina riguardante la condizione giuridica dei minori stranieri è stata costruita e gestita di fatto sulla base delle sentenze emanate dalla Corte costituzionale, che garantirono la tutela di quei minori. Unica parentesi di questo periodo fu nel 2006 quando il Governo in carica concepì un ambizioso piano di riforma della legge sull'immigrazione, tramite la "legge Amato-Ferrero" (mai approvata), con sostanziali modifiche riguardanti i minori non accompagnati, solo che è caduto prima di portarlo a termine.

⁵⁸ L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « Minorigiustizia », 2, 2010, p. 15.

⁵⁹ Cfr. *Ibidem*.

⁶⁰ *Ivi*, pp. 15-16.

La maggioranza uscita dalle elezioni del 2008, come osserva Miazzi, « aveva impostato la campagna elettorale sul tema della sicurezza e dell’immigrazione in particolare; conseguentemente uno dei suoi primi atti fu l’emanazione di una serie di progetti di legge – cumulativamente chiamati “pacchetto sicurezza” – che sono stati parzialmente tradotti in legge nel 2008 e 2009 »⁶¹. Le due leggi più importanti del “pacchetto sicurezza” sono la legge n. 125/2008⁶² e la legge n. 94/2009⁶³; quest’ultima riguarda, in due disposizioni in particolare, la condizione dei minori stranieri. Nel prossimo capitolo osserveremo le conseguenze di tali provvedimenti.

5.5. Il fenomeno della tratta

L’emigrazione minorile attuale, come osserva Salimbeni, « offre dei tratti che si ripetono nel tempo, in cui miseria, tratta, vendita e migrazione si legano in un nesso inscindibile, [...]. Risulta evidente che esiste un vero e proprio mercato organizzato da adulti che fanno incetta di bambini per un viaggio verso la schiavitù »⁶⁴. La globalizzazione, economica e culturale, e il neo-liberismo, quale ideale dominante del XXI secolo, forniscono un supporto alla messa in atto del traffico e della tratta di esseri umani, sia perché legittimano qualsiasi attività che produca ricchezza, sia per l’influenza che possono avere nei confronti dei trafficanti. Infatti, continua Salimbeni, « è proprio nella contraddizione tra economia ed informazione globali e forza lavoro “nazionale”, che si apre lo spazio per il traffico e la tratta di esseri umani. Questa contraddizione – una forza lavoro per la quale esistono frontiere in un’economia che non le ha più – crea le condizioni necessarie e sufficienti per il traffico clandestino globale »⁶⁵.

⁶¹ *Ivi*, p. 18.

⁶² Legge n. 125/2008. Il testo si trova in www.normattiva.it (sito consultato il 08/05/2011).

⁶³ Legge n. 94/2009. Il testo si trova in www.normattiva.it (sito consultato il 08/05/2011).

⁶⁴ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 58.

⁶⁵ *Ibidem*.

La tratta degli esseri umani comporta numerose attività illegali, che coinvolgono maggiormente bambini e donne, e, a tal proposito, come denota Macinai, le Nazioni Unite hanno individuato due componenti principali all'interno del più vasto *business* del traffico di esseri umani: lo « *smuggling of migrants* », cioè il contrabbando di migranti da parte di organizzazioni criminali che gestiscono l'immigrazione clandestina (falsificazione documenti, trasporto e introduzione illegale nel paese); e il « *trafficking in human beings* », ossia la tratta di esseri umani, la compravendita e lo sfruttamento delle persone, introdotti nei paesi di destinazione con la violenza o l'inganno⁶⁶. In particolare, queste definizioni si trovano per la prima volta nei due Protocolli che completano la Convenzione contro il crimine organizzato⁶⁷, adottati durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a Palermo nel 2000: il primo è il *Protocollo per prevenire, sopprimere e punire il traffico di persone, specialmente donne e bambini* (*The Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and child*)⁶⁸, che si occupa della tratta a scopo di sfruttamento di qualsiasi tipo, sessuale, lavorativo, economico, ecc.; il secondo è il *Protocollo contro il contrabbando di immigrati via terra, mare ed aria* (*The Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air*)⁶⁹, che si occupa, invece, della questione relativa al traffico dei migranti.

I soggetti contrabbandati, vittime cioè di *smuggling*, hanno pianificato il loro viaggio migratorio appoggiandosi ad organizzazioni criminali solo per poterlo realizzare. Infatti, come osserva Clara Silva, organizzare il viaggio, in seguito alla volontà della famiglia o del ragazzo stesso di emigrare, « è in ogni caso piuttosto semplice, dal momento che la famiglia o il minore si affidano a un'organizzazione che si occupa del

⁶⁶ Cfr. E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 137.

⁶⁷ Cfr. UNODC, *United Nations Convention against transnational organized crime and the Protocols thereto*, New York 2004. Il documento si trova in www.unodc.org e in www.gruppocrc.net (siti consultati il 23/05/2011).

⁶⁸ Cfr. *Ivi*, ONU, *The Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and child*, Palermo 2000, pp. 41-51.

⁶⁹ Cfr. *Ivi*, ONU, *The Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air*, Palermo 2000, pp. 53-67.

trasporto via terra fino al luogo di partenza, se ve ne è necessità (come nel caso dei minori che abitano zone distanti dal luogo di imbarco), e naturalmente del trasporto via mare o via aereo o via automobile »⁷⁰. Considerando il nostro paese, è evidente che le principali direttrici dell'immigrazione clandestina riguardano, in primo luogo, le regioni costiere, con un importante flusso nella rotta Albania/regioni balcaniche-Puglia. Molte volte il viaggio per mare, sostiene Macinai, « ha i tratti di una vera odissea, ma nonostante la pericolosità e la lunghezza della traversata, su quelle che i media hanno ribattezzato le “carrette del mare” sono sempre presenti numerosi bambini. La gestione di queste rotte è in mano a vere e proprie organizzazioni di stampo mafioso, che hanno sedi e basi operative in molti paesi di provenienza dei loro “clienti” »⁷¹. È da considerare, inoltre, che molte organizzazioni utilizzano anche le vie di terra, soprattutto per i flussi da oriente.

Come sottolinea ancora Macinai, tali organizzazioni « provvedono a fornire documenti falsi e, attraverso voli internazionali dai paesi di origine, a convogliare i flussi di persone provenienti dall'Asia verso alcuni principali snodi europei, come Kiev, Budapest, Lubiana e Zagabria. Da qui, per via terra, comincia la seconda tappa del viaggio »⁷²; che comporta il passaggio dei confini italiani con vari mezzi permettendo, così, l'ingresso clandestino di molte persone e, negli ultimi anni, specialmente di bambini. Secondo Pugliese, « non ci si trova tanto di fronte a una realtà di traffico (*trafficking*) quanto di fronte a una pura e semplice attività di trasporto illegale (*smuggling*), che può essere considerata rientrante a pieno titolo all'interno della tipologia del contrabbando. [...] È dunque vero che il potenziale immigrato si affida in generale alle mani di rappresentanti di qualche organizzazione illegale e criminale, ma è anche vero che costoro non hanno

⁷⁰ C. Silva, *Il viaggio, il luogo d'arrivo e le modalità d'inserimento*, in C. Silva-G. Campani, *Crescere errando. Minori immigrati non accompagnati*, FrancoAngeli, Milano 2004, p. 38.

⁷¹ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 139.

⁷² *Ibidem*.

alcun interesse a esercitare forme di prevaricazione e violenza nei suoi confronti perché impegnate a portarlo sano e salvo a destinazione »⁷³.

Nel caso del *trafficking*, invece, Macinai evidenzia che « gli sfruttatori si comportano come moderni schiavisti: reclutano, cioè le loro vittime con la minaccia o con il ricatto, allo scopo di ricavare profitto dalla loro vendita o dal loro sfruttamento diretto, forti della consapevolezza che nei paesi di destinazione si sono creati dei mercati pronti ad accogliere un certo tipo di merce umana »⁷⁴. Il Gruppo CRC, nel 2° rapporto supplementare alle Nazioni Unite, cerca di delineare, in base ai dati ottenuti⁷⁵, i principali profili dei/delle minori trafficati/e nel nostro paese, sostenendo che « la tratta è un fenomeno che riguarda bambini e adolescenti di ambo i sessi provenienti da paesi caratterizzati da gravi difficoltà economiche, sociali e politiche, tra cui: povertà, disoccupazione, distribuzione dei redditi fortemente ineguale, inadeguate politiche di impiego, deprivazione culturale, privazione di un ambiente familiare adeguato, fallimentari o assenti politiche migratorie, crisi umanitarie, conflitti regionali, disastri ambientali, discriminazione su base di genere o appartenenza etnica, assenza di sistemi *welfare* adeguati. [...] I principali ambiti di sfruttamento in cui vengono inseriti sono: prostituzione, accattonaggio, furti negli appartamenti, borseggi, spaccio di sostanze stupefacenti »⁷⁶. Ma la principale attività che coinvolge i minori stranieri introdotti illegalmente nel nostro paese per essere sfruttati è quella

⁷³ E. Pugliese, *Schiavitù e non: questioni concettuali e problemi per la ricerca*, in Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, *Il lavoro servile e le forme di sfruttamento para-schiavistico*, working paper, n.19, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2001, p. 26.

⁷⁴ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 138.

⁷⁵ Cfr. Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, doc. cit., p. 174. Nel rapporto viene sottolineata la mancanza di dati quantitativi esaustivi circa il fenomeno della tratta, a causa della sua natura nascosta, delle sue continue trasformazioni, della difficoltà di identificazione delle potenziali vittime. Le conoscenze di cui dispone il gruppo, soprattutto qualitative, sono quelle derivanti dai percorsi di tratta di minori che hanno avuto accesso al programma di assistenza e integrazione sociale previsto dal Dlgs 286/1998. Il documento si trova in www.gruppocrc.net (sito consultato il 24/10/2010).

⁷⁶ *Ivi*, p. 174-175.

dell'accattonaggio e, in merito a tale forma, Macinai osserva che « la tratta di questa infanzia ha le caratteristiche che aveva un secolo fa. In molti casi, quei bambini sono stati venduti dai loro stessi genitori, oppure sono stati ad essi sottratti con l'inganno o strappati con la violenza, per essere sfruttati da chi li ha condotti qui. In maggioranza provengono dall'est europeo e la loro esistenza quotidiana è spesa al fine di mettere insieme la somma ritenuta sufficiente dall'aguzzino per una giornata di lavoro »⁷⁷. In particolare, come si legge ancora nel Rapporto del Gruppo CRC, « nell'accattonaggio conto terzi vengono trafficati e sfruttati soprattutto minori rumeni e, in misura inferiore, provenienti da altri Paesi dell'Europa dell'Est. In alcuni casi, presentano problemi fisici, specificità a volte ricercata dagli sfruttatori poiché sembra garantire guadagni superiori »⁷⁸.

Congiuntamente all'accattonaggio, molto spesso i minori vengono utilizzati in attività di ambulante, di vendita di oggetti usa e getta. Macinai evidenzia che, questa esperienza, per i bambini « si rivela una fondamentale occasione di “apprendimento”, propedeutica, per così dire, ad attività più pericolose e remunerative. Infatti, chi si dimostra particolarmente abile e scaltro, nel corso di questo primo livello di formazione, può accedere successivamente a compiti più rischiosi e complessi, come i furti, gli scippi e i taccheggi »⁷⁹.

L'altro aspetto da evidenziare circa il traffico dei minori è quello dello sfruttamento sessuale. Come evince Salimbeni, « il traffico a scopo di sfruttamento sessuale proviene principalmente da paesi non lontani dall'Italia, in particolare dall'Albania, dalla Romania, dalla Moldavia ed in misura minore da altri paesi dell'ex blocco sovietico. A questi flussi, ma con caratteristiche alquanto diverse, va aggiunto quello proveniente dalla

⁷⁷ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., p. 142. Per un approfondimento storico dei minori migranti si consiglia G. Di Bello-V. Nuti, *Soli per il mondo. Bambine e bambini migranti tra Otto e Novecento*, Unicopli, Milano 2001.

⁷⁸ Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, doc. cit., p. 175.

⁷⁹ E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti*, op. cit., pp. 143.144.

Nigeria ed in misura minore dal Ghana e dalla Costa d'Avorio »⁸⁰. Come si legge nel Rapporto del Gruppo CRC, « dopo essere state reclutate e assoggettate con modalità analoghe a quelle utilizzate per le connazionali adulte, le minori sono costrette a prostituirsi in strada, in appartamenti o in alberghi. [...] Rispetto alle donne adulte, però, le minori risultano subire un maggiore livello di assoggettamento e di sfruttamento, avere più difficoltà a riconoscersi come vittime e ad affrancarsi dalla condizione di asservimento a cui sono costrette »⁸¹. Tratto caratteristico che emerge dall'analisi delle condizioni di sfruttamento sessuale, come evince Salimbeni, è la frequente mobilità con cui questo avviene, in modo da anticipare le pratiche investigative della forza pubblica e sfuggire all'intercettazione ed al conseguente arresto⁸². All'interno dello sfruttamento sessuale di minori, non va dimenticata la prostituzione minorile maschile straniera, la quale, come sostiene il Gruppo CRC, è « presente prevalentemente in città di medie e grandi dimensioni e sembra essere esercitata soprattutto da adolescenti e neomaggiorenni est-europei (soprattutto rumeni e moldavi) e, in misura inferiore, da maghrebini, che risultano essere tendenzialmente meno, o quasi mai, soggetti alle forme di sfruttamento a cui sono assoggettate le minori straniere che si prostituiscono. [...] L'attività prostituiva viene esercitata regolarmente o saltuariamente, in maniera esclusiva o complementare ad altre occupazioni (es. lavaggio vetri, accattonaggio, ambulato, attività illegali). Nonostante questa forma di prostituzione sembri essere esercitata in maniera volontaria, vi sono tuttavia ragazzi che vengono sfruttati da propri coetanei o da adulti, e, a volte, ridotti in schiavitù »⁸³.

Secondo quanto si legge nel Dossier Statistico sull'immigrazione, redatto da Caritas/Migrantes a seguito di un decennio di lavori da parte di esperti e delegati di varie organizzazioni internazionali, « molti passi sono

⁸⁰ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 59.

⁸¹ Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, doc. cit., p. 171.

⁸² Cfr. O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 61.

⁸³ Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, doc. cit., p. 172.

stati compiuti nell'adozione di normative e iniziative operative contro la tratta, ma che ormai la forse storica distinzione tra favoreggiamento organizzato dell'immigrazione clandestina (*smuggling*) e il *trafficking* vero e proprio ha iniziato a non essere più aderente alla complessità del fenomeno. Oggi probabilmente inizia a profilarsi l'esigenza di tutela del migrante vulnerabile – [...] – come persona sempre più soggetta al rischio di sfruttamento sessuale, lavorativo o di altra natura. Spesso infatti chi parte come migrante illegale finisce per essere vittima di organizzazioni dedite alla tratta, per cui è difficile operare distinzioni *a priori*, ma va accuratamente esaminata ogni situazione personale e ogni storia migratoria»⁸⁴. In particolare, nel Dossier viene sottolineato che « il 2010 si presenta, per l'Italia, come un anno di riflessione in tema di tratta: la tradizionale impostazione incentrata sulla protezione della vittima si scontra con le pressanti esigenze derivanti dalla necessità di contrastare i flussi migratori irregolari. Si determina, in sostanza, un approccio nuovo, caratterizzato dalla tendenza a utilizzare misure contro l'immigrazione clandestina anche nella lotta alla tratta, attraverso il rapido respingimento dei migranti, determinando il rischio di non verificare puntualmente la loro condizione di vittime del traffico di persone e di rinviarli verso paesi nei quali possono essere oggetto di ulteriori situazioni di sfruttamento e vittimizzazione »⁸⁵. Il dossier di Caritas/Migrantes, nel riportare l'analisi del Dipartimento di Stato Americano, che « nell'edizione 2010 del *Trafficking in Persons Report (TIP Report)* include l'Italia tra le nazioni che, [...], hanno adottato *migration restriction* non solo per fronteggiare l'immigrazione illegale ma anche come strategie contro la tratta »⁸⁶, intende evidenziare la raccomandazione rivolta all'Italia dal TIP Report, ovvero di « intensificare gli sforzi di identificazione di potenziali vittime tra i migranti, evitando il loro rinvio verso paesi nei quali possono essere sottoposte a

⁸⁴ Caritas/Migrantes, *Immigrazione. Dossier 1991-2010: per una cultura dell'altro*, XX Rapporto, Roma 2010.

⁸⁵ *Ivi*, p. 157.

⁸⁶ *Ivi*, p. 157-158.

ulteriori conseguenze penalizzanti. In effetti, proprio in quanto l'immigrazione clandestina e la tratta sono ormai condotte dalle stesse organizzazioni criminali e con il medesimo *modus operandi*, è importante che l'approccio adottato a livello nazionale continui ad essere basato sulla protezione delle potenziali vittime ed esalti l'importanza della loro precoce identificazione, piuttosto che il solo aspetto del rimpatrio »⁸⁷.

Se consideriamo il fenomeno della tratta, e della relativa concessione di permessi di soggiorno, in termini numerici, il Dossier di Caritas/Migrantes sostiene che « nel 2009 si è raggiunto il picco massimo nella concessione di permessi di soggiorno alle vittime di tratta dal 1998. [...] [Secondo i dati] emerge chiaramente il peso crescente della componente maschile, costituita da ben 293 persone⁸⁸, [...]. Quanto alla componente femminile (517 persone), si evidenziano nettamente le vittime nigeriane (376), seguite, anche se a notevole distanza, dalle cinesi (38) e dalle albanesi (14). Si mostra quindi un trend nuovo rispetto al passato, caratterizzato dalla riduzione in schiavitù dei più vulnerabili tra i migranti, siano essi uomini o donne, sempre più spesso extra-europei. Riemerge chiaro il legame tra le migrazioni internazionali – legali o illegali – e la tratta, con la conseguente difficoltà di scindere nettamente i due fenomeni»⁸⁹.

Come sostiene Moyersoer, essendo la tratta un fenomeno a livello transnazionale, i vari Stati europei, tra cui l'Italia, hanno sollecitato l'Unione Europea affinché venisse posta attenzione a questa materia. A tal proposito, sono stati finanziati diversi programmi, come per esempio Stop I e II e Daphne I, II e III della Direzione generale Libertà, Sicurezza e Giustizia della Commissione europea, con la finalità sia di meglio conoscere

⁸⁷ *Ivi*, p. 159.

⁸⁸ Caritas/Migrantes, *Immigrazione. Dossier 1991-2010: per una cultura dell'altro*, doc. cit. La componente maschile, si legge, proviene « soprattutto dai paesi del Nord Africa, e in particolare dal Marocco (68) e dall'Egitto (71), dalla Nigeria (21), dal subcontinente indiano (India, 11), dal Ghana (11) e dalla Cina (11), indice della crescente diffusione della tratta per sfruttamento lavorativo », p. 159.

⁸⁹ *Ibidem*.

il fenomeno, sia di realizzare scambi e incontri formativi per gli operatori del settore⁹⁰. Tuttavia, continua Moyersoen, « da un punto di vista normativo, tenuto conto che il fenomeno è stato affrontato più con finalità di contrasto che di trattamento e recupero delle vittime di tratta, fino ad oggi sono stati essenzialmente gli Stati membri dell'Unione Europea a intervenire e siamo ancora molto lontani dall'aver un codice penale europeo che omogeneizzi le omonime fattispecie di reato previste nei singoli codici penali nazionali »⁹¹. A livello di Comunità Europea, secondo Moyersoen, è degna di nota la “Direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente” adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 9 dicembre 2008⁹².

5.6. I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo

Come abbiamo visto in precedenza, il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati comprende al suo interno la questione dei minori richiedenti asilo e rifugiati, pur essendo una categoria facente riferimento ad una normativa specifica. Tuttavia, come osserva Rita Bertozzi, « il tema del diritto d'asilo e del riconoscimento dello status di rifugiato nei confronti dei minori ha, fino ad ora, ottenuto una scarsa attenzione a livello nazionale, soprattutto perché in Italia è un fenomeno ancora piuttosto contenuto in confronto ad altri paesi europei »⁹³.

Il primo riferimento normativo e internazionale, oltre alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, è la Convenzione di

⁹⁰ Cfr. J. Moyersoen, *Minori vittime di tratta all'interno delle frontiere europee*, in «Minorigiustizia», 2, 2010, p. 59.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Cfr. *Ibidem*. Il testo della direttiva è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'UE del 27 novembre 2009 C 286 E/104 ed è scaricabile dal sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:286E:0104:0105:IT:PDF> (sito consultato il 25/05/11).

⁹³ R. Bertozzi, *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali in Italia*, FrancoAngeli, Milano 2005, p. 37.

Ginevra del 1951⁹⁴ che costituisce il quadro giuridico fondamentale in materia di asilo e fornisce la definizione relativa allo status di rifugiato da applicare a colui che, « temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino o non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra »⁹⁵. Ammendola evidenzia che «nella Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati non sono contenute disposizioni specifiche allo status di rifugiato dei minori, in quanto la definizione di rifugiato è unica per tutte le persone a prescindere dalla loro età. Tuttavia – continua Ammendola – tra le raccomandazioni contenute nell’atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, che ha adottato la citata Convenzione, ve n’è una rivolta ai Governi affinché dispongano i provvedimenti necessari per “garantire la protezione dei rifugiati minorenni, in modo particolare dei bambini non accompagnati e delle giovani, con speciale riferimento alla tutela e all’adozione”»⁹⁶.

Assieme alla suddetta Convenzione, viene fatto riferimento anche al Protocollo di New York del 1967⁹⁷. Oltre a questi documenti ricordiamo che anche la Convenzione ONU del 1989, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, stabilisce obblighi a carico degli Stati parte sia nei confronti di ogni bambino all’interno del suo territorio, sia riguardo l’adozione di misure adeguate affinché il minore che cerca di ottenere lo status di rifugiato possa

⁹⁴ Cfr. *Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati*, Ginevra 1951. Il testo integrale si trova in SPRAR, *Raccolta normativa in materia di asilo*, pp. 24-39. Il documento si trova in www.serviziocentrale.it (sito consultato il 08/07/2011).

⁹⁵ *Ivi*, Art. 1A (2).

⁹⁶ C. F. Ammendola, *La protezione dei minori richiedenti asilo e l’azione del Ministero dell’interno*, in « Minorigiustizia », 3, 2008, p. 151.

⁹⁷ Cfr. *Declaration on territorial asylum*, New York 1967. Il testo si trova in SPRAR, *Raccolta normativa in materia di asilo*, pp. 44-45. Il documento si trova in www.serviziocentrale.it (sito consultato il 08/07/2011).

beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per usufruire dei diritti riconosciuti dalla medesima Convenzione e dagli altri strumenti internazionali.

A livello comunitario, Ammendola evidenzia come la disciplina dell'asilo ha conosciuto una rapida evoluzione dal Trattato sull'Unione Europea I (Maastricht 1992) al Trattato sull'Unione Europea II (Amsterdam 1997)⁹⁸. In particolare, il riferimento ai minori stranieri non accompagnati è definito dalla Risoluzione sui Minori non accompagnati cittadini di Paesi terzi adottata nel 1997 dal Consiglio di Giustizia e Affari Interni, nella quale viene stabilito che i Ministri dell'Interno e della Giustizia si preoccupano di dettare *linee guida* comuni per garantire loro una speciale protezione e tutela in materia di accoglienza, permanenza e rimpatrio e con riferimento alla trattazione della loro domanda di asilo⁹⁹. Altra tappa fondamentale nel processo di comunitarizzazione degli strumenti riguardanti la materia dell'asilo, come illustra ancora Ammendola, « è stato il Programma di Tampere che, nel porre le basi per la creazione di uno spazio europeo di giustizia, libertà e sicurezza, ribadisce il “rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo” e inserisce tra le problematiche ad esso connesso anche quella dell'asilo: per garantire sicurezza, giustizia e libertà, risulta decisivo sviluppare una politica comune dell'UE che includa, oltre alla gestione dei flussi migratori, ai rapporti con i Paesi di origine degli immigrati e alla garanzia di un equo trattamento per i cittadini di Paesi terzi, anche un regime europeo comune in materia di asilo »¹⁰⁰. Grazie al Programma di Tampere sono stati adottati quattro strumenti legislativi – il Regolamento del Consiglio n. 343/2003 (cd. Dublino II)¹⁰¹ sulla

⁹⁸Cfr. C. F. Ammendola, *La protezione dei minori richiedenti asilo e l'azione del Ministero dell'interno*, in « Minorigiustizia », 3, 2008, p. 152.

⁹⁹ Cfr. *Ibidem*.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 153.

¹⁰¹ Regolamento (CE) N. 343/2003 del Consiglio 18 Febbraio 2003 *Che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo*. Il testo si trova in SPRAR, *Raccolta normativa in materia di asilo*, pp. 126-140. Il documento si trova in www.serviziocentrale.it (sito consultato il 08/07/2011).

determinazione dello Stato responsabile delle domande d'asilo, la direttiva 2003/9/CE¹⁰² sulle condizioni d'accoglienza dei richiedenti asilo, la direttiva 2004/83/CE¹⁰³ sull'attribuzione della qualifica e il contenuto dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria e, infine, la direttiva 2005/85/CE¹⁰⁴ sulle procedure d'asilo – che hanno posto le basi per raggiungere l'obiettivo di instaurare una procedura comune di asilo e uno status uniforme per i rifugiati all'interno della Comunità Europea¹⁰⁵.

In Italia, ancora non si è adottata una legge organica in materia d'asilo, avendo come principale riferimento la legge 39/90 (cd. Legge Martelli), la quale dedica un solo articolo al diritto d'asilo. Ammendola osserva ancora che « nel 2002 tale lacunosa disciplina è stata oggetto di integrazione da parte della legge n. 189 (cd. Bossi-Fini) che ha introdotto importanti novità nella procedura di esame delle domande, prevedendo la creazione di centri di identificazione per richiedenti asilo, il loro trattenimento (facoltativo e obbligatorio) in presenza di determinate circostanze, la sostituzione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato con la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, l'istituzione di sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato e la creazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) finanziato con le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dalla

¹⁰² Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 Gennaio 2003 *Recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri*. Il testo si trova in SPRAR, *Raccolta normativa in materia di asilo*, pp. 181-192. Il documento si trova in www.serviziocentrale.it (sito consultato il 08/07/2011).

¹⁰³ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 Aprile 2004 *Recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*. Il testo si trova in SPRAR, *Raccolta normativa in materia di asilo*, pp. 201-218. Il documento si trova in www.serviziocentrale.it (sito consultato il 08/07/2011).

¹⁰⁴ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° Dicembre 2005 *Recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*. Il testo si trova in SPRAR, *Raccolta normativa in materia di asilo*, pp. 219-245. Il documento si trova in www.serviziocentrale.it (sito consultato il 08/07/2011).

¹⁰⁵ C. F. Ammendola, *La protezione dei minori richiedenti asilo e l'azione del Ministero dell'interno*, in « Minorigiustizia » , 3, 2008.

medesima legge »¹⁰⁶. Va sottolineato, però, che queste leggi non contengono specifiche disposizioni sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Infatti, come evidenzia Giovannetti, « sino alla fine del 2007 gli istituti giuridici del diritto d'asilo e dello *status* di rifugiato trovavano la loro fonte di disciplina, principalmente nell'art. 10 della Costituzione e nelle leggi ordinarie e nei regolamenti di attuazione ed esecuzione che disciplinano i flussi migratori in Italia, e nella normativa comunitaria che da sempre rappresenta un punto di riferimento essenziale per lo sviluppo delle legislazioni nazionali »¹⁰⁷.

Il quadro legislativo di riferimento ha, poi, subito una profonda evoluzione grazie al recepimento di due delle Direttive comunitarie menzionate sopra, ovvero la Direttiva 2004/83/CE, attuata con il d.lgs n. 251 del 19 novembre 2007, e la Direttiva 2005/85/CE, attuata con il d.lgs n. 25 del 29 gennaio 2008, che introducono cambiamenti e integrazioni a tutte le norme nazionali di rango legislativo e regolamentare¹⁰⁸. Inoltre, evidenzia Giovannetti, « dal 2008, il diritto d'asilo in Italia dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale riceve una piena attuazione in tre diverse forme: *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, *status* di protezione sussidiaria (entrambi *status* di protezione internazionale riconosciuti in tutti i paesi dell'Unione europea) e, in forma aggiuntiva riconosciuta solo in Italia, ovvero attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari »¹⁰⁹.

¹⁰⁶ *Ivi*, p. 156.

¹⁰⁷ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., pp. 170-171. « In particolare – continua Giovannetti – il quadro legislativo nazionale in materia di asilo era sino ad ora composto dagli artt. 31 e 32 della legge 189/2002, dal suo Regolamento di attuazione (d.p.r. 303/2004), e dal decreto legislativo n. 140 del 2005 (che ha recepito la Direttiva europea 2003/9/CE sulle norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri), il quale prevede l'obbligo per lo Stato di dare accoglienza al richiedente asilo in stato di necessità, regolandone la procedura di riconoscimento e di accesso alle strutture e disciplinando anche quali debbano essere le condizioni materiali di accoglienza ».

¹⁰⁸ Per un approfondimento sui cambiamenti introdotti da tali direttive si rimanda a C. F. Ammendola, *La protezione dei minori richiedenti asilo e l'azione del Ministero dell'interno*, in « Minorigiustizia » cit., pp. 166-169.

¹⁰⁹ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., p. 172.

Per quanto riguarda lo *status* di rifugiato, come evidenziano Paolo Giannino e Piero Avallone, una volta inoltrata la richiesta di riconoscimento del suddetto *status* alla Questura, deve essere consegnato al richiedente asilo un permesso di soggiorno temporaneo per “richiesta di asilo”, valido fino alla definizione della procedura del ricorso. Tramite questo permesso di soggiorno temporaneo il minore acquista il diritto all’assistenza sanitaria, ad alloggiare nei centri di accoglienza, a frequentare la scuola dell’obbligo fino a 15 anni, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa. Una volta riconosciuto lo status di rifugiato, la Questura rilascia il permesso per asilo politico o concessione di asilo, valido per 2 anni, rinnovabile e permette di svolgere attività lavorativa¹¹⁰.

In merito al secondo tipo di *status*, si evidenzia che « la protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale. Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere questo tipo di protezione. Al titolare dello ‘status di protezione sussidiaria’ la Questura rilascia un permesso con motivo ‘protezione sussidiaria’ »¹¹¹. Con tale permesso, peraltro rinnovabile, è consentito l’accesso allo studio, ad un’attività lavorativa e ai servizi di assistenza sanitaria.

Infine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari che, come abbiamo visto, è riconosciuto solo in Italia, viene rilasciato « dal Questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego dello

¹¹⁰ Cfr. P. Giannino-P. Avallone, *I minori stranieri. Dall'emarginazione all'integrazione*, in I Quaderni della Fondazione, 1/2004, pp. 56-57.

¹¹¹ Melting Pot Europa, *Scheda pratica – Permesso per protezione sussidiaria*, 2009. L’articolo si trova in www.meltingpot.org/articolo14388.html (sito consultato il 07/08/2011).

status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”; su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della Commissione, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, [...]; allo straniero inespellibile ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico; altri casi, come per programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento ex art. 18, che devono riportano la dicitura “motivi umanitari”. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti »¹¹². La durata di tale permesso, nella prassi amministrativa, va da 6 mesi a 2 anni e consente di svolgere attività lavorativa, l’accesso ai centri di accoglienza dei Comuni e alle misure di assistenza sociale, l’accesso alla formazione; consente la conversione a lavoro e per motivi familiari qualora ne sussistano i requisiti, anche se in questo caso è necessario il possesso del passaporto. Inoltre, è da sottolineare che con tale permesso per motivi umanitari non è consentito il ricongiungimento familiare ed è rinnovabile finché dura la situazione che ne ha motivato il rilascio, anche in mancanza di passaporto¹¹³.

L’organo competente in materia di minori richiedenti asilo e rifugiati non è il Comitato per i Minori Stranieri, bensì il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, istituito nel 2002: « unica esperienza in Europa basata sull’azione sinergica di più soggetti, pubblici e privati, ha proseguito ed ampliato l’attività a favore dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria (RARU) stabilendo *standards* minimi di qualità comuni a tutti i progetti degli enti locali che offrono servizi integrati, tra cui: assistenza sanitaria e sociale, inserimento scolastico dei minori, orientamento e informazione legale, alloggio e inserimento lavorativo »¹¹⁴.

¹¹² Melting Pot Europa, *Scheda pratica – Permesso per motivi umanitari*, 2011. L’articolo si trova in www.meltingpot.org/articolo16683.html (sito consultato il 07/08/2011).

¹¹³ Cfr. *Ibidem*.

¹¹⁴ C. F. Ammendola, *La protezione dei minori richiedenti asilo e l’azione del Ministero dell’interno*, in « Minorgiustizia », 3, 2008, p. 159.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 140 del 2005¹¹⁵, è da sottolineare l'art. 8 che prevede l'allestimento nelle strutture nelle strutture del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati di servizi specificamente rivolti ai minori stranieri non accompagnati tra le categorie bisognose di una specifica considerazione. Ma, quanto riportando i dati del Rapporto Censis del 2006, viene messo in evidenza che « la maggior parte dei beneficiari (il 74,3%) è costituito da richiedenti asilo e rifugiati nella fascia di età da 18 a 40 anni, mentre i minorenni (accompagnati e non) rappresentano il 28,6% del totale dei soggetti vulnerabili »¹¹⁶.

Quando a fare richiesta di asilo sono i minori non accompagnati, che non possono, in forza dell'art. 2, comma 5° del d.p.r. 303/2004¹¹⁷, essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea, evidenzia Giovannetti che « si applica la *procedura ordinaria* grazie alla quale il questore entro due giorni dalla presentazione della richiesta invia l'istanza alla Commissione territoriale che entro massimo trenta giorni procede all'audizione; nel contempo l'accoglienza è effettuata, come disposto dal d.lgs n. 140 del 2005, ad opera dell'ente locale nell'ambito dei servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati »¹¹⁸. Secondo quanto si legge nel Rapporto annuale sul servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, « un passo importante è stato nel frattempo compiuto nella delicata materia dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo: nel dicembre 2006 è stata infatti predisposta dal Ministro dell'Interno – d'intesa con il Ministro della Giustizia – una *Direttiva*, entrata in vigore nel marzo 2007, *che richiama le istituzioni alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo* »¹¹⁹. Come osserva

¹¹⁵ D.Lgs 140/2005. Il testo si trova in www.normattiva.it (sito consultato il 10/05/2011).

¹¹⁶ F. Sturani-L. Pacini, *Introduzione* in Censis (a cura di), *Rapporto annuale sul Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Anno 2006*, Edizioni Anci Servizi 2007, p. X.

¹¹⁷ DPR 303/2004. Il testo si trova in www.normattiva.it (sito consultato il 10/05/2011).

¹¹⁸ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., pp. 172-173.

¹¹⁹ Censis (a cura di), *Rapporto annuale sul Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Anno 2006*, op. cit., p. 100.

Giovanetti, « la direttiva Amato-Mastella in sostanza stabilisce che, all'arrivo alla frontiera, il minore, dopo la presa in carico del giudice tutelare, sia subito affidato al Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e non da una struttura qualsiasi come finora è accaduto. Il Sistema di protezione, infatti, dispone di una quota di posti che ogni anno vengono destinati alle categorie vulnerabili [...], ma, sino a metà del 2007, quelli riservati ai minori stranieri non accompagnati sono stati solo parzialmente sfruttati a causa del numero molto basso di minori che venivano adeguatamente informati sulla possibilità di presentare istanza d'asilo ed accompagnati lungo tutto l'iter »¹²⁰. Quindi, come evidenzia ancora Giovanetti, la direttiva Amato-Mastella ha anticipato di un anno le due direttive comunitarie (qualifiche, attuata in Italia con il d.lgs n. 251/2007 e procedure, attuata in Italia con il d.lgs n. 25/2008) che completano l'architettura europea sull'asilo¹²¹.

5.7. Permesso di soggiorno per minore età e rimpatrio assistito

Nel corso di queste pagine abbiamo avuto la possibilità di trattare temi di stringente attualità che hanno dato vita ad un settore di studi inedito in ambito giuridico, pertanto le fonti sono in fase di consolidamento. In questo paragrafo, dedicato al tema del permesso di soggiorno per minore età e a quello, ad esso collegato, del rimpatrio assistito, si fa riferimento in particolare al recente testo di Olivia Salimbeni, *Storie minori. Realtà ed accoglienza per i minori stranieri in Italia*.

Il permesso di soggiorno, come osserva Giuliana Savy, assume un ruolo fondamentale nel garantire i percorsi educativi e una positiva integrazione sul territorio. La disciplina del permesso di soggiorno relativa ai minori stranieri non accompagnati ha subito negli ultimi anni una serie di modifiche, a livello normativo e giurisprudenziale, accompagnate da altri

¹²⁰ M. Giovanetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., p. 177.

¹²¹ Cfr. *Ivi*, p. 178.

problemi interpretativi e attuativi che hanno reso, come abbiamo visto in precedenza, difficoltoso il corretto inquadramento della disciplina sulla permanenza in Italia di questi minori¹²².

Il divieto di espulsione sancito dal Testo Unico sull'immigrazione 286/1998 ha portato ad istituire il permesso di soggiorno per minore età, poiché « il minore ha diritto a un titolo di soggiorno che ne autorizzi la permanenza sul territorio »¹²³. Su questa base, l'art. 28 del Decreto di attuazione del Testo Unico, n. 394/1999, recita così: « Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia [...] »¹²⁴. Poiché la legge non definisce altre condizioni di rilascio del permesso e non regola quali siano i diritti ad esso connessi, il Ministero dell'Interno ha provveduto ad emanare due Circolari: la prima, del 13 novembre 2000¹²⁵, stabilisce che il titolo di soggiorno da attribuire al minore straniero non accompagnato possa essere determinato solo dopo che il Comitato Minori Stranieri abbia svolto le indagini familiari. Inoltre precisa che il permesso di soggiorno ha carattere residuale ed è riservato ai minori per cui il Comitato ha previsto la possibilità di rimpatrio assistito e a tutti i minori che non possono ottenere un altro tipo di permesso di soggiorno. Inoltre, tale circolare non consente lo svolgimento dell'attività lavorativa e non è convertibile al raggiungimento della maggiore età¹²⁶. La seconda circolare, emanata dal Ministero dell'Interno il 9 aprile 2001¹²⁷, dichiara che il minore nella condizione di non accompagnato, debba essere segnalato al Comitato Minori Stranieri e

¹²² Cfr. G. Savy, *La legislazione*, in R. Bichi (a cura di), *Separated children. I minori stranieri non accompagnati*, Franco Angeli, Milano 2008, p. 41.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ Art. 28, DPR 394/1999.

¹²⁵ Circolare del Ministero dell'Interno 13.11.2000. Il documento si trova in www.interno.it (sito consultato il 27/07/2011).

¹²⁶ Cfr. *Ivi*.

¹²⁷ Circolare del Ministero dell'Interno 09.04.2001. Il documento si trova in www.interno.it (sito consultato il 27/07/2011).

riceva un permesso di soggiorno per minore età. Entro sessanta giorni il Comitato avvia le indagini nel Paese d'origine e, se il rimpatrio si rivela realizzabile, allora il minore può essere riaffiliato sia ai genitori che alle autorità del paese d'origine, altrimenti, ogni valutazione in merito alla sua permanenza spetta unicamente al Comitato¹²⁸.

In merito a tali Circolari sono state mosse alcune critiche, in particolare riguardanti l'impossibilità di conversione in altro tipo di permesso al compimento del diciottesimo anno di età, ma anche circa l'organo che dovrebbe dettare le norme sui permessi di soggiorno (dal momento che dovrebbe essere la legge e non al Ministero dell'interno). Inoltre le critiche vengono mosse a proposito della discriminazione all'attività lavorativa, dal momento che alcuni minori, con determinati permessi, possono lavorare e altri no, ma, anche, sulla possibilità data ad alcuni di restare nel paese di arrivo e ad altri, invece, di essere espulsi¹²⁹. Oltre a ciò, è da evidenziare che la seconda circolare, come osserva Salimbeni, « non apporta nessuno miglioramento, in quanto con il permesso per minore età resta il divieto di lavoro e di conversione alla maggiore età. Si ricorda che il criterio primario da seguire in ogni norma riguardante i minori è quello di garantire il loro superiore interesse. Il permesso di soggiorno per minore età, precludendo ogni prospettiva di inserimento positivo, vanifica ogni percorso scolastico e di formazione intrapreso (con notevole impegno economico degli Enti locali), demotiva i minori e li espone al rischio del lavoro nero o di altre attività devianti »¹³⁰.

La legge n. 189/2002, ha introdotto alcuni cambiamenti che consentono la conversione del permesso di soggiorno, ovvero: la presenza in Italia da almeno tre anni, la frequenza, per almeno due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente iscritto ad un apposito registro presso la residenza del Consiglio dei Ministri; e, ancora, la

¹²⁸ Cfr. *Ivi*.

¹²⁹ Cfr. G. C. Turri, *Minori stranieri non accompagnati: dalla legge Turco-Napolitano alla Bossi-Fini*, in « *MinoriGiustizia* » n. 3-4/2002.

¹³⁰ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., pp. 52-53.

frequenza di un corso di studio, o svolgimento di un'attività lavorativa, o possesso di un contratto di lavoro; la disponibilità di un alloggio e l'assenza di un provvedimento del Comitato. Ma, a seguito della mancata specificazione sull'applicazione di tale norma nei confronti dei minori che hanno permessi di affidamento o per motivi familiari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, il 14 ottobre del 2002, una circolare interpretativa della suddetta legge¹³¹. Come riassume efficacemente Salimbeni, « la circolare afferma che il nuovo articolo introdotto non modifica quanto disposto dalle norme precedenti, per cui il permesso di soggiorno per affidamento continua ad essere convertito. La circolare detta inoltre l'*iter* procedurale da seguire per i minori stranieri non accompagnati: al minore rintracciato sul territorio viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età, dal carattere temporaneo; il Comitato avvia le indagini per il rintraccio della famiglia del minore e per verificare se sussistano le condizioni per il rimpatrio: se le indagini sono positive, il Comitato emette un provvedimento di rimpatrio; se il rimpatrio non è opportuno, il Comitato emette un provvedimento sulla base del quale il Giudice tutelare o il Tribunale dei minori affida il minore, quindi la Questura rilascia un permesso per affidamento. Allo stesso tempo – continua Salimbeni – il Comitato indica agli enti preposti di avviare un progetto di integrazione della durata minima di due anni. Per quanto riguarda i minori titolari di permesso per minore età, per i quali il Comitato valuti inopportuno il rimpatrio, ma che non rientrano nei requisiti sopra elencati, il Comitato emette un provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio con cui l'autorità giudiziaria può affidare il minore »¹³². Come evidenzia Salimbeni, secondo la circolare non sembrerebbe possibile procedere all'affidamento senza il nulla osta del Comitato, ma è pur sempre vero che, secondo la Costituzione, un'autorità giudiziaria come il Tribunale

¹³¹ Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 14.10.2002.

¹³² O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., p. 53.

dei Minori, non può essere sottomessa ad un organo amministrativo, qual è Comitato Minori Stranieri¹³³.

Con il Decreto Legislativo 113/1999, riguardante le correzioni al Testo Unico sull'immigrazione, il rimpatrio diviene competenza del Comitato Minori Stranieri¹³⁴ e l'art. 1 del Regolamento del Comitato definisce il rimpatrio assistito come « [...] l'insieme di misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione »¹³⁵.

Come abbiamo visto in precedenza, il minorenne straniero, anche se entrato in maniera irregolare, può essere espulso, a differenza degli adulti, solo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e solo in seguito ad un provvedimento adottato dal Tribunale dei Minori, su richiesta del Questore¹³⁶. Giovannetti osserva che « il rimpatrio è, secondo la legge, l'istituto che pone in primo piano il superiore interesse del minore e si differenzia dall'espulsione in quanto è realizzato con garanzie procedurali e sostanziali (il minore ed i genitori devono essere "sentiti", ovvero consultati, devono essere effettuate indagini familiari nel paese d'origine). Questo istituto, diversamente dall'espulsione, dovrebbe assumere un carattere non meramente di coazione, ma di "assistenza" al ritorno [...] dovrebbe essere un provvedimento completamente diverso dall'espulsione dal punto di vista dei presupposti e delle motivazioni in quanto è adottato nell'interesse del

¹³³ Cfr. *Ibidem*.

¹³⁴ Cfr. Art. 5, comma 2, lettera b, D.Lgs 113/1999.

¹³⁵ Art. 1, comma 4, DPCM 535/1999.

¹³⁶ Cfr. Art. 31, comma 4, T.U. 286/1998.

minore: tale provvedimento si fonda sul presupposto che il minore si troverebbe in condizioni migliori nel proprio paese d'origine »¹³⁷.

Quindi, seguendo la normativa italiana e internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione ONU dell'89, è necessario che il minore sia sempre seguito durante il procedimento, affinché i suoi diritti e il suo superiore interesse siano garantiti, ma è anche fondamentale che venga sempre ascoltato e che la sua opinione sia tenuta in considerazione. Salimbeni cerca, a tal proposito, di fotografare l'*iter* procedurale antecedente la decisione di rimpatrio o di permanenza del minore straniero: « quando il Comitato Minori Stranieri riceve una nuova segnalazione, ha sessanta giorni di tempo per dare avvio alle indagini per rintracciare i parenti del minore o per verificare la disponibilità delle autorità del paese di origine ad assumersene l'affidamento (collocandolo successivamente in una struttura). Per fare ciò ha stipulato delle convenzioni con delle Organizzazioni non governative [...] [che] devono occuparsi di realizzare le indagini nei paesi di provenienza dei minori, fornire informazioni agli enti locali, organizzare tecnicamente il viaggio, accompagnare il minore in famiglia e predisporre dei progetti di reinserimento. [...] Le maggiori difficoltà che incontrano le ONG nello svolgere le indagini – continua Salimbeni – sono la mancanza di notizie iniziali e di documenti sul minore, la scarsa collaborazione di alcuni paesi e la complessità a rintracciare e ad incontrare la famiglia. Quando sono state raccolte tutte le informazioni necessarie, la scheda di valutazione viene inviata al Comitato Minori Stranieri, che deve assumere la decisione finale. La legge non stabilisce quali debbano essere i criteri su cui decidere in favore del rimpatrio o della permanenza del minore »¹³⁸.

¹³⁷ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., pp. 145-146. Giovannetti chiarisce che l'espulsione è « un provvedimento in base al quale lo straniero viene semplicemente rinvioato, coattivamente, nel suo paese d'origine, senza che ci si curi di quale situazione vi incontrerà, salvo il caso in cui ci siano dei rischi di persecuzione » (*ibidem*).

¹³⁸ Cfr. O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., pp. 55-56.

In merito a tale argomento Giovannetti evidenzia che « tutta l'attività relativa al rimpatrio è gestita da un'autorità amministrativa, il Comitato, senza la previsione di alcuna forma ordinaria di impugnazione del provvedimento. Non è, quindi, previsto alcun mezzo di controllo sull'attività del Comitato: la mancata previsione degli strumenti di tutela a favore di un minore destinatario di un provvedimento di rimpatrio assistito è una "dimenticanza" molto grave. [...] Sul punto è tale il vuoto normativo che lo stesso Comitato ha ritenuto opportuno esprimersi, affermando che la propria decisione, trattandosi di un atto amministrativo, sia impugnabile presso il tribunale amministrativo regionale »¹³⁹.

Un altro aspetto da evidenziare è che il Comitato è guidato principalmente dal principio dell'unità familiare rispetto agli altri enunciati nella Convenzione ONU; come sostiene Salimbeni, « la stessa opinione del minore, quando sia negativa, non è tenuta in considerazione, poiché l'orientamento del Comitato è quello di effettuare il rimpatrio in tutti i casi in cui la famiglia venga rintracciata o le autorità del paese d'origine si assumano l'affidamento. [...] [Inoltre] per quanto riguarda il diritto di partecipazione del minore, è previsto che esso debba essere sentito e possa esprimere liberamente la propria opinione, ma non che il suo consenso sia indispensabile per disporre il rimpatrio. [...] Nella difficile scelta di privilegiare il diritto all'unità familiare o i diritti socio-economici, deve essere effettuata un'attenta valutazione di ogni caso, in relazione anche all'età ed al grado di maturità del minore »¹⁴⁰.

Da quanto è stato messo in evidenza in queste pagine, emerge chiara la necessità e l'urgenza di regolamentare i criteri con cui il Comitato deve esaminare i vari casi in vista del rimpatrio o dell'accoglienza, « anche per lasciare minor margine di discrezionalità ad un organo che dipende dagli

¹³⁹ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., p. 146.

¹⁴⁰ O. Salimbeni, *Storie minori*, op. cit., pp. 56-57.

orientamenti del Governo (e non quindi finalizzato al solo interesse superiore del minore) »¹⁴¹.

¹⁴¹ *Ibidem.*

Capitolo Sesto

Forme di prevenzione e integrazione

In quest'ultima parte, lo sguardo sarà puntato sui vari aspetti dell'accoglienza e dell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, dall'arrivo alle frontiere, alla prima accoglienza, fino alla trattazione teorica e pedagogica dell'incontro con l'altro, lo "straniero", e della possibile strutturazione di una pedagogia interculturale.

6.1. Questioni aperte

Grazie alla panoramica legislativa, nazionale ed internazionale, proposta nel precedente capitolo, possiamo far emergere e analizzare le questioni rimaste aperte nei confronti del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, alla luce delle modifiche normative apportate e delle diverse interpretazioni date alla legislazione, ma anche legate a differenti idee del minore, talora ritenuto soggetto da tutelare e bisognoso di protezione oppure protagonista di immigrazione irregolare da contrastare.

Secondo Savy, « la questione più rilevante che rimane aperta è legata alle difficoltà di rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età, ma anche alla mancanza di una regolamentazione uniforme a livello nazionale di quelli che debbano essere i presupposti necessari affinché il permesso venga rinnovato »¹. Specialmente, come si legge nel rapporto del Gruppo CRC, con l'introduzione del "pacchetto sicurezza" e, in particolare, con una norma della Legge 94/2009 che modifica l'art. 32 del T.U sull'immigrazione, come vedremo più avanti, è stata avallata l'interpretazione restrittiva nei confronti del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età: viene richiesto che il minore

¹ G. Savy, *La legislazione*, in R. Bichi (a cura di), *Separated children*, op. cit., p. 49.

sia sottoposto a tutela o affidamento ed anche inserito da almeno due anni in un progetto di integrazione, che abbia disponibilità di un alloggio e sia iscritto a un corso di studi o svolga un'attività lavorativa o imminente². Soprattutto, è da sottolineare che questa previsione rischia di incentivare l'allontanamento dei minori entrati in Italia dopo il sedicesimo anno di età, che secondo il rapporto ANCI sono la maggioranza, ovvero pari all'81%³, dai progetti di inserimento sociale proposti loro e di esporli a sfruttamento e potrebbe incoraggiarli ad anticipare l'emigrazione.

Un altro tema aperto e da definire meglio, come osserva Savy, è proprio quello del rimpatrio assistito e, rispetto a questo istituto, il ruolo del Comitato Minori Stranieri. In particolare, come abbiamo già visto in precedenza, rimane aperta la questione della competenza di un organo amministrativo, quale è il Comitato, relativamente alle decisioni da prendere nei confronti dei minori stranieri non accompagnati o se, invece, tale compito sia da demandare al Tribunale per i minorenni, facendo così venir meno l'essere "straniero" di questi giovani cittadini⁴.

Su tali argomenti, il Gruppo CRC raccomanda « al Parlamento interventi legislativi in favore dei minori stranieri non accompagnati che garantiscano un'adeguata tutela dei loro diritti, in particolare con riferimento alla disciplina relativa alla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età e all'adozione del provvedimento del rimpatrio assistito »⁵.

² Cfr. Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, doc. cit., p. 145. Il documento si trova in www.gruppocrc.net (sito consultato il 24/10/2010).

³ Cfr. M. Giovannetti, *Minori stranieri non accompagnati in Italia. Secondo rapporto ANCI 2007*, Dipartimento Immigrazione ANCI, 2008. Il documento si trova in www.anci.it/Contenuti/Allegati/secondo%20Rapporto.pdf. (sito consultato il 28/07/2011).

⁴ Cfr. G. Savy, *La legislazione*, in R. Bichi (a cura di), *Separated children*, op. cit., p. 50.

⁵ Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, doc. cit., p. 147. Il documento si trova in www.gruppocrc.net (sito consultato il 24/10/2010).

6.2. La Legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non accompagnati

La legge 94/2009, come abbiamo visto nel precedente capitolo, fa parte del c.d Pacchetto Sicurezza, introdotto dalla maggioranza uscita dalle elezioni del 2008; come osserva Miazzi « con le disposizioni contenute in queste leggi, l'esecutivo si riproponeva di dare una risposta di pronto effetto mediatico al problema della sicurezza, o meglio della percezione dell'insicurezza, nei cittadini: non a caso fulcro del "pacchetto sicurezza" sono le norme che riguardano l'immigrazione [...] »⁶.

All'interno della Legge n.94/2009 vi sono alcune disposizioni che maggiormente incidono sulla condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati, anche se, secondo Miazzi, il tratto saliente del "pacchetto sicurezza" in relazione ai minori è che la riforma non ne parla quanto dovrebbe farlo⁷. Infatti, come abbiamo visto anche nel corso del capitolo precedente, la specificità della legislazione sui minori stranieri era quella di differenziarne lo statuto rispetto a quello degli adulti, mentre questa volta, sostiene ancora Miazzi, « i minori sono di fatto dimenticati, e le nuove leggi finiscono col peggiorare sensibilmente la condizione giuridica del minore straniero proprio omettendo di disciplinarla separatamente »⁸. Le disposizioni che maggiormente incidono sui minori stranieri non accompagnati, secondo Save the Children, sono⁹:

⁶ L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « Minorigiustizia », 2/2010, cit., p. 18. Gli altri provvedimenti normativi in materia di immigrazione sono: D.Lgs. n.32/2008, sul diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; D.L. n. 92/2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito in Legge n. 125/2008; D.Lgs. n.159/2008, relativo alle norme minime per le procedure applicate agli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; D.Lgs. n.160/2008, relativo al diritto di ricongiungimento familiare.

⁷ Cfr. *Ivi*, p. 22.

⁸ *Ibidem*

⁹ Save the Children, *L'impatto della Legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non accompagnati: una prima rilevazione in sei città italiane*, Febbraio 2010, p. 9. Il documento si trova in www.savethechildren.it (sito consultato il 22/10/2010).

a) la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 286/98 come modificato dall'art. 1, comma 22, lett. v) L. 94/2009. Già precedentemente abbiamo visto che, salvo che al minore sia stata riconosciuta la protezione internazionale, la permanenza regolare sul territorio dopo il compimento della maggiore età sarà possibile solo nel caso in cui il minore sia presente in Italia da almeno tre anni e abbia seguito un percorso di integrazione sociale di due anni presso un ente riconosciuto. Save the Children ritiene che le conseguenze della riformulazione dell'art. 32 potrebbero essere enormi, dal momento che una larga percentuale di minori stranieri non accompagnati attualmente presenti in Italia è ricompresa nella fascia d'età che va dai 16 ai 17 anni. Per questo motivo Save the Children ritiene urgente porre rimedio almeno in punto di regime transitorio, al fine di evitare che migliaia di minori stranieri già presenti in Italia, vi rimangano in qualità di irregolari, soggetti a denuncia e drammaticamente esposti al rischio di sfruttamento e abuso, anche lavorativo, da parte della criminalità organizzata, in ragione anche della loro giovane età¹⁰. Anche secondo Miazzi, condizionare la conversione del permesso di soggiorno alla presenza in Italia da almeno tre anni escluderà la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati attualmente presenti nel nostro paese, ma anche di coloro che giungeranno nei prossimi anni. Per tutto costoro vi sarà la prospettiva pressoché inevitabile di un ritorno alla clandestinità. Mentre altra prevedibile conseguenza sarà l'ingresso clandestino di minori di età inferiore a quindici anni che, così, verrebbero esposti maggiormente a rischi per la loro incolumità, a quelli conseguenti allo sradicamento dal nucleo d'origine e di mercificazione o sfruttamento¹¹. Save the Children sottolinea, inoltre, che tali modifiche, oltre alle rischiose conseguenze sopra delineate, porterebbero ad uno spreco ingiustificato di risorse, dal momento che il

¹⁰ Cfr. *Ivi*, p. 11.

¹¹ Cfr. L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « Minorigiustizia », 2/2010, cit., pp. 19-20.

divieto di espulsione del minore straniero, salvo casi di pericolosità sociale o di unità familiare, impone agli Enti locali di mettere in atto le procedure di protezione previste dall'ordinamento a favore di tutti i minori in stato di abbandono, ossia il collocamento in un luogo sicuro e la nomina di un tutore. Come sottolinea ancora Save the Children, è evidente che gli Enti investono e continueranno ad investire, indipendentemente dalle possibilità di conversione del permesso di soggiorno ai diciotto anni, cospicue risorse in termini di capitale umano e finanziario¹². Mentre per quanto riguarda i minori stranieri sottoposti a tutela o affidamento, che compiano la maggiore età prima dell'8 agosto 2011, le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 94/2009 non devono esservi applicate. Qualora tali minori siano inseriti in nuclei familiari, dovrebbero vedersi rilasciare un permesso di soggiorno per motivi familiari, in luogo di quello per minore età, convertibile alla maggiore età in permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro, esigenze sanitarie o di cura. Tutto ciò potrebbe, quindi, produrre l'effetto di differenziare il trattamento, alla maggiore età, della situazione di minori soggetti alle stesse forme di protezione, a seconda che siano accolti in struttura o famiglia¹³.

b) la contestazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, configurante il reato di c.d. clandestinità a norma dell'art. 10 bis T.U. Immigrazione, introdotto dall'art. 16 L. 94/2009. Tale norma, secondo Miazzi, peggiora la condizione del minore già prevista dall'art. 10 del T.U. ed è, inoltre, corredata di diverse sanzioni accessorie che ne rendono evidente la finalità dell'allontanamento dello straniero dal territorio italiano. Tuttavia, la riforma non prevede l'esclusione dei soggetti minorenni dall'applicazione del nuovo reato contrastando, evidentemente, col principio secondo cui il minore straniero che si trovi in Italia non possa essere espulso (se non a seguito della propria famiglia) e che riceva protezione; anzi, il T.U.

¹² Cfr. Save the Children, *L'impatto della Legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non accompagnati: una prima rilevazione in sei città italiane*, doc. cit., p. 11.

¹³ Cfr. *Ibidem*.

prevede l'obbligo di rendere legale la sua presenza, con l'art. 28 del DPR n.394/1999, tramite la concessione del permesso di soggiorno "per minore età" come conseguenza del divieto di espulsione. Di conseguenza, non può essere ritenuto reato per un minore il fatto di "trattenersi" nel territorio dello Stato¹⁴. Oltre al reato di soggiorno, la riforma prevede come reato anche il fatto di "fare ingresso" illegale, che può essere commesso, quindi, non solo dall'adulto straniero ma anche dal minore. Ma, come osserva Miazzi, qualcosa non torna nell'applicazione "automatica" del nuovo reato anche agli stranieri minorenni, per i medesimi motivi esplicitati precedentemente. Inoltre, la pena prevista è quella pecuniaria (che il minore non può pagare, perché dovrebbero farlo i suoi genitori); la sanzione sostitutiva verso cui palesemente spinge la legge è l'espulsione, ma il minore non può essere espulso e il procedimento previsto ha caratteristiche tali da essere evidentemente inapplicabile al minore. Quindi, ritenere il reato applicabile al minore, da un lato contrasta con i principi costituzionali e gli obblighi internazionali di protezione del minore; dall'altro, postula l'irragionevolezza dell'azione dello Stato che da una parte protegge il minore e dall'altra lo punisce per la stessa condizione di fatto, essere cioè irregolare¹⁵.

c) la contestazione dell'aggravante di clandestinità nei confronti dei minori stranieri autori di reato, come introdotto dalla L. 125/2008 e disciplinato nell'art. 61 n.11 bis c.p.

Avendo osservato soltanto alcune delle disposizioni di tale riforma emerge, secondo Save the Children, che la risposta concreta alla gestione delle politiche migratorie « sembra purtroppo sacrificare l'aspetto della protezione del minore in favore del perseguimento della "sicurezza" creando un doppio standard nel trattamento dello stesso. [...] La percentuale di minori stranieri non accompagnati pregiudicata dall'applicazione della L.

¹⁴ Cfr. L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « Minorigiustizia », 2/2010, cit., pp. 22-23.

¹⁵ Cfr. *Ivi*, pp. 23-24.

94/2009 potrà variare infatti in considerazione di interpretazioni più o meno restrittive che saranno date alle disposizioni normative in fase attuativa »¹⁶.

Da un primo studio condotto da Save the Children in alcune città italiane (Roma, Palermo, Napoli, Torino, Milano) è emersa « la fotografia di un Paese dove prassi, opinioni e filoni interpretativi sono in pieno divenire. Questa prima ricognizione conferma la frammentarietà della realtà italiana, frammentarietà da attribuire alla mancanza di un quadro coerente ed un coordinamento su scala nazionale, oltre che a problemi strutturali legati alle singole regioni e alle risposte che queste sono in grado di offrire al fenomeno dell'immigrazione »¹⁷. Nonostante ciò, sono stati segnati numerosi punti in comune, come il delinearsi di prassi connesse alla nuova legge che comportano, o comporteranno, criticità nel prossimo futuro; a tal proposito Save the Children segnala: la difformità di prassi inerenti al reato di ingresso e soggiorno illegale, contestato ai minori in alcune città ed in altre no, così come l'aggravante dell'irregolarità, mentre per la conversione del permesso di soggiorno, in alcune Questure viene applicato il regime transitorio mentre in altre no, a dimostrazione del cambiamento della condizione giuridica del minore straniero non accompagnato a seconda della città di accoglienza; un altro dato riguarda il disincentivo all'integrazione, gli allontanamenti e l'aumento di fenomeni di illegalità, causati dalla mancata conversione del permesso di soggiorno che rischia, appunto, di favorire l'emersione di fenomeni di illegalità o irregolarità. Inoltre, Save the Children segnala il dispendio di risorse umane e finanziarie in progetti di integrazione del minore straniero e il preoccupante abbassamento dell'età dei minori migranti, indotti dall'irrigidimento normativo ad intraprendere percorsi migratori in tenera età¹⁸.

Secondo Miazzi, il legislatore sembra essersi dimenticato l'esistenza dei minori e la loro specificità, avendo anche ignorato nelle nuove

¹⁶ Save the Children, *L'impatto della Legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non accompagnati: una prima rilevazione in sei città italiane*, doc. cit., pp. 4-6.

¹⁷ *Ivi*, p. 24.

¹⁸ Cfr. *Ibidem*.

disposizioni i diritti dei minori sull'accesso agli atti dell'anagrafe, alla scuola, alla salute. Egli ritiene che « la direzione intrapresa dal legislatore sia quella di attenuare fortemente, se non eliminare del tutto, quella tendenziale eguaglianza con i minori italiani che rendeva la condizione giuridica del minore straniero una felice anomalia nella disciplina dell'immigrazione »¹⁹.

6.3. Politiche e prassi di accoglienza

In base agli obblighi assunti dallo Stato Italiano, come abbiamo avuto modo di osservare nel corso del presente lavoro, il rispetto e la promozione dei diritti dei minori, così come sanciti principalmente dalla Convenzione di New York del 1989, dovrebbero costituire la base di ogni intervento a favore di ciascun minore che si trovi sul territorio italiano. Tale principio di non discriminazione si applica, quindi, anche ai minori stranieri. Come sappiamo, il superiore interesse del minore dovrebbe essere una considerazione preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori, il che comporta, conseguentemente, il dovere di ascoltare il minore e di tenere in debito conto la sua opinione. Tra gli obblighi dello Stato italiano c'è anche quello di assicurare la piena protezione di tutti i minori da ogni forma di abbandono, abuso, violenza e sfruttamento, nonché di assicurare particolare protezione ai minori temporaneamente o definitivamente privi del proprio nucleo familiare o potenziali rifugiati. Tuttavia, come osserva Save the Children in uno studio sui minori stranieri in Italia, nonostante la legislazione italiana preveda una serie di misure a favore di tali minori che si trovano sul territorio privi di un adulto di riferimento, « le misure finalizzate a disporre procedure chiare ed uniformi al fine di rendere operativo il sistema di protezione previsto dalla legge non sono

¹⁹ L. Miazzi, *Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza scomoda*, in « Minorigiustizia », 2/2010, cit., p. 27.

sufficientemente sviluppate, o danno adito ad applicazioni disomogenee sul territorio »²⁰.

Quando un minore viene rintracciato sul territorio, è previsto dalla legislazione che si effettui l'accertamento dell'identità presso le Questure e che vi sia la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Giudice Tutelare e al Comitato per i minori stranieri (tranne che il minore abbia presentato domanda di asilo). Come sappiamo, solo per il fatto di essere minore, il ragazzo ha diritto ad un permesso di soggiorno per minore età, in attesa dei risultati delle indagini familiari avviate dal Comitato, e all'accoglienza temporanea in un centro di prima accoglienza. I minori che ottengono il permesso di rimanere in Italia, come osserva Silva, vengono indirizzati in strutture che « si differenziano a seconda del livello di accoglienza offerta: a bassa soglia o di emergenza, di prima e seconda accoglienza. La bassa soglia offre accoglienza solo nelle ore notturne, mentre quelle di prima o pronta accoglienza accolgono anche nelle ore diurne, sempre però per periodi limitati; le seconde accoglienze invece offrono percorsi che possono durare fino alla maggiore età e hanno il loro fulcro nell'inserimento scolastico o professionale. L'accoglienza – continua Silva – è un obiettivo comune a tutte le tipologie, mentre l'inserimento scolastico o formativo, l'inserimento lavorativo e l'affidamento a famiglie italiane e di connazionali sono obiettivi specifici delle strutture di secondo livello»²¹. Tuttavia, come osserva Bertozzi, a causa dell'articolata normativa italiana, « questi tre livelli non sono necessariamente presenti in tutti i territori e le risposte ai bisogni dei soggetti trovano organizzazioni differenti »²².

²⁰ Save the Children, *I minori stranieri in Italia. Identificazione, accoglienza e prospettive per il futuro. L'esperienza e le raccomandazioni di Save The Children*, 2011, p. 30. Il documento si trova in www.savethechildren.it (sito consultato il 08/05/2011).

²¹ C. Silva *Il viaggio, il luogo d'arrivo e le modalità d'inserimento*, in C. Silva-G. Campani, *Crescere errando*, op.cit., p.

²² R. Bertozzi, *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati*, op. cit., p. 90. Continua Bertozzi affermando che « in alcuni contesti ad esempio, come Torino o Venezia, sembra essersi sviluppata una rete di accoglienza pluriforme, con la capacità di attivare interventi diversi a seconda dell'età del minore, del suo grado di autonomia, [...], offrendo

6.3.1. Accesso al territorio

Abbiamo visto finora che i minori stranieri non accompagnati non dovrebbero mai essere respinti all'arrivo alle frontiere o rimpatriati prima che una valutazione del superiore interesse e dei bisogni di protezione siano state effettuate per ciascun minore a livello individuale. Oltre a ciò, scrive Save the Children, « essi non dovrebbero mai essere detenuti per ragioni legate al controllo dei flussi migratori e dovrebbero permanere alla frontiera per il tempo più breve possibile, necessario alla loro provvisoria identificazione e presa in carico per assistenza immediata »²³. Eppure, come evidenzia Amnesty International, « in Italia la detenzione di minori migranti e richiedenti asilo avviene soprattutto *dopo il loro arrivo alla frontiera marittima*. La loro esistenza e condizione, tuttavia, è pressoché invisibile. Questa situazione emerge da un contesto fortemente preoccupante, i cui tratti essenziali sono la mancanza di una normativa organica sull'asilo, la scarsa trasparenza dei luoghi di detenzione, l'inadeguatezza di molti di essi e le insoddisfacenti politiche applicate alla frontiera, le quali includono prassi di detenzione generalizzata di richiedenti asilo e migranti irregolari»²⁴.

Le coste meridionali italiane, in particolare l'isola di Lampedusa, negli ultimi anni sono diventate un canale sempre più rilevante di ingresso per i minori stranieri non accompagnati; come sostiene Save the Children, il sistema di gestione dei flussi migratori misti implementato a Lampedusa tra il 2006 e il 2008, pur presentando un notevole margine di miglioramento, rappresentava un modello promettente, sia in Italia che in Europa. Ma, con l'emanazione del "pacchetto sicurezza", tale sistema di gestione dei flussi migratori in ingresso a Lampedusa ha subito una serie di mutamenti che hanno stravolto il modello basato sul soccorso, l'accoglienza,

maggiori garanzie di tutela ai più piccoli e più fragili e, agli altri, strutture ed interventi più leggeri. In altri contesti invece, le prassi di accoglienza vedono solo l'inserimento dei minori in comunità e/o centri di pronta accoglienza. [...] ».

²³ Save the Children, *I minori stranieri in Italia*, doc. cit., p. 38.

²⁴ Amnesty International, *Invisibili. Minori migranti detenuti all'arrivo in Italia*, EGA, Torino 2006, p. 15.

l'identificazione e il successivo trasferimento dei migranti nelle apposite strutture sul territorio determinando, così, gravi rischi e violazioni dei diritti dei migranti, compresi i minori²⁵. In particolare, con la trasformazione del Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA), il quale forniva assistenza immediata alle persone sbarcate sull'isola prima del trasferimento presso altre strutture, in Centro per Identificazione ed Espulsione (CIE), ha generato una serie di conseguenze negative: trattenimento dei migranti nel Centro per periodi di tempo prolungati; accesso insufficiente e inadeguato a procedure di identificazione su base individuale e a forme di protezione; insufficiente accesso a rimedi giudiziari efficaci; sovraffollamento eccessivo; peggioramento notevole delle condizioni di accoglienza del Centro; insufficienza di informazioni e assistenza legale ai migranti circa i loro diritti e la determinazione del loro status²⁶.

È da rilevare che, anche se dal maggio 2009 il CIE di Lampedusa è stato ritrasformato in un CSPA, il sistema di gestione dei flussi migratori precedentemente adottato non è stato ripristinato e, anzi, il Governo italiano ha adottato misure di rinvio forzato di diverse centinaia di migranti provenienti dalla Libia intercettati in acque internazionali; tali operazioni risultano infatti incompatibili con la normativa internazionale e nazionale vincolanti per l'Italia (per esempio, in materia di soccorso di persone in pericolo rintracciate in mare internazionale, ma anche nei confronti del divieto di *refoulement*) e, soprattutto nei confronti dei minori, tali operazioni hanno comportato una grave violazione dei principi fondamentali e di alcuni obblighi specifici relativi al rispetto e alla promozione dei diritti dei minori, vincolanti per lo stato italiano, così come sanciti dalla Convenzione ONU dell'89. Infine, lo Stato italiano ha agito in contrasto al diritto interno ed internazionale in materia di contrasto all'immigrazione irregolare, poiché non consente alle unità navali italiane di esercitare poteri

²⁵ Cfr. Save the Children, *I minori stranieri in Italia*, doc. cit., pp. 38-42.

²⁶ Cfr. *Ibidem*.

di polizia, tra i quali è compreso il rinvio di navi straniere o senza bandiera nei porti di provenienza, intercettate in acque extra-territoriali²⁷.

Nel rapporto del Gruppo CRC sul monitoraggio della Convenzione ONU, vengono evidenziate le medesime problematiche, in particolare relative al trattenimento dei minori migranti in arrivo via mare, alle condizioni di grave sovraffollamento, all'accertamento medico dell'età. Inoltre, viene segnalata la preoccupazione riguardante il trasferimento di molti minori verso strutture non destinate all'accoglienza dei minori, ma anche riguardo alle procedure di identificazione all'arrivo²⁸.

6.3.2. Prima Accoglienza

Le procedure attivate dai servizi sociali quando si presenta un minore straniero non accompagnato, come osserva Giovannetti, si articolano diversamente a seconda della condizione del minore al momento del contatto con i servizi. Per quanto riguarda il minore che si presenta, solo o accompagnato (da enti, associazioni, ecc.), all'assistenza sociale territoriale, e che risulti privo di riferimenti familiari e parentali, viene offerta la pronta e provvisoria accoglienza²⁹. « Le strutture che svolgono questo servizio rivolto a minori in situazione di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione (nelle quali il periodo massimo di permanenza è di 90 giorni) sono prevalentemente strutture del privato sociale convenzionate con l'ente locale, [...]. Per le emergenze possono, inoltre, essere attivati posti di pronta accoglienza presso comunità *ad hoc* o strutture residenziali che si siano dichiarate disponibili a riservare un limitato numero di posti a tale scopo »³⁰. L'iter di prima accoglienza procede, poi, con la segnalazione del minore accolto agli uffici competenti, l'avvio delle pratiche per la definizione dello

²⁷ Cfr. *Ibidem*.

²⁸ Cfr. Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, doc. cit., pp. 151-153.

²⁹ Cfr. M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., p. 156.

³⁰ *Ivi*, pp. 156-157.

status del minore accolto e il rintraccio dei familiari, sia in Italia che nel paese di origine.

Poi, dopo aver attivato tutte le procedure inerenti la tutela e la protezione del minore accolto e durante il periodo di permanenza nella struttura di prima accoglienza, osserva Giovannetti, « il responsabile del centro e i servizi sociali si adoperano per avviare le misure di inserimento socio-educativo: i minori vengono inseriti in corsi di alfabetizzazione o direttamente a scuola nel caso siano "molto giovani" e debbano assolvere l'obbligo scolastico. In questa prima fase, il progetto educativo di breve periodo, può includere, tra gli altri aspetti, attività sportive o ricreative per favorire la socializzazione. Purtroppo, non sempre e ovunque siamo in presenza di una progettualità ricca e strutturata, così come le comunità di pronta accoglienza si rivelano spesso inadatte e inadeguate ad affrontare la fase più delicata e difficile, durante la quale vanno impiantate le prime radici di una relazione fondamentale per il destino futuro del minore »³¹. Infatti, come evidenzia Save the Children, « in Italia il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenta ancora delle rilevanti criticità. A causa delle carenze esistenti, in particolare in alcuni territori, i minori stranieri non accompagnati subiscono una pregiudiziale violazione del loro diritto alla protezione. Di conseguenza, la maggior parte di questi minori, circa due terzi, si allontana dalle comunità di accoglienza. [...] [trovandosi] comunque privi della protezione e dell'assistenza delle quali sono titolari. Essi sono fortemente esposti a rischi di sfruttamento, soprattutto lavorativo e del coinvolgimento in attività illegali in Italia. Più in generale, le pressioni derivanti dal senso di responsabilità verso le famiglie d'origine e dalle difficoltà dell'essere soli, inducono i minori a vivere in condizioni pessime o molto precarie »³². Un'altra criticità segnalata da Save the Children, è la mancanza di una chiara distinzione a livello organizzativo tra la prima e la seconda accoglienza, « che possa delimitare nel tempo il

³¹ *Ivi*, pp. 160-161.

³² Save the Children, *I minori stranieri in Italia*, doc. cit., pp. 42-43.

periodo iniziale di presa in carico del minore, rispetto al successivo momento dell'implementazione di un percorso individualizzato di integrazione sociale. Infatti, nell'individuare e fissare gli standard d'accoglienza la normativa – nazionale e regionale – non fa una distinzione tra comunità di prima accoglienza e comunità di seconda accoglienza e ciò in base al corretto principio per cui il rispetto degli standard minimi non può subire deroghe o eccezioni giustificate dal grado di emergenza dell'accoglienza o dalla sue temporaneità. Tuttavia, è necessario che il sistema della prima accoglienza, in quanto caratterizzato dalla temporaneità della permanenza del minore, sia tenuto distinto, quanto meno a livello organizzativo, da quello tipico della comunità di seconda accoglienza »³³.

6.3.3. Seconda Accoglienza

In generale, trascorso il periodo di pronta accoglienza, se non vengono identificati i parenti e non viene disposto il rimpatrio assistito e nessuna possibilità di convivenza con connazionali è maturata, osserva Giovannetti che « viene elaborato dai servizi sociali un progetto educativo a lungo termine ed individuata la struttura di *seconda accoglienza* più idonea in base alle necessità del minore e al progetto educativo per lui formulato, nella quale il minore possa rimanere sino al raggiungimento della maggiore età ». Così come per le strutture di prima accoglienza, quella di seconda accoglienza sono prevalentemente strutture per minori di tipo educativo e familiare, gestite dal privato sociale e convenzionate con l'ente locale. Come evidenzia Giovannetti, « in questa fase l'accompagnamento educativo si struttura intorno ai percorsi formativi e lavorativi strettamente discendenti/dipendenti dalle offerte territoriali: i percorsi di formazione (nelle scuole, nei centri territoriali permanenti o nei centri di formazione professionale), le borse lavoro o i contratti di apprendistato rappresentano le offerte maggiormente utilizzate dai servizi per l'integrazione dei minori soli. Le diverse realtà territoriali si contraddistinguono, inoltre, per il maggiore o

³³ Save the Children, *Dossier Minori Stranieri*, doc. cit., p. 6.

minore coinvolgimento/partecipazione del minore alla delineaazione del percorso di integrazione sociale e per il rapporto più o meno strutturato e continuativo con gli assistenti sociali »³⁴. Secondo Giovannetti, tutti questi elementi condizionano e determinano l'esito del percorso, divenendo fondamentali nel garantire la permanenza in Italia del minore al raggiungimento della maggiore età e rappresentando l'unica concreta alternativa alle attività illegali.

Facendo riferimento allo studio effettuato da Rita Bertozzi nel 2005, possiamo evidenziare, infine, che le politiche sociali nei confronti dei minori stranieri non accompagnati si concentrano su tre ambiti di intervento: accoglienza, rimpatrio, integrazione³⁵:

a) Dal punto di vista dell'accoglienza, in quasi tutte le città analizzate sono state attivate strutture di pronto intervento o di pronta accoglienza, così da offrire una risposta immediata nel momento del rintracciamento o presentazione sul territorio di tali minori. La presa in carico da parte delle istituzioni, comporta l'erogazione di servizi di assistenza basilari, come pasti, vestiti e docce, e la collocazione temporanea in strutture di accoglienza. Nei contesti in cui l'offerta è più differenziata, le politiche di accoglienza variano a seconda dell'età, ma nella maggior parte dei casi, non vengono attuate politiche differenziate e l'accoglienza in comunità è la risposta più diffusa.

b) Nell'ambito del rimpatrio assistito, si nota una maggiore differenziazione delle politiche sociali, anche se, complessivamente, il rimpatrio risulta poco praticato e incontra molte difficoltà di attuazione.

c) Il terzo ambito di intervento, relativo all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, è quello nel quale gli interventi vedono la principale collaborazione tra soggetti pubblici e privato sociale. Gli

³⁴ M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta*, op. cit., p. 162.

³⁵ Cfr. R. Bertozzi, *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati*, op. cit., pp. 234-236.

interventi si strutturano intorno ai percorsi formativi e lavorativi che possono intraprendere i minori, in virtù della loro regolarizzazione ma soprattutto dell'offerta territoriale. Anche nei confronti dell'integrazione, sono soprattutto i contesti dove è più radicato un lavoro di rete tra soggetti diversi che i minori possono usufruire di percorsi di formazione, borse di lavoro o contratti di apprendistato, con successivi inserimenti lavorativi, che rendono più probabile la possibilità di permanenza in Italia alla maggiore età. Ovviamente dobbiamo ricordare che questo studio risale al 2005; con l'emanazione della legge 94/2009 le condizioni per la permanenza in Italia alla maggiore età, come abbiamo visto, sono state rese più vincolanti. A tal proposito, la maggior parte delle politiche locali affronta il tema dei neomaggiorenni costituendo progetti ponte che garantiscano un accompagnamento dei ragazzi verso l'autonomia (abitativa e lavorativa).

In relazione alla compresenza di attori pubblici e di privato sociale, Bertozzi evidenzia che « i contesti dove si coniuga una forte governance dell'Ente locale con un'ampia collaborazione con gli attori di privato sociale sembrano caratterizzarsi per una maggiore efficacia, una maggiore capacità di affrontare il mutamento del fenomeno e una maggiore diversificazione dei tipi di intervento. [...] Viceversa, nei contesti nei quali il ruolo dell'Ente locale è debole, come a Bari, Napoli e Roma, e il privato sociale assume una posizione centrale, si evidenziano certamente buone risposte concrete ai bisogni dei minori. Tuttavia nel tempo non si struttura una tutela efficace dei diritti dei soggetti e non emergono soluzioni che prendano in carico il minore in maniera completa, dato l'insufficiente coinvolgimento di attori istituzionali. In sostanza, il privato sociale finisce per assolvere una funzione di supplenza, non riuscendo a produrre politiche organiche e a portare il sistema fuori dalla logica dell'emergenza »³⁶. Bertozzi evidenzia, inoltre, una differenziazione geografica tra le politiche attivate dai Comuni del Centro-Nord, che mostrano un'attenzione maggiore rispetto ai Comuni del Sud ai mutamenti della domanda sociale.

³⁶ *Ivi*, pp. 245-247.

6.4. Verso una pedagogia interculturale

Nelle pagine che seguono, il discorso sull'accoglienza dei minori immigrati viene sviluppato secondo il tema, non più "nuovo", ma necessario e, oggi più che mai, attuale, della pedagogia e dell'educazione interculturale. Tema che, dagli anni Ottanta del secolo passato, è legato, come denota Silva, « al riconoscimento dei bisogni sociali e culturali emersi in seguito alla stabilizzazione degli immigrati provenienti da paesi extraeuropei nei paesi di approdo e, in particolare, alla presenza dei loro figli nelle strutture educative »³⁷. Tuttavia, come osservava Demetrio nel 1992, « prima dell'incremento di cittadini immigrati provenienti dai Paesi extracomunitari di questi ultimi anni, ben pochi, nella scuola e altrove, conoscevano la nozione di pedagogia interculturale. Eppure, indipendentemente dal rapporto con i problemi sociali, economici, giuridici che ogni processo migratorio reca con sé, il mondo dell'educazione scolastica, già nei suoi orientamenti didattici, era chiamato ad occuparsi di altre culture; al fine di favorire nei giovani apprendimenti ispirati ai principi dell'educazione alla pace, alla solidarietà e convivenza tra i popoli, alla reciproca tolleranza e comprensione. L'incontro con le cosiddette "nuove differenze" – continua Demetrio – ha reso attuali questi temi di alto valore pedagogico; perché il bambino, o l'adulto di altra lingua o etnia, *materializza* l'urgenza di occuparsi di loro »³⁸.

Accanto al fenomeno dell'immigrazione, divenuto realtà strutturale della nostra era e produttore di cambiamenti sociali irreversibili, si pone un altro aspetto della sfida interculturale, ovvero l'intensificarsi dei rapporti sociali, culturali ed economici dovuti ai processi di mondializzazione, i quali sollevano, come afferma Silva, l'esigenza di un dialogo tra l'Occidente e il resto del mondo, fondato su una nuova modalità di

³⁷ C. Silva, *Educazione interculturale: modelli e percorsi*, Edizioni Del Cerro, Pisa 2002, p.21.

³⁸ D. Demetrio-G. Favaro, *Immigrazione e pedagogia interculturale. Bambini, adulti, comunità nel percorso di integrazione*, La Nuova Italia, Firenze 1992, p. 28.

conoscere³⁹. Oltre a questi due aspetti caratterizzanti le società attuali, secondo Genovese ci sono altri « fattori “endogeni” »⁴⁰ che comportano uno sviluppo delle società in senso multiculturale, indipendentemente dai fenomeni migratori e dalla presenza degli immigrati nel nostro paese. Tali fattori sono⁴¹: innanzitutto, come abbiamo già accennato, la globalizzazione dei mercati, con l'internazionalizzazione dei rapporti economici, sociali e culturali, e con lo spostamento di enormi quantità di merci, mezzi di produzione, capitali e persone da un paese all'altro, e da un continente all'altro; gli stili di vita e di consumo che prevalgono nelle società ricche e che spesso sono imitati anche in altri contesti; la crescita del turismo e delle comunicazioni di massa che allarga le possibilità di interazioni e ci fa diventare spettatori di fatti che si svolgono sull'intero globo. Oltre a questi fattori, continua Genovese, contribuisce anche l'andamento demografico in atto e annunciato per i prossimi decenni, con forti differenziazioni fra paesi e continenti; ma anche la distribuzione della ricchezza nel mondo e, infine, l'avanzata dei processi di integrazione economica e politica fra i diversi stati⁴².

È proprio in questo scenario complesso che, come afferma Franco Cambi, « l'intercultura – come modello teorico, come obiettivo storico-sociale e come fascio di tecniche operative – ci sta, oggi, di fronte sia come compito sia come sfida. O meglio: come un compito che sfida abiti mentali, pregiudizi, canoni cognitivi e assiologici e ci conduce *oltre* le identità, pur non negandole, e verso un universo logico-epistemico ed etico costruito sull'incontro, il dialogo, il *métissage*. Ci conduce verso un orizzonte nuovo di vita, di relazione, di scambio in cui la regola è porsi *con* gli altri, accordarsi *insieme* e far maturare *spazi comuni*, [...] »⁴³. Tale orizzonte dell'intercultura ci è imposto proprio dall'attuale società globalizzata e

³⁹ Cfr. C. Silva, *L'educazione interculturale*, op. cit., pp. 59-60.

⁴⁰ A. Genovese, *Per una pedagogia interculturale. Dalla stereotipia dei pregiudizi all'impegno dell'incontro*, Bononia University Press, Bologna 2003, p. 6.

⁴¹ Cfr. *Ivi*, pp. 7-9.

⁴² Cfr. *Ibidem*.

⁴³ F. Cambi, *Incontro e dialogo*, op. cit., p. 7.

multiculturale e, a sua volta, si impone come uno dei dispositivi pedagogici-chiave del nostro tempo. Secondo Cambi, « l'intercultura è sì sfida che ci raggiunge dalle società multiculturali, ma è anche compito pedagogico che ci è rilanciato dai nuovi canoni di cui la pedagogia è alla ricerca e che sta faticosamente trovando. Intercultura, ecologia, solidarietà sono i suoi fattori, oggi, forse più preziosi »⁴⁴.

Quindi, possiamo sostenere, a ragione, che l'intercultura si propone come una risposta auspicabile nei confronti delle trasformazioni attuali, giacché, come nota Francesca Gobbo, e come vedremo in seguito, « tale risposta privilegia l'attenzione alla diversità culturale e promuove una cultura del rispetto e della valorizzazione dell'*altro*, che mira a favorire la comprensione reciproca e a costruire relazioni interpersonali e intergruppo quanto più possibile armoniose »⁴⁵. Secondo Gobbo, nell'ambito del processo formativo in senso lato, l'intercultura assume anche l'obiettivo, oltre a quello della reciproca conoscenza, di realizzare una società futura dove sia possibile vivere legittimamente i vari aspetti della diversità. Credere in questo progetto, secondo la studiosa, significa, da un lato, stabilire relazioni con persone che hanno origini differenti dalle nostre, e tutto ciò che queste comportano, in un'ottica di arricchimento; dall'altro, significa situare tale riconoscimento, culturale e politico, nel quadro di quello, politico e culturale, che riguarda la domanda di giustizia e di solidarietà da parte delle minoranze, trovando risposte che non siano esclusivamente legate al tema dell'emergenza⁴⁶.

Con l'avvento dell'intercultura, secondo Cambi si delinea una rottura, un congedo, definitivo e totale, rispetto all'etnocentrismo; si tratta, così, di assumere una visione "laica" della cultura e della convivenza sociale, in cui diversità e universalità sono strettamente legate e si inscrivono in una prospettiva dinamica, qual è la realtà umana, il cui valore

⁴⁴ *Ivi*, p. 8.

⁴⁵ F. Gobbo, *Pedagogia interculturale. Il progetto educativo nelle società complesse*, Carocci, Roma 2000, pp. 9-10.

⁴⁶ Cfr. *Ivi*, pp. 10-11.

è universale proprio perché contempla al suo interno la diversità⁴⁷. Ma, come sostengono Demetrio e Favaro, affinché la strategia dell'interculturalità diventi un terreno fertile, è necessario che ciascuno si spogli, almeno un poco, dall'ossessione di appartenere "in primo luogo" all'una o all'altra cultura, etnia o tradizione religiosa⁴⁸.

Milena Santerini, afferma che « nella realizzazione, sul piano educativo e didattico, dei principi interculturali, il dilemma tra universalismo e relativismo, tra superiorità o uguaglianza delle culture è riemerso sistematicamente, mentre si susseguivano gli orientamenti nell'una o nell'altra direzione »⁴⁹. Le fasi attraversate dall'educazione interculturale nelle scuole occidentali negli ultimi decenni, sono passate da un approccio di tipo *assimilazionista*, connotato, come osserva Biagioli, « da una scarsa attenzione ai valori, esperienze, conoscenze, possedute dai nuovi arrivati, in modo che la cultura minoritaria fosse fagocitata dalla cultura dominante »⁵⁰, ad un approccio di tipo *multiculturale*, in cui viene operato un ripensamento radicale del modello educativo, grazie alla crescente presenza degli alunni stranieri nell'ordine scolastico, scoprendo così il pluralismo etnico-culturale nell'educazione umana. In questa fase, osserva ancora Biagioli, « s'indaga sull'*eterocentrismo*, che ammette l'esistenza di altre culture, ma pone l'accento sulla supremazia della cultura occidentale. Ad esso si affianca una corrente *isolazionista* che valorizza le culture di minoranza, ma attraverso attività distinte e separate »⁵¹. Infine, si è giunti all'*interculturalismo*, con la corrente *compensatoria* che insiste, in modo particolare, sullo svantaggio affliggente gli alunni non autoctoni, soprattutto di tipo linguistico, per esplorare strategie atte ad assicurare loro uguali possibilità di riuscita

⁴⁷ Cfr. F. Cambi, *Intercultura: fondamenti pedagogici*, Carocci, Roma 2001, p. 15.

⁴⁸ Cfr. D. Demetrio-G. Favaro, *Didattica interculturale*, Franco Angeli, Milano 2002, p. 26.

⁴⁹ M. Santerini, *Educare alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione*, Carocci, Roma 2002, p. 122.

⁵⁰ R. Biagioli, *La pedagogia dell'accoglienza. Ragazze e ragazzi stranieri nella scuola dell'obbligo*, ETS, Pisa 2008, p. 35.

⁵¹ *Ibidem*.

scolastica⁵². In particolare, è da rilevare che « l'educazione interculturale non si affanna a mettere in rilievo la diversità culturale, ma fa in modo che questa non costituisca un ostacolo tale da bloccare l'interazione sociale. Essa si pone in una prospettiva di tempo aperta e di progressione cumulativa e si ricollega al problema della presenza dell'altro nella continuità dell'esistenza quotidiana; in questo senso essa implica un coinvolgimento personale verso l'altro non solo a livello emotivo, ma anche a livello riflessivo, razionale, valutativo, operativo. [...] L'educazione interculturale va vista come una finalità educativa generale, la sola capace di dare senso e significato, in termini di intenzionalità educativa e di prescrittività operativa, ad ogni progetto pedagogico che voglia superare la dimensione descrittiva propria della multiculturalità del presente »⁵³.

6.5. L'incontro con l'altro

Prima di parlare di “incontro”, dobbiamo fare una premessa sull'attuale idea di appartenenza⁵⁴, la quale, nelle società globalizzate in cui viviamo, si è fatta problema, poiché, come evidenzia Cambi, « essere cittadini di una comunità etnica, nazionale, culturale, religiosa non è più *il* fattore determinante per fissare l'identità dei soggetti, culturalmente intesi. Lo è stato fino a ieri, ma oggi non lo è più »⁵⁵; il “chi siamo noi” e “chi sono

⁵² Cfr. *Ibidem*.

⁵³ R. Biagioli, *Educare all'interculturalità. Teorie, modelli, esperienze scolastiche*, Franco Angeli, Milano 2005, p. 28.

⁵⁴ Cambi definisce l'appartenenza come un “avere radici”, cioè, « far parte di una terra-storia e in essa collocare il proprio sé, che da lì trae orientamento e senso, ma anche identità e forza. [...] Certo l'appartenenza svolge a livello sociologico e psicologico un ruolo fondamentale: dà sicurezza all'io, ne fissa i confini, ma anche l'identità; [...]. Qui sta la forza dell'appartenenza: toglie l'io dalla *conditio* di vuoto, di erranza, di precarietà e lo rafforza con un fascio di verità forti anche perché vissute in comune. Ma qui sta anche la sua debolezza, stanno le sue debolezze: ogni appartenenza è ritualistica e pertanto irrazionale; è tendenzialmente totalitaria; è omologante e fa leva proprio sull'omologazione; sta contro l'individuo, il dissenso, la critica, la scelta/ responsabilità, il pluralismo/tolleranza, ecc. che sono un po' i Valori-chiave del Moderno », (F. Cambi, *Intercultura*, op. cit., p. 90).

⁵⁵ F. Cambi, *Incontro e dialogo*, op. cit., p. 11.

io” in questo mondo, osserva Genovese, devono fare i conti con una realtà complessa che ha esteso i propri confini e incrementato considerevolmente gli incontri⁵⁶. Nelle società odierne si affermano connotati che vanno oltre il legame con la propria terra: la capacità di abitare il pluralismo, la disponibilità al confronto, la volontà di incontro e dialogo, l’ottica di ricostruzione delle identità e di ricostruzione costantemente aperta. Si tratta, sostiene Cambi, di un’innovazione planetaria « che reclama anche e soprattutto un mutamento di mentalità. Anzi, l’acquisizione di una mentalità nuova, disposta oltre l’appartenenza e aperta al valore del confronto, del dialogo, dell’intesa. Dispositivi, però, tutti da costruire, *in interiore homine* e nella vita sociale. Da qui il ruolo dell’educazione e della formazione, che risulta essere il *solo* mezzo per oltrepassare l’appartenenza, i suoi pregiudizi, le sue autosufficienze, le sue chiusure e per inoltrarci nello spazio del pluralismo, di socializzazione integrata e dialettica, di identità non dogmatica né autosufficiente »⁵⁷, altrimenti, come sostiene Genovese, quando il peso delle appartenenze diventa preponderante nella costruzione della propria identità, si crea una situazione di chiusura e di implosione dei riferimenti e dei valori che spingono a una contrapposizione radicale con gli “altri” rendendo difficile l’individuazione di elementi intorno a cui possa crearsi una relazione/confronto⁵⁸.

A tal proposito, evidenzia Gobbo, « il discorso pedagogico interculturale in Italia e in Europa, proprio perché inizialmente parte dalla questione dell’immigrazione e della presenza di alunni immigrati, o figli di immigrati, si incardina sul tema dell’*alterità* – alternativamente espresso con i termini diversità, e differenza. In realtà, la dimensione dell’alterità è sempre stata presente in ogni società attraverso le differenze di genere, di età, di classe sociale, di fede, di lingua o di origine »⁵⁹. Ma, osservano Demetrio e Favaro, l’*estraneità* di tipo etnico di cui ogni straniero è

⁵⁶ Cfr. A. Genovese, *Per una pedagogia interculturale*, op. cit., p. 143.

⁵⁷ F. Cambi, *Incontro e dialogo*, op. cit., pp. 11.

⁵⁸ Cfr. A. Genovese, *Per una pedagogia interculturale*, op. cit., p. 150-151.

⁵⁹ F. Gobbo, *Pedagogia interculturale*, op. cit., p. 46.

evocatore, assume una forma *sui generis*, poiché costui è, inconsciamente, evocatore di *morte, perdita e cambiamento*. Le difese nei suoi confronti possono diventare facilmente offese; proprio perché si presenta con i caratteri della similitudine, è percepito come ambiguo, subdolo e pericoloso, minaccia i nostri *luoghi*, i nostri *linguaggi*, i nostri *punti di riferimento*, ovvero le tre aree cruciali, identitarie, della vita di ciascuno. Per tali motivi, continuano Demetrio e Favaro, ciascuno reagisce e agisce a proprio modo dinanzi a chi si è imposto con la sua presenza, fisica e mentale. Per tali motivi, la presenza degli stranieri si mostra come uno dei più grandi inviti all'autoeducazione di sé che la storia, pedagogica e non, abbia, negli ultimi decenni, conosciuto, giacché ci stimolerebbe a migliorarci, conoscerci, interrogarci⁶⁰.

Al centro di questo progetto di convivenza tra individui, etnie, fedi, nazioni ecc., asserisce Cambi, troviamo ciò che Matilde Callari Galli ha definito « lo spazio dell'incontro »⁶¹, ovvero, lo spazio costituito e regolato dall'intercultura che, procedendo oltre la multiculturalità, vuole costituire un luogo di dialogo, di confronto, di reciproca intesa, con chi consideriamo “diverso” da noi. Ed è uno spazio pedagogico, per il quale ci si deve formare e che nasce da un impegno educativo nelle diverse comunità. Lo spazio dell'incontro, continua Cambi, è un luogo complesso e tensionale, vissuto da modelli culturali plurali, carico di tensioni tra identità e appartenenze, anche per la sfida dell'alterità che ogni cultura rappresenta per le altre; « è uno spazio in cui *stanno* sì identità plurali, ma che devono lì incontrarsi, e lo devono in quanto fisicamente lo abitano e mentalmente vengono a costituirlo; è, ancora, uno spazio sia fisico sia interiore e che, proprio per questo, è sempre in via di costruzione e intensamente dinamico; è, infine, uno spazio in cui si deve e si può *programmare* l'incontro »⁶².

⁶⁰ Cfr. D. Demetrio-G. Favaro, *Immigrazione e pedagogia interculturale*, op. cit., p. x.

⁶¹ M. Callari Galli, *Lo spazio dell'incontro*, Meltemi, Roma 1996.

⁶² F. Cambi, *Incontro e dialogo*, op. cit., p. 16.

Quindi, costruire lo spazio dell'incontro si presenta, nell'attuale società globalizzata, come un compito urgente e prioritario.

Proprio per questi motivi, Cambi analizza a fondo lo spazio dell'incontro, mettendone a nudo i dispositivi che lo costituiscono⁶³:

a) *Lo sguardo da lontano*: è il primo dispositivo che dà il via alla costruzione dello spazio dell'incontro. Si tratta, soprattutto, di un atteggiamento caratterizzato dal superamento dell'assolutezza della propria cultura per aprirsi al contatto con le altre culture. Pertanto, Cambi sostiene che « la struttura dello “sguardo da lontano” è incardinata sul *relativismo*, sulla *tolleranza*, poi sull'*ascolto/dialogo*, e nasce da un distacco dal proprio sé, dai propri pregiudizi per entrare nel circuito della *nuova identità*, dialogica e orientata all'incontro »⁶⁴. La natura di questo dispositivo è problematica, dal momento che fa percepire l'altro come un problema, ma è anche costruttiva, poiché va a costruire uno spazio ascolto, dialogo, incontro. Affinché tale sguardo si avvicini all'intercultura, sarà necessario che ogni cultura faccia un grande lavoro su se stessa e sulle proprie persone, conducendole verso la comprensione che tutti apparteniamo alla medesima umanità.

b) *L'ottica dell'alterità*: con questo dispositivo, indispensabile per costituire e preservare lo spazio dell'incontro, siamo un passo avanti rispetto allo sguardo da lontano, poiché si cerca di abbandonare ogni etnocentrismo per farsi attraversare da modelli culturali diversi dai nostri e capaci, per usare le parole di Franco Cambi, « di produrre la *revisione dell'identità* e l'*avvicinamento alle differenze*, in modo che queste ultime vengano a porre-in-questione le stesse identità, ma arricchendole e potenziandole con *altre* ottiche, *altre* prospettive valoriali, *altri* principi »⁶⁵. È importante essere consapevoli, come illustra Vanna Boffo, che nelle società complesse in cui viviamo, « la formazione dell'uomo *alla*

⁶³ Cfr. F. Cambi, *Incontro e dialogo*, op. cit., pp. 13-22.

⁶⁴ *Ivi*, p. 19.

⁶⁵ *Ivi*, p. 21.

complessità e *nella* complessità significa richiamare il *sensu del noi* al posto del senso dell'io o del tu. Educar-*si alla comprensione del noi* significa aprir-*si* all'altro. Il noi non esclude, ma aggrega. Il noi e non il loro. [...] Tuttavia, il principio del *noi* associato alla visibilità di un *tu* ci può consegnare un senso dell'alterità che, altrimenti, si smarrirebbe, lasciandoci orfani dell'umanità che, da sola, dovrebbe farci presente che l'altro è in noi e noi siamo l'altro »⁶⁶.

c) *La decostruzione*: per capire tale dispositivo è necessario premettere che « decostruire significa *riconoscere i presupposti* (di un'identità, di un ragionamento, di un testo), *smascherare i pregiudizi*, *porre in luce gli impensati* e, pertanto, aprire l'identità alla differenza, affermare la possibilità della differenza e dell'incontro con essa (qualunque essa sia e in qualsiasi modo si presenti) »⁶⁷. Per tali motivi si presenta come un dispositivo che va a costituire il prospettato spazio dell'incontro, il quale dovrà essere caratterizzato, come abbiamo visto, dalla convivenza tra culture diverse e fondato non solo sulla tolleranza, ma anche, e soprattutto, sul reciproco scambio. Questo dispositivo, sostiene Cambi, vale per tutti, e in particolare, per coloro che accolgono, che stanno dentro la cultura dominante; infatti « è più difficile de-costruirsi partendo da una posizione di dominio, ma è – proprio per questo – assolutamente necessario »⁶⁸.

d) *L'ascolto/dialogo/conversazione e l'etica della comunicazione*: appropriandosi dei precedenti dispositivi, da padroneggiare in un ottica sempre dialettica e mai gerarchica, si giunge alla forma più autentica di spazio dell'incontro tramite l'elaborazione di dimensioni di ascolto, dialogo e conversazione, per dare vita ad una comunicazione reciproca e, viceversa, ad una reciproca comprensione. Poiché vivere lo

⁶⁶ V. Boffo-F. Torlone (a cura di), *L'inclusione sociale e il dialogo interculturale nei contesti europei. Strumenti per l'educazione, la formazione e l'accesso al lavoro*, Firenze University Press, Firenze 2008, p. 10.

⁶⁷ F. Cambi, *Incontro e dialogo*, op. cit., p. 22-23.

⁶⁸ *Ivi*, p. 24.

spazio dell'incontro, così come è stato descritto, significa riconoscersi come tutti appartenenti alla stessa umanità, anche intrisa di culture diverse.

Scomponendo tale dispositivo, osserviamo grazie a Cambi che «l'ascolto è disporsi a ricevere le ragioni dell'altro e a coglierne le radici. Il dialogo è comunicazione reciproca. La conversazione è dialogo costruttivo di spazi d'intesa comune e di un comune *ethos* di comunicazione e di convivenza. Nel dispositivo-dialogo – continua Cambi – sta al centro l'etica della comunicazione [...] [nella quale] la comunicazione stessa si fa *regola e valore*, anzi diviene *fine e mezzo* »⁶⁹. Tramite questo dispositivo viene a nascere una comunità fatta di persone disposte ad entrare in contatto e ad intendersi tramite un discorso razionale, grazie ai quali prende corpo quella che Cambi definisce « “comunità ideale della comunicazione” che è la vera comunità democratica capace di dar vita a valori di giustizia, di solidarietà, di corresponsabilità »⁷⁰. Diventa fondamentale essere consapevoli che senza questo dispositivo non verrebbe a costituirsi lo spazio dell'incontro, proprio perché in questo vengono a concretizzarsi gli altri precedentemente descritti.

Tuttavia, tale dispositivo, deve essere presente non solo nell'incontro tra persone provenienti da culture/mondi diversi, ma anche tra persone facenti parte della medesima cultura, soprattutto occidentale, poiché, sostiene Boffo, « il dialogo interculturale è per tutti *noi* che manchiamo di similarità all'altro; in tal senso ognuno è diverso dall'altro, ogni soggetto/individuo/persona è differente. Ogni abitante delle società occidentali, globalizzate e ad alta densità comunicativa, è diverso, l'uno dall'altro, anche se uguale, simile per la stessa umanità che contraddistingue tutti gli esseri umani. I diversi siamo noi e il bisogno di dialogo sociale e di inclusione ce lo dimostra ogni giorno. [...] La comunicazione, allora, non è solamente scambio di informazioni, ma diviene relazione fra soggetti e ponte fra legami e rapporti fra gli uomini. Il dialogo, la parola, l'uso della lingua e delle lingue divengono strumenti per *formarsi* ad essere e non solo

⁶⁹ *Ivi*, p. 25.

⁷⁰ *Ivi*, p. 26.

ad esistere. Comunicare diviene la *dialogica* strumentale per dir-*si* come soggetti degni di affermare i diritti all'esistenza più dignitosa »⁷¹.

Nell'attuale situazione di moltiplicazione delle interdipendenze appare cruciale, come sostiene Edgar Morin, « il problema della comprensione »⁷². Secondo l'autore, « la coscienza di essere solidali nella vita e nella morte dovrebbe ormai legare gli umani gli uni agli altri. Tuttavia, l'incomprensione permane generale. [...] Educare per comprendere la matematica o una qualsiasi disciplina è una cosa; educare per la comprensione umana è un'altra. Si ritrova qui – secondo Morin – la missione propriamente spirituale dell'educazione: insegnare la comprensione fra gli umani è la condizione e la garanzia della solidarietà intellettuale e morale dell'umanità »⁷³. Infatti, come rileva Genovese, « mentre l'esperienza umana si “localizza” sempre di più, frantumandosi in una molteplicità di tensioni, punti di osservazione, bisogni e richieste e scelte, da quella stessa esperienza nasce e ci viene proposto il senso di un nuovo universalismo che si sta realizzando a vari livelli e in diverse forme: il fenomeno della globalizzazione rende il rapporto con l'altro decisamente “invasivo e invadente”. Noi finiamo, nostro malgrado, per vivere nell'altro: in quanto (parte della) società “forte” ci intromettiamo nella vita dell'altro, la trasformiamo radicalmente e creiamo spinte all'omologazione degli atteggiamenti e dei comportamenti. Quella stessa esperienza che fa nascere la “localizzazione” dei processi e delle idee, porta dentro di sé, attraverso la globalizzazione, il virus della omologazione e della uniformità »⁷⁴. Secondo l'autore, la differenza, nella prospettiva interculturale, diventa una categoria che non distingue più, in maniera netta, soltanto il “noi” dal “loro”, ma si

⁷¹ V. Boffo-F. Torlone (a cura di), *L'inclusione sociale e il dialogo interculturale nei contesti europei*, op. cit., p. 11.

⁷² E. Morin, *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001, p. 97.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ A. Genovese, *Per una pedagogia interculturale*, op. cit., pp. 173-173.

insinua anche dentro il “noi” e dentro il “loro”, problematizzando categorie e mondi apparentemente coesi in senso monoculturale e unitario⁷⁵.

L’indicazione che ci mostra Morin è quella di « connettere l’etica della comprensione fra persone con l’etica dell’era planetaria, che richiede di mondializzare la comprensione. [...] Le culture devono imparare le une dalle altre, e l’orgogliosa cultura occidentale, che si è posta come cultura che insegna, deve anche diventare una cultura che impara. Comprendere è anche, continuamente, apprendere e ri-apprendere »⁷⁶.

6.6. Intercultura e scuola

La questione dell’intercultura, come abbiamo indicato nelle pagine precedenti, riguarda tutti gli ambiti della cultura e non solo il mondo della scuola, anche se, quest’ultima, come osserva Silva, « vi è maggiormente coinvolta a causa dell’eterogeneità linguistica e culturale degli allievi che caratterizza ormai tutte le fasce della scuola italiana, ma che si presenta in misura assai rilevante nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo »⁷⁷. Ma prima di analizzare la suddetta questione, nello specifico ambito scolastico, possiamo evidenziare, secondo le parole di Demetrio, che la pedagogia interculturale, nell’intento di far incontrare etnie diverse e di far conoscere i valori delle altre identità etno-linguistiche, si muove su due fronti: « da un lato è attenta alla *riuscita scolastica* di chi è potenzialmente a rischio, dall’altro, alla *riuscita* del più complesso processo di integrazione culturale»⁷⁸. Secondo l’autore, possiamo parlare di « *integrazione riuscita* », cui la scuola può dare un fondamentale contributo, nel momento in cui il soggetto, adulto o bambino, riesce a conciliare, integrare, mediante le due culture scoprendo che questa « *biculturalità* » non lo penalizza, ma lo

⁷⁵ Cfr. *Ibidem*.

⁷⁶ E. Morin, *I sette saperi necessari all’educazione del futuro*, op. cit., pp. 107-108.

⁷⁷ C. Silva, *Educazione interculturale*, op. cit., p. 143.

⁷⁸ D. Demetrio-G. Favaro, *Immigrazione e pedagogia interculturale*, op. cit., p. 27.

difende, ed anzi ne accresce il successo⁷⁹; in tal modo il soggetto, osserva Genovese, « costruisce la consapevolezza di sé, oltre che attraverso una serie di relazioni con gli “altri”, anche con un passato collettivo che può lasciare tracce e segni eloquenti [...] [poiché] gli elementi considerati fondamentali nella costruzione identitaria non sono mai da una volta per tutte e non possono essere considerati assoluti nella definizione dell’identità: l’identità non è un dato immutabile; al contrario, si costruisce e si modifica durante l’esistenza stessa degli individui e dei gruppi »⁸⁰.

Come spiega Demetrio, la pedagogia interculturale si occupa, in primo luogo, di disporre le condizioni più favorevoli « all’*integrazione* e all’*interazione* fra mondi di diversa origine e tradizione etnica »⁸¹; si occupa, quindi, di facilitare la conoscenza reciproca e, come abbiamo visto, la disponibilità allo scambio e all’incontro, ma anche il « *cambiamento* » di chi ospita e di chi è ospitato. Quindi, continua Demetrio « l’integrazione per la pedagogia interculturale è un processo a due vie e questo orientamento si prefigge di individuare le azioni educative più idonee a fare in modo che l’ospite (“l’altro”) possa essere posto in situazioni di vantaggio. Tali da ridurre i fattori-rischio di una sempre possibile *dis-integrazione*; che si verifica allorquando il soggetto non può mantenere un legame “totale” con la propria appartenenza etnica, perché la sua vita si muove, e si esprime, in un nuovo territorio e *non vuole*, contemporaneamente, apprendere quanto gli si chiede di imparare. [...] Per diventare “cittadini stranieri” o neoautoctoni, per integrarsi, è necessario, da un lato, rinunciare a parti di sé, dall’altro, poter fruire di mezzi di accoglienza adeguati »⁸². Ecco che la scuola, e le altre strutture educative, si presentano come un formidabile strumento pedagogico per l’inserimento, offrendo al soggetto la possibilità di acquisire ciò che gli è indispensabile per essere accettato e riconosciuto, secondo il termine usato da Demetrio, come « neoautoctono ». Inoltre, sostiene Cambi,

⁷⁹ Cfr. *Ibidem*.

⁸⁰ A. Genovese, *Per una pedagogia interculturale*, op. cit., pp. 151-152.

⁸¹ D. Demetrio-G. Favaro, *Immigrazione e pedagogia interculturale*, op. cit., p. 28.

⁸² *Ivi*, p. 29.

la scuola è, soprattutto, « un'agenzia di socializzazione e inculturazione primaria, aperta a tutti, dove tutti collaborano (e *devono* collaborare), che agisce per un tempo assai lungo sui soggetti e li introduce a un'assimilazione riflessiva (e critica) della cultura e delle culture »⁸³. Non va, comunque, dimenticato che in tale processo rientra anche l'educazione dell'autoctono verso l'integrazione del nuovo venuto. Ma, soprattutto, come sostiene Morin, « l'educazione dovrebbe comprendere un insegnamento primario e universale che verta sulla condizione umana. Siamo nell'era planetaria; un'avventura comune travolge gli umani, ovunque essi siano: devono riconoscersi nella loro comune umanità, e nello stesso tempo devono riconoscere la loro diversità, individuale e culturale »⁸⁴.

Come abbiamo visto poco fa, la pedagogia interculturale lavora anche per l'*interazione* tra le culture, oltre che per l'integrazione. Compito dell'interazione sarà, allora, quello del riconoscere « il ruolo ineliminabile delle differenze. Questo orientamento pedagogico – osserva Demetrio – mentre vuole facilitare il sorgere di nuovi ordini psicologici, sociali, economici, urbani all'insegna dei *diritti comuni*, non può esimersi pertanto dal farsi patrocinatore di un'attenzione per le alterità, per il rispetto delle tradizioni che accettino, senza isolarsi condannandosi così all'autoesclusione, di convivere con quelle del Paese con cui esse progressivamente si radicano. Compito della pedagogia interculturale è, in tal caso, quello di fare in modo che culture diverse *convivano senza ignorarsi* [...] [poiché] l'interazione non è semplice tolleranza »⁸⁵.

Giunti a tal punto, e per andare in direzione di un'applicazione pratica di tale prospettiva teorica, evidenziamo, ancora con le parole di Demetrio che, « la pedagogia interculturale per legittimarsi, ha bisogno di mostrarsi in grado di cambiare lo stato delle cose e quindi di proporsi dotata di un assetto metodologico e didattico per la declinazione, nella scuola, di

⁸³ F. Cambi, *Incontro e dialogo*, op. cit., p. 109.

⁸⁴ E. Morin, *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, op. cit., p. 47.

⁸⁵ D. Demetrio-G. Favaro, *Immigrazione e pedagogia interculturale*, op. cit., pp. 30-31.

momenti di integrazione e di interazione »⁸⁶. A tal proposito, Cambi riconosce che anche in Italia, come altrove, la scuola si è mossa per prima, con impegno, passione e responsabilità teorica e strategica, non appena si è prospettata la società multietnica. L'autore ritiene che, ormai, « il lavoro interculturale svolto dalle scuole è articolato e maturo, spesso di ottima qualità. Esso non risente più solo del principio dell'accoglienza, ma si è addentrato in dimensioni più sottili e complesse del fare-interculturale »⁸⁷. In particolare, come osserva Silva, la duplice dimensione dell'educare, sia progettuale che pratica, ha fatto diventare la scuola il fulcro del cambiamento culturale che ha portato a un nuovo modo di fare e di pensare l'educazione, all'interno del quale l'attenzione viene sempre più posta sull'allievo, sulla sfera psicologica e sulla dimensione sociale e culturale in cui è inserito. Indubbiamente, continua Silva, « il tema dell'educazione interculturale ha una propria specificità nella misura in cui legge il fenomeno educativo da una particolare angolatura, avvalendosi anche dei contributi di altre scienze. [...] L'interculturale viene così a proporsi come un orizzonte teorico che, seppur in verità ancora non del tutto delineato, si presenta, insieme ai dispositivi normativi, come una guida che accompagna le esperienze sempre più numerose che si vanno sviluppando nelle diverse realtà nazionali »⁸⁸.

La scuola italiana, quindi, è fortemente impegnata sul fronte dell'interculturale, espletando tale impegno, come evidenzia Graziella Favaro, su tre fronti: l'accoglienza, la didattica dell'italiano come seconda lingua, l'interculturalità per tutta la classe⁸⁹.

Rispetto al primo fronte, quello dell'accoglienza, secondo Silva, ciò comporta « una rivisitazione del sistema scolastico a più livelli: burocratico, organizzativo, relazionale. La scuola si interroga su come accogliere la

⁸⁶ *Ivi*, p. 32.

⁸⁷ F. Cambi, *Incontro e dialogo*, op. cit., p. 110.

⁸⁸ C. Silva, *L'educazione interculturale*, op. cit., pp. 145-146.

⁸⁹ Cfr. G. Favaro, *Quando l'italiano è seconda lingua*, in C. Silva (a cura di), *Parole per dire, parole per studiare. Una proposta di educazione interculturale per la scuola di base*, Edizioni del Cerro, Pisa 2001, pp. 84-116.

nuova utenza e in questo interrogarsi risiede il primo passo verso un cambiamento che le consenta da una parte di accogliere positivamente una nuova tipologia di allievi, dall'altra di non trascurare le singole biografie, ma di considerarle come un elemento fondante per programmare una didattica innovativa, più aperta e più attenta alla specificità di ogni singolo allievo e delle singole culture, capace di superare la prospettiva eurocentrica che connota l'attuale sistema formativo »⁹⁰.

Ma è sul secondo fronte, relativo all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, che oggi la scuola, ancora secondo Silva, è particolarmente impegnata. L'apprendimento della lingua del paese ospitante è intesa nella duplice direzione della comunicazione e socializzazione scolastica e dello studio/apprendimento delle diverse discipline scolastiche, ossia del successo scolastico⁹¹. Favaro sostiene, infatti, che imparare l'italiano e *imparare in italiano* sono le due sfide linguistiche della didattica alle quali gli apprendenti immigrati e gli insegnanti devono dare risposte⁹².

Infine, sul terzo fronte, quello dell'interculturalità per tutta la classe, le riflessioni teoriche e il quadro normativo, nazionale e internazionale, offrono indicazioni precise, cominciando dal principio secondo cui, appunto, l'educazione interculturale va concepita come un approccio che attraversa tutte le discipline e che va rivolto all'intera classe⁹³. Come osserva Enzo Catarsi, « praticare una educazione di tipo interculturale significa allora valorizzare nella pratica educativa l'interazione, lo scambio, la reciprocità; significa fare in modo che tutti possano contribuire al confronto portando il frutto della loro cultura di origine, promuovendo inoltre un apprendimento che si basi sul fare cooperativo piuttosto che

⁹⁰ C. Silva, *L'educazione interculturale*, op. cit., p. 147.

⁹¹ Cfr. *Ivi*, p. 149.

⁹² Cfr. G. Favaro, *Quando l'italiano è seconda lingua*, in C. Silva (a cura di), *Parole per dire, parole per studiare*, op. cit., p. 85.

⁹³ Cfr. C. Silva, *L'educazione interculturale*, op. cit., p. 150.

sull'ascolto di lezioni trasmissive »⁹⁴. A livello didattico, oltre a far conoscere a tutti i bambini la cultura di origine del bambino immigrato presente in classe, ancora secondo Catarsi, « occorre che anche il bambino autoctono possa diventare “oggetto di studio” e che cioè tutto il gruppo sia portato a scoprire modi di vita, abitudini e costumi dei diversi ambienti di provenienza dei bambini indigeni »⁹⁵.

Secondo Mariangela Giusti, sono cinque i principi pedagogici dell'Educazione interculturale, che riassumono un po' ciò che è stato detto finora e ai quali è opportuno attenersi nelle pratiche educative e nel progettare la didattica:

1) « *Indipendentemente dai motivi dell'immigrazione, è necessario che vi siano le condizioni perché si possano creare rapporti di interazione fra chi arriva da lontano e chi vive stabilmente in un luogo. [...].*

2) *Perché l'interazione fra la società ospite e gli immigrati possa funzionare in un rapporto proficuo, entrambi devono proporsi come sistemi aperti. [...].*

3) *È fondamentale riconoscere il valore delle mescolanze, degli incontri, degli incroci che si originano dal movimento di uomini verso altri uomini e perciò di culture verso altre culture. [...].*

4) *È indispensabile rifiutare qualunque posizione che rivendichi la “purezza della razza”. [...].*

5) *Occorre accettare realisticamente il fatto che il rapporto fra “noi” e “gli altri” non si può mai dare per scontato. [...] »⁹⁶.*

Dati questi principi, secondo Giusti emerge « la delicatezza del compito dei docenti e delle loro scelte didattiche in situazioni di classi pluriculturali: sta a loro per primi riconoscere (in modo che poi anche gli

⁹⁴ E. Catarsi, *Enti locali, scuola dell'autonomia e integrazione*, in C. Silva (a cura di), *Parole per dire, parole per studiare*, op. cit., p. 46.

⁹⁵ *Ivi*, p. 47.

⁹⁶ Cfr. M. Giusti, *Educazione e intercultura*, in S. Ulivieri (a cura di), *L'educazione e i marginali. Storia, teorie, luoghi e tipologie dell'emarginazione*, La Nuova Italia, Firenze 1997, pp. 327-342.

allievi autoctoni lo facciano) la peculiarità e il valore delle culture “altre”; sta a loro anche fare in modo che ai bambini stranieri non siano precluse possibilità di socializzazione, di formazione, di educazione. [...] È compito ancora dei docenti garantire loro un livello adeguato di alfabetizzazione in relazione ai livelli richiesti dalla cultura del paese di arrivo, per inserirsi nel contesto sociale e produttivo »⁹⁷.

Nonostante l’interculturalità si rivolga a molti ambiti, ho scelto di focalizzarmi sulla scuola perché, come sostiene Cambi, « è agenzia diffusa e di tutti. Perché agisce per formare e ha come suo *focus* il dare cittadinanza, mettere in condizione di essere cittadino a pieno titolo. Perché possiede le competenze (comunicative, psicosociali, culturali) per “parlare ai soggetti” e per guidarli in questa ascesa verso l’acquisizione di una coscienza civile, anche nelle situazioni più disastrose e più a rischio »⁹⁸. Nonostante tutte le competenze di cui il sistema formativo è portatore, la scuola ha anche bisogno di connettersi ad agenzie della società civile e con altre istituzioni per creare una rete in grado di dare vita a quella « *forma mentis* » interculturale che le società multiculturali di oggi richiedono.

⁹⁷ *Ivi*, p. 350.

⁹⁸ F. Cambi, *Incontro e dialogo*, op. cit., pp. 123-124.

Conclusioni

Il presente elaborato è nato dal desiderio di approfondire un aspetto dell'universo infantile che ho avuto modo di conoscere durante la preparazione all'esame di Pedagogia dell'infanzia, ossia quello dei diritti appartenenti ai bambini e alle bambine. Ho deciso di sviluppare questo argomento poiché ritengo sia di estremo interesse e di fondamentale importanza e attualità, ma soprattutto perché ritengo che sia poco dibattuto e conosciuto a livello di opinione pubblica, forse perché troppo scontato o, al contrario, impensabile nei confronti dell'infanzia. Infatti, non molto tempo fa mi è stato chiesto se ci fosse davvero bisogno di questa Convenzione e ho capito che spiegare l'importanza di un documento simile è difficile pensando ai bambini comuni, sani, pieni di giochi e comodità, sorridenti come si vedono, ad esempio, nelle pubblicità; bambini che, nel senso comune, sono felici, idealizzati in quella fase della vita ritenuta inevitabilmente gioiosa e mai conflittuale. Ma l'infanzia non è solo sorridente, poiché c'è anche l'infanzia che subisce violenze psicologiche, sottili, invisibili ai molti occhi/orecchie disattenti, c'è l'infanzia caratterizzata dalla povertà, dalle malattie, dalle guerre.

È importante far capire quanto i diritti dell'infanzia costituiscano una sfida planetaria che impegna gli Stati e le persone di tutto il mondo, dalle più alte cariche governative, fino ad arrivare al singolo cittadino, poiché riuscire ad assicurare il pieno godimento dei diritti a tutti i bambini significa renderli in grado di esprimersi al massimo del loro potenziale in famiglie, comunità e società che rendono possibile la loro sopravvivenza e il loro sviluppo, la loro protezione e partecipazione.

Quello che ho cercato di far emergere è l'interpretazione di un importante documento alla luce del percorso storico che lo ha visto nascere per considerarlo, tuttavia, non come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza nei confronti dell'infanzia, al fine di migliorarne le condizioni di

vita, di sviluppo, di partecipazione. La Convenzione, sebbene sia permeata da una tensione di fondo tra la visione dell'autonomia del bambino e della tutela del medesimo, viene a costituirsi come un prezioso strumento nelle mani di chi governa ma anche per le famiglie, le comunità e chiunque sia a contatto con il mondo dell'infanzia.

Quindi, ripercorrendo la storia dell'infanzia dall'Ottocento fino ad oggi, l'obiettivo è stato quello di rendere evidente la fundamentalità dei diritti riconosciuti nella Convenzione dell'89 tramite una panoramica generale dei diritti di personalità, di libertà e sociali contenuti nel documento. Inoltre, per rendere evidente la necessità di considerare tale documento come base per affrontare le emergenze e le sfide che coinvolgono l'infanzia in tutto il mondo, ho deciso di trattare un argomento di estrema attualità, ovvero il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati. Purtroppo la conoscenza che abbiamo di esso è generalmente limitata a ciò che i *media* ci fanno vedere, animando le nostre menti con immagini e parole tremende, presentando il nostro paese sottoposto a un'invasione di pericolosi stranieri dai quali dobbiamo liberarci in fretta. Quello che invece non viene mostrato è il fenomeno nella sua complessità e drammaticità, non viene data la parola a tutte quelle persone che vivono una vita di speranza e, contemporaneamente, di esclusione sociale, non viene reso noto come le leggi agiscono nei confronti di queste persone e dei loro diritti. Quella dell'immigrazione e, in particolare, quella dei minori stranieri non accompagnati, risulta essere una sfida che comporta grandi cambiamenti a livello globale e locale e la necessaria attuazione, in primis, dei basilari principi della Convenzione, come il superiore interesse dei minori, la non discriminazione, la possibilità di esprimere la propria opinione, per poi dare vita a politiche e prassi di accoglienza rispettose dei diritti umani, e quindi anche dei diritti dei minori, per riuscire a condurre le persone all'acquisizione di uno stile di vita interculturale.

È importante ricordare che durante i secoli passati si sono avviati, assestati e affermati grandi cambiamenti a livello economico, politico e

sociale, ma il secolo appena finito li ha destrutturati e ristrutturati, facendoci trovare in questo XXI secolo a cominciare una nuova fase della storia, fatta di grandi mutamenti, spostamenti, meticciamenti, in un mondo caratterizzato dalla tecnologia, dalla globalizzazione, che difficilmente si inquadra in strutture fisse per un periodo di tempo abbastanza lungo da poterle affermare. Con gli stravolgimenti del Novecento siamo ripartiti da zero, con un grande bagaglio alle spalle, ma in che direzione andare sta a noi deciderlo. In questo elaborato è stata proposta una delle direzioni più fertili verso cui tendere, quella dell'interculturalità, poiché permette di farci riconoscere che facciamo tutti parte della stessa umanità, indipendentemente dalla cultura, dal colore della pelle, dalla religione, dalla lingua, dal genere, dall'età.

Bibliografia

Amnesty International, *Invisibili. Minori migranti detenuti all'arrivo in Italia*, EGA, Torino 2006 in www.amnesty.it.

P. Ariès, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999.

K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Feltrinelli, Milano 2008.

G. Bandini, *Per una pedagogia dell'ascolto e dell'incontro*, in G. Bandini (a cura di), *Adozione e formazione. Guida pedagogica per genitori, insegnanti e educatori*, ETS, Pisa 2007.

M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Il Mulino, Bologna 1996.

E. Becchi (a cura di), *Il bambino sociale. Privatizzazione e deprivatizzazione dell'infanzia*, Feltrinelli, Milano 1979.

E. Becchi-D. Julia (a cura di) *Storia dell'infanzia II. Dal Settecento a oggi*, Laterza, Bari 1996.

E. Becchi-A. Semeraro (a cura di), *Archivi d'infanzia. Per una storiografia della prima età*, La Nuova Italia-RCS, Firenze-Milano 2001.

V. Belotti-R. Ruggiero (a cura di), *Vent'anni d'infanzia. Retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell'ottantanove*; Guerini Studio, Milano 2008.

D. Bertoni Jovine, *L'alienazione dell'infanzia*, Editori Riuniti, Roma 1963.

R. Bertozzi, *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali in Italia*, FrancoAngeli, Milano 2005.

R. Biagioli, *Educare all'interculturalità. Teorie, modelli, esperienze scolastiche*, Franco Angeli, Milano 2005.

R. Biagioli, *La pedagogia dell'accoglienza. Ragazze e ragazzi stranieri nella scuola dell'obbligo*, ETS, Pisa 2008.

R. Bichi (a cura di), *Separated children. I minori stranieri non accompagnati*, Franco Angeli, Milano 2008.

- A. Bobbio (a cura di), *I diritti sottili del bambino. Implicazioni pedagogiche e prospettive formative per una nuova cultura dell'infanzia*, Armando Editore, Roma 2007.
- A. Bobbio, *Pedagogia dell'infanzia. Verso una nuova cultura dei diritti del bambino*, La Scuola, Brescia 2002.
- N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990.
- N. Bobbio, N. Matteucci, *Dizionario di politica*, UTET, Torino 1976.
- V. Boffo, *Per una comunicazione empatica. La conversazione nella formazione familiare*, ETS, Pisa 2007.
- V. Boffo-F. Torlone (a cura di), *L'inclusione sociale e il dialogo interculturale nei contesti europei. Strumenti per l'educazione, la formazione e l'accesso al lavoro*, Firenze University Press, Firenze 2008.
- G. Bonetta, *Storia della scuola e delle istituzioni educative. Scuola e processi formativi in Italia dal XVIII al XX secolo*, Giunti, Firenze 1999.
- M. Callari Galli, *Lo spazio dell'incontro*, Meltemi, Roma 1996.
- F. Cambi, *Le pedagogie del Novecento*, Laterza, Roma-Bari 2005.
- F. Cambi, *Incontro e dialogo. Prospettive della pedagogia interculturale*, Carocci, Roma 2006.
- F. Cambi, *Intercultura: fondamenti pedagogici*, Carocci, Roma 2001.
- F. Cambi, *Manuale di storia della pedagogia*, Laterza, Roma-Bari 2005.
- F. Cambi-E. Catarsi (a cura di), *Genitori e figli nell'età contemporanea. Relazioni in rapida trasformazione*, Istituto degli Innocenti, Firenze 2003.
- F. Cambi-E. Catarsi-E. Colicchi-C. Fratini-M. Muzi, *Le professionalità educative. Tipologia, interpretazione e modello*, Carocci, Roma 2008.
- F. Cambi-S. Ulivieri, *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, La Nuova Italia, Firenze 1988.
- F. Cambi-E. Catarsi (a cura di), *Genitori e figli nell'età contemporanea. Relazioni in rapida trasformazione*, Istituto degli Innocenti, Firenze 2003.
- F. Cambi-S. Ulivieri (a cura di), *Infanzia e violenza. Forme, terapie, interpretazioni*, La Nuova Italia, Firenze 1990.

Campagna del Millennio, *Diritti Umani e Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Diritti e promesse interdipendenti*, in www.campagnadelmillennio.it

G. Campani-Z. Lapov-F. Carchedi (a cura di), *Le esperienze ignorate. Giovani migranti tra accoglienza, indifferenza, ostilità*, Franco Angeli, Milano 2002.

G. Campani-O. Salimbeni (a cura di), *La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa*, FrancoAngeli, Milano 2006.

Caritas/Migrantes, *Immigrazione. Dossier 1991-2010: per una cultura dell'altro*, XX Rapporto, Roma 2010.

E. Catarsi, *Pedagogia della famiglia*, Carocci, Roma 2008.

P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, Il Mulino, Bologna 1991.

Censis (a cura di), *Rapporto annuale sul Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Anno 2006*, Edizioni Anci Servizi 2007.

Comitato sui diritti dell'infanzia, *Commento Generale N. 10 – I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile*, Roma 2007 in www.unicef.it.

Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, *Il lavoro servile e le forme di sfruttamento para-schiavistico*, working paper, n.19, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2001.

M. Contini-A. Genovese, *Impegno e conflitto. Saggi di pedagogia problematicista*, La Nuova Italia, Firenze 1997.

C. Covato-S. Ulivieri (a cura di) *Itinerari nella storia dell'infanzia. Bambine e bambini, modelli pedagogici e stili educativi*, Unicopli, Milano 2008.

H. Cunningham, *Storia dell'infanzia, XVI-XX secolo*, Il Mulino, Bologna 1997.

L. De Mause (a cura di), *Storia dell'infanzia* (1974), tr. it. parziale, Emme Edizioni, Milano 1983.

D. Demetrio-G. Favaro, *Didattica interculturale*, Franco Angeli, Milano 2002.

- D. Demetrio-G. Favaro, *Immigrazione e pedagogia interculturale. Bambini, adulti, comunità nel percorso di integrazione*, La Nuova Italia, Firenze 1992.
- G. Di Bello-V. Nuti, *Soli per il mondo. Bambine e bambini migranti tra Otto e Novecento*, Unicopli, Milano 2001.
- « Diritto, Immigrazione, Cittadinanza », Rivista trimestrale promossa da Asgi e da Magistratura Democratica, FrancoAngeli, 2/2008.
- M. Flores, *Storia dei diritti umani*, il Mulino, Bologna 2008.
- A. Genovese, *Per una pedagogia interculturale. Dalla stereotipia dei pregiudizi all'impegno dell'incontro*, Bononia University Press, Bologna 2003.
- P. Giannino-P. Avallone, *I minori stranieri. Dall'emarginazione all'integrazione*, «I Quaderni della Fondazione», 1/2004.
- M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati*, Il Mulino, Bologna 2008.
- M. Giovannetti, *Minori stranieri non accompagnati in Italia. Secondo rapporto ANCI 2007*, Dipartimento Immigrazione ANCI, 2008.
- F. Gobbo, *Pedagogia interculturale. Il progetto educativo nelle società complesse*, Carocci, Roma 2000.
- Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia - 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, Roma, settembre 2009 in www.gruppocrc.net.
- E. J. Hobsbawm, *Il trionfo della borghesia 1848/1875*, Laterza, Bari 1976.
- E. J. Hobsbawm, *Il secolo breve. 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi*, Rizzoli, Milano 1995.
- E. Key, *Il secolo dei fanciulli* (1900), tr. it. parziale, Feltrinelli Bocca, Torino 1906.

- E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti. Sentieri storici, scenari globali e emergenze educative*, ETS, Pisa 2006.
- G. Maggioni-C. Baraldi (a cura di), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, Quattro Venti, Urbino 1997.
- M. Manini-V. Gherardi-L. Balduzzi, *Gioco, bambini, genitori. Modelli educativi nei servizi per l'infanzia*, Carocci, Roma 2005.
- « MinoriGiustizia », Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia, FrancoAngeli, 3-4/2002.
- « MinoriGiustizia », Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia, FrancoAngeli, 3/2008.
- « MinoriGiustizia », Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia, FrancoAngeli, 2/2010.
- E. Morin, *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001.
- A.C. Moro, *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Mursia, Milano 1991.
- A. Oliverio Ferraris, *Tv per un figlio*, Laterza, Roma-Bari 1998.
- A. Palmonari, *Gli adolescenti*, il Mulino, Bologna 2001.
- F. Pinto Minerva, *L'intercultura*, Laterza, Roma-Bari 2002.
- V. Pocar-P. Ronfani, *Il giudice e i diritti dei minori*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- V. Pocar-P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari 2001.
- N. Postman, *La scomparsa dell'infanzia. Ecologia delle età della vita*, Armando, Roma 2005.
- Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, Pianeta Infanzia – Questioni e Documenti, 7 – Dossier

- Monografico Minori e lavoro in Italia: questioni aperte*, Istituto degli Innocenti, Firenze 1999.
- P. Ronfani, *I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Guerini Scientifica, Milano 1999.
- O. Salimbeni, *Storie minori. Realtà ed accoglienza per i minori stranieri in Italia*, ETS, Pisa 2011.
- M. Santerini, *Educare alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione*, Carocci, Roma 2002.
- Save The Children, *Dossier Minori stranieri*, 2009 in www.savethechildren.it.
- Save the Children, *I minori stranieri in Italia. Identificazione, accoglienza e prospettive per il futuro. L'esperienza e le raccomandazioni di Save The Children*, 2011 in www.savethechildren.it.
- Save the Children, *L'impatto della Legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non accompagnati: una prima rilevazione in sei città italiane*, Febbraio 2010 in www.savethechildren.it.
- Save the children, *Risultati indagine "Sessualità e Internet: i comportamenti dei teenager italiani"*, 9 Febbraio 2011 in www.savethechildren.it.
- C. Silva, *Educazione interculturale: modelli e percorsi*, Edizioni Del Cerro, Pisa 2002 in www.savethechildren.it.
- C. Silva-G. Campani, *Crescere errando. Minori immigrati non accompagnati*, FrancoAngeli, Milano 2004.
- C. Silva (a cura di), *Parole per dire, parole per studiare. Una proposta di educazione interculturale per la scuola di base*, Edizioni del Cerro, Pisa 2001.
- L. Trisciuzzi, *La scoperta dell'infanzia*, Le Monnier, Firenze s.d. ma 1976.
- L. Trisciuzzi-F. Cambi, *L'infanzia nella società moderna. Dalla scoperta alla scomparsa*, Editori Riuniti, Roma 1989.
- S. Ulivieri (a cura di), *L'educazione e i marginali. Storia, teorie, luoghi e tipologie dell'emarginazione*, La Nuova Italia, Firenze 1997.

S. Ulivieri (a cura di), *Le bambine nella storia dell'educazione*, Laterza, Roma-Bari 2009.

UNICEF, *La condizione dell'infanzia nel mondo, edizione speciale. Celebrare i 20 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, novembre 2009 in www.unicef.it.

UNICEF, *Obiettivi di sviluppo del millennio* in www.unicef.it.

UNICEF, *Obiettivi di Sviluppo del Millennio e infanzia: un legame indissolubile*, novembre 2009 in www.unicef.it.

UNICEF, *Progressi per l'infanzia. Report Card sulla protezione dell'infanzia*, Numero 8, Settembre 2009 in www.unicef.it.

Siti Web

www.amnesty.it

Amnesty International:

www.anci.it

ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

www.campagnadelmillennio.it

Campagna del Millennio

www.governo.it

Governo Italiano

www.gruppocrc.net

Gruppo CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

www.ilo.org

International Labour Organization

www.meltingpot.org

Melting Pot Europa – Progetto per la promozione dei diritti di cittadinanza

www.interno.it

Ministero dell'Interno

www.lavoro.gov.it/Lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

www.giustizia.it/giustizia

Ministero della Giustizia

www.giustiziaminorile.it

Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile:

www.normattiva.it

Normattiva – Il portale della legge vigente

www.minori.it

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

www.savethechildren.it

Save the Children Italia

www.serviziocentrale.it

Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

www.unicef.it

UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

www.unodc.org

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime

Ringraziamenti

Giunta alla fine di questo percorso, che in passato mai avrei creduto di intraprendere, i ringraziamenti per me sono fondamentali, poiché ho vissuto questi anni come un periodo di grande crescita personale e formativa.

Desidero ringraziare il Prof. Macinai, relatore di questo elaborato, per la disponibilità dimostratami e per l'aiuto fornito durante la stesura.

Desidero ringraziare Olimpia per avermi fatto incontrare questa “strada”; Aurora e Alice che mi hanno permesso di osservare e praticare la “teoria” e che, al contempo, mi hanno riempito di un grande, puro affetto.

Un ringraziamento particolare lo devo a Lisa, l'Amica vera che c'è sempre, anche quando non c'è.

Desidero ringraziare Matteo, la persona che, da anni, mi sostiene e crede nelle scelte che faccio, che mi ha aiutato a trovare la forza che tenevo nascosta; la persona che amo di un amore vero e che spero sarà il compagno della mia vita.

Infine, il ringraziamento più importante va alla mia famiglia, che mi ha accompagnato e sostenuto sempre, moralmente ed economicamente; la famiglia che mi ha permesso di diventare la persona che sono e che amo con tutta me stessa.